2020

**Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme**

**fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli**

**derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga**

**le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,**

**97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di**

**settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della**

**legge 4 ottobre 2019, n. 117. (20G00121)**

*(GU n.201 del 12-8-2020 - Suppl. Ordinario n. 29)*

Vigente al: 27-8-2020

**DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101**



**DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101**

**Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme**

**fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli**

**derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga**

**le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,**

**97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di**

**settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della**

**legge 4 ottobre 2019, n. 117. (20G00121)**

*(GU n.201 del 12-8-2020 - Suppl. Ordinario n. 29)*

Vigente al: 27-8-2020

Titolo I  
CAMPO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI DI PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo

per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri

atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in

particolare, l'articolo 20;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generalisulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione

della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e, in

particolare gli articoli 31 e 32;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante

attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,

96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti,

2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti

nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del

combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da

attivita' civili;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, recante impiego pacifico

dell'energia nucleare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970,

n. 1450, recante regolamento per il riconoscimento dell'idoneita'

all'esercizio tecnico degli impianti nucleari;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante

attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione

sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi

derivanti dalle radiazioni ionizzanti;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, recante

attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione

sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti

connesse a esposizioni mediche;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante

attuazione della direttiva 2003/122/Euratom sul controllo delle

sorgenti radioattive sigillate ad alta attivita' e delle sorgenti

orfane;

Visto il decreto legislativo del 20 febbraio 2009, n. 23, recante

attuazione della direttiva 2006/117/Euratom relativa alla

sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e

di combustibile nucleare esaurito;

Visto il decreto legislativo del 19 ottobre 2011, n. 185, recante

attuazione della direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro

comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante

attuazione della direttiva 2011/70/Euratom che istituisce un quadro

comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile

nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;

Visto il decreto legislativo del 15 settembre 2017, n. 137, recante

attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva

2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza

nucleare degli impianti nucleari;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme

in materia ambientale;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante

attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di

rifiuti;

Vista la direttiva 2013/59/Euratom, del Consiglio, del 5 dicembre

2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla

protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle

radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom,

90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione del 29 gennaio 2020;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

espresso nella seduta del 12 marzo 2020;

Vista la legge 24 aprile 2020, n. 27, che, all'articolo 1, comma 3,

ha prorogato i termini per l'esercizio della delega dal 2 maggio al 2

agosto;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 29 luglio 2020;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e dei Ministri

della salute, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche

sociali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di

concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, delle

infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, degli affari esteri

e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalita' e principi del sistema di radioprotezione (direttiva

59/2013/EURATOM, articoli 1 e 5)

1. Il presente decreto stabilisce norme di sicurezza al fine di

proteggere le persone dai pericoli derivanti dalle radiazioni

ionizzanti, e disciplina:

a) la protezione sanitaria delle persone soggette a qualsiasi

tipo di esposizione alle radiazioni ionizzanti;

b) il mantenimento e la promozione del continuo miglioramento

della sicurezza nucleare degli impianti nucleari civili;

c) la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare

esaurito e dei rifiuti radioattivi;

d) la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti

radioattivi e di combustibile esaurito e materie radioattive.

2. Le disposizioni del presente decreto fissano i requisiti e i

regimi di controllo relativi alle diverse situazioni di esposizione.

3. Il sistema di radioprotezione si basa sui principi di

giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi.

4. In attuazione dei principi di cui al comma 3:

a) gli atti giuridici che consentono lo svolgimento di una

pratica garantiscono che il beneficio per i singoli individui o per

la collettivita' sia prevalente rispetto al detrimento sanitario che

essa potrebbe causare. Le determinazioni che introducono o modificano

una via di esposizione e le determinazioni per le situazioni di

esposizione esistenti e di emergenza devono apportare piu' benefici

che svantaggi;

b) la radioprotezione di individui soggetti a esposizione

professionale e del pubblico e' ottimizzata allo scopo di mantenere

al minimo ragionevolmente ottenibile le dosi individuali, la

probabilita' dell'esposizione e il numero di individui esposti,

tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori

economici e sociali. L'ottimizzazione della protezione di individui

soggetti a esposizione medica e' riferita all'entita' delle singole

dosi, compatibilmente con il fine medico dell'esposizione. Questo

principio si applica non solo in termini di dose efficace ma, ove

appropriato, anche in termini di dose equivalente, come misura

precauzionale destinata a mantenere le incertezze relative al

detrimento sanitario al di sotto della soglia per le reazioni

tissutali;

c) nelle situazioni di esposizione pianificata, la somma delle

dosi cui e' esposto un individuo non puo' superare i limiti fissati

per l'esposizione professionale o del pubblico. Le esposizioni

mediche non sono soggette a limitazioni delle dosi.

Art. 2

Ambito di applicazione (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 2;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 1, commi 1 e

2).

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a qualsiasi

situazione di esposizione pianificata, esistente o di emergenza che

comporti un rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti che non

puo' essere trascurato sia dal punto di vista della radioprotezione

sia per quanto riguarda l'ambiente ai fini della protezione della

salute umana a lungo termine.

2. In particolare le disposizioni del presente decreto si

applicano:

a) alle spedizioni di rifiuti radioattivi, di combustibile

esaurito e di materie radioattive, escluse le spedizioni

transfrontaliere di rifiuti che contengono soltanto materiale

radioattivo di origine naturale non proveniente da pratiche;

b) alla costruzione, all'esercizio e alla disattivazione degli

impianti nucleari civili;

c) alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti

radioattivi dalla generazione fino allo smaltimento;

d) alla fabbricazione, alla produzione, alla lavorazione, alla

manipolazione, allo smaltimento, all'uso, allo stoccaggio, alla

detenzione, al trasporto, all'importazione nell'Unione europea e

all'esportazione dall'Unione Europea di materie, materiali e sorgenti

radioattivi;

e) alla fabbricazione e al funzionamento di apparecchiature

elettriche che emettono radiazioni ionizzanti e contengono componenti

funzionanti con una differenza di potenziale superiore a 5 chilovolt

(kV);

f) alle attivita' umane che implicano la presenza di sorgenti di

radiazioni naturali, che determinano un significativo aumento

dell'esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione, in

particolare:

1) al funzionamento di aeromobili e veicoli spaziali, in

relazione all'esposizione del personale navigante;

2) alla lavorazione di materiali contenenti radionuclidi

naturali;

g) all'esposizione dei lavoratori o di individui della

popolazione al radon in ambienti chiusi, all'esposizione esterna

dovuta ai materiali da costruzione e ai casi di esposizione

prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza o di un'attivita'

umana del passato;

h) alla preparazione, alla pianificazione della risposta e alla

gestione di situazioni di esposizione di emergenza che giustificano

misure volte a tutelare la salute di individui della popolazione o di

lavoratori;

i) alle esposizioni mediche;

l) alle esposizioni con metodiche per immagini a scopo non

medico.

3. Le condizioni per l'applicazione delle disposizioni del presente

decreto sono definite negli allegati I e II.

4. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto si

applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.

81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi

di lavoro.

Art. 3

Esclusione dall'ambito di applicazione (direttiva 59/2013/EURATOM,

articolo 3; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 1,

comma 1-bis).

1. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto:

a) l'esposizione al livello di radiazione naturale, risultante

dai radionuclidi presenti nell'organismo umano e dalla radiazione

cosmica presente al livello del suolo;

b) le esposizioni alla radiazione cosmica durante attivita' di

volo o missioni nello spazio a cui sono esposti gli individui della

popolazione o lavoratori non facenti parte dell'equipaggio;

c) l'esposizione, al livello del suolo, ai radionuclidi presenti

nella crosta terrestre non perturbata.

2. Ulteriori limiti al campo di applicazione del presente decreto

sono stabiliti nei successivi Titoli con specifico riferimento a

disposizioni in essi contenute.

Art. 4

Giustificazione delle pratiche (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo

19; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 2, commi 1

e 2).

1. Nuovi tipi o nuove classi di pratiche che comportano

un'esposizione alle radiazioni ionizzanti debbono essere

giustificati, prima di essere adottati.

2. I tipi o le classi di pratiche esistenti sono sottoposti a

riesame per quanto concerne gli aspetti di giustificazione

ogniqualvolta emergano nuove e importanti prove sulla loro efficacia

o sulle loro potenziali conseguenze, ovvero nuove e importanti

informazioni su altre tecniche e tecnologie; a tal fine il soggetto

che svolge la pratica ne da' comunicazione all'autorita' titolare del

relativo procedimento.

3. I tipi o le classi di pratiche che comportano esposizioni

professionali e del pubblico devono essere giustificati tenendo conto

di entrambe le categorie di esposizione.

4. Le pratiche che comportano esposizioni mediche devono essere

giustificate:

a) come tipo o classe di pratiche, tenendo conto delle

esposizioni mediche e, ove pertinente, delle associate esposizioni

professionali e del pubblico;

b) a livello di ciascuna esposizione medica individuale, secondo

quanto stabilito nel Titolo XIII.

Art. 5

Strumenti per l'ottimizzazione: vincoli di dose (direttiva

59/2013/EURATOM, articolo 6)

1. Ai fini dell'ottimizzazione della protezione sono stabiliti, con

modalita' specificate nei corrispondenti Titoli, i vincoli di dose.

2. Per l'esposizione professionale, il vincolo di dose e' stabilito

dall'esercente o dal datore di lavoro come strumento operativo per

l'ottimizzazione, sotto la supervisione dell'autorita' competente che

emana l'atto autorizzatorio o che ha ricevuto la notifica. Nel caso

di lavoratori esterni, il vincolo di dose e' stabilito congiuntamente

dal datore di lavoro del lavoratore esterno e dall'esercente.

3. Per l'esposizione del pubblico, e' fissato il vincolo di dose

individuale cui sono esposti gli individui della popolazione in

seguito all'impiego pianificato di una specifica sorgente di

radiazioni ionizzanti. Il vincolo di dose e' proposto dall'esercente

o dal datore di lavoro, su indicazione dell'esperto di

radioprotezione, come strumento operativo per l'ottimizzazione in

seguito all'impiego pianificato di una specifica sorgente di

radiazioni ionizzanti sotto la supervisione dell'autorita' competente

che emana l'atto autorizzatorio o che riceve la notifica. L'autorita'

competente provvede affinche' i vincoli di dose, considerando la

somma delle dosi a cui e' esposto il medesimo individuo da tutte le

pratiche autorizzate, garantiscono il rispetto del limite di dose. Il

vincolo di dose per gli individui della popolazione e' il risultato

dell'applicazione del principio di ottimizzazione e tiene conto di

fattori economici e sociali, dello stato dell'arte in merito alle

conoscenze tecniche, della tipologia di pratica e del sito proposto

per l'installazione.

4. Per l'esposizione medica, i vincoli di dose si applicano solo

per quanto riguarda la protezione di assistenti e accompagnatori

nonche' dei volontari che partecipano alla ricerca medica e

biomedica.

5. I vincoli di dose sono stabiliti in termini di dosi individuali

efficaci o di dosi equivalenti nell'arco di un determinato periodo di

tempo appropriato.

Art. 6

Strumenti per l'ottimizzazione: livelli di riferimento (direttiva

59/2013/EURATOM, articolo 7)

1. Ai fini della ottimizzazione della protezione per le situazioni

di esposizione di emergenza e per le situazioni di esposizione

esistenti sono utilizzati i livelli di riferimento. L'ottimizzazione

della protezione riguarda in via prioritaria le esposizioni al di

sopra del livello di riferimento e continua a essere messa in atto al

di sotto di detto livello.

Titolo II  
DEFINIZIONI

Art. 7

Definizioni (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 4; decreto

legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 3, 4, 7 e 7-bis;

decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 2; decreto

legislativo del 26 maggio 2000, n. 187, articolo 2)

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si applicano le

seguenti definizioni:

1) «acceleratore»: apparecchio o impianto in cui sono accelerate

particelle e che emette radiazioni ionizzanti con energia superiore a

un mega electron volt (1 MeV);

2) «addetto all'emergenza»: qualsiasi persona investita di uno

specifico ruolo nell'ambito di un'emergenza che potrebbe essere

esposta a radiazioni nel corso di un intervento di emergenza;

3) «apprendista»: persona che riceve presso un esercente,

un'istruzione e una formazione anche per conseguire una qualifica, un

diploma o un altro titolo di studio ovvero allo scopo di esercitare

un mestiere specifico;

4) «aspetti pratici delle procedure medico-radiologiche»: le

operazioni connesse all'esecuzione materiale di un'esposizione medica

e di ogni aspetto correlato, compresi la manovra e l'impiego di

apparecchiature medico-radiologiche, la misurazione di parametri

tecnici e fisici anche relativi alle dosi di radiazione, gli aspetti

operativi della calibrazione e della manutenzione delle attrezzature,

la preparazione e la somministrazione di radiofarmaci, nonche'

l'elaborazione di immagini;

5) «assistenti e accompagnatori»: coloro che consapevolmente e

volontariamente si espongono, al di fuori della loro occupazione, a

radiazioni ionizzanti per assistere e confortare persone che sono,

sono state o sono in procinto di essere sottoposte a esposizioni

mediche;

6) «attivazione»: processo per effetto del quale un nuclide

stabile si trasforma in radionuclide, a seguito di irradiazione con

particelle o con fotoni ad alta energia del materiale in cui e'

contenuto;

7) «attivita'» (A): e' il quoziente di dN fratto dt, dove dN e'

il numero atteso di transizioni nucleari spontanee, da tale stato di

energia nell'intervallo di tempo dt:

Parte di provvedimento in formato grafico

L'unita' di attivita' e' il becquerel (Bq);

8) «attivita' radiodiagnostiche complementari»: attivita' di

ausilio diretto al medico specialista o all'odontoiatra per lo

svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri

della disciplina, purche' contestuali, integrate e indilazionabili,

rispetto all'espletamento della procedura specialistica;

9) «audit clinico»: l'esame sistematico o il riesame delle

procedure medico radiologiche finalizzato al miglioramento della

qualita' e del risultato delle cure somministrate al paziente,

mediante un processo strutturato di verifica, per cui le pratiche

radiologiche, le procedure e i risultati sono valutati rispetto a

standard accreditati di buona pratica medico radiologica, modificando

tali procedure, ove appropriato, e applicando nuovi standard se

necessario;

10) «autorita' competente»: il sistema di autorita' individuato

ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto;

11) «autorizzazione»: il provvedimento, avente forma scritta e

adottato dalla competente autorita', che consente di svolgere

pratiche comportanti l'impiego di radiazioni ionizzanti, di svolgere

attivita' connesse alla gestione di combustibile esaurito o di

rifiuti radioattivi, di svolgere attivita' di localizzazione,

progettazione, costruzione, messa in funzione, esercizio,

disattivazione o chiusura di impianti per detti impieghi o gestioni,

ovvero per le medesime attivita' relative a impianti nucleari, e

conferisce al titolare le relative responsabilita';

12) «base di progetto»: l'insieme delle condizioni e degli eventi

presi esplicitamente in considerazione nella progettazione di un

impianto nucleare, compreso l'ammodernamento, secondo criteri

stabiliti, di modo che l'impianto, in condizioni di corretto

funzionamento dei sistemi di sicurezza, sia in grado di resistere a

tali condizioni ed eventi senza superare i limiti autorizzati;

13) «becquerel» (Bq): unita' di misura dell'attivita' (A); un

becquerel equivale a una transizione nucleare per secondo: 1 Bq = 1

s-¹;

14) «combustibile esaurito»: combustibile nucleare irraggiato e

successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un

reattore; il combustibile esaurito puo' essere considerato una

risorsa utilizzabile da ritrattare o puo' essere destinato allo

smaltimento se considerato rifiuto radioattivo;

15) «combustibile nucleare»: le materie fissili impiegate o

destinate a essere impiegate in un impianto nucleare; sono inclusi

l'uranio in forma di metallo, di lega o di composto chimico (compreso

l'uranio naturale), il plutonio in forma di metallo, di lega o di

composto chimico e ogni altra materia fissile che sara' qualificata

come combustibile con decisione del Comitato direttivo dell'Agenzia

per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo

sviluppo economico (OCSE);

16) «complesso nucleare sottocritico»: ogni apparato progettato o

usato per produrre una reazione nucleare a catena, incapace di

autosostenersi in assenza di sorgenti di neutroni, in condizioni

normali o accidentali;

17) «consegna»: si intende un imballaggio o un insieme di

imballaggi insieme al contenuto radioattivo, o un carico di materiale

radioattivo, che uno speditore presenta per il trasporto;

18) «consegna esente»: si intende un imballaggio o un insieme di

imballaggi, o un carico di materiale radioattivo, per i quali la

quantita' totale di radioattivita' e la concentrazione media del/dei

radionuclide/i sono inferiori ai valori stabiliti ai sensi

dell'articolo 2, comma 3 del presente decreto;

19) «contaminazione»: la presenza involontaria o non intenzionale

di sostanze radioattive su superfici o all'interno di solidi, liquidi

o gas o sul corpo umano. Nel caso particolare del corpo umano, essa

include tanto la contaminazione esterna quanto la contaminazione

interna, per qualsiasi via essa si sia prodotta;

20) «contenitore della sorgente»: insieme di componenti destinati

a garantire il contenimento di una sorgente radioattiva, che non e'

parte integrante della sorgente stessa, ma e' destinato a schermarla

durante il trasporto, la manipolazione, la movimentazione o il

deposito;

21) «controllo della qualita'»: l'insieme di operazioni

(pianificazione, coordinamento, attuazione) intese a mantenere o a

migliorare la qualita'. Vi rientrano il monitoraggio, la valutazione

e il mantenimento ai livelli richiesti di tutte le caratteristiche

operative delle apparecchiature che possono essere definite, misurate

e controllate;

22) «cultura della sicurezza nucleare»: l'insieme delle

caratteristiche e delle attitudini proprie di organizzazioni e di

singoli individui in base alle quali viene attribuito il piu' elevato

grado di priorita' alle tematiche di sicurezza nucleare e di

radioprotezione, correlata alla rilevanza delle stesse;

23) «deposito di materie fissili speciali o di combustibili

nucleari»: qualsiasi locale che, senza far parte degli impianti di

cui ai numeri precedenti, e' destinato al deposito di materie fissili

speciali o di combustibili nucleari al solo scopo

dell'immagazzinamento in quantita' totali superiori a 350 grammi di

uranio 235, oppure 200 grammi di plutonio o uranio 233 o quantita'

totale equivalente;

24) «destinatario»: la persona fisica o giuridica alla quale sono

spediti i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito o trasferiti

materiali, sostanze e materie radioattive;

25) «detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che e' in

possesso o ha la disponibilita' materiale di sostanze, materie,

materiali o sorgenti radioattivi, o di rifiuti radioattivi o

combustibile esaurito, ed e' responsabile per tali materiali;

26) «detrimento sanitario»: la riduzione della durata e della

qualita' della vita che si verifica in una popolazione in seguito a

esposizione, incluse le riduzioni derivanti da radiazioni sui

tessuti, cancro e gravi disfunzioni genetiche;

27) «detrimento sanitario individuale»: gli effetti dannosi

clinicamente osservabili che si manifestano nelle persone o nei loro

discendenti la cui comparsa e' immediata o tardiva e, in quest'ultimo

caso, probabile ma non certa;

28) «difesa in profondita'»: l'insieme dei dispositivi e delle

procedure atti a prevenire l'aggravarsi di inconvenienti e

funzionamenti anomali e a mantenere l'efficienza delle barriere

fisiche interposte tra una sorgente di radiazione o del materiale

radioattivo e la popolazione nel suo insieme e l'ambiente, durante il

normale esercizio e, per alcune barriere, in condizioni incidentali;

29) «disattivazione»: insieme delle azioni pianificate, tecniche

e gestionali, da effettuare su un impianto nucleare o su una

installazione a seguito del suo definitivo spegnimento o della

cessazione definitiva dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di

sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popolazione e

dell'ambiente, sino allo smantellamento finale o comunque al rilascio

del sito esente da vincoli di natura radiologica;

30) «domanda debitamente compilata»: il documento uniforme, di

cui alla decisione della Commissione del 5 marzo 2008, per la

sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e

di combustibile nucleare esaurito di cui alla direttiva

2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006;

31) «dose assorbita» (D): energia assorbita per unita' di massa e

cioe' il quoziente di dE diviso per dm, in cui dE e' l'energia media

nell'elemento volumetrico di massa dm; ai fini del presente decreto,

la dose assorbita indica la dose media in un tessuto o in un organo.

L'unita' di dose assorbita e' il gray;

32) «dose efficace» (E): e' la somma delle dosi equivalenti

pesate in tutti i tessuti e organi del corpo causate da esposizione

interna ed esterna. E' definita dall'espressione:

Parte di provvedimento in formato grafico

dove:

D T,R e' la dose assorbita media, nel tessuto o organo T, dovuta

alla radiazione R e

w R e' il fattore di peso per la radiazione e

w T e' il fattore di peso per il tessuto o l'organo T.

I valori relativi a w T e w R sono indicati nell'allegato XXIV.

L'unita' di dose efficace e' il sievert (Sv);

33) «dose efficace impegnata» (E(t)): somma delle dosi

equivalenti impegnate nei diversi organi o tessuti HT(t) risultanti

dall'introduzione di uno o piu' radionuclidi, ciascuna moltiplicata

per il fattore di ponderazione del tessuto wT

la dose efficace impegnata E(t) e' definita da:

Parte di provvedimento in formato grafico

dove t indica il numero di anni per i quali e' effettuata

l'integrazione; ai fini della conformita' ai limiti di dose

specificati nel presente decreto, t e' il periodo di 50 anni

successivo all'assunzione nel caso degli adulti e fino all'eta' di 70

anni nel caso dei neonati e dei bambini.

L'unita' di dose efficace impegnata e' il sievert;

34) «dose equivalente» (HT): la dose assorbita, nel tessuto o

organo T, pesata in base al tipo e alla qualita' della radiazione R;

E' indicata dalla formula:

Parte di provvedimento in formato grafico

dove:

DT,R e' la dose assorbita media, nel tessuto o organo T dovuta alla

radiazione R e

WR e' il fattore di peso per la radiazione.

Quando il campo di radiazioni e' composto di tipi ed energie con

valori diversi di wR, la dose equivalente totale, HT, e' espressa da:

Parte di provvedimento in formato grafico

I valori relativi a wR sono indicati nell'allegato XXIV.

L'unita' di dose equivalente e' il sievert (Sv);

35) «dose equivalente impegnata»: integrale rispetto al tempo

dell'intensita' di dose equivalente in un tessuto o organo T che

sara' ricevuta da un individuo, in quel tessuto o organo T, a seguito

dell'introduzione di uno o piu' radionuclidi; la dose equivalente

impegnata e' definita da:

Parte di provvedimento in formato grafico

per una singola introduzione di attivita' al tempo t0 dove t0 e' il

tempo in cui avviene l'introduzione, HT(τ) e' l'intensita' di dose

equivalente nell'organo o nel tessuto T al tempo t, τ e' il periodo

di tempo, espresso in anni, su cui avviene l'integrazione; qualora t

non sia indicato, si intende un periodo di 50 anni per gli adulti e

un periodo fino all'eta' di 70 anni per i bambini; l'unita' di dose

equivalente impegnata e' il sievert (Sv);

36) «dosimetria dei pazienti»: la valutazione della dose

assorbita dai pazienti o da altre persone sottoposte a esposizioni

mediche;

37) «emergenza»: una situazione o un evento imprevisto e

imprevedibile implicante una sorgente di radiazioni che richiede

un'azione tempestiva intesa a mitigare gravi conseguenze avverse per

la salute e la sicurezza della popolazione, la qualita' della vita,

il patrimonio o l'ambiente, o un rischio che potrebbe dar luogo a

tali conseguenze avverse;

38) «esercente»: una persona fisica o giuridica che ha la

responsabilita' giuridica ai sensi della legislazione vigente ai fini

dell'espletamento di una pratica o di una sorgente di radiazioni;

39) «esperto di radioprotezione»: la persona, incaricata dal

datore di lavoro o dall'esercente, che possiede le cognizioni, la

formazione e l'esperienza necessarie per gli adempimenti di cui

all'articolo 130. Le capacita' e i requisiti professionali

dell'esperto di radioprotezione sono disciplinate dall'articolo 130;

40) «esperto in interventi di risanamento radon»: persona che

possiede le abilitazioni, la formazione e l'esperienza necessarie per

fornire le indicazioni tecniche ai fini dell'adozione delle misure

correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli

edifici ai sensi dell'articolo 15;

41) «esposizione»: l'atto di esporre o la condizione di essere

esposti a radiazioni ionizzanti emesse da una sorgente al di fuori

dell'organismo (esposizione esterna) o all'interno dell'organismo

(esposizione interna);

42) «esposizione accidentale»: esposizione di singole persone, a

esclusione dei lavoratori addetti all'emergenza, a seguito di

qualsiasi evento a carattere fortuito o involontario;

43) «esposizione al radon»: l'esposizione al Rn-222 e, ove

espressamente previsto ai suoi prodotti di decadimento;

44) «esposizione a radiazioni ionizzanti con metodiche per

immagini a scopo non medico»: qualsiasi esposizione intenzionale di

persone con metodiche per immagini quando l'intenzione primaria

dell'esposizione non consiste nell'apportare un beneficio alla salute

della persona esposta, comprese le procedure a fini assicurativi o

legali senza indicazione clinica;

45) «esposizione del pubblico»: esposizione di individui, escluse

le esposizioni professionali o mediche;

46) «esposizione indebita»: esposizione non dovuta, che nel caso

dell'esposizione medica sia significativamente diversa

dall'esposizione medica prevista per il raggiungimento di un

determinato obiettivo;

47) «esposizione medica»: l'esposizione di pazienti o individui

asintomatici quale parte integrante di procedure mediche diagnostiche

o terapeutiche a loro stessi rivolte, e intesa a produrre un

beneficio alla loro salute, oltre che l'esposizione di assistenti e

accompagnatori, nonche' di volontari nel contesto di attivita' di

ricerca medica o biomedica;

48) «esposizione normale»: l'esposizione che si prevede si

verifichi nelle condizioni di funzionamento normali di

un'istallazione o di un'attivita' (tra cui la manutenzione,

l'ispezione, la disattivazione), compresi gli eventi anomali di

scarso rilievo che possono essere tenuti sotto controllo, vale a dire

nel corso del normale funzionamento degli eventi operativi previsti;

49) «esposizione potenziale»: un'esposizione che, pur non essendo

certa, puo' verificarsi in conseguenza di un evento o di una sequenza

di eventi di natura probabilistica, tra cui guasti delle

apparecchiature o errore operativo;

50) «esposizione professionale»: l'esposizione di lavoratori,

inclusi apprendisti e studenti, nel corso dell'attivita' lavorativa;

51) «esposizione professionale di emergenza»: l'esposizione

professionale verificatasi durante una situazione di emergenza di un

addetto all'emergenza;

52) «estremita'»: le mani, gli avambracci, i piedi e le caviglie;

53) «fabbricante di sorgenti radioattive»: persona fisica o

giuridica che produce sorgenti sulla base di autorizzazioni

rilasciate nel Paese di produzione;

54) «fornitore»: persona fisica o giuridica autorizzata nello

Stato ove ha la propria sede o una stabile organizzazione, che

fornisce una sorgente, anche nel caso di pratiche comportanti

l'effettuazione di operazioni di commercio senza detenzione;

55) «funzionamento anomalo»: qualsiasi processo operativo che si

scosta dal funzionamento normale atteso almeno una volta durante il

ciclo di vita di un impianto nucleare ma che, in considerazione di

adeguate misure progettuali, non provoca danni significativi a

elementi importanti per la sicurezza o determina condizioni

incidentali;

56) «garanzia della qualita'»: tutte quelle azioni programmate e

sistematiche necessarie ad accertare con adeguata affidabilita' che

un impianto, un sistema, un componente o una procedura funzionera' in

maniera soddisfacente in conformita' agli standard stabiliti. Il

controllo della qualita' e' parte della garanzia della qualita';

57) «generatore di radiazioni»: un dispositivo capace di generare

radiazioni ionizzanti come raggi X, neutroni, elettroni o altre

particelle cariche;

58) «gestione dei rifiuti radioattivi»: tutte le attivita'

attinenti a raccolta, intermediazione, cernita, manipolazione,

pretrattamento, trattamento, condizionamento, stoccaggio o

smaltimento dei rifiuti radioattivi, escluso il trasporto al di fuori

del sito;

59) «gestione del combustibile esaurito»: tutte le attivita'

concernenti la manipolazione, lo stoccaggio, il ritrattamento o lo

smaltimento del combustibile esaurito, escluso il trasporto al di

fuori del sito;

60) «gravi condizioni»: condizioni piu' gravi rispetto a quelle

collegate agli incidenti base di progetto; tali condizioni possono

essere causate da guasti multipli, quali la completa perdita di tutti

gli elementi di protezione di un sistema di sicurezza, o da un

avvenimento estremamente improbabile;

61) «gray» (Gy): unita' di misura della dose assorbita

1 Gy = 1 J kg-1

i fattori di conversione da utilizzare quando la dose assorbita

e' espressa in rad sono i seguenti:

1 rad = 10-2 Gy

1 Gy = 100 rad;

62) «impianto di gestione dei rifiuti radioattivi»: qualsiasi

impianto o struttura il cui scopo principale sia la gestione dei

rifiuti radioattivi;

63) «impianto di gestione del combustibile esaurito»: qualsiasi

impianto o struttura il cui scopo principale sia la gestione del

combustibile esaurito;

64) «impianto di smaltimento»: qualsiasi impianto o struttura il

cui scopo principale e' lo smaltimento dei rifiuti radioattivi;

65) «impianto medico-radiologico»: struttura, o reparto o sezione

di essa, in cui vengono attuate procedure medico-radiologiche;

66) «impianto nucleare di potenza»: ogni impianto industriale,

dotato di un reattore nucleare, avente per scopo l'utilizzazione

dell'energia o delle materie fissili prodotte a fini industriali;

67) «impianto nucleare di ricerca»: ogni impianto dotato di un

reattore nucleare in cui l'energia o le materie fissili prodotte non

sono utilizzate a fini industriali;

68) «impianto nucleare per il trattamento di combustibili

irradiati»: ogni impianto progettato o usato per trattare materiali

contenenti combustibili nucleari irradiati. Sono esclusi gli impianti

costituiti essenzialmente da laboratori per studi e ricerche che

contengono meno di 37 TBq) di prodotti di fissione e quelli a fini

industriali che trattano materie che non presentano un'attivita' di

prodotti di fissione superiore a 9,25 MBq per grammo di uranio 235 e

una concentrazione di plutonio inferiore a 10-6 grammi per grammo di

uranio 235, i quali ultimi sono considerati aggregati agli impianti

per la preparazione e per la fabbricazione delle materie fissili

speciali e dei combustibili nucleari;

69) «impianto per la preparazione e per la fabbricazione delle

materie fissili speciali e dei combustibili nucleari»: ogni impianto

destinato a preparare o a fabbricare materie fissili speciali e

combustibili nucleari; sono inclusi gli impianti di separazione

isotopica. Sono esclusi gli impianti costituiti essenzialmente da

laboratori per studi e ricerche che non contengono piu' di 350 grammi

di uranio 235 o di 200 grammi di plutonio o uranio 233 o quantita'

totale equivalente;

70) «incidente»: qualsiasi avvenimento non intenzionale le cui

conseguenze o potenziali conseguenze sono significative dal punto di

vista della radioprotezione o della sicurezza nucleare, e possono

comportare dosi superiori ai limiti previsti dal presente decreto;

71) «incidente base di progetto»: le condizioni incidentali prese

in considerazione nella progettazione di un impianto nucleare secondo

criteri progettuali stabiliti, al verificarsi delle quali il danno al

combustibile, ove applicabile, e il rilascio di materie radioattive

sono mantenuti entro i limiti autorizzati;

72) «inconveniente»: qualsiasi avvenimento non intenzionale le

cui conseguenze o potenziali conseguenze non sono trascurabili dal

punto di vista della radioprotezione o della sicurezza nucleare;

73) «individui della popolazione»: singoli individui che possono

esser soggetti a una esposizione del pubblico;

74) «individuo rappresentativo»: la persona che riceve una dose

rappresentativa di quella degli individui maggiormente esposti nella

popolazione, escluse le persone che hanno abitudini estreme o rare;

75) «intermediario»: persona fisica o giuridica che, organizza la

raccolta e il trasporto, la spedizione o, comunque il trasferimento

di materie, materiali, sostanze o sorgenti radioattivi, o di rifiuti

radioattivi o combustibile esaurito da un detentore a un altro, senza

possesso ne' detenzione di detti materie, materiali, sostanze, o

sorgenti radioattivi, o di rifiuti radioattivi o combustibile

esaurito;

76) «intervento»: attivita' umana intesa a prevenire o diminuire

l'esposizione degli individui alle radiazioni dalle sorgenti che non

fanno parte di una pratica o che sono fuori controllo per effetto di

un incidente, mediante azioni sulle sorgenti, sulle vie di

esposizione e sugli individui stessi;

77) «introduzione»: l'attivita' totale di un radionuclide,

proveniente dall'ambiente esterno, che penetra nell'organismo;

78) «ispezione»: il controllo da parte o a nome di un'autorita'

competente per verificare la conformita' con i requisiti giuridici

nazionali;

79) «lavoratore esposto»: qualunque lavoratore, anche autonomo,

che e' sottoposto a un'esposizione sul lavoro derivante da pratiche

contemplate dal presente decreto e che puo' ricevere dosi superiori a

uno qualsiasi dei limiti di dose fissati per l'esposizione degli

individui della popolazione.

80) «lavoratore esterno»: qualsiasi lavoratore esposto, compresi

gli apprendisti e gli studenti, che non e' dipendente dell'esercente

responsabile delle zone sorvegliate e controllate, ma svolge le sue

attivita' in queste zone;

81) «lavorazione»: operazioni chimiche o fisiche sulle materie

radioattive, compresi l'estrazione, la conversione e l'arricchimento

di materie nucleari fissili o fertili e il ritrattamento di

combustibile esaurito;

82) «limite di dose»: il valore della dose efficace (se del caso,

dose efficace impegnata) o della dose equivalente in un periodo di

tempo specificato che non deve essere superato nel singolo individuo;

83) «livelli diagnostici di riferimento»: i livelli di dose nelle

pratiche radiodiagnostiche mediche o nelle pratiche di radiologia

interventistica o, nel caso dei radiofarmaci, i livelli di attivita',

per esami tipici per gruppi di pazienti di corporatura standard o

fantocci standard;

84) «livelli di allontanamento»: valori fissati dal presente

decreto o, in relazione a specifiche situazioni, dall'autorita'

competente, espressi in termini di concentrazioni di attivita' in

relazione ai quali o al di sotto dei quali, le sostanze radioattive o

i materiali derivanti da qualsiasi situazione di esposizione alle

radiazioni ionizzanti sono esentati dalle disposizioni del presente

decreto;

85) «livello di esenzione»: valore fissato da un'autorita'

competente o dalla legislazione, espresso in termini di

concentrazione di attivita' o attivita' totale, in corrispondenza o

al di sotto del quale una sorgente di radiazione non e' soggetta

all'obbligo di notifica o autorizzazione;

86) «livello di riferimento»: in una situazione di esposizione di

emergenza o in una situazione (da livello di azione) di esposizione

esistente, il livello di dose efficace o di dose equivalente o la

concentrazione di attivita' al di sopra del quale non e' appropriato

consentire le esposizioni, derivanti dalle suddette situazioni di

esposizione sebbene non rappresenti un limite di dose;

87) «manuale di operazione»: l'insieme delle disposizioni e

procedure operative relative alle varie fasi di esercizio normale e

di manutenzione dell'impianto, nel suo insieme e nei suoi sistemi

componenti, nonche' le procedure da seguire in condizioni

eccezionali;

88) «materiale da costruzione»: qualsiasi prodotto da costruzione

destinato a essere incorporato in modo permanente in un edificio o in

parti di esso e la cui prestazione incide sulla prestazione

dell'edificio in relazione all'esposizione alle radiazioni ionizzanti

dei suoi occupanti;

89) «materiale radioattivo»: materiale che incorpora sostanze

radioattive;

90) «materia radioattiva»: sostanza o insieme di sostanze

radioattive contemporaneamente presenti. Sono fatte salve le

particolari definizioni per le materie fissili speciali, le materie

grezze, i minerali quali definiti dall'articolo 197 del trattato che

istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica (CEEA) e cioe'

le materie fissili speciali, le materie grezze e i minerali nonche' i

combustibili nucleari;

91) «materie fissili speciali»: il plutonio 239, l'uranio 233,

l'uranio arricchito in uranio 235 o 233; qualsiasi prodotto

contenente uno o piu' degli isotopi suddetti e le materie fissili che

saranno definite dal Consiglio dell'Unione europea; il termine

«materie fissili speciali» non si applica alle materie grezze;

92) «materie grezze»: l'uranio contenente la mescolanza di

isotopi che si trova in natura, l'uranio in cui il tenore di uranio

235 sia inferiore al normale, il torio, tutte le materie

summenzionate sotto forma di metallo, di leghe, di composti chimici o

di concentrati, qualsiasi altra materia contenente una o piu' delle

materie summenzionate con tassi di concentrazione definiti dal

Consiglio dell'Unione europea;

93) «matrice»: qualsiasi sostanza o materiale che puo' essere

contaminato da materie radioattive; sono ricompresi in tale

definizione le matrici ambientali e gli alimenti;

94) «matrice ambientale»: qualsiasi componente dell'ambiente, ivi

compresi aria, acqua e suolo;

95) «medico autorizzato»: medico responsabile della sorveglianza

sanitaria dei lavoratori esposti, la cui qualificazione e

specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le

modalita' stabilite nel presente decreto;

96) «medico prescrivente»: il medico chirurgo o l'odontoiatra,

che ha titolo a indirizzare persone presso un medico specialista a

fini di procedure medico-radiologiche;

97) «medico-radiologico»: attinente alle procedure di

radiodiagnostica e radioterapia e medicina nucleare, nonche' alla

radiologia interventistica o ad altro uso medico delle radiazioni

ionizzanti, a scopo diagnostico, di pianificazione, di guida e di

verifica;

98) «medico specialista»: il medico chirurgo o l'odontoiatra che

ha titolo per assumere la responsabilita' clinica delle esposizioni

mediche individuali ai sensi del presente decreto;

99) «minerale»: qualsiasi minerale contenente, con tassi di

concentrazione media definita dal Consiglio dell'Unione europea,

sostanze che permettano di ottenere attraverso trattamenti chimici e

fisici appropriati le materie grezze;

100) «misure correttive»: la rimozione di una sorgente di

radiazione, la riduzione della sua entita', in termini di attivita' o

di quantita', o l'interruzione delle vie di esposizione ovvero la

riduzione dell'impatto, al fine di evitare o ridurre le dosi alle

quali altrimenti si potrebbe essere esposti in una situazione di

esposizione esistente;

101) «misure protettive»: misure, diverse dalle misure

correttive, adottate allo scopo di evitare o ridurre le dosi alle

quali altrimenti si potrebbe essere esposti in una situazione di

esposizione di emergenza o esistente;

102) «monitoraggio ambientale»: la misurazione dei ratei esterni

di dose derivanti dalle sostanze radioattive nell'ambiente o delle

concentrazioni di radionuclidi nei comparti ambientali;

103) «notifica»: la comunicazione, all'autorita' competente, di

informazioni atte a notificare l'intenzione di svolgere una pratica

rientrante nel campo d'applicazione del presente decreto, qualora per

la pratica medesima non siano previsti specifici provvedimenti

autorizzativi;

104) «operatore nazionale»: gestore di un impianto riconosciuto

per il deposito in sicurezza di lungo termine delle sorgenti ai fini

del futuro smaltimento nel territorio nazionale;

105) «piano di emergenza»: l'insieme di misure e procedure da

attuare per affrontare una situazione di esposizione di emergenza

sulla base di eventi ipotizzati e dei relativi scenari;

106) «piano operativo»: documento predisposto dal titolare

dell'autorizzazione per la disattivazione dell'impianto nucleare,

atto a descrivere le finalita' e le modalita' di svolgimento di

specifiche operazioni connesse alla disattivazione, riguardanti in

particolare lo smantellamento di parti di impianto e la gestione dei

materiali, e a dimostrare la rispondenza delle stesse agli obiettivi

e ai criteri di sicurezza nucleare e di radioprotezione stabiliti

nell'autorizzazione;

107) «pratica»: un'attivita' umana che puo' aumentare

l'esposizione di singole persone alle radiazioni provenienti da una

sorgente di radiazioni ed e' gestita come una situazione di

esposizione pianificata;

108) «procedura medico-radiologica»: qualsiasi procedura che

comporti un'esposizione medica;

109) «prodotto di consumo»: un dispositivo o un articolo

fabbricato in cui uno o piu' radionuclidi sono stati integrati

intenzionalmente o prodotti per attivazione, o che genera radiazioni

ionizzanti e che puo' essere venduto o messo a disposizione al

pubblico senza, una sorveglianza o un controllo amministrativo

specifici dopo la vendita;

110) «prescrizione tecnica»: l'insieme dei limiti e condizioni

concernenti i dati e i parametri relativi alle caratteristiche e al

funzionamento di un impianto nucleare o di una installazione nel suo

complesso e nei singoli componenti, che hanno importanza per la

sicurezza nucleare e per la protezione dei lavoratori, della

popolazione e dell'ambiente;

111) «radiazione ionizzante»: particelle o onde elettromagnetiche

pari a una lunghezza d'onda non superiore a 100 nanometri o con

frequenza non inferiore a 3·1015 Hz, in grado di produrre ioni

direttamente o indirettamente interagendo con la materia;

112) «radiodiagnostico»: attinente alla medicina nucleare

diagnostica in vivo, alla radiologia diagnostica medica con

radiazioni ionizzanti e alla radiologia odontoiatrica;

113) «radiologia interventistica»: impiego di tecniche per

immagini a raggi X per agevolare l'introduzione e la guida di

dispositivi nell'organismo a fini diagnostici o terapeutici;

114) «radioterapeutico»: attinente alla radioterapia, compresa la

medicina nucleare a scopi terapeutici;

115) «radon»: l'isotopo 222 del radon (Rn-222) e ove

espressamente previsto i suoi prodotti di decadimento;

116) «reattore nucleare»: ogni apparato destinato a usi pacifici

progettato o usato per produrre una reazione nucleare a catena,

capace di autosostenersi in condizioni normali, anche in assenza di

sorgenti neutroniche;

117) «registrazione»: provvedimento rilasciato dall'autorita'

competente per il conferimento della qualifica di sorgente di tipo

riconosciuto;

118) «registro di esercizio»: documento sul quale si annotano i

particolari delle operazioni effettuate sull'impianto, i dati

rilevati nel corso di tali operazioni, nonche' ogni altro avvenimento

di interesse per l'esercizio dell'impianto stesso;

119) «regolamento di esercizio»: documento che specifica

l'organizzazione e le funzioni in condizioni normali ed eccezionali

del personale addetto alla direzione, alla conduzione e alla

manutenzione di un impianto nucleare, nonche' alle sorveglianze

fisica e medica della protezione, in tutte le fasi, comprese quelle

di collaudo, avviamento, e disattivazione;

120) «residuo»: materia di scarto, in forma solida o liquida, di

produzioni industriali che impiegano materiali contenenti

radionuclidi di origine naturale, dalla quale deriva un'esposizione

dei lavoratori o del pubblico non trascurabile dal punto di vista

della radioprotezione;

121) «responsabile di impianto radiologico»: il medico

specialista in radiodiagnostica, radioterapia o medicina nucleare,

individuato dall'esercente. Il responsabile di impianto radiologico

puo' essere lo stesso esercente qualora questo sia abilitato quale

medico chirurgo o odontoiatra a svolgere direttamente l'indagine

clinica. Puo' assumere il ruolo di responsabile di impianto

radiologico anche il medico odontoiatra che non sia esercente,

limitatamente ad attrezzature di radiodiagnostica endorale con

tensione non superiore a 70 kV, nell'ambito della propria attivita'

complementare;

122) «responsabilita' clinica»: la responsabilita' attribuita a

un medico specialista per la supervisione e gestione delle

esposizioni mediche individuali, in particolare nelle seguenti fasi:

giustificazione; ottimizzazione; valutazione clinica del risultato;

cooperazione con gli altri professionisti sanitari che concorrono,

per quanto di competenza, alla procedura radiologica; trasmissione,

se richiesto, delle informazioni e registrazioni radiologiche ad

altri medici specialisti e al medico prescrivente; informazione dei

pazienti e delle altre persone interessate, ove appropriato, sui

rischi delle radiazioni ionizzanti. Restano ferme le disposizioni,

della legge 8 marzo 2017, n. 24, in materia di sicurezza delle cure e

della persona assistita, nonche' in materia di responsabilita' penale

e civile per tutti gli esercenti le professioni sanitarie che

partecipano, per quanto di competenza, alle procedure radiologiche,

nonche' le disposizioni della medesima legge in materia di

responsabilita' civile delle strutture sanitarie;

123) «riciclo»: materiali per i quali e' autorizzato

l'allontanamento nel rispetto dei criteri, modalita' e livelli di non

rilevanza radiologica, che sono utilizzati in cicli di lavorazione

per ottenere nuovi prodotti;

124) «rifiuti radioattivi»: qualsiasi materiale radioattivo in

forma gassosa, liquida o solida, ancorche' contenuto in

apparecchiature o dispositivi in genere, ivi comprese le sorgenti

dismesse, per il quale nessun riciclo o utilizzo ulteriore e'

previsto o preso in considerazione dall'Ispettorato nazionale per la

sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) o da una persona

giuridica o fisica la cui decisione sia accettata dall'ISIN e che sia

regolamentata come rifiuto radioattivo dall'ISIN, ivi inclusi i Paesi

di origine e di destinazione in applicazione della sorveglianza e il

controllo delle spedizioni transfrontaliere, o di una persona fisica

o giuridica la cui decisione e' accettata da tali Paesi, secondo le

relative disposizioni legislative e regolamentari;

125) «ritrattamento»: un processo o un'operazione intesi a

estrarre materie fissili e fertili dal combustibile esaurito ai fini

di un ulteriore uso;

126) «riutilizzo»: reimpiego senza lavorazioni di materiali

autorizzati all'allontanamento nel rispetto dei criteri, delle

modalita' e dei livelli di non rilevanza radiologica, non

classificati rifiuti;

127) «screening sanitario»: procedura che impiega apparecchiature

medico-radiologiche per la diagnosi precoce in gruppi di popolazione

a rischio;

128) «servizio di dosimetria»: struttura o persona, riconosciuta

idonea dalla autorita' competente, preposta alla taratura, alle

rilevazioni delle letture dei dispositivi di sorveglianza dosimetrica

individuale, o alla misurazione della radioattivita' nel corpo umano

o nei campioni biologici o in altre matrici descritte nel presente

decreto;

129) «servizio integrato»: strumento tecnico-operativo in grado

di farsi carico di tutte le fasi del ciclo di gestione della sorgente

non piu' utilizzata;

130) «sicurezza nucleare»: l'insieme delle condizioni di

esercizio, delle misure di prevenzione di incidenti e di attenuazione

delle loro conseguenze, che assicurano la protezione dei lavoratori e

della popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti

degli impianti nucleari;

131) «sievert» (Sv): denominazione specifica dell'unita' di

misura della dose equivalente o dose efficace. Un sievert equivale a

un joule per chilogrammo: 1 Sv = 1 J kg-1;

132) «sistema di gestione delle emergenze»: il quadro giuridico o

amministrativo che definisce le responsabilita' per la preparazione e

la pianificazione della risposta alle emergenze e fissa le

disposizioni per l'adozione di decisioni in una situazione di

esposizione di emergenza;

133) «situazione di esposizione di emergenza»: una situazione di

esposizione dovuta a un'emergenza;

134) «situazione di esposizione esistente»: una situazione di

esposizione che e' gia' presente quando deve essere adottata una

decisione sul controllo della stessa e per la quale non e' necessaria

o non e' piu' necessaria l'adozione di misure urgenti;

135) «situazione di esposizione pianificata»: una situazione di

esposizione che si verifica per l'uso pianificato di una sorgente di

radiazioni o risulta da un'attivita' umana che modifica le vie

d'esposizione in modo da causare un'esposizione o un'esposizione

potenziale della popolazione o dell'ambiente. Le situazioni di

esposizione pianificata possono includere le esposizioni normali e

quelle potenziali;

136) «smaltimento»: il deposito di rifiuti radioattivi o di

combustibile esaurito per il quale non e' previsto il ritrattamento,

in un impianto autorizzato per il loro confinamento definitivo e

permanente, senza l'intenzione di rimuoverli successivamente;

137) «smaltimento nell'ambiente»: immissione pianificata

nell'ambiente in condizioni controllate di rifiuti con livelli di

radioattivita' che soddisfano i criteri di allontanamento, entro

limiti autorizzati o stabiliti dal presente decreto;

138) «sorgente di radiazioni ionizzanti»: qualsiasi fonte che

puo' provocare un'esposizione, attraverso l'emissione di radiazioni

ionizzanti o la presenza di materiali radioattivi;

139) «sorgente naturale di radiazioni»: una sorgente di

radiazioni ionizzanti di origine naturale terrestre o cosmica;

140) «sorgente dismessa»: sorgente sigillata non piu' utilizzata,

ne' destinata a essere utilizzata per la pratica per cui e' stata

concessa l'autorizzazione ma che continua a richiedere una gestione

sicura;

141) «sorgente orfana»: sorgente radioattiva la cui attivita' e'

superiore, al momento della sua scoperta, al livello di esenzione

stabilito all'allegato I del presente decreto, e che non e'

sottoposta a controlli da parte delle autorita' o perche' non lo e'

mai stata o perche' e' stata abbandonata, smarrita, collocata in un

luogo errato, sottratta illecitamente al detentore o comunque

trasferita a un nuovo detentore non autorizzato ai sensi del presente

decreto;

142) «sorgente radioattiva»: una sorgente di radiazioni che

incorpora sostanze radioattive con lo scopo di utilizzare la sua

radioattivita';

143) «sorgente sigillata»: una sorgente radioattiva in cui il

materiale radioattivo e' sigillato in permanenza in una capsula o

incorporato in un corpo solido con l'obiettivo di prevenire, in

normali condizioni di uso, qualsiasi dispersione di sostanze

radioattive, secondo quanto stabilito dalle norme di buona tecnica

applicabili;

144) «sorgente sigillata ad alta attivita'»: una sorgente

sigillata contenente un radionuclide la cui attivita' al momento

della fabbricazione o, se questa non e' nota, al momento della prima

immissione sul mercato e' uguale o superiore allo specifico valore

stabilito dal presente decreto;

145) «sorveglianza fisica»: l'insieme dei dispositivi adottati,

delle valutazioni, delle misure e degli esami effettuati, delle

indicazioni fornite e dei provvedimenti formulati dall'esperto di

radioprotezione al fine di garantire la protezione sanitaria dei

lavoratori e degli individui della popolazione;

146) «sorveglianza sanitaria»: l'insieme degli atti medici

adottati dal medico autorizzato, finalizzati a garantire la

protezione sanitaria dei lavoratori esposti;

147) «sostanza radioattiva»: ogni sostanza contenente uno o piu'

radionuclidi di cui, ai fini della radioprotezione, non si puo'

trascurare l'attivita' o la concentrazione;

148) «specialista in fisica medica»: laureato in fisica in

possesso del diploma di specializzazione in fisica medica o fisica

sanitaria e, conseguentemente, delle cognizioni, formazione ed

esperienza necessarie a operare o a esprimere pareri su questioni

riguardanti la fisica delle radiazioni applicata alle esposizioni

mediche;

149) «specifica tecnica di prova»: documento che descrive le

procedure e le modalita' che debbono essere applicate per

l'esecuzione della prova e i risultati previsti. Ogni specifica

tecnica di prova, oltre una breve descrizione della parte di impianto

e del macchinario impiegato nella prova, deve indicare:

a) lo scopo della prova;

b) la procedura della prova;

c) l'elenco dei dati da raccogliere durante la prova;

d) gli eventuali valori minimi e massimi previsti delle

variabili considerate durante la prova;

150) «stoccaggio»: il deposito provvisorio in condizioni di

sicurezza di materiale radioattivo, incluso il combustibile esaurito,

di una sorgente radioattiva o di rifiuti radioattivi, in un impianto

debitamente autorizzato con l'intenzione di rimuoverli

successivamente;

151) «titolare dell'autorizzazione»: la persona fisica o

giuridica alla quale e' rilasciata l'autorizzazione che ha la

rappresentanza legale e la responsabilita' generale di un impianto

nucleare o di un'attivita' o di un impianto connessi allo svolgimento

di una pratica o alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti

radioattivi;

152) «toron»: l'isotopo 220 del radon (Rn-220), ove non

diversamente specificato; l'isotopo 220 del radon (Rn-220) e ove

espressamente previsto i suoi prodotti di decadimento;

153) «trasferimento di una sorgente»: trasferimento, anche

temporaneo, per manutenzione, comodato od altro, della detenzione di

una sorgente da un detentore a un altro;

154) «trasporto»: insieme delle operazioni associate alla

movimentazione delle materie radioattive. Queste operazioni

comprendono la preparazione, il carico, la spedizione compreso

l'immagazzinamento durante il transito, lo scarico e la ricezione

alla destinazione finale delle materie radioattive e degli imballaggi

che le contengono;

155) «uranio arricchito in uranio 235 o 233»: l'uranio contenente

sia l'uranio 235, sia l'uranio 233, sia questi due isotopi, in

quantita' tali che il rapporto tra la somma di questi due isotopi e

l'isotopo 238 sia superiore al rapporto tra isotopo 235 e l'isotopo

238 nell'uranio naturale;

156) «valori e rapporti standard»: i valori e rapporti

raccomandati nelle pubblicazioni dell'International commission on

radiological protection (ICRP) o quelli individuati dal decreto di

cui all'articolo 146, comma 8, lettera e), per la stima delle dosi

derivanti da esposizione esterna, e nel capo 1 della pubblicazione n.

119 dell'ICRP per la stima delle dosi derivanti da esposizione

interna;

157) «coefficienti di dose e relazioni»: i valori e le relazioni,

stabiliti nel presente decreto, per la stima delle dosi a un

individuo derivanti da esposizione esterna e da esposizione interna;

158) «veicolo spaziale»: un veicolo, con equipaggio, progettato

per operare a un'altitudine superiore a 100 km sul livello del mare;

159) «vincolo di dose»: vincolo fissato come margine superiore

potenziale di una dose individuale, usato per definire la gamma di

opzioni considerate nel processo di ottimizzazione per una data

sorgente di radiazioni in una situazione di esposizione pianificata;

160) «zona classificata»: luogo di lavoro sottoposto a

regolamentazione per motivi di protezione contro i pericoli derivanti

dalle radiazioni ionizzanti. Le zone classificate possono essere zone

controllate o zone sorvegliate;

161) «zona controllata»: zona sottoposta a regolamentazione

speciale ai fini della radioprotezione o della prevenzione della

diffusione della contaminazione radioattiva e il cui accesso e'

controllato;

162) «zona sorvegliata»: zona sottoposta a regolamentazione e

sorveglianza ai fini della protezione contro le radiazioni

ionizzanti.

Titolo III  
AUTORITÀ COMPETENTI E FUNZIONI DI VIGILANZA

Art. 8

Autorita' competente (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 76)

1. Le autorita' competenti ai sensi del presente decreto sono il

Ministero della salute, il Ministero della difesa, il Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero

del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dello sviluppo

economico, il Ministero dell'interno, la Presidenza del Consiglio dei

ministri - Dipartimento per la Protezione civile, le Regioni e le

Province autonome di Trento e Bolzano, ciascuno secondo le competenze

individuate dalle norme del presente decreto.

2. Le autorita' di cui al comma 1 organizzano i propri uffici

garantendo la separazione funzionale delle strutture cui sono

attribuite competenze nelle materie oggetto del presente decreto da

qualunque soggetto abbia interesse in attivita' di promozione o

utilizzazione delle pratiche disciplinate dalle norme che seguono e

l'assenza di situazioni di conflitto di interesse del personale

addetto, anche esterno.

3. L'ISIN di cui agli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 4

marzo 2014, n. 45, e' autorita' di regolamentazione competente ai

sensi del presente decreto nell'ambito delle funzioni e delle

competenze attribuite.

4. I punti di contatto per le comunicazioni con le autorita'

competenti degli altri Stati membri sono elencati nell'allegato XVII,

che e' aggiornato con i provvedimenti di riorganizzazione delle

autorita' di cui al comma 1.

Art. 9

Funzioni ispettive (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 104; decreto

legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10).

1. Le autorita' competenti, ciascuna nell'ambito delle proprie

funzioni, predispongono programmi annuali di ispezione che tengono

conto dell'entita' e della natura dei potenziali pericoli associati

alle pratiche di competenza.

2. Salvo quanto previsto al comma 3, le funzioni ispettive per

l'osservanza del presente decreto nonche', per quanto attiene alla

sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria, della legge 31

dicembre 1962, n. 1860, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.

31 e della legge 28 aprile 2015, n. 58, sono attribuite all'ISIN, che

le esercita a mezzo dei propri ispettori nominati con provvedimento

del direttore dell'ISIN.

3. Restano ferme:

a) le competenze delle singole amministrazioni previste dalle

disposizioni in vigore, nonche' quelle attribuite agli organi del

Servizio sanitario nazionale (SSN), agli organismi

dell'Amministrazione della Difesa e quelle stabilite nei Titoli V,

XI, XII;

b) le funzioni ispettive per l'osservanza delle disposizioni del

Titolo XIII, che sono attribuite in via esclusiva agli organi del

SSN;

c) le funzioni ispettive inerenti alle sorgenti naturali di

radiazioni ionizzanti di cui al Titolo IV attribuite alle autorita'

individuate nell'articolo 18, comma 2.

4. Gli ispettori dell'ISIN hanno diritto all'accesso ovunque sono

svolte attivita' soggette alla loro vigilanza e possono procedere a

tutti gli accertamenti che hanno rilevanza per la sicurezza nucleare

e la protezione dei lavoratori, del pubblico e dell'ambiente. A tal

fine, in particolare, possono:

a) richiedere dati e informazioni al personale addetto;

b) richiedere tutte le informazioni, accedere a tutta la

documentazione, anche se di carattere riservato e segreto,

limitatamente alla sicurezza nucleare e alla radioprotezione e nel

rispetto della legislazione vigente sulla tutela del segreto di

stato;

c) richiedere la dimostrazione di efficienza di macchine e

apparecchiature;

d) procedere agli accertamenti che si rendono necessari a loro

giudizio ai fini di garantire l'osservanza delle norme tecniche e

delle prescrizioni particolari formulate ai sensi del presente

decreto, nonche' delle norme di cui al comma 1.

5. L'esercente delle attivita' di cui al comma 4, o chi lo

rappresenta sul posto, e' tenuto a fornire tutte le informazioni, i

dati e i documenti richiesti dagli ispettori dell'ISIN necessari per

l'espletamento delle loro funzioni, e a consentire l'accesso

all'intero impianto o struttura. Il segreto industriale non puo'

essere opposto agli ispettori ISIN, che sono, a loro volta, tenuti

all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.

6. Copia del verbale di ispezione e' rilasciata all'esercente o a

chi lo rappresenta sul posto, che ha diritto di fare inserire proprie

dichiarazioni. L'ispettore fa menzione nello stesso verbale delle

ragioni dell'eventuale assenza della sottoscrizione da parte

dell'esercente o del suo rappresentante.

7. Nell'esercizio delle loro funzioni gli ispettori dell'ISIN sono

ufficiali di polizia giudiziaria.

8. L'ISIN informa gli organi di vigilanza competenti per

territorio, nonche' l'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione,

il nulla osta o la licenza di esercizio degli interventi effettuati.

9. L'ISIN, al fine di far rispettare le disposizioni del presente

decreto e promuovere le necessarie misure di sorveglianza e

interventi correttivi, predispone un piano annuale di ispezioni che

tiene conto dell'ordine di grandezza e della natura dei potenziali

pericoli associati alle pratiche.

10. Una sintesi dei programmi d'ispezione attuativi del piano

annuale di cui al comma 9 e dei risultati principali degli interventi

effettuati sono pubblicati sul sito web dell'ISIN.

Titolo IV  
SORGENTI NATURALI DI RADIAZIONI IONIZZANTI  
Capo I  
Esposizione al radon  
Sezione I  
Disposizioni generali

Art. 10

Piano nazionale d'azione per il radon (direttiva 59/2013/EURATOM,

articolo 103 e allegato XVIII)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare e della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo

economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle

infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza

Stato-Regioni, sentito l'ISIN e l'Istituto superiore di sanita'

(ISS), e' adottato il Piano nazionale d'azione per il radon,

concernente i rischi di lungo termine dovuti all'esposizione al

radon.

2. Il Piano si basa sul principio di ottimizzazione di cui

all'articolo 1, comma 3, del presente decreto e individua

conformemente a quanto previsto all'allegato III:

a) le strategie, i criteri e le modalita' di intervento per

prevenire e ridurre i rischi di lungo termine dovuti all'esposizione

al radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di

lavoro, anche di nuova costruzione, per qualsiasi fonte di radon, sia

essa il suolo, i materiali da costruzione o l'acqua;

b) i criteri per la classificazione delle zone in cui si prevede

che la concentrazione di radon come media annua superi il livello di

riferimento nazionale in un numero significativo di edifici;

c) le regole tecniche e i criteri di realizzazione di misure per

prevenire l'ingresso del radon negli edifici di nuova costruzione

nonche' degli interventi di ristrutturazione su edifici esistenti che

coinvolgono l'attacco a terra, inclusi quelli di cui all'articolo 3,

comma 1, lettere b), c) e d) del decreto del Presidente della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

d) gli indicatori di efficacia delle azioni pianificate.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del

Piano nazionale d'azione per il radon le Regioni e le Province

autonome di Trento e Bolzano, adeguano i rispettivi ordinamenti alle

indicazioni del Piano.

4. Il Piano di cui al comma 1 e' pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana ed e' aggiornato con cadenza

almeno decennale.

Art. 11

Individuazione delle aree prioritarie (direttiva 59/2013/EURATOM,

articolo 103, commi 1 e 2 e Allegato XVIII; decreto legislativo 17

marzo 1995, n. 230, articolo 10-sexies).

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro

ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del Piano di cui

all'articolo 10, sulla base delle indicazioni e dei criteri tecnici

ivi contenuti:

a) individuano le aree in cui si stima che la concentrazione

media annua di attivita' di radon in aria superi il livello di

riferimento in un numero significativo di edifici;

b) definiscono le priorita' d'intervento per i programmi

specifici di misurazione al fine della riduzione dei livelli di

concentrazione al di sotto dei livelli di riferimento e ne prevedono

le modalita' attuative e i tempi di realizzazione.

2. L'elenco delle aree di cui al comma 1, lettera a), e' pubblicato

da ciascuna regione e provincia autonoma sulla Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana ed e' aggiornato ogni volta che il

risultato di nuove indagini o una modifica dei criteri lo renda

necessario.

3. Fino al termine di cui al comma 1, Regioni e le Province

autonome di Trento e Bolzano, sulla base di metodologie documentate,

effettuano le misurazioni di radon, acquisiscono i relativi dati e

individuano le aree prioritarie nelle quali la stima della

percentuale di edifici che supera il livello di 300 Bq m-3 e' pari o

superiore al 15 per cento, procedendo alla pubblicazione dell'elenco

con le modalita' di cui al comma 2. La percentuale degli edifici e'

determinata con indagini o misure di radon effettuate o riferite o

normalizzate al piano terra.

Art. 12

Livelli di riferimento radon (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 7,

articolo 54, comma 1, 74, comma 1; decreto legislativo 17 marzo

1995, n. 230, allegato I-bis, punto 4 lettera a)).

1. I livelli massimi di riferimento per le abitazioni e i luoghi di

lavoro, espressi in termini di valore medio annuo della

concentrazione di attivita' di radon in aria, sono di seguito

indicati:

a) 300 Bq m-3 in termini di concentrazione media annua di

attivita' di radon in aria per le abitazioni esistenti;

b) 200 Bq m-3 in termini di concentrazione media annua di

attivita' di radon in aria per abitazioni costruite dopo il 31

dicembre 2024;

c) 300 Bq m-3 in termini di concentrazione media annua di

attivita' di radon in aria per i luoghi di lavoro;

d) il livello di riferimento di cui all'articolo 17, comma 4, e'

fissato in 6 mSv in termini di dose efficace annua.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare e della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo

economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle

infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza

Stato-Regioni, sentito l'ISIN e l'Istituto superiore di sanita'

possono essere individuati livelli di riferimento inferiori a quelli

di cui al comma 1, anche differenziati in relazione ai diversi usi

degli edifici, sulla base delle determinazioni del Piano di cui

all'articolo 10 e dell'evoluzione degli orientamenti europei e

internazionali.

Art. 13

Registrazione dati radon (direttiva 59/2013/EURATOM, allegato XVIII,

punti nn.1, 2 e 3; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,

articolo 104).

1. Nell'ambito della banca dati della rete nazionale di

sorveglianza della radioattivita' ambientale di cui all'articolo 152,

e' istituita una sezione nella quale sono inseriti oltre ai dati e

alle informazioni sulla radioattivita' ambientale, anche i dati sulla

concentrazione di radon, relativi alle abitazioni e ai luoghi di

lavoro nonche' informazioni sulle misure di risanamento adottate. L'

accesso ai dati, per le rispettive finalita' istituzionali, e'

assicurato dall'ISIN alle Amministrazioni e agli enti dello Stato che

ne facciano richiesta nonche' all'ISS, presso il quale opera

l'Archivio nazionale radon (ANR), per i programmi di valutazione,

prevenzione e riduzione del rischio di insorgenza delle patologie

conseguenti all'esposizione al radon.

2. Le Agenzie regionali e provinciali per la protezione

dell'ambiente (ARPA/APPA), le Aziende sanitarie locali (ASL) e i

servizi di dosimetria riconosciuti trasmettono i dati e le

informazioni in loro possesso sulla concentrazione media annua di

attivita' di radon in aria nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro

all'apposita sezione della banca dati della rete nazionale di

sorveglianza di cui al comma 1.

3. I contenuti e il formato dei dati e delle informazioni di cui al

comma 2 nonche' l'interconnessione tra le due banche dati di cui al

comma 1, necessaria per garantire il reciproco scambio di dati e

informazioni sulla concentrazione di radon e le altre informazioni

necessarie per la valutazione di efficacia, sono definiti in accordo

tra ISIN e ISS con specifico protocollo tecnico.

Art. 14

Informazione e campagne di sensibilizzazione (direttiva

59/2013/EURATOM, articolo 74, comma 3 e allegato XVIII).

1. I Ministeri della salute e del lavoro e delle politiche sociali,

l'ISIN, l'ISS e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli

infortuni sul lavoro (INAIL), le Regioni e le Province autonome di

Trento e Bolzano rendono disponibili le informazioni sui livelli

effettivi di esposizione al radon in ambienti chiusi, sui rischi che

derivano per la salute dalle esposizioni al radon in ambienti chiusi,

anche associati al consumo di tabacco, nonche' quelle sull'importanza

di effettuare misurazioni della concentrazione media annua di

attivita' di radon e sui mezzi tecnici disponibili per produrne la

riduzione.

2. Le amministrazioni statali, le Regioni e le Province autonome di

Trento e Bolzano promuovono campagne di informazione riguardanti la

misurazione della concentrazione media annua di attivita' di radon e

i mezzi tecnici disponibili per ridurne la concentrazione, sulla base

delle indicazioni del Piano nazionale d'azione per il radon.

3. L'ISS conduce specifici programmi, studi e ricerche

epidemiologiche, inclusa la valutazione dell'impatto sanitario,

promossi dal Ministero della salute, sugli effetti dell'esposizione a

concentrazioni di radon sulla salute umana, anche acquisendo i

relativi dati dagli organi del SSN.

Art. 15

Esperti in interventi di risanamento radon (direttiva 2013/59/

EURATOM, allegato XVIII)

1. Gli esperti in interventi di risanamento radon devono essere in

possesso delle abilitazioni e dei requisiti formativi di cui

all'Allegato II.

2. Le misure correttive per la riduzione della concentrazione di

radon negli edifici sono effettuate sulla base delle indicazioni

tecniche degli esperti in intervento di risanamento radon, sulla base

dei contenuti del Piano di cui all'articolo 10 e, fino

all'approvazione del Piano, sulla base di indicazioni tecniche

internazionali.

Sezione II  
Esposizione al radon nei luoghi di lavoro

Art. 16

Campo di applicazione (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 23 e 54;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-bis).

1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano a:

a) luoghi di lavoro sotterranei;

b) luoghi di lavoro in locali semisotterranei o situati al piano

terra, localizzati nelle aree di cui all'articolo 11;

c) specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel

Piano nazionale d'azione per il radon di cui all'articolo 10;

d) stabilimenti termali.

Art. 17

Obblighi dell'esercente (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 9, 31 e

54; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 10 ter e

10-quinquies).

1. Nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 16 l'esercente e'

tenuto a completare le misurazioni della concentrazione media annua

di attivita' di radon in aria entro ventiquattro mesi decorrenti:

a) dall'inizio dell'attivita' nell'ipotesi di cui all'articolo 16

comma 1, lettere a) e d);

b) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana dell'elenco di cui all'articolo 11, comma 2, nell'ipotesi di

cui all'articolo 16, comma 1, lettera b);

c) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana del Piano di cui all'articolo 10 o delle sue successive

modifiche, nell'ipotesi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c);

d) dall'inizio delle attivita' se questo e' successivo al momento

indicato nelle lettere b) e c).

2. Qualora la concentrazione media annua di attivita' di radon in

aria non superi il livello di riferimento di cui all'articolo 12,

comma 1, lettera c) l'esercente elabora e conserva per un periodo di

otto anni un documento contenente l'esito delle misurazioni nel quale

e' riportata la valutazione delle misure correttive attuabili. Tale

documento costituisce parte integrante del documento di valutazione

del rischio di cui all'articolo 17, del decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81. L'esercente ripete le misurazioni di cui al comma 1 ogni

otto anni e ogniqualvolta siano realizzati gli interventi di cui

all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 che comportano

lavori strutturali a livello dell'attacco a terra nonche' gli

interventi volti a migliorare l'isolamento termico.

3. Qualora la concentrazione media annua di attivita' di radon in

aria superi il livello di riferimento di cui all'articolo 12, comma

1, lettera c), l'esercente e' tenuto a porre in essere misure

correttive intese a ridurre le concentrazioni al livello piu' basso

ragionevolmente ottenibile, avvalendosi dell'esperto di cui

all'articolo 15, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche

e dei fattori economici e sociali. Dette misure sono completate entro

due anni dal rilascio della relazione tecnica di cui al comma 6 e

sono verificate, sotto il profilo dell'efficacia, mediante nuova

misurazione. L'esercente deve garantire il mantenimento nel tempo

dell'efficacia delle misure correttive. A tal fine ripete le

misurazioni con cadenza quadriennale.

4. Qualora, nonostante l'adozione delle misure correttive, la

concentrazione media annua di radon resti superiore al livello di

riferimento di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'esercente

effettua la valutazione delle dosi efficaci annue, avvalendosi

dell'esperto di radioprotezione che rilascia apposita relazione, o

delle corrispondenti esposizioni integrate annue. Nel caso in cui i

risultati della valutazione siano inferiori ai valori indicati

all'articolo 12, comma 1, lettera d), l'esercente tiene sotto

controllo le dosi efficaci o le esposizioni dei lavoratori fintanto

che ulteriori misure correttive non riducano la concentrazione media

annua di attivita' di radon in aria al di sotto del predetto livello

di riferimento, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e

dei fattori economici e sociali. L'esercente conserva i risultati

delle valutazioni per un periodo non inferiore a dieci anni. Nel caso

in cui i risultati della valutazione siano superiori ai valori

indicati all'articolo 12, comma 1, lettera d), l'esercente adotta i

provvedimenti previsti dal Titolo XI, ad esclusione dell'articolo

109, commi 2, 3, 4,6, lettera f), degli articoli 112, 113, 114 e 115,

comma 1, dell'articolo 130, commi 2 e 3. e degli articoli 131, 132,

133, 134, 135, 138, 139.

5. Le valutazioni di dose efficace o di esposizione di cui al

precedente comma sono effettuate con le modalita' indicate

nell'allegato II o nell'allegato XXIV, ove applicabile. Nel caso in

cui il lavoratore sia esposto anche ad altre sorgenti di radiazioni

ionizzanti le dosi efficaci dovute ai diversi tipi di sorgenti sono

registrate in modo distinto, fermi restando gli obblighi di cui agli

articoli 112, 123 e 146. Il limite di dose efficace annua di cui

all'articolo 146 si applica alla somma delle dosi efficaci dovute

all'esposizione al radon e a quelle dovute ad altre sorgenti.

6. L'esercente effettua le misurazioni della concentrazione media

annua di attivita' di radon in aria avvalendosi dei servizi di

dosimetria riconosciuti di cui all'articolo 155, secondo le modalita'

indicate nell'allegato II, che rilasciano una relazione tecnica con

il contenuto indicato nel medesimo allegato che costituisce parte

integrante del documento di valutazione del rischio di cui

all'articolo 17 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

7. Nelle more dei riconoscimenti dei servizi per le misure radon

sono organismi idoneamente attrezzati quelli che soddisfano i

requisiti minimi indicati nell'allegato II.

Art. 18

Comunicazione e trasmissione dei risultati delle misurazioni e delle

relazioni tecniche (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 54; decreto

legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-quater).

1. I risultati delle misurazioni di cui all'articolo 17 sono

trasmessi con cadenza semestrale dai servizi di dosimetria di cui

all'articolo 155 all'apposita sezione della banca dati della rete

nazionale di sorveglianza della radioattivita' ambientale di cui

all'articolo 13 secondo le modalita' indicate dall'ISIN.

2. In caso di superamento del livello di riferimento di cui

all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'esercente invia una

comunicazione contenente la descrizione delle attivita' svolte e la

relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 6, al Ministero del

lavoro e delle politiche sociali, nonche' le ARPA/APPA, agli organi

del SSN e alla sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL)

competenti per territorio. Al termine delle misurazioni di

concentrazione media annua di attivita' di radon in aria successive

all'attuazione delle misure correttive, di cui all'articolo 17 comma

3, l'esercente invia agli stessi organi una comunicazione contenente

la descrizione delle misure correttive attuate corredata dai

risultati delle misurazioni di verifica. La comunicazione e la

relazione tecnica di cui primo e secondo periodo sono inviate entro

un mese dal rilascio della relazione delle misurazioni di radon

effettuate ai sensi dell'articolo 17, comma 6.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali organizza

l'Archivio nazionale delle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti

e delle relative esposizioni nei luoghi di lavoro avvalendosi delle

strutture esistenti e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio;

detto Ministero, a richiesta, fornisce tali dati alle autorita' di

vigilanza e ai ministeri interessati.

4. L'esercente informa il datore di lavoro dei lavoratori esterni

del superamento del livello di riferimento di cui all'articolo 12, e

delle misure correttive adottate. Se la concentrazione media annua di

attivita' di radon in aria resta superiore al livello prescritto, il

datore di lavoro del lavoratore esterno effettua per detti lavoratori

la valutazione delle dosi efficaci annue, avvalendosi dell'esperto di

radioprotezione, o delle corrispondenti esposizioni integrate annue

tenendo conto degli eventuali contributi dovuti all'esposizione in

altri luoghi di lavoro e rispetta quanto previsto dall'articolo 17,

comma 5.

Sezione III  
Protezione dall'esposizione al radon nelle abitazioni

Art. 19

Radon nelle abitazioni-Interventi nelle aree prioritarie (direttiva

59/2013/EURATOM, articoli 74 e 103)

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 10, comma 2, al

fine di tutelare la popolazione dai rischi conseguenti

all'esposizione al radon nelle abitazioni, le Regioni e le Province

autonome di Trento e Bolzano promuovono campagne e azioni, nelle aree

definite prioritarie ai sensi dell'articolo 11, per incentivare i

proprietari di immobili adibiti a uso abitativo, aventi locali

situati al pianterreno o a un livello semi sotterraneo o sotterraneo,

a effettuare la misura della concentrazione di radon nell'ambiente

chiuso attraverso i servizi di cui all'articolo 155, comma 3, o

intraprendono specifici programmi di misurazione.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono

altresi' nelle aree definite prioritarie ai sensi dell'articolo 11, a

intraprendere specifici programmi di misurazione della concentrazione

di radon nell'ambiente chiuso per il patrimonio di edilizia

residenziale pubblica, provvedendo conseguentemente all'adozione di

misure correttive. Le Regioni e le Province autonome di Trento e

Bolzano comunicano all'ISIN le misure di risanamento adottate ai fini

della registrazione delle stesse nella sezione della banca dati di

cui all'articolo 13.

3. Nel caso in cui le misurazioni all'interno di abitazioni

esistenti presentino una concentrazione media annua di attivita' di

radon in aria superiore al livello di riferimento per gli edifici di

nuova costruzione previsto nell'articolo 12, le Regioni e le

Provincie autonome promuovono e monitorano l'adozione di misure

correttive in attuazione del principio di ottimizzazione anche

attraverso strumenti tecnici o di altro tipo, sulla base di quanto

previsto nel Piano di cui all'articolo 10 ovvero secondo quanto

previsto all'articolo 15, comma 2. Le Regioni e le Province autonome

di Trento e Bolzano comunicano all'ISIN le misure di risanamento

rilevate ai fini della registrazione delle stesse nella sezione della

banca dati di cui all'articolo 13.

4. Le misurazioni di cui al comma 1, sono effettuate dai servizi di

misurazione di cui all'articolo 155, i quali rilasciano al

proprietario o al detentore dell'immobile una relazione tecnica

contenente il risultato della misurazione e le informazioni

specificate, e inviano con cadenza semestrale i dati alle Regioni e

Provincie autonome e alla banca dati della rete nazionale di

sorveglianza della radioattivita' ambientale, di cui all'articolo

152.

Capo II  
Pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale

Art. 20

Campo di applicazione (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 23;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-bis e

allegato 1-bis).

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle pratiche

nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti di

origine naturale determina un livello di esposizione dei lavoratori o

degli individui della popolazione che non puo' essere trascurato sia

dal punto di vista della radioprotezione sia dal punto di vista

dell'ambiente e che si svolgono nell'ambito dei settori industriali

di cui all'allegato II, che comportano:

a) l'uso o lo stoccaggio di materiali che contengono radionuclidi

di origine naturale;

b) la produzione di residui o di effluenti che contengono

radionuclidi di origine naturale.

Art. 21

Registrazione dati (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 104)

1. Nell'ambito della banca dati della rete nazionale di

sorveglianza della radioattivita' ambientale di cui all'articolo 152,

e' istituita una sezione nella quale sono inseriti i dati e le

informazioni, comprese le misure di concentrazione di attivita' nei

materiali, nei residui e negli effluenti presenti nei cicli

produttivi dei settori industriali di cui all'allegato II. L'ISIN, a

richiesta, fornisce i dati dell'apposita sezione ai ministeri e agli

enti interessati e alle autorita' di vigilanza competenti per

territorio.

2. Gli esercenti trasmettono i risultati delle misurazioni di cui

all'articolo 22, comma 8, all'ISIN.

Art. 22

Obblighi dell'esercente (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 31, 32,

34 e 35; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 10-ter

e 10-quinques).

1. Per le pratiche di cui all'articolo 20, l'esercente, entro

dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto o dall'inizio

della pratica, provvede alla misurazione della concentrazione di

attivita' sui materiali presenti nel ciclo produttivo e sui residui

derivanti dall'attivita' lavorativa stessa ai sensi del comma 6.

2. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 29, nel caso in cui i

risultati delle misurazioni non siano superiori ai livelli di

esenzione in termini di concentrazione di attivita' di cui

all'allegato II, l'esercente provvede alla ripetizione delle misure

con cadenza triennale e comunque nel caso di significative variazioni

del ciclo produttivo o delle caratteristiche radiologiche delle

materie in ingresso. L'esercente conserva i risultati delle

misurazioni per un periodo di sei anni.

3. Nel caso in cui i risultati delle misurazioni siano superiori ai

livelli di esenzione in termini di concentrazione di attivita' di cui

all'allegato II, l'esercente, entro sei mesi dal rilascio della

relazione tecnica di cui al comma 6, provvede alla valutazione delle

dosi efficaci ai lavoratori e all'individuo rappresentativo derivanti

dalla pratica. Nel caso in cui dalle valutazioni di dose efficace non

risultino superati i livelli di esenzione di cui all'allegato II per

i lavoratori e per l'individuo rappresentativo, l'esercente provvede

a ripetere le misure di cui al comma 1 con cadenza triennale e

comunque ogni volta che si verificano significative variazioni del

ciclo produttivo o delle caratteristiche radiologiche dei materiali

in ingresso. L'esercente trasmette la relazione tecnica di cui al

comma 7 con i risultati delle valutazioni di dose efficace agli

organi del SSN e alla sede dell'INL territorialmente competenti e

conserva la relativa documentazione per un periodo di 6 anni.

4. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui

all'articolo 44, quando dalle valutazioni di dose efficace di cui al

comma 3 risulta superato il livello di esenzione di dose efficace per

i lavoratori o per l'individuo rappresentativo, l'esercente adempie

gli obblighi previsti dall'articolo 24, e gli obblighi di cui al

Titolo XI nel caso di superamento della dose efficace per i

lavoratori ovvero gli obblighi del Titolo XII nel caso di superamento

della dose efficace per l'individuo rappresentativo.

5. Nel caso in cui l'esercente, a seguito di attuazione di misure

correttive volte alla riduzione delle dosi efficaci per i lavoratori

e per l'individuo rappresentativo, dimostri che la dose efficace

risulta non superiore al livello di esenzione, lo stesso trasmette ai

soggetti di cui all'articolo 24, comma 2, i risultati della nuova

valutazione corredata dalla descrizione delle misure correttive

adottate ai fini dell'eventuale esenzione della pratica dagli

obblighi di cui al comma 4. L'esercente, in tal caso, conserva la

relativa documentazione per un periodo di sei anni e attua le

previsioni di cui al comma 2.

6. Le misurazioni sono effettuate da organismi riconosciuti ai

sensi dell'articolo 155, commi 3 e 4, che rilasciano una relazione

tecnica con i risultati delle stesse. Le misurazioni sono effettuate

secondo guide tecniche emanate dall'ISIN ai sensi dell'articolo 236

o, in mancanza di queste, secondo norme di buona tecnica nazionali o

internazionali. I risultati delle misurazioni sono trasmessi con

cadenza semestrale dai suddetti organismi all'apposita sezione della

banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattivita'

ambientale di cui all'articolo 21 secondo le modalita' indicate

dall'ISIN.

7. Per gli adempimenti previsti dai commi 3, 4 e 5, l'esercente si

avvale dell'esperto di radioprotezione che rilascia una relazione

tecnica contenente i risultati delle misurazioni delle concentrazioni

effettuate, le valutazioni di dose efficace per i lavoratori e per

l'individuo rappresentativo, le eventuali azioni di controllo, le

misure correttive volte alla riduzione delle dosi efficaci dei

lavoratori e della popolazione, le indicazioni di radioprotezione,

nonche' le eventuali misure da adottare ai fini della sorveglianza

fisica della radioprotezione.

8. I risultati delle misurazioni e le relazioni tecniche

dell'esperto di radioprotezione costituiscono parte integrante del

documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 17, del

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 23

Allontanamento di materiali da pratiche con sorgenti di radiazioni

naturali (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 30).

1. I materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti radionuclidi

di origine naturale, che provengono da pratiche soggette a notifica

di cui all'articolo 24, escono dal campo di applicazione del presente

decreto se rispettano i criteri, le modalita' e i livelli di non

rilevanza radiologica stabiliti per l'allontanamento nell'allegato

II, se e' stata rilasciata l'autorizzazione al loro allontanamento, e

l'allontanamento e' effettuato secondo i requisiti, le condizioni e

le prescrizioni dell'autorizzazione. Le emissioni in atmosfera e i

materiali autorizzati all'allontanamento ai sensi del precedente

periodo che soddisfano la definizione di rifiuto, sono gestiti,

smaltiti nell'ambiente, riciclati o riutilizzati nel rispetto della

disciplina generale delle emissioni in atmosfera o della gestione dei

rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. E' vietato lo smaltimento nell'ambiente, il riciclo e il

riutilizzo dei materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti

radionuclidi di origine naturale per i quali non e' stata rilasciata

l'autorizzazione di cui al comma 1.

3. L'istanza di autorizzazione all'allontanamento e' corredata

dalle informazioni e dalla documentazione stabilite nell'allegato IV.

4. L'autorizzazione all'allontanamento e' rilasciata dalle Regioni

o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

5. L'autorizzazione all'allontanamento fissa apposite prescrizioni

relative alle condizioni per l'allontanamento o per il rilascio e in

particolare stabilisce:

a) i livelli di allontanamento per i materiali solidi che

soddisfano quanto previsto nell'allegato II;

b) le modalita' di verifica dei livelli di allontanamento per i

materiali solidi;

c) specifici vincoli sull'attivita' totale allontanata in un

determinato intervallo di tempo, anche in relazione alla compresenza

di piu' fonti di allontanamento;

d) le modalita' per il controllo degli effluenti aeriformi e

liquidi rilasciati nell'ambiente;

e) specifici requisiti e condizioni, anche in relazione ad altre

caratteristiche di pericolosita' dei rifiuti, diverse da quelle di

natura radiologica;

f) l'obbligo di accompagnare ogni allontanamento con apposita

documentazione idonea a dimostrare che il materiale rispetta le

condizioni e i requisiti stabiliti nel provvedimento autorizzativo

all'allontanamento e, nel caso di scarico in corpo ricettore, la

disponibilita' della documentazione per gli organi di controllo.

6. Copia dell'autorizzazione e' trasmessa all'ISIN con le modalita'

dallo stesso stabilite.

7. L'esercente, che svolge la pratica registra e conserva per

almeno cinque anni i dati e le informazioni relativi a ogni

allontanamento e trasmette con cadenza trimestrale le informazioni

sui rifiuti solidi o liquidi oggetto di allontanamento, e sui

soggetti ai quali sono conferiti, alle ARPA/APPA, alle ASL competenti

per territorio e all'ISIN con le modalita' dallo stesso stabilite.

8. La gestione dei materiali destinati allo smaltimento, al riciclo

o al riutilizzo esonerati dal regime autorizzatorio di cui al comma

1, oltre a quanto stabilito dall'autorizzazione all'allontanamento,

e' soggetta al regime generale di cui al decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152.

9. E' vietata la diluizione intenzionale di materie radioattive

naturali e di materiali contenenti sostanze radioattive naturali ai

fini del loro esonero dal controllo amministrativo per lo smaltimento

nell'ambiente, il conferimento a terzi a qualsiasi titolo, o

l'allontanamento in quanto destinati al riciclo o alla

riutilizzazione. La miscelazione di materiali radioattivi naturali

con materiali non radioattivi, che avvenga nell'ambito di normali

processi produttivi, non e' soggetta a tale divieto.

Art. 24

Notifica di pratica con sorgenti naturali di radiazioni (direttiva

2013/59/EURATOM, articolo 25, decreto legislativo 17 marzo 1995, n.

230,articolo 10-quater).

1. Sono soggette a notifica le pratiche per le quali si verificano

le condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 22.

2. L'esercente della pratica di cui al comma 1 effettua la

notifica, entro un mese dal rilascio della relazione dell'esperto di

radioprotezione, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

all'ISIN, nonche' alle ARPA/APPA agli organi del SSN, all'INL

competenti per territorio secondo le modalita' stabilite

nell'allegato V.

3. L'esercente che intende cessare la pratica di cui al comma 1

provvede alla notifica, almeno centottanta giorni prima della

cessazione prevista, alle amministrazioni di cui al comma 2.

Nell'allegato V sono riportate le condizioni e le modalita' ai fini

della notifica per la cessazione della pratica.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali organizza

l'Archivio Nazionale delle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti

e delle relative esposizioni nei luoghi di lavoro, di cui

all'articolo 18, comma 3, e rende disponibile l'accesso all'archivio

ai ministeri e agli enti interessati e alle autorita' di vigilanza

competenti.

Art. 25

Classificazione dei residui (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 23;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-bis).

1. La classificazione dei residui e' stabilita nell'allegato VI.

2. Le condizioni di esercizio e i requisiti tecnici minimi che gli

impianti devono soddisfare per il conferimento dei residui di cui al

comma 1 sono riportati in allegato VI.

3. Rientrano in tale categoria i residui contenenti radionuclidi di

origine naturale in concentrazioni di attivita' inferiori o uguali ai

livelli di allontanamento riportati nell'allegato II, sezione II,

paragrafo 4, punto 1) e, per i residui destinati ad essere smaltiti

in discarica o riutilizzati per la costruzione di strade, i residui

contenenti radionuclidi di origine naturale in concentrazioni di

attivita' inferiori ai livelli di allontanamento riportati

nell'allegato II, sezione II, paragrafo 4, punto 2), nonche' i

residui che soddisfano le condizioni di cui all'allegato II, sezione

II, paragrafo 2, punto 5) e possono essere avviati a incenerimento. I

residui esenti devono essere gestiti nel rispetto delle disposizioni

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 26

Autorizzazione per gli impianti di gestione di residui ai fini dello

smaltimento nell'ambiente (direttiva 2013/59/EURATOM articolo 23;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-bis -

decreto interministeriale MATTM-MISE del 7/8/2015).

1. I residui che non soddisfano i requisiti e le condizioni di

esenzione possono essere smaltiti, ai sensi del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, parte IV, in discariche autorizzate ai sensi del

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in base a preventiva

autorizzazione che disciplina le condizioni e le modalita' di

conferimento dei residui e di esercizio dell'impianto, nonche' i

requisiti tecnici, che l'impianto deve soddisfare al fine di

garantire la tutela e la sicurezza dell'ambiente, dei lavoratori e

della popolazione.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata dal Prefetto,

sulla base del parere vincolante del Comando provinciale dei vigili

del fuoco, dell'Agenzia regionale o provinciale per la protezione

dell'ambiente e degli organi del SSN, sentita la regione.

3. Fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto

ambientale, l'autorizzazione e' rilasciata previa verifica

dell'idoneita' del sito proposto dal punto di vista della

radioprotezione, tenendo conto delle condizioni demografiche,

meteoclimatiche, idrogeologiche e ambientali.

4. Le modalita' per la richiesta, la modifica e la revoca

dell'autorizzazione e per la disattivazione dell'impianto di cui al

comma 1 sono stabilite nell'allegato VII.

Capo III  
Attività lavorative che comportano l'esposizione alla radiazione cosmica

Art. 27

Campo di applicazione (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 35;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-octies).

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle attivita'

lavorative su aeromobili e veicoli spaziali, in relazione

all'esposizione del personale navigante.

Art. 28

Attivita' di volo (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 35 e 52;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10- octies).

1. Le attivita' lavorative di cui all'articolo 27, che possono

comportare per il personale navigante significative esposizioni alle

radiazioni ionizzanti sono individuate nell'allegato II.

2. Nelle attivita' individuate ai sensi del comma 1, il datore di

lavoro provvede a:

a) effettuare la valutazione della dose efficace al personale

navigante secondo le modalita' indicate nell'allegato II;

b) programmare opportunamente, quando possibile, i turni di

lavoro, e ridurre l'esposizione dei lavoratori maggiormente esposti;

c) fornire al personale pilota istruzioni, in conformita' a

quanto stabilito a livello internazionale, sulle modalita' di

comportamento in caso di aumentata attivita' solare, al fine di

ridurre, per quanto ragionevolmente ottenibile, la dose ai

lavoratori;

d) trasmettere al Ministero della salute, secondo le modalita' da

questo indicate, le comunicazioni in cui e' indicato il tipo di

attivita' lavorativa e la relazione di cui al comma 3. Il Ministero,

a richiesta, fornisce tali dati alle autorita' di vigilanza e ai

ministeri e agli enti interessati.

3. Per gli adempimenti previsti al comma 2, lettera a), il datore

di lavoro si avvale dell'esperto di radioprotezione, che comunica

all'esercente, con relazione scritta, il risultato delle valutazioni

effettuate, i livelli di esposizione dei lavoratori, le misure da

adottare ai fini della sorveglianza delle esposizioni, le azioni di

controllo e le eventuali azioni volte alla riduzione delle

esposizioni medesime.

4. All'esposizione del personale navigante nei veicoli spaziali si

applicano le disposizioni stabilite per le esposizioni soggette ad

autorizzazione speciale.

5. Alle attivita' di cui al comma 1 si applicano le disposizioni

del Titolo XI, a eccezione di quelle di cui all'articolo 109, comma

6, lettere a) e f), all'articolo 112, all'articolo 113, all'articolo

130, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), lettera c) e commi 2, 3, 7

e 9, all'articolo 131, comma 1, lettera a), e lettere d) ed e),

limitatamente alla sorveglianza fisica della popolazione, nonche'

all'articolo 132, comma 1, lettera a).

6. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al comma 1 e'

assicurata, con periodicita' almeno annuale, con le modalita' di cui

all'articolo 134.

7. Ai fini dell'applicazione della disposizione FCL 015, di cui

all'Allegato I, del Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione,

del 3 novembre 2011, e delle disposizioni in materia di limitazione,

sospensione o revoca dei certificati medici per l'idoneita' al volo

di cui al regolamento adottato dall'Ente nazionale per l'aviazione

civile (ENAC) ai sensi degli articoli 690 e 734 del codice della

navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, il datore

di lavoro, fermo ogni altro obbligo di comunicazione a terzi, rende

tempestivamente noti all'ENAC i casi in cui il personale navigante e'

giudicato non idoneo dal medico autorizzato anche in conseguenza di

esposizioni accidentali o derivanti da eventi solari eccezionali.

Capo IV  
Radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione

Art. 29

Radiazioni gamma (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 75)

1. Il livello di riferimento applicabile all'esposizione esterna

alle radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione in ambienti

chiusi, in aggiunta all'esposizione esterna all'aperto, e' fissato in

1 mSv/anno.

2. L'elenco dei materiali da costruzione individuati come oggetto

di attenzione dal punto di vista della radioprotezione e' riportato

nell'allegato II.

3. Il soggetto responsabile dell'immissione sul mercato dei

materiali di cui al comma 2, prima dell'immissione stessa, garantisce

che:

a) sono determinate le concentrazioni di attivita' dei

radionuclidi specificati nell'allegato II, seguendo le norme di buona

tecnica o linee guida nazionali e internazionali, e che sia calcolato

l'indice di concentrazione di attivita' come stabilito nell'allegato

II;

b) su richiesta sono fornite ai Ministeri dello sviluppo

economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e

della salute, le informazioni e i risultati delle misurazioni di

concentrazione di attivita' e il corrispondente indice di

concentrazione di attivita', nonche' gli altri fattori pertinenti

come definiti nell'allegato II;

c) i risultati delle misurazioni e il corrispondente indice di

concentrazione di attivita' costituiscono parte integrante della

dichiarazione di prestazione di cui all'articolo 4, del regolamento

(UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo

2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei

prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del

Consiglio.

4. Restano fermi gli obblighi previsti dal regolamento (UE) n.

305/2011 per il fabbricante, il mandatario, il distributore e

l'importatore.

5. Nel caso in cui l'indice di concentrazione di attivita' sia

superiore al valore riportato nell'allegato II, ai fini dell'utilizzo

del materiale per edifici di ingegneria civile, come abitazioni ed

edifici a elevato fattore di occupazione, il fabbricante effettua

valutazioni di dose secondo le indicazioni di cui all'allegato II. Il

risultato e le ipotesi di calcolo delle valutazioni di dose sono resi

noti dal responsabile dell'immissione sul mercato nel rispetto delle

disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011.

6. Qualora sia superato il livello di riferimento in termini di

dose di cui all'allegato II, il materiale non puo' essere utilizzato

per edifici di ingegneria civile, come abitazioni ed edifici a

elevato fattore di occupazione.

7. Per le stime di dose di cui al comma 5, il fabbricante si avvale

dell'esperto di radioprotezione con abilitazione di secondo o terzo

grado.

Titolo V  
LAVORAZIONI MINERARIE

Art. 30

Campo di applicazione (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,

articolo 11)

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle

lavorazioni minerarie che si effettuano nell'area oggetto del

permesso di ricerca o della concessione di coltivazione e che

espongono i lavoratori al rischio di radiazioni ionizzanti, quando

sussistono le condizioni indicate nell'allegato I. Le modalita' di

verifica di tali condizioni sono stabilite con decreto del Ministro

dello sviluppo economico di concerto con i Ministri del lavoro e

delle politiche sociali, della salute e dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare, sentito l'ISIN.

2. La vigilanza per la tutela dai rischi derivanti da radiazioni

ionizzanti dei lavoratori addetti alle attivita' di cui al comma 1 e'

affidata, oltre che all'ISIN, all'Autorita' regionale di vigilanza

mineraria competente per territorio, che si avvale, nell'ambito delle

sue competenze, degli organi del SSN competente per territorio.

3. Il titolo abilitativo minerario tiene luogo degli obblighi di

cui ai Titoli VI, VII e IX del presente decreto ed e' emanato sentito

l'ISIN per gli aspetti di protezione dei lavoratori e della

popolazione dal rischio di radiazioni ionizzanti.

Art. 31

Segnalazione di superamento dei limiti di dose (decreto legislativo

17 marzo 1995, n. 230, articolo 13)

1. Quando i risultati della valutazione della dose relativa ad ogni

singolo lavoratore superano i limiti di dose, il direttore

responsabile deve darne immediata notizia all'autorita' regionale di

vigilanza mineraria e all'ASL competenti per territorio, che adottano

i provvedimenti di competenza.

Art. 32

Decontaminazione e sorveglianza sanitaria eccezionale (decreto

legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 14)

1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 141, commi 1 e 2,

nel caso in cui il medico autorizzato decida l'allontanamento del

lavoratore dal posto di lavoro, il direttore responsabile deve darne

notizia all'autorita' regionale di vigilanza mineraria competente per

territorio e all'ASL competente per territorio.

Art. 33

Limiti di dose (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo

15)

1. Quando si riscontrano valori di grandezze derivate superiori ai

limiti pertinenti fissati con i provvedimenti di cui all'articolo

146, il direttore responsabile adotta le misure necessarie per

riportare tali valori entro i predetti limiti. In caso di

impossibilita', il direttore ne da' immediato avviso all'autorita'

regionale di vigilanza mineraria competente per territorio e all'ASL

competente per territorio che adottano i provvedimenti di competenza.

Art. 34

Acque di miniera (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo

16)

1. E' vietato impiegare acqua di miniera con concentrazioni

superiori ai valori fissati con il decreto di cui all'articolo 146,

per la perforazione a umido, per la irrorazione del minerale e per

qualsiasi altra operazione che puo' favorire la diffusione delle

materie radioattive contenute nelle acque stesse.

2. Le acque di miniera di cui al comma 1 devono essere convogliate

all'esterno per la via piu' breve ed in condotta chiusa e scaricate

nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo XII del presente

decreto.

Art. 35

Obblighi particolari del direttore responsabile (decreto legislativo

17 marzo 1995, n. 230, articolo 17)

1. Oltre all'obbligo di cui all'articolo 34, comma 1, il direttore

responsabile adotta le misure di riduzione, per quanto possibile, del

rischio di esposizioni interne. In particolare, quando l'entita' del

rischio lo richiede, provvede a:

a) eseguire la perforazione a umido;

b) impedire ai lavoratori di consumare i pasti nel sotterraneo,

salvo il caso di luoghi adeguatamente attrezzati e ubicati in

gallerie di servizio in sterile;

c) far si' che i lavoratori abbiano a disposizione e, ove

necessario, utilizzino guanti, maschere o indumenti contro il rischio

di contaminazione;

d) far si' che gli indumenti di lavoro siano sottoposti ad

adeguati processi di lavatura e bonifica;

e) fare in modo che sul luogo della miniera siano predisposti

locali adeguatamente attrezzati ove, al termine del turno di lavoro,

i lavoratori possano lavarsi e cambiarsi d'abito.

Titolo VI  
REGIME GIURIDICO PER IMPORTAZIONE, PRODUZIONE, COMMERCIO, TRASPORTO E DETENZIONE

Art. 36

Autorizzazione al commercio di materiali radioattivi(legge 31

dicembre 1962, n. 1860, articolo 4)

1. Il commercio nel territorio nazionale dei minerali, delle

materie grezze, di materiale o sorgenti radioattivi e

l'intermediazione nelle attivita' di commercio, importazione e

esportazione degli stessi sono autorizzati dal Ministero dello

sviluppo economico, sentito l'ISIN.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito

l'ISIN, sono stabilite le modalita' procedurali per il rilascio

dell'autorizzazione. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al

primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'allegato VIII.

3. Il commercio nel territorio della Repubblica italiana dei

minerali, delle materie grezze e delle materie radioattivi, qualora

la Comunita' europea per l'energia atomica non abbia esercitato il

diritto di opzione ai sensi dell'articolo 57 del Trattato, e'

soggetto, fatta salva la disciplina sull'approvvigionamento delle

materie fissili previste dal Trattato EURATOM, ad autorizzazione del

Ministero dello sviluppo economico.

Art. 37

Importazione e produzione a fini commerciali di sorgenti di

radiazioni ionizzanti (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,

articolo 18).

1. Sono soggette a notifica preventiva ai sensi del comma 3

l'importazione e la produzione a fini commerciali delle seguenti

sorgenti di radiazioni ionizzanti con esclusione dei generatori di

radiazioni medico-radiologici che non siano sorgenti radioattive, per

i quali si applicano le procedure di cui al decreto legislativo 24

febbraio 1997, n. 46.

a) le materie radioattive con valore massimo della concentrazione

di attivita' per unita' di massa superiore ai valori indicati

nell'allegato I;

b) le materie radioattive con attivita' totale riferita ad un

anno solare di produzione o importazione superiore ai valori indicati

nell'allegato I;

c) le altre sorgenti di radiazioni ionizzanti comunque soggette a

obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 46.

2. La produzione comprende la manipolazione, il frazionamento, la

diluizione o qualsiasi altra operazione, effettuati su sostanze o

materiali radioattivi o sul dispositivo che li contiene, che ne

modificano le caratteristiche originarie e comportano l'immissione

sul mercato di un nuovo prodotto.

3. Chiunque intende importare o produrre a fini commerciali

sorgenti di radiazioni ionizzanti ne effettua la notifica ai

Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, della

salute, dell'interno e all'ISIN, almeno sessanta giorni prima

dell'inizio dell'attivita', nel rispetto delle modalita' e dei

requisiti stabiliti nell'allegato IX.

4. Nei casi previsti dall'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012,

n. 234, le disposizioni dell'allegato IX aventi contenuto tecnico

possono essere modificate con decreto del Ministro dello sviluppo

economico, sentiti i Ministeri dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, della

salute, dell'interno e l'ISIN.

Art. 38

Prodotti di consumo (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 20; decreto

legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 18-bis).

1. L'aggiunta intenzionale, direttamente o mediante attivazione, di

materie radioattive nella produzione e manifattura di prodotti di

consumo, nonche' l'importazione o l'esportazione di tali prodotti,

sono soggette, su istanza dell'interessato, ad autorizzazione del

Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministeri della

salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'ISIN.

L'autorizzazione e' richiesta anche se dette materie radioattive

hanno valori di attivita' e di concentrazione per unita' di massa

inferiori a quelli stabiliti nell'allegato I.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata quando la

pratica risulta giustificata ai sensi dell'articolo 4.

3. L'autorizzazione stabilisce anche le modalita' di smaltimento,

di riciclo o di riutilizzo dei prodotti di consumo contenenti materie

radioattive e specifici oneri di informazione a favore del

consumatore finale.

4. Le disposizioni per il rilascio, la modifica e la revoca

dell'autorizzazione di cui al comma 1, i criteri per la

giustificazione di nuove classi o nuovi tipi di pratiche relativi a

beni di consumo e le informazioni da allegare alle relative istanze

sono stabiliti nell'allegato IX.

5. Copia dei provvedimenti relativi al rilascio, alla modifica e

alla revoca dell'autorizzazione e' inviata dall'amministrazione che

emette il provvedimento alle altre amministrazioni, agli organismi

tecnici consultati nel procedimento e all'ISIN.

6. Le informazioni incluse nell'istanza di autorizzazione prevista

dal decreto di cui al comma 1, riguardanti nuovi tipi o nuove classi

di pratiche, nonche', a richiesta, la decisione presa e i relativi

presupposti, sono trasmessi dal Ministero dello sviluppo economico al

punto di contatto delle autorita' competenti degli altri Stati membri

dell'Unione europea.

7. Sono, in ogni caso, vietate la vendita e la messa a disposizione

del pubblico di prodotti di consumo non giustificati.

Art. 39

Divieto di pratiche (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 20 e 21;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 98).

1. E' vietata l'aggiunta intenzionale di sostanze radioattive,

direttamente o mediante attivazione, nella produzione di:

a) prodotti per l'igiene e cosmesi;

b) oggetti di uso domestico o personale;

c) giocattoli;

d) alimenti e bevande;

e) mangimi per animali;

f) dispositivi antifulmine.

2. Sono altresi' vietati:

a) l'importazione, l'acquisizione tramite commercio elettronico,

l'esportazione, il commercio, la distribuzione, l'impiego, la

manipolazione dei prodotti di cui al comma 1 ai quali sono

deliberatamente aggiunte materie radioattive, direttamente o mediante

attivazione;

b) le pratiche implicanti l'attivazione di materiali che

comportano un aumento dell'attivita' nei prodotti di consumo;

c) le pratiche che comportano l'attivazione di materiali usati

nei giocattoli e negli oggetti d'uso personale, nonche'

l'importazione e l'esportazione di tali prodotti o materiali;

d) l'uso sulle persone di sorgenti di radiazioni ionizzanti che

non e' effettuato a scopo diagnostico, terapeutico o di ricerca

scientifica clinica, salvo quanto disposto dall'articolo 169;

e) la produzione, l'importazione, l'impiego o comunque

l'immissione sul mercato di apparati elettronici di visione a

distanza o comunque idonei alla riproduzione elettronica di immagini,

che emettono radiazioni ionizzanti a livelli superiori a quelli

stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con i

Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, sentito l'ISIN.

Art. 40

Deroghe (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 98,

comma 5)

1. In caso di comprovata giustificazione, con decreto del Ministro

della salute, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, possono essere concesse deroghe specifiche ai

divieti di cui all'articolo 39, comma 1, lettera f), e al comma 2,

lettera e), nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1.

2. La deroga di cui al comma 1 non esonera la pratica dagli

obblighi previsti dal presente Titolo.

Art. 41

Informazioni (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 78; decreto

legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 19)

1. Chiunque produce, importa, o immette sul mercato sostanze

radioattive, generatori di radiazioni ionizzanti, prodotti e

apparecchiature in genere contenenti sostanze radioattive, o altre

sorgenti di radiazioni, e' obbligato a fornire all'acquirente

complete informazioni a corredo degli stessi.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite in forma scritta

e devono contenere:

a) le indicazioni sul corretto utilizzo, sul collaudo, sulla

manutenzione, sulle modalita' di smaltimento o comunque di cessazione

della detenzione e sui potenziali rischi radiologici associati

all'utilizzo, incluse le precauzioni tecniche da adottare per

prevenire eventuali esposizioni indebite;

b) la certificazione che le caratteristiche progettuali dei

medesimi prodotti consentono di limitare le esposizioni al livello

piu' basso ragionevolmente ottenibile;

c) le indicazioni sul corretto uso da parte del consumatore

finale.

3. Chiunque produce, importa o immette sul mercato attrezzature

medico-radiologiche e' obbligato a fornire all'acquirente a corredo

delle stesse, informazioni scritte aggiuntive rispetto a quelle

previste al comma 2 sulla valutazione del rischio per i pazienti e

sugli elementi utili per la valutazione clinica.

4. Le modalita' di attuazione dell'obbligo di informativa di cui ai

commi 1 e 3 sono stabilite nell'Allegato IX.

Art. 42

Registro delle operazioni commerciali (decreto legislativo 17 marzo

1995, n. 230, articolo 20)

1. Chiunque importa o produce a fini commerciali, o comunque

esercita commercio di materiali o sorgenti di radiazioni ionizzanti o

effettua attivita' di intermediazione degli stessi, deve registrarsi

sul sito istituzionale dell'ISIN e inviare allo stesso le

informazioni relative a ciascuna operazione effettuata, anche

gratuita, ai contraenti, alla tipologia e alla quantita' delle

sorgenti oggetto dell'operazione. Tali informazioni devono essere

trasmesse entro i dieci giorni successivi dall'operazione effettuata

secondo le modalita' stabilite nell'Allegato VIII.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano

all'importazione, alla produzione e al commercio dei generatori di

radiazioni attrezzature radiogene medico-radiologici che non siano

sorgenti radioattive in uso nelle strutture sanitarie a fini di

esposizione medica, per i quali si applicano le procedure di cui al

decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.

Art. 43

Trasporto di materiali radioattivi (legge 31 dicembre 1962, n. 1860,

articolo 21; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo

21).

1. Chiunque intende effettuare, in conto proprio o in conto terzi,

con mezzi propri o con mezzi altrui, attivita' di trasporto di

materiali radioattivi, deve essere autorizzato come vettore con

decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro

dell'interno e l'ISIN.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1, e' rilasciata previa

istruttoria tecnica e verifica dei requisiti soggettivi,

dell'idoneita' finanziaria, delle garanzie prestate, dell'idoneita'

tecnica dei singoli mezzi utilizzati dal richiedente, e puo'

stabilire particolari prescrizioni al fine di conformare il trasporto

alle regolamentazioni tecniche internazionali di settore anche con

riferimento alla quantita', tipologia e caratteristiche dei materiali

radioattivi trasportati.

3. Il soggetto che effettua o organizza la spedizione e'

responsabile:

a) della corretta classificazione dei materiali radioattivi

conferiti al vettore;

b) dell'utilizzo di imballaggi adeguati ai materiali radioattivi

trasportati e del rispetto del limite in quantita' di radioattivita'

dei materiali radioattivi che l'imballaggio puo' contenere;

c) del rispetto dei limiti dell'irraggiamento esterno e della

contaminazione sulla superficie esterna del collo;

d) della corretta marcatura ed etichettatura dell'imballaggio

utilizzato per il trasporto del materiale radioattivo;

e) delle certificazioni richieste per il trasporto;

f) del corretto confezionamento del collo.

4. Il vettore e' responsabile:

a) della verifica della presenza della marcatura ed etichettatura

dell'imballaggio utilizzato per il trasporto del materiale

radioattivo;

b) del rispetto delle distanze di sicurezza dell'imballaggio dai

luoghi occupati dai lavoratori o dalle persone durante le operazioni

di trasporto e immagazzinamento durante il transito, ove previste dai

pertinenti regolamenti modali;

c) della verifica delle certificazioni richieste per il

trasporto.

5. Il soggetto che effettua o organizza la spedizione, deve

registrarsi e trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN le

informazioni relative ai materiali radioattivi prima dell'inizio

della spedizione. Sono fatte salve le disposizioni previste da norme

internazionali recepite nell'ordinamento nazionale che per specifiche

tipologie di spedizioni stabiliscono tempi diversi di comunicazione.

6. Il vettore deve essere registrato e, entro le settantadue ore

successive alla conclusione del trasporto, deve trasmettere al sito

istituzionale dell'ISIN le informazioni relative allo scarico dei

materiali radioattivi ad altro vettore o al destinatario.

7. Le modalita' di registrazione e le informazioni da trasmettere

al sito istituzionale dell'ISIN sono stabilite nell'allegato X.

Art. 44

Detenzione di materie fissili speciali, materie grezze, minerali e

combustibili nucleari (regolamento 302/2005/EURATOM, legge 31

dicembre 1962, n. 1860, articolo 4; decreto legislativo 17 marzo

1995, n. 230, articoli 21 e 23).

1. I detentori di materie fissili speciali, di materie grezze, di

minerali e di combustibili nucleari, ad esclusione dei vettori di cui

all'articolo 43, sono obbligati a tenere la contabilita' delle

suddette materie, minerali e combustibili, nonche' a farne denuncia

al Ministero dello sviluppo economico ed a registrarsi e trasmettere

dette informazioni al sito istituzionale dell'ISIN ai sensi del

Regolamento Euratom n. 302/2005 della Commissione dell'8 febbraio

2005, concernete l'applicazione del controllo di sicurezza

dell'Euratom . La denuncia delle stesse materie detenute da istituti

universitari per l'esclusivo scopo didattico o di ricerca scientifica

e' effettuata dal rappresentante legale anche al Ministero

dell'universita' e della ricerca. L'ISIN esercitera' sulle materie

nucleari detenute i controlli necessari.

2. I contenuti e le modalita' di trasmissione dei dati e delle

informazioni di cui al comma 1, sono stabiliti nell'allegato XI.

3. I detentori soggetti all'obbligo di dichiarazione ai sensi

dell'articolo 3 del Regolamento Euratom n. 302/2005 e all'obbligo di

tenuta e presentazione delle specifiche delle operazioni relative

alla contabilita' delle materie di cui all'articolo 79, primo comma,

del Trattato istitutivo della CEEA, sono tenuti a trasmettere

all'ISIN, le comunicazioni inviate alla Commissione europea.

4. L'ISIN trasmette al Ministero dello sviluppo economico entro il

30 giugno di ogni anno un rapporto contenente i risultati

dell'elaborazione dei dati relativi alle denunce di detenzione ed

agli aggiornamenti annuali, presentati dai detentori nell'anno

precedente.

5. I detentori di materie fissili speciali, grezze e minerali, di

cui al comma 1 hanno l'obbligo di confermare sul sito istituzionale

dell'ISIN le informazioni fornite nell'anno solare entro il 31

gennaio dell'anno successivo.

6. Restano ferme le esenzioni stabilite nei decreti del Ministero

dell'Industria 15 dicembre 1970 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 39 del 15 febbraio 1971, e 7 marzo 1973, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 110 del 30 aprile 1973, emanati in applicazione della

legge 19 dicembre 1969, n.1008, relative alla detenzione di materie

grezze e minerali fuori dagli impianti e depositi definiti

all'articolo 7 n.23.

Art. 45

Smarrimento, perdita, furto, ritrovamento e uso non autorizzato di

sorgenti di radiazioni ionizzanti (direttiva 2013/59/EURATOM,

articoli 85, 86; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,

articolo 25).

1. In caso di smarrimento, furto, uso o rilascio non autorizzato di

una sorgente di radiazioni ionizzanti, il detentore deve darne

immediatamente comunicazione agli organi del Servizio sanitario

nazionale, all'ARPA/APPA e al Comando dei vigili del fuoco competenti

per territorio, alla piu' vicina autorita' di pubblica sicurezza, al

Comandante del porto, e all'Ufficio di sanita' marittima, aerea e di

frontiera e dei Servizi territoriali di assistenza sanitaria al

personale navigante USMAF- SASN, ove di loro competenza, e all'ISIN.

Il detentore da' immediata comunicazione del ritrovamento delle

sorgenti alle medesime amministrazioni.

2. Chiunque ritrovi materiale o apparecchiature recanti indicazioni

grafiche o contrassegni che rendono chiaramente desumibile la

presenza di radioattivita', lo comunica immediatamente alla piu'

vicina autorita' di pubblica sicurezza che informa tempestivamente le

altre amministrazioni di cui al comma 1.

Titolo VII  
REGIME AUTORIZZATORIO E DISPOSIZIONI PER I RIFIUTI RADIOATTIVI

Art. 46

Notifica di pratica (direttiva 2013/59/EURATOM articoli 24, 25;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 22).

1. E' soggetta a notifica qualsiasi pratica giustificata, a

esclusione delle pratiche soggette al regime di esenzione di cui

all'articolo 47 e delle pratiche soggette a procedura di

autorizzazione, nulla osta e registrazione.

2. La notifica deve essere effettuata dall'interessato, almeno

trenta giorni prima dell'inizio della pratica, al Comando dei vigili

del fuoco, agli organi del Servizio sanitario nazionale, alle

ARPA/APPA indicando i mezzi di protezione messi in atto, nonche', ove

di loro competenza, all'Ispettorato territoriale del lavoro,

all'Autorita' portuale e agli Uffici di sanita' marittima, aerea e di

frontiera e dei Servizi territoriali di assistenza sanitaria al

personale navigante USMAF-SASN. Per le pratiche condotte con

attrezzature medico -radiologiche il termine per la notifica e' di

almeno dieci giorni.

3. La notifica deve contenere gli elementi del processo di

giustificazione e le altre informazioni di cui all'allegato IX.

4. Le ARPA/APPA trasmettono all'ISIN, su richiesta, i dati e le

informazioni sulle notifiche di pratiche ricevute.

5. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, con leggi

delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, per

quanto riguarda le pratiche di cui al comma 1 comportanti e/o

connesse a esposizioni mediche, possono definirsi:

a) le modalita' con cui la notifica deve essere effettuata, anche

utilizzando le procedure di autorizzazione delle strutture sanitarie

definite in ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica

14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento

alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in

materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi

per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture

pubbliche e private»;

b) le modalita' con cui garantire che le informazioni di cui al

comma 3 vengano inviate ai soggetti di cui al comma 2.

6. Nelle more dell'emanazione delle leggi di cui al comma 5, agli

esercenti pratiche comportanti e/o connesse a esposizioni mediche si

applicano le disposizioni previste dal comma 2.

Art. 47

Esonero dall'obbligo di notifica di pratica (Direttiva

2013/59/EURATOM, articolo 26, e allegato VII; decreto legislativo

17 marzo 1995, n. 230, articolo 22 e allegato VII).

1. Le pratiche che impiegano sorgenti di radiazioni ionizzanti sono

esenti dall'obbligo di notifica se ricorre almeno una delle seguenti

condizioni stabilite tenendo conto del principio di giustificazione:

a) le quantita' di materie radioattive non superano in totale le

soglie di esenzione stabilite nell'Allegato I;

b) la concentrazione di attivita' di materie radioattive per

unita' di massa non supera le soglie stabilite nell'Allegato I;

c) gli apparecchi contenenti materie radioattive anche al di

sopra delle quantita' o delle concentrazioni di cui alle lettere a) o

b) soddisfano tutti i seguenti requisiti:

1) sono registrati come sorgenti di tipo riconosciuto e il

relativo provvedimento prevede le condizioni di eventuale

smaltimento;

2) sono costruiti in forma di sorgenti sigillate;

3) in condizioni di funzionamento normale, non comportano, a

una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie

accessibile dell'apparecchio, un'intensita' di dose superiore a 1

µSv/h;

d) gli apparecchi elettrici, soddisfano tutti i seguenti

requisiti:

1) contengono un tubo catodico destinato a fornire immagini

visive, operano con una differenza di potenziale non superiore a 30

kV, ovvero sono di tipo riconosciuto ai sensi dell'articolo 49;

2) in condizioni di funzionamento normale, non comportano, a

una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie

accessibile dell'apparecchio un'intensita' di dose superiore a 1

µSv/h;

e) le autorita' competenti che autorizzano lo smaltimento di

materiali contaminati da materie radioattive dichiarano che gli

stessi non sono soggetti a ulteriori controlli.

Art. 48

Registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti (direttiva

2013/59/EURATOM, articoli 85 e 86; legge 31 dicembre 1962, n. 1860

articolo 3; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 22,

comma 3 e 4).

1. I detentori delle sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette a

notifica o a specifico provvedimento autorizzativo ai sensi della

legge 31 dicembre 1962, n.1860 o ai sensi del presente decreto, sono

tenuti a registrarsi sul sito istituzionale dell'ISIN e a trasmettere

allo stesso le informazioni sul tipo, le caratteristiche dei

generatori di radiazioni e la quantita' delle materie radioattive,

entro i dieci giorni successivi alla data di inizio della detenzione

o dalla data di cessazione della detenzione delle sorgenti stesse.

2. Le modalita' di registrazione e le informazioni da trasmettere

al sito istituzionale dell'ISIN sono stabilite nell'allegato XII.

3. Le amministrazioni e gli enti dello Stato, e in particolare gli

organi con funzioni ispettive, hanno accesso al Registro per le

rispettive finalita' istituzionali.

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, con accordo da concludersi in sede di Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di

Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, sentito l'ISIN, sono stabilite le modalita' di

registrazione e le informazioni da trasmettere al sito istituzionale

dell'ISIN, limitatamente ai generatori di radiazioni e alle materie

radioattive impiegate ai fini di esposizione medica nelle strutture

sanitarie, con esclusione delle sorgenti sigillate ad alta attivita'

di cui al Titolo VIII.

5. Nelle more della conclusione dell'accordo di cui al comma 4, le

strutture sanitarie che gestiscono pratiche con generatori di

radiazioni e sorgenti radioattive tengono un registro aggiornato in

cui sono annotati ubicazione, trasferimento e smaltimento delle

sorgenti non sigillate e delle sorgenti sigillate non ad alta

attivita', che mettono a disposizione dell'autorita' competente.

6. Decorso il termine previsto dal comma 4 per la conclusione

dell'accordo e fino alla sua conclusione, si applicano anche alle

strutture sanitarie le disposizioni dei commi 1 e 2.

Art. 49

Registrazione di sorgenti di tipo riconosciuto (direttiva

2013/59/EURATOM, articolo 27; decreto legislativo 17 marzo 1995, n.

230, articolo 26).

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i

Ministri dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, il Ministero dell'interno e il

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'ISIN,

l'INAIL e l'ISS sono registrate le sorgenti di radiazioni ionizzanti

di tipo riconosciuto che, tenendo conto della limitata entita' delle

dosi previste o potenziali nonche' del ridotto rischio della pratica,

possono essere sottoposte a regime di esenzione da uno o piu'

obblighi di sorveglianza fisica, dalla notifica o da nulla osta,

garantendo la protezione degli individui della popolazione.

2. I criteri e le modalita' per il conferimento di sorgente di tipo

riconosciuto sono stabiliti nell'Allegato XIII.

Art. 50

Nulla osta per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti

(direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 24, 28, 29; decreto

legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 27, 28 e 29).

1. Sono soggette a nulla osta preventivo le pratiche giustificate

con sorgenti di radiazioni ionizzanti che impiegano:

a) generatori di radiazioni con caratteristiche costruttive tali

che l'energia massima delle particelle accelerate sia superiore a 200

keV;

b) sorgenti di radiazioni con produzione media nel tempo di

neutroni su tutto l'angolo solido superiore a 104 al secondo;

c) materie radioattive con valore massimo della concentrazione di

attivita' per unita' di massa superiore ai valori indicati

nell'Allegato XIV, se ricorre una delle seguenti condizioni:

1) l'attivita' totale presente nella installazione e' superiore

per un fattore 103 ai valori indicati nell'Allegato XIV;

2) l'attivita' totale pervenuta o prodotta nell'installazione

in ragione d'anno solare e' superiore per un fattore 50 ai valori

indicati nell'Allegato XIV.

3)

2. Sono inoltre soggette a nulla osta preventivo le seguenti

pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti che comportano:

a) l'aggiunta intenzionale, direttamente o mediante attivazione

di materie radioattive nella produzione e manifattura di prodotti di

consumo, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui al

comma 1;

b) l'impiego di acceleratori, di generatori di radiazioni o di

materie radioattive per radiografia industriale, per trattamento di

prodotti e per ricerca indipendentemente dal verificarsi delle

condizioni di cui al comma 1;

c) la somministrazione intenzionale di materie radioattive, a

fini di diagnosi, terapia o ricerca medica o veterinaria, a persone

e, per i riflessi concernenti la radioprotezione di persone, ad

animali;

d) l'impiego di acceleratori, di generatori di radiazioni o di

materie radioattive per esposizione di persone a fini di terapia

medica, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui al

comma 1;

e) l'impiego di sorgenti sigillate ad alta attivita' secondo le

disposizioni di cui al Titolo VIII;

f) la somministrazione di sostanze radioattive a fini

diagnostici, su mezzi mobili;

g) l'impiego di sorgenti di radiazioni mobili da parte dello

stesso soggetto in uno o piu' siti, luoghi o localita' non

determinabili a priori e presso soggetti differenti da quello che

svolge la pratica, in relazione alle caratteristiche di sicurezza

delle sorgenti e alle modalita' di impiego, ai sensi di quanto

previsto nei provvedimenti applicativi;

h) l'impiego con mezzi mobili di apparati a raggi x a scopo

medico -radiodiagnostico in uno o piu' siti, luoghi o localita' non

determinabili a priori, con energia massima delle particelle

accelerate maggiore o uguale a 200 keV.

3. Il nulla osta delle pratiche, a seconda del tipo o della entita'

del rischio delle installazioni, comprende:

a) l'esame e l'approvazione del sito proposto per l'installazione

dal punto di vista della radioprotezione, tenendo conto delle

pertinenti condizioni demografiche, meteoclimatiche, geologiche,

idrologiche e ambientali, fatte salve le disposizioni in materia di

valutazione di impatto ambientale;

b) ai fini dell'avvio all'esercizio dell'installazione, il

collaudo dei sistemi dedicati a garantire un'adeguata protezione

contro qualsiasi esposizione o contaminazione radioattiva che possa

interessare le aree esterne all'installazione o contaminazione

radioattiva che possa estendersi al suolo adiacente

all'installazione;

c) l'esame e l'approvazione dei programmi per lo smaltimento

degli effluenti radioattivi;

d) le misure tese a impedire l'accesso all'installazione di

persone non autorizzate.

4. Le pratiche soggette a nulla osta preventivo sono classificate

in due categorie denominate, rispettivamente, A e B.

5. Chiunque intenda intraprendere una pratica soggetta a nulla osta

preventivo deve presentare apposita istanza che, in relazione alla

natura della pratica e ai rischi radiologici implicati, deve

contenere gli elementi del processo di giustificazione e tutte le

altre informazioni pertinenti per la radioprotezione riportate

nell'allegato XIV.

6. Nell'allegato XIV sono indicati:

a) le condizioni per la classificazione delle pratiche nelle

categorie «A» e «B» in relazione ai rischi per la popolazione e i

lavoratori connessi con tali attivita';

b) i criteri di radioprotezione;

c) le procedure di rilascio, modifica e revoca del nulla osta.

7. Il nulla osta rilasciato ai sensi degli articoli 51 e 52, puo'

prevedere particolari condizioni e requisiti di esercizio della

pratica per conformare l'attivita' alle esigenze di tutela dei

lavoratori e della popolazione, e stabilisce specifiche prescrizioni

con riferimento a:

a) vincoli di dose applicabili ai lavoratori e vincoli di dose

applicabili all'individuo rappresentativo della popolazione

interessata dalla pratica in conformita' all'articolo. 5, commi 2 e

3, e ai punti 3 e 4 dell'allegato XXV parte I;

b) criteri, condizioni e requisiti, per l'allontanamento

dall'installazione di materiali o di rifiuti, solidi, liquidi o

aeriformi, lo smaltimento nell'ambiente o il loro conferimento a

qualsiasi titolo a terzi, ai sensi dell'articolo 54;

c) aspetti connessi alla costruzione, alle prove, all'esercizio e

all'eventuale disattivazione delle installazioni.

8. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano alle

pratiche disciplinate al Titolo V e al Titolo IX e alle attivita'

lavorative comportanti l'esposizione alle sorgenti naturali di

radiazioni di cui al Titolo IV.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle

pratiche di cui all'articolo 59 e all'impiego di microscopi

elettronici. Fermo restando il regime di nulla osta per i generatori

di radiazioni impiegati a scopo di terapia medica e per le sorgenti

di radiazioni di cui al comma 2 lettera g), sono inoltre esclusi dal

campo di applicazione del presente articolo, e soggetti a regime di

notifica ai sensi dell'articolo 46, i generatori di radiazioni con

energia delle particelle accelerate non superiore a 200 keV ancorche'

impiegati insieme ad altre sorgenti di radiazioni ionizzanti.

10. Restano ferme le procedure di autorizzazione per l'impiego di

isotopi radioattivi disciplinate dall'articolo 13, della legge 31

dicembre 1962, n. 1860.

Art. 51

Nulla osta per le pratiche di categoria A (direttiva 2013/59/EURATOM,

articoli 24, 28 e 29;decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,

articoli 27, 28).

1. Il nulla osta per svolgere le pratiche di categoria A e'

rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con i

Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute,

acquisito il parere dell'ISIN e sentite le regioni territorialmente

competenti.

2. Il provvedimento di nulla osta tiene conto dell'ubicazione delle

installazioni, dell'idoneita' dei locali, delle strutture di

radioprotezione, delle modalita' di esercizio, delle attrezzature e

della qualificazione del personale addetto, dell'organizzazione del

sistema di radioprotezione e dei vincoli di dose adottati, delle

conseguenze di eventuali incidenti, e delle modalita' di

allontanamento di materiali o smaltimento nell'ambiente di rifiuti

radioattivi.

3. Copia del nulla osta e' inviata dal Ministero dello sviluppo

economico ai ministeri concertanti, al presidente della regione o

provincia autonoma interessata, al Sindaco, al Prefetto, al Comando

dei vigili del fuoco competenti per territorio e all'ISIN.

Art. 52

Nulla osta per le pratiche di categoria B (Direttiva 2013/59/EURATOM,

articoli 24, 28 e 29; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,

articoli 27, 29).

1. Il nulla osta di categoria B per le pratiche comportanti e

connesse alle esposizioni a scopo medico e medico veterinario, e di

ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture

sanitarie e' rilasciato dalle autorita' titolari del procedimento di

autorizzazione individuate con leggi delle Regioni e delle Province

autonome di Trento e Bolzano che stabiliscono:

a) le autorita' competenti, per le attivita' comportanti e

connesse alle esposizioni a scopo medico e medico veterinario, e per

le attivita' di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso

strutture sanitarie;

b) le procedure per il rilascio del nulla osta;

c) gli organismi tecnici territorialmente competenti per

l'istruttoria tecnica e il rilascio del nulla osta, inclusi il

Comando dei vigili del fuoco, l'Ispettorato Territoriale del lavoro e

l'ARPA/APPA.

2. Per le pratiche diverse da quelle disciplinate dal comma 1, il

nulla osta e' rilasciato dal Prefetto, sentiti i competenti organismi

tecnici, tra i quali il Comando dei vigili del fuoco, l'Ispettorato

Territoriale del lavoro e l'ARPA/APPA secondo quanto stabilito

nell'allegato XIV.

3. Il provvedimento di nulla osta tiene conto dell'ubicazione delle

installazioni, dell'idoneita' dei locali, delle strutture di

radioprotezione, delle modalita' di esercizio, delle attrezzature e

della qualificazione del personale addetto, dell'organizzazione del

sistema di radioprotezione e dei vincoli di dose adottati, delle

conseguenze di eventuali incidenti, e delle modalita' di

allontanamento di materiali o smaltimento nell'ambiente di rifiuti

radioattivi.

4. Il nulla osta non puo' essere rilasciato dallo stesso soggetto

titolare della pratica.

5. L'autorita' che rilascia il nulla osta invia una copia dello

stesso all'ISIN ai fini dell'istituzione di un archivio accessibile

alle amministrazioni e agli enti per le proprie finalita'

istituzionali, secondo le modalita' di cui all'allegato XIV.

6. Per garantire uniformita' e coerenza di applicazione nel

territorio nazionale, nell'allegato XIV sono indicati i criteri

tecnici di radioprotezione ai fini del rilascio del nulla osta.

Art. 53

Cessazione di pratica (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,

articoli 24 e 27)

1. Il soggetto che intende porre fine all'esercizio di una pratica

soggetta a notifica deve effettuare, almeno trenta giorni prima del

previsto termine dell'attivita', la notifica alle medesime

amministrazioni alle quali era stata inviata per l'inizio della

pratica. La notifica di cessazione deve contenere le informazioni di

cui all'allegato IX.

2. Il soggetto che intende cessare l'esercizio di una pratica

soggetta a nulla osta deve presentare un'istanza di disattivazione

alla medesima autorita' che ha rilasciato il nulla osta, secondo le

modalita' e i contenuti stabiliti nell'allegato XIV.

Art. 54

Allontanamento dal regime autorizzatorio (direttiva 2013/59/EURATOM,

articoli 30, 65 e allegato VII; decreto legislativo 17 marzo 1995,

n. 230, articoli 30, 154 e allegato I).

1. I materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti sostanze

radioattive che provengono da pratiche soggette a notifica o

autorizzazione, escono dal campo di applicazione del presente decreto

se rispettano i criteri, le modalita' e i livelli di non rilevanza

radiologica stabiliti per l'allontanamento nell'allegato I, se e'

rilasciata l'autorizzazione al loro allontanamento, e

l'allontanamento e' effettuato secondo i requisiti, le condizioni e

le prescrizioni dell'autorizzazione. Le emissioni in atmosfera e i

materiali che soddisfano la definizione di rifiuto, per i quali e'

stata rilasciata l'autorizzazione all'allontanamento sono gestiti,

smaltiti nell'ambiente, riciclati o riutilizzati nel rispetto della

disciplina generale delle emissioni in atmosfera o della gestione dei

rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. E' vietato lo smaltimento nell'ambiente, il riciclo, il

riutilizzo dei materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti

sostanze radioattive per i quali non e' stata rilasciata

l'autorizzazione di cui al comma 1.

3. L'autorizzazione all'allontanamento e' rilasciata dalle Regioni

o delle Province autonome di Trento e Bolzano per i materiali

radioattivi provenienti da pratiche soggette a notifica, o

dall'autorita' titolare del procedimento autorizzativo della pratica.

4. L'autorizzazione all'allontanamento puo' essere rilasciata con

il medesimo procedimento che autorizza la pratica nel quale sono

inserite apposite prescrizioni.

5. L'istanza di autorizzazione all'allontanamento deve essere

corredata:

a) dalle informazioni e dalla documentazione stabilite

nell'allegato IX per le pratiche soggette a notifica;

b) dalle informazioni e dalla documentazione stabilite

rispettivamente nell'allegato XIV per le pratiche soggette a nulla

osta o a autorizzazione;

6. Copia dell'autorizzazione deve essere trasmessa all'ISIN con le

modalita' dallo stesso stabilite.

7. L'autorizzazione all'allontanamento fissa apposite prescrizioni

relative alle condizioni per l'allontanamento o per il rilascio e in

particolare stabilisce:

a) i livelli di allontanamento per i materiali solidi o per lo

scarico degli effluenti radioattivi liquidi e aeriformi che

soddisfano quanto previsto dall'allegato I paragrafo 8;

b) le modalita' di verifica dei livelli di allontanamento per i

materiali solidi;

c) specifici vincoli sull'attivita' totale allontanata in un

determinato intervallo di tempo, anche in relazione alla compresenza

di piu' fonti di allontanamento;

d) le modalita' per il controllo degli effluenti aeriformi e

liquidi rilasciati nell'ambiente;

e) specifici requisiti e condizioni, anche in relazione ad altre

caratteristiche di pericolosita' dei rifiuti, diverse da quelle di

natura radiologica;

f) l'obbligo di accompagnare ogni allontanamento con apposita

documentazione idonea a dimostrare che il materiale rispetta le

condizioni e i requisiti per l'allontanamento stabiliti nel

provvedimento autorizzativo, e in caso di scarico in corpo ricettore

la disponibilita' della documentazione per gli organi di controllo.

8. L'esercente, che svolge la pratica, e' tenuto a registrarsi e a

trasmettere prima di ogni allontanamento sul sito istituzionale

dell'ISIN, con le modalita' da questo stabilite, le informazioni

sulla tipologia e quantita' di materiali o rifiuti solidi, liquidi o

effluenti liquidi o aeriformi oggetto dell'allontanamento medesimo.

Tale disposizione non si applica ai materiali o rifiuti solidi o

liquidi, agli effluenti liquidi o aeriformi derivanti da pratiche

mediche comportanti la somministrazione di radiofarmaci a scopo

diagnostico o terapeutico per le quali l'esercente inoltra

all'autorita' che ha autorizzato l'allontanamento, agli organi del

SSN e alle ARPA/APPA competenti per territorio nonche' all'ISIN , un

riepilogo annuale relativo ai materiali o rifiuti solidi o liquidi

allontanati e, a corredo della relazione prevista al punto 4

dell'allegato XIV, un riepilogo relativo agli effluenti liquidi

immessi nel sistema fognario della struttura sanitaria sotto forma di

escreti dei pazienti e, se del caso, agli effluenti gassosi.

9. E' vietata la diluizione o la miscelazione intenzionale di

materiali contenenti sostanze radioattive ai fini del loro

allontanamento.

10. La miscelazione di materiali radioattivi e non radioattivi ai

fini del riciclo o del riutilizzo puo' essere autorizzata ai sensi

del comma 3, in circostanze specifiche, previo parere vincolante

dell'ISIN.

Art. 55

Rifiuti con altre caratteristiche di pericolosita' (decreto

legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 154)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, sentito l'ISIN, sono definiti i

criteri e le modalita' da rispettare per la gestione dei rifiuti

radioattivi che presentano anche caratteristiche di pericolosita'

diverse dal rischio da radiazioni, anche con riferimento allo

smaltimento nell'ambiente.

Art. 56

Attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti radioattivi (legge 31

dicembre 1962, n. 1860 articolo 5; decreto legislativo 17 marzo

1995, n. 230, articolo 31).

1. L'attivita' di raccolta e trasporto in conto proprio o in conto

terzi, anche con mezzi altrui, di rifiuti radioattivi, allo scopo di

conferirli a installazioni di trattamento o di deposito oppure di

smaltirli ai sensi dell'articolo 54, e' autorizzata dal Ministero

dello sviluppo economico, sentito l'ISIN.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1, e' rilasciata previa

istruttoria tecnica e verifica dei requisiti soggettivi,

dell'idoneita' finanziaria, delle garanzie prestate, dell'idoneita'

tecnica dei singoli mezzi utilizzati dal richiedente, e puo'

stabilire particolari prescrizioni al fine di conformare il trasporto

alle regolamentazioni tecniche internazionali di settore anche con

riferimento alla quantita', tipologia e caratteristiche dei materiali

radioattivi trasportati. I criteri, le procedure e le modalita' per

il rilascio dell'autorizzazione sono stabilite nell'allegato XV; con

decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito l'ISIN,

possono essere stabilite modalita' procedurali nel rispetto dei

criteri di cui all'allegato XV.

3. Il detentore di rifiuti radioattivi che li conferisce per il

trasporto a un vettore e' responsabile:

a) della corretta classificazione dei rifiuti radioattivi

conferiti al vettore;

b) dell'utilizzo di imballaggi adeguati ai rifiuti radioattivi

trasportati e del rispetto del limite in quantita' di radioattivita'

dei rifiuti radioattivi che l'imballaggio puo' contenere;

c) del rispetto del limite della contaminazione sulla superficie

esterna del collo;

d) della corretta marcatura ed etichettatura dell'imballaggio

utilizzato per il trasporto dei rifiuti radioattivi;

e) delle certificazioni richieste per il trasporto;

f) del corretto confezionamento del collo.

4. Il vettore e' responsabile:

a) della verifica della corretta marcatura ed etichettatura

dell'imballaggio utilizzato per il trasporto dei rifiuti radioattivi;

b) del rispetto delle distanze di sicurezza dall'imballaggio

durante le operazioni di trasporto e immagazzinamento durante il

transito;

c) della verifica delle certificazioni richieste per il

trasporto.

5. Fatte salve le disposizioni previste da norme internazionali

recepite nell'ordinamento nazionale che per specifiche tipologie di

spedizioni stabiliscono tempi diversi di notifica, il detentore, il

vettore e il destinatario devono registrarsi e trasmettere al sito

istituzionale dell'ISIN le informazioni relative ai rifiuti oggetto

della raccolta e del trasporto.

6. Il detentore deve trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN le

informazioni relative ai rifiuti prima dell'inizio della spedizione.

Sono fatte salve le disposizioni previste da norme internazionali

recepite nell'ordinamento nazionale che per specifiche tipologie di

spedizioni stabiliscono tempi diversi di comunicazione.

7. Entro le ventiquattro ore successive alla conclusione del

trasporto, il vettore deve trasmettere al sito istituzionale

dell'ISIN le informazioni relative allo scarico e presa in carico da

parte di altro vettore o del destinatario dei rifiuti radioattivi.

8. Le modalita' di registrazione e le informazioni da trasmettere

al sito istituzionale dell'ISIN sono stabilite nell'allegato XV.

Art. 57

Spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi e di

combustibile nucleare esaurito (decreto legislativo 17 marzo 1995,

n. 230, articolo 32).

1. Le spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare

esaurito provenienti da Stati membri dell'Unione europea o a essi

destinate, le importazioni e le esportazioni di rifiuti e di

combustibile nucleare esaurito da e verso altri Stati, nonche' il

loro transito sul territorio italiano sono preventivamente

autorizzati.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata da:

a) l'autorita' preposta al rilascio del nulla osta di cui

all'articolo 52 o dell'autorizzazione di cui all'articolo 54, sentiti

i competenti organismi tecnici e le Regioni o le Province autonome di

Trento e Bolzano territorialmente competenti, ove queste ultime non

siano autorita' competenti al rilascio dell'autorizzazione stessa,

nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da

effettuare nell'ambito delle attivita' soggette ai provvedimenti

autorizzativi di cui agli stessi articoli 52 o 54 o nell'ambito di

attivita' esenti da detti provvedimenti. Le Regioni e le Province

autonome di Trento e Bolzano formulano eventuali osservazioni entro

il termine di dieci giorni, trascorso il quale l'autorita' procede;

b) il Ministero dello sviluppo economico, sentiti l'ISIN, i

Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute e la

Regione o le Province autonome di Trento e Bolzano di destinazione o

provenienza, nei casi di spedizioni, di importazioni o di

esportazioni da effettuare nell'ambito degli altri provvedimenti

autorizzativi di cui al presente decreto, nonche' nel caso di

transito nel territorio italiano. Le Regioni e le Province autonome

di Trento e Bolzano formulano eventuali osservazioni entro il termine

di dieci giorni, trascorso il quale l'autorita' procede.

3. Nei casi di spedizione verso Stati membri dell'Unione europea e

nei casi di importazione o di esportazione da o verso altri Stati,

l'autorizzazione e' soggetta all'approvazione da parte delle

autorita' competenti degli Stati membri destinatari della spedizione

o interessati dal transito sul loro territorio. L'approvazione e'

richiesta dall'autorita' di cui al comma 2, competente al rilascio

dell'autorizzazione, e si intende concessa in caso di mancata

risposta entro due mesi dal ricevimento della richiesta stessa, salvo

che lo Stato membro interessato non richieda una proroga, sino a un

mese, di tale termine.

4. Nell'Allegato XVI sono stabiliti i criteri, le modalita', le

disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione nonche'

particolari esenzioni dagli obblighi e particolari divieti per

l'importazione e l'esportazione di rifiuti e di combustibile nucleare

esaurito, anche in relazione ai paesi di origine o di destinazione.

5. Con apposite prescrizioni da inserire nell'autorizzazione di cui

al comma 1, viene fatto obbligo agli operatori della restituzione al

Paese di origine, dei rifiuti radioattivi derivanti da:

a) operazioni di trattamento su rifiuti radioattivi introdotti

nel territorio italiano destinati a tali operazioni o su altri

materiali ai fini del recupero di rifiuti radioattivi;

b) operazioni di ritrattamento sul combustibile nucleare esaurito

introdotto nel territorio italiano destinato a tali operazioni.

6. Le autorizzazioni di cui al comma 1 non possono essere

rifiutate:

a) per il ritorno al Paese di origine di rifiuti radioattivi

equivalenti a quelli che siano stati in precedenza spediti od

esportati ai fini del loro trattamento, nel rispetto della normativa

applicabile;

b) per il ritorno al Paese di origine dei rifiuti radioattivi e

degli altri materiali prodotti dal ritrattamento di combustibile

esaurito che sia stato effettuato in un Paese diverso, nel rispetto

della normativa applicabile;

c) per il ritorno dei rifiuti radioattivi e del combustibile

esaurito al detentore che ha effettuato la spedizione, nel caso in

cui questa non possa essere ultimata nei casi di cui al comma 4, se

la rispedizione e' effettuata nelle stesse condizioni e specifiche e

nel rispetto della normativa applicabile.

Art. 58

Specifiche disposizioni sulle spedizioni di combustibile esaurito e

di rifiuti radioattivi ai fini dello smaltimento (decreto

legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 32-bis).

1. I soggetti che esercitano pratiche comportanti la produzione di

rifiuti radioattivi sono tenuti allo smaltimento dei rifiuti stessi

in impianti autorizzati situati sul territorio nazionale. I rifiuti

radioattivi possono essere spediti al di fuori del territorio

nazionale a condizione che, all'epoca della spedizione, tra lo Stato

italiano e lo Stato di destinazione sia vigente un accordo, per

utilizzare un impianto di smaltimento situato in quest'ultimo Stato,

che tenga conto dei criteri stabiliti dalla Commissione europea

conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva

2006/117/Euratom.

2. Prima di una spedizione a un paese terzo, il Ministero dello

sviluppo economico, sentita l'autorita' di regolamentazione

competente, informa la Commissione europea circa il contenuto

dell'accordo di cui al comma 1 e si accerta che:

a) il Paese di destinazione abbia concluso un accordo con

l'Unione europea in materia di gestione del combustibile esaurito e

dei rifiuti radioattivi o e' parte della convenzione congiunta sulla

sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti

radioattivi («convenzione congiunta»);

b) il Paese di destinazione disponga di programmi per la gestione

e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi con obiettivi indicativi di

un elevato livello di sicurezza, equivalenti a quelli stabiliti dalla

direttiva 2011/70/Euratom;

c) ai fini della spedizione di rifiuti radioattivi, l'impianto di

smaltimento nel paese di destinazione sia autorizzato, sia gia' in

esercizio prima della spedizione e sia gestito conformemente ai

requisiti previsti nei programmi di gestione e smaltimento dei

rifiuti radioattivi del paese di destinazione stesso.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:

a) al rimpatrio di sorgenti sigillate dismesse al fornitore o

fabbricante;

b) alla spedizione del combustibile esaurito di reattori di

ricerca a un Paese in cui i combustibili di reattori di ricerca sono

forniti o fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali

applicabili.

Art. 59

Nulla osta per installazioni di deposito temporaneo o di impianti di

gestione di rifiuti radioattivi (decreto legislativo 17 marzo 1995,

n. 230, articolo 33).

1. La realizzazione e l'esercizio di depositi temporanei di rifiuti

radioattivi prodotti da terzi o di impianti di gestione o di

smaltimento di rifiuti radioattivi sono soggetti a nulla osta

preventivo del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i

Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute,

acquisito il parere tecnico dell'ISIN, sentite la regione o la

provincia autonoma territorialmente competente.

2. Fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto

ambientale, ai fini del rilascio del nulla osta e' effettuata una

verifica della idoneita' del sito proposto dal punto di vista della

radioprotezione, tenendo conto delle condizioni demografiche,

meteoclimatiche, idrogeologiche e ambientali.

3. I requisiti, le modalita' e le condizioni del procedimento di

rilascio del nulla osta, con particolare riferimento ai livelli di

radioattivita' o di concentrazione e ai tipi di rifiuti, nonche' alla

possibilita' di articolare in fasi distinte, compresa quella di

disattivazione, il rilascio del nulla osta e di stabilire particolari

prescrizioni per ogni fase, ivi incluse le prove e l'esercizio, sono

stabiliti, in relazione alle diverse tipologie di installazione, con

decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i

Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

della salute, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali,

sentito l'ISIN.

Art. 60

Obblighi di trasmissione dati (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.

230, articolo 34)

1. Gli esercenti le attivita' disciplinate nell'articolo 59 e i

soggetti che effettuano attivita' di gestione di rifiuti radioattivi

devono registrarsi al sito istituzionale dell'ISIN e trasmettere i

tipi, le quantita' di radioattivita', le concentrazioni, le

caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti radioattivi, nonche'

tutti i dati idonei a identificare i rifiuti medesimi e i soggetti da

cui provengono, entro sette giorni lavorativi dalla produzione o

dalla presa in carico, e prima dello scarico, secondo le indicazioni

contenute nell'allegato XV.

Art. 61

Sospensione e revoca dei provvedimenti autorizzativi (decreto

legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 35)

1. Fatti salvi i provvedimenti cautelari e urgenti a tutela della

salute pubblica, dei lavoratori o dell'ambiente, le amministrazioni

titolari del potere di emanare i provvedimenti autorizzativi di cui

al presente Titolo, in caso di violazioni gravi o reiterate delle

disposizioni del presente decreto o delle prescrizioni

dell'autorizzazione, possono disporre la sospensione dell'attivita'

per un periodo di tempo non superiore a sei mesi ovvero, nei casi di

particolare gravita', possono disporre la revoca del provvedimento

autorizzativo.

2. Ai fini della sospensione o della revoca di cui al comma

precedente, le amministrazioni incaricate della vigilanza comunicano

alle amministrazioni titolari del potere autorizzativo, le violazioni

gravi o ripetute risultanti dalla vigilanza stessa.

3. Le amministrazioni di cui al comma 1, prima di disporre i

provvedimenti di sospensione o di revoca, contestano all'esercente le

violazioni rilevate e gli assegnano un termine di sessanta giorni per

produrre le proprie giustificazioni.

4. In ordine all'adozione dei predetti provvedimenti di sospensione

o di revoca, per quanto attiene alla fondatezza delle giustificazioni

prodotte, deve essere acquisito il parere degli organi tecnici

intervenuti in fase di emanazione dei provvedimenti autorizzativi.

5. I provvedimenti di sospensione o di revoca non possono essere

adottati decorsi sei mesi dalla presentazione delle giustificazioni

da parte dell'esercente.

6. Ai fini della predisposizione della relazione annuale di cui

all'articolo 6, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 4 marzo

2014, n. 45, le amministrazioni territoriali titolari del potere

autorizzativo trasmettono all'ISIN con cadenza annuale un rapporto

sulle violazioni di cui al comma 1 comunicate dagli organi di

vigilanza e sui provvedimenti adottati.

Titolo VIII  
PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER LE SORGENTI SIGILLATE AD ALTA ATTIVITÀ E PER LE SORGENTI ORFANE  
Capo I  
Controllo delle sorgenti sigillate ad alta attività

Art. 62

Autorizzazioni (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 87, 88; decreto

legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 3).

1. Le pratiche che impiegano sorgenti sigillate ad alta attivita'

sono soggette a nulla osta ai sensi dell'articolo 50.

2. L'istanza di nulla osta all'impiego di una nuova sorgente

sigillata ad alta attivita' e' corredata dalla seguente

documentazione con la quale l'esercente dimostra:

a) che la sorgente e' stata prodotta in uno Stato appartenente

all'Unione europea da un soggetto autorizzato, oppure e' stata

prodotta in uno Stato non appartenente all'Unione Europea nel

rispetto delle disposizioni ivi vigenti;

b) che le caratteristiche tecniche e le prove di tenuta della

sorgente sono conformi a norme di buona tecnica di settore, nazionali

o internazionali, o comunque a queste equivalenti sotto il profilo

della sicurezza e della protezione dalle radiazioni ionizzanti;

c) di disporre di appositi locali, con adeguato grado di

resistenza al fuoco e dotati di adeguato sistema di controllo degli

accessi, ove immagazzinare e attuare la gestione e il controllo

sicuri della sorgente;

d) di avere adottato le misure per garantire la gestione in

sicurezza della sorgente al termine della sua utilizzazione, anche

nel caso di insolvenza o cessazione dell'attivita'.

3. L'esercente adempie all'obbligo di cui al comma 2, lettera d),

con una delle seguenti modalita':

a) fideiussione bancaria o assicurativa con clausola di pagamento

a semplice richiesta, prestata a favore dell'autorita' che rilascia

l'autorizzazione che puo' avvalersi, previa la stipula di apposite

convenzioni, del Gestore del Servizio integrato o dell'Operatore

nazionale, e a garanzia dell'integrale copertura dei costi necessari

alla gestione della sorgente fino allo smaltimento, compreso il

relativo condizionamento, da una compagnia di assicurazione o da un

istituto finanziario, o da intermediari finanziari iscritti

all'elenco speciale di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,

n. 385, a cio' autorizzati dal Ministero dell'economia e delle

finanze, a condizione che tali intermediari siano sottoposti a

revisione contabile di una societa' di revisione iscritta nell'albo

previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,

n. 58;

b) accordo scritto con il quale il fabbricante assume l'obbligo,

garantito da apposita fideiussione, di riprendere la sorgente non

piu' utilizzata;

c) accordo scritto con il Gestore del Servizio integrato o con

l'Operatore nazionale che disciplina il trasferimento a quest'ultimo

della proprieta' della sorgente e il pagamento dei fondi necessari

per i relativi condizionamento, stoccaggio di lungo periodo e

smaltimento a un deposito finale.

4. Oltre a quanto previsto al comma 2, l'istanza di nulla osta deve

contenere almeno i seguenti elementi e informazioni che devono essere

verificati e valutati dall'autorita' procedente:

a) l'individuazione, sentito l'esperto di radioprotezione

incaricato della sorveglianza fisica, del responsabile della gestione

della sorgente sigillata ad alta attivita' fornito di adeguata e

documentata competenza tecnica. Il responsabile della sorgente non

puo' essere individuato nell'esperto di radioprotezione incaricato

della sorveglianza fisica presso l'installazione;

b) le specifiche iniziative di informazione e formazione sulle

caratteristiche tecniche e sull'impiego della sorgente sigillata ad

alta attivita' e sugli aspetti di radioprotezione, organizzate, ai

sensi degli articoli 110 e 111, per il responsabile della gestione

della sorgente e per il personale addetto all'utilizzo della stessa

in possesso delle competenze necessarie;

c) l'indicazione del personale addestrato e fornito di adeguate

competenze, delle procedure e dei mezzi di intervento disponibili per

fare fronte a eventuali emergenze radiologiche in relazione alla

tipologia delle sorgenti sigillate ad alta attivita' impiegate, ferme

restando le disposizioni di cui al Titolo XIV;

d) un programma di prove periodiche e di manutenzione della

sorgente sigillata ad alta attivita' e delle apparecchiature

necessarie per l'utilizzo della sorgente stessa, ivi comprese le

prove di tenuta, dirette o indirette, da effettuare nell'arco di

tempo del relativo utilizzo, sulla base delle indicazioni fornite dal

fabbricante e delle norme di buona tecnica;

e) le specifiche procedure gestionali previste per il trasporto,

lo stoccaggio, la detenzione e l'utilizzo della sorgente sigillata ad

alta attivita' al fine di impedire, in relazione alle caratteristiche

della sorgente, l'accesso non autorizzato, lo smarrimento, il furto o

il danneggiamento della sorgente anche a seguito di incendi;

f) le modalita' e i criteri di attuazione di quanto previsto nel

comma 2, lettere c) e d).

Art. 63

Trasferimento della detenzione di sorgenti sigillate ad alta

attivita' nel territorio italiano e di Stati membri dell'Unione

europea (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 87 e 88; decreto

legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 4).

1. Il detentore che, nell'ambito del territorio dello Stato

italiano, cede una sorgente sigillata ad alta attivita' deve

accertare che il cessionario, che a qualsiasi titolo ne assume la

detenzione, e' titolare del provvedimento autorizzativo adeguato al

tipo di radionuclide e all'attivita' della sorgente, secondo le

disposizioni dell'articolo 62, comma 1; a tal fine il cessionario e'

tenuto a consegnare al cedente copia di tale provvedimento.

2. Il detentore che a qualsiasi titolo cede una sorgente sigillata

ad alta attivita' e' tenuto a consegnare al cessionario,

conservandone copia per almeno cinque anni, la seguente

documentazione:

a) gli accordi di cui all'articolo 62, comma 2, lettera d);

b) i documenti di cui all'articolo 62, comma 2, lettere a) e b);

c) il libretto di sorgente di cui all'articolo 66.

3. La cessione di sorgenti sigillate ad alta attivita' da soggetti

o a favore di soggetti appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione

europea e' soggetta al regolamento Euratom n. 1493/93 del Consiglio,

dell'8 giugno 1993, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli

Stati membri.

Art. 64

Esportazioni e importazioni di sorgenti sigillate ad alta attivita'

(decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 5).

1. Il soggetto che intende esportare una sorgente avente attivita'

uguale o superiore alla Categoria 2 di cui all'allegato XIV, Sezione

II, con trasferimento della detenzione a soggetto stabilito in uno

Stato non appartenente all'Unione europea, deve essere

preventivamente autorizzato per ciascuna operazione dal Ministero

dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare, sentito l'ISIN.

2. Il soggetto che intende effettuare l'operazione di esportazione

deve fornire, con la relativa istanza, le seguenti informazioni:

a) gli estremi di identificazione del cessionario;

b) la copia del contratto di cessione a qualsiasi titolo della

sorgente;

c) lo Stato di destinazione, ubicazione e indirizzo del

cessionario;

d) il radionuclide e l'attivita' della sorgente, inclusi i dati

di cui all'articolo 62, comma 2, lettere a) e b);

e) l'uso cui il cessionario intende adibire la sorgente;

f) la copia del provvedimento, in corso di validita', rilasciato

dall'Autorita' competente dello Stato di destinazione, che abilita il

cessionario a ricevere la sorgente;

g) la dichiarazione del cessionario indicante che lo Stato di

destinazione si e' conformato al «Code of conduct on the safety and

securityof radioactive sources», allegato alla INFCIRC/663 del 29

dicembre 2005 dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica

(AIEA), vidimata dalla competente Autorita' dello Stato ricevente;

h) gli estremi del provvedimento o dei provvedimenti

autorizzativi rilasciati all'esportatore ai sensi dell'articolo 62,

comma 1, ovvero copia del provvedimento autorizzativo nel caso in cui

sia stato rilasciato da soggetto diverso dal Ministero dello sviluppo

economico.

3. Se l'operazione di esportazione ha per oggetto una sorgente di

attivita' uguale o superiore alla Categoria 1 di cui all'allegato

XIV, Sezione II, il Ministero dello sviluppo economico acquisisce il

preventivo consenso dell'Autorita' competente dello Stato di

destinazione.

4. Il Ministero dello sviluppo economico, anche avuto riguardo agli

elementi di valutazione di cui alla «Guidance on import and export of

radioactivesources», del maggio 2012 dell'AIEA, d'intesa con il

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,

puo' rilasciare l'autorizzazione all'esportazione della sorgente, di

Categoria 1 o di Categoria 2 di cui all'allegato XIV, Sezione II, e

ne trasmette copia all'ISIN.

5. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 4 a effettuare

l'operazione di esportazione della sorgente comunica preventivamente

alle competenti Autorita' dello Stato di destinazione della

spedizione:

a) gli estremi di identificazione del soggetto che effettua

l'operazione di esportazione della sorgente e del destinatario della

spedizione;

b) la data e il luogo previsti per la presentazione della

sorgente all'Ufficio delle dogane di esportazione;

c) il numero, il tipo e l'attivita' delle sorgenti, di cui

all'allegato XIV, Sezione II, oggetto dell'operazione di

esportazione;

d) copia dell'autorizzazione all'operazione di esportazione, di

cui al comma 4.

6. Il soggetto autorizzato a effettuare la spedizione comunica

preventivamente al Ministero dello sviluppo economico, all'ISIN e

alla regione territorialmente interessata gli elementi di cui al

comma 5, lettera b) e presenta la relativa documentazione all'Ufficio

delle dogane.

7. Il soggetto che intende importare una sorgente con attivita'

uguale o superiore alla Categoria 2 di cui all'allegato XIV, Sezione

II, non appartenente all'Unione europea, deve essere preventivamente

autorizzato per ciascuna operazione dal Ministero dello sviluppo

economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare, sentito l'ISIN.

8. Il soggetto che intende effettuare un'operazione di importazione

deve fornire, con la relativa istanza, le seguenti informazioni:

a) gli estremi del provvedimento o dei provvedimenti

autorizzativi di cui all'articolo 62, comma 1, ovvero copia del

provvedimento autorizzativo nel caso in cui sia stato rilasciato da

soggetto diverso dal Ministero dello sviluppo economico;

b) il radionuclide e l'attivita' della sorgente, con indicazione

del relativo impiego;

c) gli elementi volti a documentare che la sorgente soddisfa i

seguenti requisiti:

1) sono state rispettate le disposizioni vigenti nello Stato

dove la sorgente e' stata prodotta;

2) sono state verificate le caratteristiche tecniche e le prove

di tenuta della sorgente in conformita' a norme di buona tecnica

nazionali o internazionali, o comunque a queste ultime equivalenti

sotto il profilo della sicurezza e della protezione dalle radiazioni

ionizzanti.

9. Il soggetto autorizzato all'importazione di una sorgente con

attivita' uguale o superiore alla Categoria 2 di cui all'allegato

XIV, Sezione II, e' tenuto a fornire copia dell'autorizzazione alle

competenti Autorita' dello stato di provenienza della spedizione che

ne fanno richiesta.

10. Resta fermo il sistema delle garanzie e delle responsabilita'

disciplinato dalla legge n. 1860 del 1962 e dal presente decreto.

11. Il soggetto che intende effettuare un'operazione di

importazione o di esportazione di sorgenti di cui al presente

articolo e' tenuto a fornire copia dell'autorizzazione di cui ai

commi 4 e 7 all'atto dell'espletamento delle relative formalita'

doganali.

Art. 65

Conferimento di sorgenti sigillate ad alta attivita' dismesse a

impianti di gestione di rifiuti radioattivi (direttiva

2013/59/EURATOM, articoli 87 e 88; decreto legislativo 6 febbraio

2007, n. 52, articolo 6).

1. L'esercente di un impianto di gestione di rifiuti radioattivi al

quale sono conferite sorgenti sigillate ad alta attivita' dismesse

deve:

a) verificare che la sorgente presa in carico corrisponde a

quanto dichiarato dal detentore che la conferisce, sulla base della

normativa tecnica nazionale ed europea in vigore;

b) prendere in carico e gestire la sorgente dismessa con le

modalita' definite nella normativa tecnica nazionale.

2. In caso di conferimento di sorgenti dismesse all'Operatore

nazionale, l'accettazione da parte di quest'ultimo comporta il

trasferimento della proprieta' della sorgente stessa.

Art. 66

Libretto di sorgente (decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52,

articolo 7)

1. Il detentore di sorgente sigillata ad alta attivita' deve tenere

apposito libretto di sorgente, nel quale, oltre i dati di cui

all'allegato XIV, Sezione II, deve annotare:

a) il numero univoco di identificazione della sorgente apposto

dal fabbricante o dal fornitore. Se il numero univoco non esiste, non

e' noto o non offre garanzie di univocita', lo stesso e' attribuito

dall'ISIN e comunicato al detentore;

b) attivita' del radionuclide alla data di fabbricazione o, se

non conosciuta, alla data di prima immissione sul mercato della

sorgente;

c) i risultati delle prove e delle manutenzioni periodiche

effettuate sulla sorgente e sulle apparecchiature necessarie per

l'utilizzo della stessa;

d) gli eventi anomali e i malfunzionamenti riscontrati

relativamente alla sorgente e alle apparecchiature di cui alla

lettera c);

e) i luoghi di impiego.

2. Il libretto di sorgente accompagna la sorgente durante tutto il

suo utilizzo ed e' aggiornato dal responsabile della gestione della

sorgente.

3. Il detentore che trasferisce la sorgente sigillata ad alta

attivita' nel territorio italiano deve consegnare al soggetto che la

prende in carico il libretto di sorgente sottoscritto in ogni pagina,

trattenendone copia per almeno cinque anni.

Art. 67

Registro nazionale delle sorgenti sigillate ad alta attivita' e dei

detentori (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 89, 90; decreto

legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articoli 8, 9).

1. L'esercente che detiene sorgenti sigillate ad alta attivita' o

svolge pratiche o chi effettua attivita' di commercio e

intermediazione di sorgenti sigillate ad alta attivita', deve

registrarsi sul sito istituzionale dell'ISIN e trasmettere allo

stesso, entro i dieci giorni successivi alla data di inizio della

detenzione o dell'attivita' di commercio e intermediazione e prima

della data di cessazione della detenzione o della conclusione del

contratto di intermediazione e commercio, le informazioni di cui

all'allegato XVIII e in ogni caso:

a) tipo, caratteristiche e quantita' delle sorgenti detenute;

b) attivita' del radionuclide alla data di fabbricazione o, se

non conosciuta, alla data di prima immissione sul mercato della

sorgente;

c) numero univoco di identificazione della sorgente apposto dal

fabbricante o dal fornitore. Se il numero univoco non esiste, non e'

noto o non offre garanzie di univocita', lo stesso e' attribuito

dall'ISIN e comunicato al detentore.

2. Le modalita' di registrazione e le informazioni da trasmettere

al sito istituzionale dell'ISIN sono stabilite nell'allegato XVIII.

3. Nei casi previsti dall'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012,

n. 234, le disposizioni dell'allegato XVIII aventi contenuto tecnico

possono essere modificate e integrate con decreto del Ministro dello

sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, con

il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle

finanze, sentito l'ISIN.

4. L'ISIN rende disponibile alle amministrazioni dello Stato e alle

Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano che ne facciano

richiesta l'accesso ai dati contenuti nel Registro per le proprie

finalita' istituzionali e in particolare per le esigenze operative

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e

della difesa civile.

5. L'ISIN puo' chiedere al detentore chiarimenti e ulteriori

informazioni in caso di incompletezza o insufficienza dei dati

trasmessi, in particolare per quanto concerne i dati utili a

identificare la sorgente o i trasferimenti della stessa, ivi compresi

i destinatari.

Art. 68

Altri obblighi dei detentori (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 91;

decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 10).

1. Il detentore della sorgente sigillata ad alta attivita' deve

altresi':

a) verificare, a intervalli di tempo indicati dall'esperto di

radioprotezione, la presenza e le buone condizioni apparenti della

sorgente e, ove ritenuto necessario, degli impianti e delle

apparecchiature che contengono la sorgente nel luogo di utilizzazione

o di stoccaggio;

b) verificare il rispetto delle procedure gestionali di cui

all'articolo 62, comma 4, lettera e);

c) verificare, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo

62, comma 4 lettera c), e ferma restando l'eventuale applicazione

delle disposizioni di cui all'articolo 149, commi 1 e 2, l'integrita'

della sorgente dopo ogni evento compreso l'incendio, che possa averla

danneggiata, aggiornando adeguatamente il libretto di sorgente;

d) restituire tempestivamente, una volta terminato l'utilizzo, la

sorgente al fabbricante o al fornitore o trasferirla a un altro

utilizzatore o a un impianto di gestione dei rifiuti radioattivi o al

Gestore del Servizio integrato o all'Operatore nazionale;

e) comunicare senza ritardo, ai sensi dell'articolo 142, gli

eventi incidentali che abbiano comportato l'esposizione di un

lavoratore o di un'altra persona, derivanti da sorgente o parte di

essa rimasta bloccata in posizione non schermata, o da un

malfunzionamento o da mancato funzionamento, anche dovuto ad azioni

volontarie, dei sistemi di sicurezza e di controllo, o da perdita

della tenuta della sorgente o da altri eventi riguardanti la

sorgente, quali sollecitazioni meccaniche o termiche. Sono esclusi

dal suddetto obbligo di comunicazione gli eventi incidentali che

abbiano comportato esposizioni accidentali e indebite di pazienti di

cui all'articolo 167.

Art. 69

Identificazione e apposizione di un contrassegno sulla sorgente

sigillata ad alta attivita' (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo

91; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 11).

1. Il fabbricante o, in caso di sorgente importata da un Paese

diverso da quello del fabbricante, il fornitore provvede affinche' la

sorgente sigillata ad alta attivita' sia identificata con un numero

di serie univoco. Tale numero e' apposto, ove fattibile, mediante

incisione o stampigliatura sulla sorgente.

2. Il numero e' apposto, mediante incisione o stampigliatura, anche

sul contenitore della sorgentesigillata ad alta attivita'. Se cio'

non e' possibile o nel caso di contenitori per il trasporto

riutilizzabili per piu' sorgenti, il contenitore della sorgente deve

almeno recare le informazioni sul tipo di radioisotopo.

3. Nel caso in cui la sorgente sigillata ad alta attivita' sia

priva di numero di serie univoco, il detentore e' tenuto a provvedere

all'identificazione richiesta dai commi 1 e 2 mediante il numero di

identificazione formato ai sensi dell'articolo 67, comma 1 lettera

c).

4. Il fabbricante o il fornitore provvede affinche' sia apposto sul

contenitore e, ove fattibile, sulla sorgente sigillata ad alta

attivita' il contrassegno di cui all'articolo 109, comma 6, lettera

f), o comunque un'etichetta recante l'apposito simbolo al fine di

avvertire la popolazione del rischio radiologico.

5. I soggetti di cui al comma 1 provvedono a corredare la sorgente

sigillata ad alta attivita' di fotografie del tipo specifico di

sorgente e del relativo contenitore tipico che devono essere unite al

libretto di sorgente di cui all'articolo 66.

6. Il detentore, ove fattibile, provvede affinche' il contrassegno

o l'etichetta di cui al comma 4 restino leggibili.

Capo II  
Controllo delle sorgenti orfane

Art. 70

Formazione e informazione sulle sorgenti orfane (direttiva

2013/59/EURATOM, articolo 92; decreto legislativo 6 febbraio 2007,

n. 52, articolo 12).

1. L'ENEA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

provvede a organizzare appositi corsi di formazione per la direzione

e per il personale degli impianti in cui e' piu' probabile che siano

rinvenute o sottoposte a trasformazione sorgenti orfane, quali ad

esempio, i grandi depositi e gli impianti di riciclaggio dei rottami

metallici, e per la direzione e per il personale operante presso i

punti di ingresso o di uscita dallo Stato e i nodi di transito,

affinche' tali soggetti:

a) siano informati della possibilita' di rinvenire sorgenti;

b) ricevano consulenza e formazione sul riconoscimento visivo

delle sorgenti e dei relativi contenitori;

c) ricevano le informazioni di base sulle radiazioni ionizzanti e

sui loro effetti;

d) siano informati sulle misure da adottare in caso di

ritrovamento o di sospetto ritrovamento di una sorgente.

Art. 71

Introduzione di sistemi diretti alla localizzazione e valutazione di

sorgenti orfane (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 93 e 94;

decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articoli 15 e 16).

1. Il Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco,

del soccorso pubblico e della difesa civile, promuove l'introduzione

di sistemi diretti al ritrovamento di materiali radioattivi e in

particolare di sorgenti orfane nei principali punti di ingresso o di

uscita dallo Stato e nodi di transito nonche' nei grandi depositi di

rottami e negli impianti di riciclaggio dei rottami metallici.

2. I sistemi per il rilevamento di materiali radioattivi dovranno

essere scelti, gestiti e, ove possibile, tarati in conformita' a

riconosciute norme tecniche nazionali e internazionali.

Art. 72

Sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati

metallici o prodotti in metallo (direttiva 2013/59/EURATOM,

articolo 93; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo

157).

1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano

attivita' di importazione, raccolta, deposito o che esercitano

operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di

risulta, hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica

sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli

anomali di radioattivita' o di eventuali sorgenti dismesse, per

garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione

da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni

ionizzanti ed evitare la contaminazione dell'ambiente. Lo stesso

obbligo si applica ai soggetti che, in grandi centri di importazione

di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano

attivita' a scopo industriale o commerciale di importazione di

prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo e viene

disposto su specifica richiesta delle Autorita' competenti. La

disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attivita' che

comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni

doganali.

2. L'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica e'

rilasciata da esperti di radioprotezione di secondo o terzo grado,

compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 129, i quali

nell'attestazione riportano anche l'ultima verifica di buon

funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato e deve essere

allegata alla dichiarazione doganale di importazione. Mediante intese

tecniche con le competenti autorita' di Stati terzi, stipulate dal

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di

concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentiti l'Agenzia

delle dogane e dei monopoli e l'ISIN, possono essere mutuamente

riconosciuti, ai fini dell'importazione dei materiali e prodotti di

cui al comma 1, i controlli radiometrici effettuati da Stati terzi

che assicurano livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti

dalla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013.

3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto

con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione

internazionale, della salute, dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, sentita

l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'ISIN, da emanarsi entro 120

giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo,

previa notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva

2015/1535/CE, sono determinate:

a) le modalita' esecutive della sorveglianza radiometrica,

individuate secondo norme di buona tecnica e i contenuti della

relativa attestazione;

b) l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti in

metallo oggetto della sorveglianza, individuati con riferimento ai

prodotti e semilavorati completamente in metallo ed in ragione della

loro rischiosita' e diffusione, nonche' prevedendo forme semplificate

delle procedure di controllo per i semilavorati e prodotti costruiti

in serie o comunque standardizzati. L'aggiornamento dell'elenco

potra' essere effettuato, sulla base delle variazioni della

nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti dell'Unione

europea per i medesimi prodotti, con decreto del Ministero dello

sviluppo economico adottato su proposta dell'Agenzia delle dogane e

dei monopoli.

c) i contenuti della formazione da impartire al personale

dipendente per il riconoscimento delle piu' comuni tipologie di

sorgenti radioattive ed al personale addetto alla sorveglianza

radiometrica, per l'ottimale svolgimento delle specifiche mansioni;

d) le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei

controlli radiometrici rilasciati dai paesi terzi per i quali

esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell'espletamento

delle formalita' doganali.

4. Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3 e non

oltre la scadenza del centoventesimo giorno successivo all'entrata in

vigore del presente decreto, continua ad applicarsi l'articolo 2 del

decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100. Decorso tale termine e

fino all'adozione del decreto di cui al comma 3, si applicano le

disposizioni dell'Allegato XIX. L'Allegato XIX stabilisce le

modalita' di applicazione, nonche' i contenuti delle attestazioni

della sorveglianza radiometrica ed elenca i prodotti semilavorati

metallici e prodotti in metallo oggetto della sorveglianza. I rinvii

alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo di cui al primo

periodo s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del

presente decreto.

5. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 2,

nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di

sorgenti o comunque livelli anomali di radioattivita', individuati

secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche

emanate ai sensi dell'articolo 236, qualora disponibili, i soggetti

di cui al comma 1 debbono adottare le misure idonee a evitare il

rischio di esposizione delle persone e di contaminazione

dell'ambiente e debbono darne immediata comunicazione al prefetto,

agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per

territorio, al Comando dei vigili del fuoco, alla regione o provincia

autonoma di Trento o Bolzano e alle ARPA/APPA competenti per

territorio. Ai medesimi obblighi e' tenuto il vettore che, nel corso

del trasporto, venga a conoscenza della presenza di livelli anomali

di radioattivita' nei predetti materiali o prodotti trasportati. Il

Prefetto, in relazione al livello del rischio rilevato dagli organi

destinatari delle comunicazioni di cui al presente comma, ne da'

comunicazione all'ISIN.

6. I soggetti di cui al comma 1 che effettuano operazioni di

riciclaggio dei rottami metallici o altri materiali metallici di

risulta in caso di riscontri o anche di sospetti basati su elementi

oggettivi in merito alla fusione o ad altra operazione metallurgica

che abbia accidentalmente coinvolto una sorgente orfana, informano

tempestivamente le autorita' di cui al comma 4. Il materiale

contaminato eventualmente prodotto non puo' essere utilizzato, posto

sul mercato o smaltito senza l'autorizzazione del Prefetto rilasciata

avvalendosi degli organi del SSN e delle agenzie regionali e

provinciali per la protezione dell'ambiente.

7. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 187, nei casi

in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli

anomali di radioattivita', i prefetti adottano, valutate le

circostanze del caso in relazione alla necessita' di evitare il

rischio di esposizione delle persone e di contaminazione

dell'ambiente, i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio

dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto estero

responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto

venditore. In quest'ultimo caso il Prefetto, con la collaborazione

dell'ISIN, avvisa il Ministero degli affari esteri e della

cooperazione internazionale, il quale provvede a informare della

restituzione dei carichi l'Autorita' competente dello Stato

responsabile dell'invio.

Art. 73

Campagne di recupero delle sorgenti orfane (direttiva

2013/59/EURATOM, articolo 94; decreto legislativo 6 febbraio 2007,

n. 52, articolo 16).

1. L'ISIN avvalendosi delle Agenzie regionali e provinciali per la

protezione dell'ambiente e della collaborazione delle altre

amministrazioni interessate, raccoglie i dati sul rinvenimento di

sorgenti orfane a livello nazionale da inserire nella relazione

annuale al Parlamento e al Governo di cui all'articolo 6, comma 4,

lettera h), del decreto legislativo n. 45 del 2014.

2. L'ENEA, sulla base dai dati di cui al comma 1, di apposita stima

e di previsioni statistiche sui ritrovamenti gia' effettuati, in

collaborazione con il Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili

del fuoco, elabora e propone, ai fini delle iniziative di rispettiva

competenza, specifiche campagne per il recupero e la messa in

sicurezza delle sorgenti orfane ai Ministeri dello sviluppo

economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

della salute, del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 74

Operatore nazionale e Gestore del servizio integrato (direttiva

2013/59/EURATOM, articolo 95; decreto legislativo 6 febbraio 2007,

n. 52, articolo 17).

1. L'Operatore nazionale deve:

a) garantire la messa in sicurezza di lungo periodo delle

sorgenti radioattive dismesse ai fini del loro futuro smaltimento,

assicurando un immagazzinamento in sicurezza per un periodo di almeno

cinquanta anni;

b) rispettare le stesse prescrizioni di sicurezza per

l'immagazzinamento dei rifiuti radioattivi di origine energetica;

c) mantenere contabilita' separata per l'attivita' di cui alla

lettera a).

2. L'Operatore nazionale e' la Societa' gestione impianti nucleari

(Sogin S.p.a.).

3. Il Servizio integrato garantisce tutte le fasi del ciclo di

gestione delle sorgenti non piu' utilizzate quali la predisposizione

al trasporto, il trasporto, la caratterizzazione, l'eventuale

trattamento e condizionamento e il deposito provvisorio. Al Servizio

integrato possono aderire tutti gli impianti di gestione dei rifiuti

radioattivi che svolgono attivita' di raccolta ed eventuale deposito

provvisorio di sorgenti radioattive destinate a non essere piu'

utilizzate.

4. Il Gestore del Servizio integrato e' l'ENEA.

Art. 75

Cooperazione internazionale e scambio di informazioni (direttiva

2013/59/EURATOM, articolo 99; decreto legislativo 6 febbraio 2007,

n. 52, articolo 18).

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione

internazionale, d'intesa con Ministero dell'interno e l'ISIN, scambia

tempestivamente informazioni e coopera con altri Stati membri

dell'Unione europea o Paesi terzi interessati e con le pertinenti

organizzazioni internazionali riguardo allo smarrimento, allo

spostamento, al furto e al ritrovamento di sorgenti e di materiale

contaminato da sostanze radioattive, e ai conseguenti provvedimenti

per i controlli successivi e le indagini, fatti salvi i pertinenti

requisiti di riservatezza e la normativa nazionale in materia.

2. Il Ministero dello sviluppo economico e l'ISIN, per quanto

attiene ai propri compiti sono il punto di contatto con la

Commissione europea e con gli altri Stati membri.

Titolo IX  
IMPIANTI

Art. 76

Documentazione di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria per

l'autorizzazione all'esercizio e alla modifica di impianti (decreto

legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 36).

1. Ai fini dell'accertamento delle condizioni di sicurezza nucleare

e di protezione sanitaria, il soggetto che, per gli impianti di cui

all'articolo 7, comma 1, numeri 66), 67), 68), 69) e 116), richiede

l'autorizzazione all'esercizio o alla modifica di cui all'articolo 6

e seguenti della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, trasmette, al

Ministero dello sviluppo economico e all'ISIN i seguenti documenti:

a) progetto di massima dell'impianto corredato dalla pianta

topografica, dalla descrizione dello stato del sito di ubicazione

dell'impianto stesso, dai piani esplicativi, dai disegni e

descrizioni dell'impianto e da uno studio preliminare di smaltimento

dei rifiuti radioattivi;

b) rapporto di sicurezza, con l'indicazione delle previste misure

di sicurezza e protezione;

c) elaborati tecnici idonei a fornire dimostrazione della

sicurezza nucleare, con un livello di dettaglio proporzionato

all'entita' e alla natura dei pericoli inerenti all'impianto nucleare

e al suo sito.

2. Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1, lettera b), e'

corredato dai documenti tecnici contenenti le informazioni necessarie

per l'analisi e la valutazione dell'impianto nucleare, dal punto di

vista della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria dei

lavoratori e della popolazione contro i pericoli delle radiazioni

ionizzanti, nonche' l'analisi e la valutazione di tali pericoli. Il

rapporto fornisce le seguenti informazioni:

a) ubicazione e caratteristiche fisiche, meteoclimatiche,

demografiche, agronomiche e ambientali;

b) edifici ed eventuali strutture di contenimento;

c) descrizione tecnica dell'impianto nel suo insieme e nei suoi

sistemi componenti ausiliari, inclusa la strumentazione nucleare e

non nucleare, i sistemi di controllo e i dispositivi di protezione e

i sistemi di raccolta, allontanamento e smaltimento (trattamento e

scarico) dei rifiuti radioattivi;

d) studio analitico di possibili incidenti derivanti da mal

funzionamento di apparecchiature o da errori di operazione, e delle

conseguenze previste, in relazione alla sicurezza nucleare e alla

protezione sanitaria;

e) studio analitico delle conseguenze previste, in relazione alla

protezione sanitaria, in presenza di scarichi radioattivi durante le

fasi di normale esercizio e in caso di situazioni accidentali o di

emergenza;

f) misure previste ai fini della prevenzione e protezione

antincendio.

3. L'autorizzazione di cui all'articolo 6 della legge 31 dicembre

1962 n. 1860, e' rilasciata previo espletamento della procedura di

cui al presente Titolo.

Art. 77

Nulla osta alla costruzione di impianti (decreto legislativo 17 marzo

1995, n.230, articolo 37)

1. La costruzione e l'esercizio di impianti nucleari comunque

destinati alla produzione di energia elettrica non soggetti

all'autorizzazione di cui all'articolo 6 e seguenti della legge 31

dicembre 1962, n. 1860, e la costruzione degli altri impianti

nucleari di cui all'articolo 76 sono subordinati a preventivo nulla

osta, sotto il profilo della sicurezza nucleare e della protezione

sanitaria.

2. Il nulla osta e' rilasciato dal Ministro dello sviluppo

economico, sentito l'ISIN, su domanda dell'interessato, corredata dei

documenti di cui all'articolo 76, secondo la procedura prevista dal

presente Titolo.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli

impianti di qualsiasi tipo costruiti ed esercitati da amministrazioni

dello Stato.

Art. 78

Obiettivo di sicurezza nucleare degli impianti nucleari (decreto

legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 37-bis).

1. Gli impianti nucleari sono progettati, ubicati, costruiti, messi

in esercizio, utilizzati e disattivati con l'obiettivo di prevenire

incidenti, di attenuare le conseguenze di eventi incidentali, e di

evitare:

a) rilasci radioattivi iniziali che richiedono tempi di

intervento insufficienti per poter adottare le necessarie misure di

emergenza all'esterno del sito;

b) grandi rilasci radioattivi che richiedono misure di protezione

che possono non essere limitate nello spazio o nel tempo.

2. Gli obiettivi di cui al comma 1:

a) si applicano agli impianti nucleari per i quali e' rilasciata

per la prima volta un'autorizzazione alla costruzione dopo il 14

agosto 2014;

b) sono assunti a riferimento per gli impianti nucleari

esistenti, ai fini della tempestiva attuazione di miglioramenti di

sicurezza ragionevolmente possibili, anche nel quadro delle revisioni

periodiche della sicurezza di cui all'articolo 80;

c) sono assunti a riferimento per gli impianti nucleari di cui e'

stata chiesta la disattivazione ai sensi dell'articolo 98, nel piano

delle operazioni da eseguire.

Art. 79

Misure per conseguire l'obiettivo di sicurezza nucleare degli

impianti nucleari (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230,

articolo 37-ter).

1. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 76, comma 1,

attua la difesa in profondita', ove applicabile, per conseguire

l'obiettivo di cui all'articolo 78 e per:

a) ridurre al minimo dell'impatto dei rischi esterni estremi di

origine naturale o umana non intenzionale;

b) prevenire il funzionamento anomalo e i guasti;

c) controllare il funzionamento anomalo e l'individuazione dei

guasti;

d) assicurare il controllo degli incidenti base di progetto;

e) assicurare il controllo delle condizioni gravi, incluse la

prevenzione dell'evoluzione degli incidenti e l'attenuazione delle

conseguenze degli incidenti gravi, qualificati come tali dall'Agenzia

internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite;

f) predisporre le misure organizzative a norma degli articoli 89,

90 e 91.

2. Il titolare dell'autorizzazione, conformandosi alle indicazioni

e sotto il controllo dell'ISIN, adotta misure intese a promuovere e

rafforzare un'efficace cultura della sicurezza nucleare. Tali misure

comprendono:

a) sistemi di gestione che attribuiscono la dovuta priorita' alla

sicurezza nucleare e promuovono, a tutti i livelli del personale e

dei dirigenti, le capacita' di mettere in discussione l'efficace

attuazione dei principi e delle pertinenti prassi di sicurezza e di

segnalare prontamente problemi di sicurezza, a norma dell'articolo

102;

b) disposizioni del titolare dell'autorizzazione per registrare,

valutare e documentare l'esperienza operativa interna ed esterna

maturata nel corso dell'esercizio, significativa per la sicurezza;

c) obbligo per il titolare dell'autorizzazione di segnalare

all'ISIN eventi che possono incidere sulla sicurezza nucleare;

d) disposizioni concernenti l'istruzione e la formazione, a norma

dell'articolo 103.

Art. 80

Valutazione iniziale e revisioni periodiche della sicurezza (decreto

legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 37-quater).

1. Il titolare dell'autorizzazione, sotto il controllo dell'ISIN,

rivaluta sistematicamente e periodicamente, almeno ogni dieci anni,

la sicurezza dell'impianto nucleare come previsto dall'articolo 102,

comma 2, lettera a). La rivalutazione della sicurezza e' intesa ad

assicurare il rispetto dell'attuale base di progetto e individua

ulteriori miglioramenti in materia di sicurezza tenendo conto delle

conseguenze derivanti dall'invecchiamento, dell'esperienza operativa,

dei piu' recenti risultati della ricerca e dell'evoluzione delle

norme internazionali, facendo riferimento all'obiettivo definito

all'articolo 78, comma 1.

Art. 81

Istruttoria tecnica del progetto di massima (decreto legislativo 17

marzo 1995, n.230, articolo 38)

1. Sulle base delle istanze di cui ai precedenti articoli 76 e 77

l'ISIN, nell'esercizio delle funzioni di regolamentazione, effettua

l'istruttoria tecnica sul progetto di massima, all'esito della quale

redige apposita relazione tecnica.

2. La relazione tecnica di cui al comma 1 contiene le valutazioni

sulla ubicazione dell'impianto, sulle caratteristiche di esso

risultanti dal progetto di massima, e indica tutti gli elementi che

consentono una valutazione preliminare complessiva delle

caratteristiche di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria

dell'impianto e del suo esercizio.

3. L'ISIN, oltre alla documentazione trasmessa con le istanze di

cui agli articoli 76 e 77, puo' richiedere agli interessati ogni

ulteriore documentazione ritenuta utile e necessaria alla

istruttoria.

4. La relazione tecnica elaborata dall'ISIN contiene anche un esame

critico del rapporto di sicurezza ai sensi dell'articolo 76, comma 2

e dello studio preliminare di smaltimento dei rifiuti radioattivi.

5. La relazione tecnica e' trasmessa al Ministero dello sviluppo

economico ai Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche

sociali, della salute e agli altri ministeri interessati.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli

impianti di cui all'articolo 94.

Art. 82

Consultazione con le Amministrazioni interessate (decreto legislativo

17 marzo 1995, n.230, articolo 39)

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 81, comma 5 possono

richiedere all'ISIN ulteriori informazioni e i dati necessari per una

completa valutazione della ubicazione dell'impianto e del progetto di

massima, e trasmettono all'ISIN non oltre sessanta giorni dalla data

di ricevimento della relazione tecnica, i rispettivi pareri relativi

al progetto di massima e alla ubicazione dell'impianto.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli

impianti di cui all'articolo 94.

Art. 83

Parere dell'ISIN (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo

40)

1. L'ISIN trasmette al Ministero dello sviluppo economico il suo

parere conclusivo con le eventuali osservazioni delle varie

amministrazioni.

2. L'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero dello sviluppo

economico, sentiti i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle

politiche sociali, della salute e gli altri ministeri interessati.

Art. 84

Progetti particolareggiati di attuazione dell'autorizzazione o del

nulla osta dell'impianto (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230,

articolo 41).

1. Il titolare della autorizzazione o del nulla osta di cui agli

articoli 76 e 77, trasmette all'ISIN i progetti particolareggiati per

la realizzazione delle parti costitutive dell'impianto rilevanti ai

fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria.

2. L'ISIN, nell'esercizio delle funzioni di regolazione e di

controllo tecnico, effettua l'istruttoria dei progetti delle opere di

cui al comma 1, completi di relazioni illustrative che ne dimostrano

la rispondenza ai fini della sicurezza nucleare e della protezione

sanitaria, e, all'esito positivo della verifica e validazione

tecniche, li approva.

3. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta procede alla

realizzazione delle opere sotto la vigilanza dell'ISIN, che controlla

la conformita' della costruzione ai progetti approvati e alle

relative condizioni e prescrizioni tecniche risultanti dalla verifica

e validazione tecniche di cui al comma 2.

4. La messa in opera delle parti costitutive dell'impianto

realizzate ai sensi del comma 3, e' subordinata all'esito positivo

delle prove e dei collaudi effettuati sotto il controllo tecnico

dell'ISIN.

5. Per la validazione e l'approvazione tecniche dei progetti di

smaltimento di rifiuti radioattivi, l'ISIN comunica i relativi dati

generali alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 37 del

Trattato EURATOM.

Art. 85

Collaudi (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 42)

1. Il collaudo degli impianti di cui all'articolo 7, secondo comma,

della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e' eseguito con le modalita'

di cui agli articoli 86, 87 e 88, per i tipi di impianti definiti

all'articolo 7, comma 1, numeri 66), 67), 68), 69) e 116).

2. Con le norme di esecuzione del presente decreto sono stabilite

le modalita' per l'esecuzione delle prove di collaudo per altri

impianti nucleari. Dette norme possono prevedere procedure

semplificate rispetto a quelle previste dal presente Titolo.

Art. 86

Prove non nucleari (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230,

articolo 43)

1. Ultimata la costruzione delle parti dell'impianto di cui

all'articolo 84, o di qualunque altra parte rilevante ai fini della

sicurezza nucleare e della protezione sanitaria, il titolare

dell'autorizzazione o del nulla osta esegue, sotto il controllo

dell'ISIN, prove non nucleari di verifica dell'esercizio

dell'impianto. Copia dei verbali dei risultati delle prove e'

trasmessa dal titolare all'ISIN.

2. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta e' altresi'

tenuto a procedere all'esecuzione delle prove combinate dell'impianto

antecedenti al caricamento del combustibile e, ove trattasi di

impianti di trattamento di combustibili irradiati, antecedenti

all'immissione di combustibile irradiato, previa approvazione

dell'ISIN, all'esito di verifica e validazione tecniche, di un

programma delle prove stesse. Per le prove dichiarate rilevanti

dall'ISIN ai fini della sicurezza, le specifiche tecniche di ogni

singola prova sono approvate prima della loro esecuzione. L'ISIN ha

facolta' di introdurre, nelle specifiche tecniche delle prove,

opportune modifiche e prescrizioni aggiuntive attinenti alla

sicurezza. Delle modalita' di esecuzione delle prove e' redatto

apposito verbale. Copia del verbale dei risultati delle prove e'

trasmessa dal titolare dell'autorizzazione o del nulla osta all'ISIN.

3. L'ISIN ha facolta' di assistere alle prove di cui ai commi 1 e 2

con propri ispettori. In tal caso il verbale e' redatto in

contraddittorio.

4. L'esecuzione delle prove avviene sotto la responsabilita' del

titolare dell'autorizzazione o del nulla osta.

5. Ultimate le prove antecedenti al caricamento del combustibile e,

ove si tratti di impianti di trattamento di combustibili irradiati,

antecedenti l'immissione di combustibile irradiato, l'ISIN rilascia

al titolare della autorizzazione o del nulla osta apposita

certificazione tecnica del loro esito attestante che l'impianto dal

punto di vista della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria

e' idoneo al caricamento del combustibile o, per gli impianti di

trattamento di combustibile irradiato, alla immissione di detto

combustibile.

Art. 87

Prove nucleari (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo

44)

1. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta procede alla

esecuzione di prove e di operazioni con combustibile nucleare,

compreso il caricamento del combustibile, o, in caso di impianti di

trattamento di combustibili irradiati, all'esecuzione di prove con

combustibile irradiato, compresa l'immissione del combustibile

nell'impianto, in conformita' a un programma generale di prove che

deve essere approvato dall'ISIN, sulla base e all'esito positivo

della verifica e delle validazione tecniche. Per ciascuna prova

l'ISIN stabilisce le modalita' di esecuzione.

2. Ai fini del comma 1, il titolare dell'autorizzazione o del nulla

osta e' tenuto a presentare all'ISIN la seguente documentazione:

a) rapporto di sicurezza, ai sensi dell'articolo 76, comma 2;

b) regolamento di esercizio;

c) manuale di operazione;

d) programma generale di prove con combustibile nucleare o con

combustibile irradiato;

e) certificato di esito favorevole delle prove precedenti al

caricamento del combustibile o alla immissione di combustibile

irradiato comprese quelle relative a contenitori in pressione

destinati a contenere comunque sostanze radioattive;

f) organigramma del personale preposto e addetto all'esercizio

tecnico dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti

della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative

patenti di idoneita';

g) proposte di prescrizioni tecniche.

3. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta presenta, a

richiesta dell'ISIN, ogni altra documentazione ritenuta necessaria,

concernente la sicurezza e la protezione sanitaria dell'impianto.

4. L'ISIN, sulla base e all'esito positivo della verifica e

validazione tecniche della documentazione esibita, approva il

programma generale di prove nucleari previa approvazione, da parte

del prefetto, del piano di emergenza esterna, con le modalita'

previste dal Titolo XIV.

5. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta presenta

all'ISIN le specifiche dettagliate per l'esecuzione dei singoli

gruppi di prove nucleari al fine di ottenere dall'ISIN il parere

positivo per procedere all'esecuzione di ciascuna di esse. Le

specifiche dettagliate contengono gli elementi atti ad accertare che

sono state adottate tutte le misure per garantire alle prove la

maggiore sicurezza e l'efficacia in relazione alle particolari

caratteristiche dell'impianto soggette al controllo.

6. L'ISIN puo' condizionare l'esecuzione dei singoli gruppi di

prove nucleari alla osservanza delle prescrizioni tecniche con la

possibilita' di indicare a quali di esse si possa derogare con la

singola prova e quali ulteriori prescrizioni debbono invece essere

eventualmente adottate. L'ISIN ha anche facolta' di chiedere che

siano studiate ed eseguite prove particolari rilevanti ai fini della

sicurezza nucleare e protezione sanitaria.

7. L'ISIN, sulla base di specifiche e motivate valutazioni e

verifiche tecniche, puo' consentire al titolare dell'autorizzazione o

del nulla osta di procedere all'esecuzione di singoli gruppi di prove

nucleari anche prima della validazione e approvazione tecniche

dell'intero programma generale.

8. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta e' responsabile

a tutti gli effetti dell'esecuzione delle prove nucleari e della

esattezza dei calcoli dei progetti e delle dimostrazioni di

sicurezza.

Art. 88

Verbali, relazioni e certificazioni delle prove nucleari (decreto

legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 45)

1. Per ogni prova nucleare il titolare dell'autorizzazione o del

nulla osta misura e registra i dati secondo le specifiche definite

con la procedura di cui all'articolo 87; copia di tali dati e il

relativo verbale di prova sono trasmessi all'ISIN al termine della

prova stessa.

2. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta predispone una

relazione che contiene le modalita' e l'esito di ciascuna prova.

Copia della relazione e' trasmessa dallo stesso all'ISIN.

3. L'ISIN ha comunque la facolta' di assistere con propri ispettori

all'esecuzione delle prove nucleari e in tal caso il verbale e'

redatto in contraddittorio. L'ISIN rilascia al titolare

dell'autorizzazione o del nulla osta apposite certificazioni

dell'esito dei singoli gruppi di prove nucleari.

4. Nei casi in cui le modalita' di esecuzione di una prova nucleare

non sono conformi a quelle previste dalle specifiche tecniche e alle

prescrizioni aggiuntive di cui all'articolo 87, comma 5 e 6

l'ispettore dell'ISIN presente sul posto ha facolta' di sospendere lo

svolgimento della prova stessa, previa contestazione e invito al

titolare ad adeguare le modalita' di esecuzione a quelle previste

dalle specifiche approvate.

Art. 89

Regolamento di esercizio (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230,

articolo 46)

1. Il titolare dell'autorizzazione di impianti di cui agli articoli

76, 77 e 95, predispone il regolamento di esercizio come definito

all'articolo 7, comma 1, numero 119).

2. Il regolamento di esercizio e' sottoposto al preventivo parere e

approvazione tecnici dell'ISIN.

Art. 90

Manuale di istruzioni per le situazioni eccezionali (decreto

legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 47)

1. Il manuale di operazione di cui all'articolo 87, comma 2,

lettera c), contiene in allegato un manuale di istruzioni per le

situazioni eccezionali, che possono insorgere nell'impianto e

determinare la previsione o il verificarsi di una emergenza nucleare.

2. Il manuale di cui al comma 1 comprende il piano di emergenza

interna nel quale sono indicate le procedure di gestione

dell'impianto in situazioni eccezionali, nonche' le misure di

emergenza da adottare per prevenirne o attenuarne le conseguenze, che

tengono conto della radioprotezione dei lavoratori e del

coordinamento con la pianificazione di emergenza di cui al Titolo

XIV, Capo I, durante tutte le fasi dell'emergenza.

3. Il manuale di operazione contiene altresi' le modalita' con le

quali il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta informa

tempestivamente i lavoratori in caso di inconvenienti e di incidenti,

e individua il personale addetto all'impianto, che, in caso di

insorgenza di situazioni eccezionali, e' adibito a mansioni di pronto

intervento.

Art. 91

Personale tenuto a non allontanarsi in qualsiasi evenienza (decreto

legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 48).

1. Dal momento in cui il combustibile nucleare e' presente

nell'impianto, e' assicurata in ogni caso, ai fini della sicurezza

nucleare e della protezione sanitaria, la permanenza del personale

indispensabile che non puo' abbandonare il posto di lavoro senza

preavviso e senza avvenuta sostituzione.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto,

d'intesa con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della

salute, sentito l'ISIN, stabilisce per ciascun impianto il numero e

la qualifica degli addetti soggetti all'obbligo di cui al comma 1.

3. In ottemperanza al decreto di cui al comma 2, il titolare

dell'autorizzazione o del nulla osta, con ordine di servizio affisso

nel luogo di lavoro, stabilisce i turni nominativi del personale

indispensabile, ai fini della sicurezza nucleare e della protezione

sanitaria, per le varie condizioni di funzionamento.

4. Copia dell'ordine di servizio e delle eventuali variazioni e'

comunicata al Prefetto, all'ISIN nonche' all'Ispettorato del lavoro e

agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per

territorio.

Art. 92

Collegio dei delegati alla sicurezza dell'impianto (decreto

legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 49)

1. Per gli impianti di cui all'articolo 7, comma 1, numeri 66),

67), 68), 69) e 116) deve essere costituito un Collegio dei delegati

alla sicurezza dell'impianto.

2. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta e' tenuto a

sottoporre all'approvazione dell'ISIN la composizione di detto

Collegio.

3. Il Collegio e' composto da almeno quattro membri prescelti fra i

tecnici che sovraintendono a servizi essenziali per il funzionamento

dell'impianto, di esso fa parte l'esperto di radioprotezione di cui

all'articolo 128. Il Collegio ha funzioni consultive, con i seguenti

compiti:

a) esprimere parere preventivo su ogni progetto di modifica

dell'impianto o di sue parti;

b) esprimere parere preventivo su ogni proposta di modifica alle

procedure di esercizio dell'impianto;

c) esprimere parere preventivo su programmi di esperienze, prove

e operazioni di carattere straordinario da eseguire sull'impianto;

d) rivedere periodicamente lo svolgimento dell'esercizio

dell'impianto, esprimendo il proprio parere unitamente a eventuali

raccomandazioni relative alla sicurezza e protezione;

e) elaborare il piano di emergenza interna dell'impianto, incluso

nel manuale di istruzioni per le situazioni eccezionali di cui

all'articolo 90, e provvedere a sue eventuali modifiche successive,

d'intesa col comando provinciale dei vigili del fuoco;

f) assistere il direttore responsabile di turno o il capo

impianto nella adozione delle misure che si rendono necessarie per

fronteggiare qualsiasi evento o anormalita' che possa far temere

l'insorgere di un pericolo per la pubblica incolumita' o di danno

alle cose.

4. Nel caso previsto dalla lettera f), assiste alle riunioni del

Collegio di sicurezza dell'impianto un esperto nucleare designato

dall'ISIN, negli altri casi tale esperto ha la facolta' di

intervenire alle riunioni. Alle riunioni del Collegio di sicurezza

dell'impianto possono inoltre partecipare funzionari rappresentanti

delle amministrazioni interessate.

5. Tra i componenti del Collegio di sicurezza sono designati due

tecnici incaricati di svolgere le funzioni di collegamento con le

autorita' competenti per gli adempimenti relativi allo stato di

emergenza nucleare di cui al Titolo XIV.

Art. 93

Licenza di esercizio (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230,

articolo 50)

1. La licenza di esercizio e' accordata per fasi successive di

esercizio, correlative all'esito positivo di successivi gruppi di

prove nucleari e determina limiti e condizioni che l'esercente e'

tenuto a osservare.

2. L'istanza intesa a ottenere la licenza di esercizio di ciascuna

fase e' presentata al Ministero dello sviluppo economico. Ogni

istanza e' corredata dei certificati di esito positivo del gruppo di

prove nucleari relative e della dimostrazione che le caratteristiche

dell'impianto consentono di prevedere una fase di esercizio sicuro

entro determinati limiti e condizioni, nonche' di un piano

preliminare delle operazioni di disattivazione. Tale piano e'

aggiornato almeno ogni cinque anni e quando lo richiedano circostanze

specifiche, quali significative modifiche dei processi operativi.

Copia dell'istanza, corredata della copia di detta documentazione, e'

contemporaneamente presentata all'ISIN.

3. L'ISIN, esaminata l'istanza e la documentazione, trasmette al

Ministero dello sviluppo economico il proprio parere, prescrivendo

eventualmente l'osservanza di determinati limiti e condizioni per

l'esercizio.

4. Il Ministero dello sviluppo economico rilascia la licenza di

esercizio, condizionandola all'osservanza delle eventuali

prescrizioni definite dall'ISIN che vigila sulla loro osservanza e,

sentito l'ISIN, approva il piano preliminare delle operazioni di

disattivazione e i suoi successivi aggiornamenti.

5. L'esercente tiene aggiornati in tutte le fasi, gli appositi

registri di esercizio. L'esercente e' tenuto inoltre a osservare le

disposizioni di cui agli articoli 89, 90, 91, 92 e gli obblighi di

cui al Titolo XIV.

Art. 94

Reattori di ricerca (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230,

articolo 51)

1. Per gli impianti con reattore di ricerca di potenza non

superiore a 100 chilowatt termici non si applica la procedura

prevista dagli articoli 81 e 82.

2. Il Ministero dello sviluppo economico, prima del rilascio della

autorizzazione o del nulla osta, richiede il parere dell'ISIN.

3. Per i reattori di ricerca di potenza maggiore si applicano

integralmente le disposizioni previste dal presente Titolo.

Art. 95

Depositi e complessi nucleari sottocritici (decreto legislativo 17

marzo 1995, n.230, articolo 52)

1. L'esercizio di un deposito di materie fissili speciali o di

combustibili nucleari di cui all'articolo 7, comma 1, numero 23) e

quello dei complessi nucleari sottocritici di cui all'articolo 7,

comma 1, numero 16), sono subordinati all'autorizzazione del

Ministero dello sviluppo economico, di intesa con i Ministri

dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute,

sentito il parere dell'ISIN. Nel decreto di autorizzazione possono

essere stabilite speciali prescrizioni.

Art. 96

Depositi temporanei e occasionali (decreto legislativo 17 marzo 1995,

n.230, articolo 53)

1. Il deposito temporaneo e occasionale di materie fissili speciali

o di combustibili nucleari non irradiati, purche' conservati negli

imballaggi di trasporto e nelle quantita' autorizzate per le singole

spedizioni, puo' essere costituito per non oltre trenta giorni con il

nulla osta del prefetto che lo rilascia secondo le procedure di cui

all'articolo 50, ferme tutte le disposizioni di cui alla legge 31

dicembre 1962, n. 1860, sull'obbligo della garanzia finanziaria per

la responsabilita' civile di cui agli articoli 19, 20 e 21 della

stessa legge. Per i depositi di zona portuale e aeroportuale il nulla

osta e' rilasciato dal comando di porto, sentito il dirigente

dell'ufficio di sanita' marittima, aerea e di frontiera, o dal

direttore della circoscrizione aeroportuale.

2. Del deposito temporaneo e occasionale e' data preventiva

comunicazione all'ISIN e al Comando provinciale dei vigili del fuoco

e nei casi di deposito in zona portuale o aeroportuale, anche al

Prefetto.

3. La sosta tecnica in corso di trasporto effettuata per non oltre

ventiquattro ore non e' soggetta alle disposizioni del presente

articolo.

Art. 97

Sorveglianza locale della radioattivita' ambientale (decreto

legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 54)

1. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta e l'esercente

sono tenuti alla sorveglianza permanente degli scarichi radioattivi e

del grado di radioattivita' dell'atmosfera, delle acque, del suolo e

degli alimenti nelle zone sorvegliate e nelle zone limitrofe

all'impianto, e ad assumere le determinazioni eventualmente

necessarie.

2. Gli esiti della sorveglianza e le determinazioni di cui al comma

1 sono comunicati periodicamente all'ISIN, con modalita' stabilite

nei provvedimenti autorizzativi.

Art. 98

Autorizzazione per la disattivazione degli impianti nucleari (decreto

legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 55).

1. L'esecuzione delle operazioni di disattivazione di un impianto

nucleare sono autorizzate dal Ministero dello sviluppo economico,

sentiti i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della

salute, la Regione o la Provincia autonoma interessata e l'ISIN, su

istanza del titolare della licenza.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata per singole

fasi, se tale suddivisione e' necessaria ed e' giustificata

nell'ambito di un piano globale di disattivazione, da allegare

all'istanza di autorizzazione relativa alla prima fase.

3. Per ciascuna fase, copia dell'istanza di autorizzazione e'

inviata alle amministrazioni di cui al comma 1 e all'ISIN, corredata

dalle seguenti documentazione e informazioni:

a) piano delle operazioni da eseguire;

b) descrizione dello stato dell'impianto;

c) inventario delle materie radioattive presenti;

d) indicazione dello stato dell'impianto stesso al termine della

fase;

e) analisi di sicurezza concernenti le operazioni da eseguire;

f) stato dell'impianto a fine operazioni;

g) indicazione della destinazione dei materiali radioattivi di

risulta;

h) stima degli effetti sull'ambiente esterno;

i) programma di radioprotezione anche per l'eventualita' di

un'emergenza.

4. Nel piano di cui al comma 3, lettera a), il titolare della

licenza di esercizio propone altresi' i momenti a partire dai quali

vengono meno i presupposti tecnici per l'osservanza delle singole

disposizioni del presente decreto e delle prescrizioni attinenti

all'esercizio dell'impianto.

Art. 99

Procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla disattivazione -

Svolgimento delle operazioni (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.

230, articolo 56).

1. Le Amministrazioni di cui all'articolo 98, comma 1, trasmettono

all'ISIN, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della

documentazione prevista allo stesso articolo 98, comma 3, le proprie

eventuali osservazioni.

2. L'ISIN, esaminata l'istanza di autorizzazione e la relativa

documentazione e tenendo conto delle osservazioni delle

amministrazioni di cui al comma 1, predispone e trasmette alle stesse

amministrazioni una relazione con le proprie valutazioni e con

l'indicazione degli eventuali limiti e condizioni da osservare.

3. Le amministrazioni di cui al comma 1, non oltre trenta giorni

dal ricevimento della relazione trasmettono le loro osservazioni

finali all'ISIN il quale predispone e trasmette al Ministero dello

sviluppo economico il proprio parere con l'indicazione delle

eventuali prescrizioni.

4. Il Ministero dello sviluppo economico assicura l'effettiva

partecipazione da parte del pubblico ai processi decisionali

concernenti il rilascio dell'autorizzazione, mediante la

pubblicazione sul proprio sito web istituzionale dello schema di

decreto e della relativa documentazione entro trenta giorni

dall'acquisizione agli atti dei pareri di tutte le autorita'

competenti, assicurando che il pubblico possa esprimere le proprie

osservazioni al riguardo entro trenta giorni dalla pubblicazione, e

che delle stesse si tenga debitamente conto nel decreto autorizzativo

da emanare e pubblicare entro quarantacinque giorni dal termine della

consultazione del pubblico.

5. Il Ministro dello sviluppo economico rilascia l'autorizzazione

di cui all'articolo 98, condizionandola all'osservanza delle

eventuali prescrizioni definite dall'ISIN.

6. Con l'autorizzazione sono altresi' definite le operazioni di

disattivazione rilevanti per la sicurezza nucleare e la

radioprotezione. Per tali operazioni il titolare dell'autorizzazione

per la disattivazione presenta i relativi progetti particolareggiati,

ovvero i piani operativi, da sottoporre all'approvazione dell'ISIN

prima della loro attuazione.

7. L'esecuzione delle operazioni avviene sotto la vigilanza

dell'ISIN che, in relazione al loro avanzamento e sulla base di

specifica istanza del titolare dell'autorizzazione, verifica

l'effettivo venir meno dei presupposti tecnici per l'osservanza delle

singole disposizioni del presente decreto e delle prescrizioni

emanate.

Art. 100

Rapporto conclusivo (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,

articolo 57)

1. Il titolare dell'autorizzazione, al termine delle operazioni di

cui all'articolo 99, trasmette al Ministero dello sviluppo economico

e alle altre amministrazioni di cui all'articolo 98, comma 1, un

rapporto conclusivo, che documenta le operazioni eseguite e lo stato

dell'impianto e del sito.

2. L'ISIN, sulla base della vigilanza svolta ed esaminata la

documentazione di cui al comma 1, predispone e trasmette al Ministero

dello sviluppo economico e alle altre amministrazioni di cui

all'articolo 98, comma 1, una relazione contenente le proprie

valutazioni e l'indicazione delle eventuali prescrizioni.

3. Il Ministero dello sviluppo economico sentite le amministrazioni

interessate e l'ISIN, emette, con proprio decreto, le eventuali

prescrizioni connesse con lo stato dell'impianto e del sito al

termine delle operazioni.

Art. 101

Inosservanza delle prescrizioni, diffide,sospensioni, revoche

(decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 58).

1. Il titolare dei provvedimenti autorizzativi di cui al presente

Titolo e' tenuto alla esecuzione dei progetti, compresi i progetti

particolareggiati di cui all'articolo 84 e i piani operativi come

approvati dall'ISIN. Egli osserva altresi' le prescrizioni impartite

con detti provvedimenti.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza

delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di cui al comma 1 o di

difformita' dell'esecuzione dei progetti, compresi i progetti

particolareggiati e i piani operativi come approvati dall'ISIN, o di

inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 79, comma 2, e

all'articolo 80, l'ISIN contesta all'esercente le inosservanze e le

difformita' accertate e, ove necessario, assegna un termine di trenta

giorni per fornire le proprie giustificazioni. Decorso tale termine,

l'ISIN, qualora ritenga incomplete o comunque insufficienti le

giustificazioni fornite, diffida l'esercente assegnandogli un termine

entro il quale eliminare le inosservanze e ne da' comunicazione al

Ministero dello sviluppo economico.

3. In caso di inutile decorso dei termini di cui al comma 2, l'ISIN

ne informa il Ministro dello sviluppo economico che, con proprio

decreto, procede alla sospensione dei provvedimenti di cui al comma 1

per il periodo di tempo necessario a eliminare le inosservanze,

sentito l'ISIN.

4. Se a causa dell'inosservanza delle prescrizioni autorizzative o

di difformita' dell'esecuzione dei progetti, compresi i progetti

particolareggiati e i piani operativi come approvati dall'ISIN

ricorrono motivi di urgenza ai fini della sicurezza nucleare o della

protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, ovvero se

anche dopo il periodo di sospensione le inosservanze non sono state

eliminate, l'ISIN ne informa il Ministro dello sviluppo economico

che, con proprio decreto, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, dell'interno, del lavoro e

delle politiche sociali, della salute e le altre amministrazioni

interessate, revoca il provvedimento di autorizzazione, sentito

l'ISIN.

5. Nei provvedimenti di diffida, di sospensione o di revoca sono

stabilite, ove necessario, le disposizioni per assicurare la

sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dei lavoratori e della

popolazione.

Titolo X  
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI NUCLEARI E DEGLI IMPIANTI DI GESTIONE DEL COMBUSTIBILE ESAURITO E DEI RIFIUTI RADIOATTIVI

Art. 102

Titolari delle autorizzazioni (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.

230, articolo 58-bis)

1. Il titolare di una autorizzazione deve essere in possesso delle

capacita' tecniche e professionali previste dalla normativa vigente,

con particolare riguardo alla sicurezza nucleare, e allo stesso

compete la responsabilita' primaria per la sicurezza degli impianti

nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei

rifiuti radioattivi. Tale responsabilita' non puo' essere delegata e

comprende la responsabilita' per le attivita' degli appaltatori e dei

subappaltatori le cui attivita' potrebbero incidere sulla sicurezza

nucleare di un impianto nucleare.

2. Il titolare dell'autorizzazione e' obbligato a:

a) valutare e verificare periodicamente, nonche' a migliorare

costantemente, nella misura ragionevolmente possibile, la sicurezza

dei suoi impianti nucleari o dell'attivita' di gestione dei rifiuti

radioattivi e del combustibile esaurito, in modo sistematico e

verificabile. Cio' comprende la verifica che sono stati presi

provvedimenti ai fini della prevenzione degli incidenti e

dell'attenuazione delle loro conseguenze, compresa la verifica

dell'applicazione della difesa in profondita';

b) istituire e attuare sistemi di gestione che attribuiscono la

dovuta priorita' alla sicurezza nucleare;

c) stabilire procedure e misure di emergenza sul sito adeguate,

comprese indicazioni per la gestione degli incidenti gravi o

provvedimenti equivalenti, ai fini di un'efficace risposta agli

incidenti volta a prevenire o attenuare le loro conseguenze;

d) prevedere e mantenere adeguate risorse finanziarie, nonche'

risorse umane in possesso delle qualifiche e delle competenze

adeguate e necessarie per adempiere ai propri obblighi attinenti alla

sicurezza nucleare di un impianto nucleare e garantire, inoltre, che

gli appaltatori e i subappaltatori, di cui e' responsabile e le cui

attivita' potrebbero incidere sulla sicurezza nucleare di un impianto

nucleare, dispongono delle necessarie risorse umane in possesso delle

qualifiche e delle competenze adeguate per adempiere ai loro

obblighi.

3. Le procedure e le misure di cui al comma 2, lettera c) devono:

a) essere coerenti con le altre procedure operative, con la

pianificazione di emergenza di cui al Titolo XIV, Capo I, ed essere

oggetto di esercitazioni periodiche per verificarne l'attuabilita';

b) riguardare incidenti e incidenti gravi, che potrebbero

verificarsi in tutte le modalita' operative e quelli che coinvolgono

o colpiscono contemporaneamente diverse unita';

c) stabilire misure per ricevere assistenza esterna;

d) essere riesaminate e aggiornate periodicamente tenendo conto

delle esperienze acquisite dalle esercitazioni e dagli incidenti.

Art. 103

Competenze e capacita' in materia di sicurezza nucleare (decreto

legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 58- ter).

1. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto, con oneri a proprio

carico, a mantenere e accrescere le capacita' e le competenze del

proprio personale che ha responsabilita' in materia di sicurezza

nucleare e di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti

radioattivi, al fine di acquisire, mantenere e sviluppare competenze

e capacita' in materia di sicurezza nucleare e di preparazione alla

gestione delle emergenze sul sito, attraverso idonei programmi di

formazione e aggiornamento forniti da istituti e organismi

competenti. Il titolare dell'autorizzazione e' altresi' tenuto ad

accertarsi che il personale di soggetti terzi, ai quali e' appaltato

lo svolgimento di attivita' aventi rilevanza per la sicurezza

nucleare e di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti

radioattivi, fornisca un'attestazione di essere stato adeguatamente

formato nell'ambito di specifici corsi di formazione.

Art. 104

Trasparenza (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 58-

quater)

1. L'ISIN pone in atto tutte le misure possibili affinche' le

informazioni riguardanti la regolamentazione sulla sicurezza nucleare

e sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi,

siano rese accessibili ai lavoratori e al pubblico, prestando

particolare attenzione alle autorita' locali, alla popolazione e ai

soggetti interessati nelle vicinanze di un impianto nucleare.

2. L'ISIN pubblica sul proprio sito web istituzionale i risultati

dell'attivita' svolta nonche' ogni informazione utile nei settori di

sua competenza.

3. Il titolare dell'autorizzazione fornisce ai lavoratori e alla

popolazione informazioni in merito allo stato della sicurezza

nucleare, con riferimento alle normali condizioni di esercizio dei

propri impianti nucleari oggetto di autorizzazione.

4. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a rendere disponibili,

su richiesta, alla regione e all'Agenzia regionale per la protezione

ambientale competenti, che ne informano l'ISIN, i dati, le

informazioni e i documenti di interesse ai fini della tutela della

popolazione e dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti, compresi i

dati sulla sorveglianza locale di cui all'articolo 97. Il titolare

dell'autorizzazione informa l'ISIN di quanto richiesto e trasmesso.

5. Le informazioni sono rese accessibili ai lavoratori e al

pubblico secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto

2005, n. 195. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 42,

della legge 3 agosto 2007, n. 124.

6. Fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e

della cooperazione internazionale, l'ISIN puo' concludere accordi

bilaterali con le autorita' di regolamentazione competenti di altri

Stati membri per regolare le attivita' di cooperazione sulla

sicurezza nucleare degli impianti nucleari attraverso, tra l'altro,

lo scambio e, se del caso, la condivisione di informazioni. Tali

accordi sono preventivamente comunicati al Ministero degli affari

esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero dello

sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, al Ministero dell'interno e al Dipartimento

della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 105

Relazioni e revisioni tra pari. (decreto legislativo 17 marzo 1995,

n. 230, articolo 58-quinquies)

1. Entro il 22 luglio 2020 e, successivamente, ogni tre anni, sulla

base dei dati atti a descrivere lo stato di attuazione della

direttiva 2009/71/Euratom, come modificata dalla direttiva

2014/87/Euratom, forniti dall'ISIN almeno sessanta giorni prima del

predetto termine, il Ministero dello sviluppo economico e il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

congiuntamente, presentano una relazione alla Commissione europea.

2. In qualunque circostanza sia ritenuto opportuno, e comunque

almeno ogni dieci anni, il Ministero dello sviluppo economico e il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

consultano l'ISIN per una valutazione della legislazione, della

regolamentazione e del quadro organizzativo nazionale vigenti,

tenendo conto dell'esperienza operativa e degli sviluppi della

tecnologia e delle ricerche in materia di sicurezza nucleare.

3. Con riferimento a quanto disposto dal comma 2, l'ISIN richiede

un esame internazionale inter pares, al fine di concorrere a un

continuo miglioramento della sicurezza nucleare. L'ISIN trasmette le

risultanze di tale esame al Ministero dello sviluppo economico e al

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

alla Commissione europea e agli altri Stati membri.

4. Entro il 23 agosto 2021 e, successivamente, ogni tre anni, sulla

base dei dati forniti dall'ISIN, almeno sessanta giorni prima del

termine utile, il Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare e il Ministero per lo sviluppo economico

trasmettono alla Commissione europea una relazione sull'attuazione

della direttiva 2011/70/Euratom, tenendo conto dei cicli di riesame

previsti dalla Convenzione congiunta in materia di sicurezza della

gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a

Vienna il 5 settembre 1997, ratificata con legge 16 dicembre 2005, n.

282.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare e il Ministero dello sviluppo economico, sentito l'ISIN,

organizzano ogni dieci anni valutazioni del quadro nazionale,

dell'attivita' dell'ISIN, del Programma nazionale di cui all'articolo

7, del decreto legislativo n. 45 del 2014 e richiedono su tali temi

una verifica inter pares internazionale, al fine di garantire che

siano raggiunti elevati standard di sicurezza nella gestione sicura

del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. I risultati

delle verifiche inter pares sono trasmessi alla Commissione europea e

agli altri Stati membri e sono resi accessibili al pubblico qualora

non confliggano con le informazioni proprietarie e di sicurezza.

6. In aggiunta a quanto previsto al comma 3, l'ISIN, su base

coordinata con gli altri Stati membri dell'Unione europea, provvede

a:

a) effettuare una valutazione nazionale, basata su uno specifico

tema correlato alla sicurezza nucleare dei pertinenti impianti

nucleari presenti nel territorio;

b) invitare tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea, e

la Commissione europea in qualita' di osservatore, a effettuare un

esame inter pares della valutazione nazionale di cui alla lettera a);

c) proporre ai Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare appropriate misure per dar

seguito alle pertinenti risultanze del processo di esame inter pares;

d) pubblicare le pertinenti relazioni riguardanti il processo di

esame inter pares e i suoi principali risultati, quando disponibili;

e) trasmettere tempestivamente agli altri Stati membri, nonche'

alla Commissione europea, i risultati della valutazione nazionale.

7. Le attivita' di cui al comma 6, avviate nel 2017, e i successivi

esami tematici inter pares sono effettuati almeno ogni sei anni.

8. In caso di incidente all'origine di situazioni che richiedono

misure di emergenza all'esterno del sito o misure di protezione della

popolazione, l'esame inter pares di cui al comma 6 e' organizzato

senza indebito ritardo.

Titolo XI  
ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI

Art. 106

Organi di vigilanza (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 104; decreto

legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 59).

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle situazioni

e alle attivita' di cui all'articolo 2, alle quali sono addetti

lavoratori, ivi comprese le attivita' esercitate dallo Stato, dagli

enti pubblici, territoriali e non territoriali, dagli organi del SSN,

dagli istituti di istruzione, dalle universita' e dai laboratori di

ricerca.

2. La vigilanza per la tutela dai rischi derivanti dall'esposizione

alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori e' affidata all'ISIN, al

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che la esercita per

mezzo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e, per le attivita'

comportanti l'impiego di macchine radiogene e di sorgenti di

radiazioni ionizzanti a scopo medico, anche agli organi del SSN

competenti per territorio. La vigilanza non puo' essere effettuata

dallo stesso soggetto che svolge l'attivita' vigilata o

dall'esercente titolare della pratica oggetto della vigilanza.

Art. 107

Definizione di lavoratore (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,

articolo 60)

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo, per

lavoratore si intende quello di cui all'articolo 2, comma 1, lettera

a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. E' vietato adibire alle attivita' disciplinate dal presente

decreto i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877.

Art. 108

Obblighi del datore di lavoro non delegabili (decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 8, articolo 16)

1. I datori di lavoro per i quali trovano applicazione le

disposizioni del presente decreto non possono delegare le seguenti

attivita':

a) valutazione preventiva di cui all'articolo 109;

b) nomina dell'esperto di radioprotezione;

c) nomina del medico autorizzato.

2. Qualora, fuori dai casi di cui al comma 1, si proceda a delega

di funzioni, per la stessa trova applicazione quanto previsto

dall'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 109

Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti (direttiva

59/2013/EURATOM, articoli 31,32,37, 2 comma, 38, 2 comma, 44, 1

comma, lett.b ); decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,

articolo 61).

1. I datori di lavoro e i dirigenti che rispettivamente svolgono e

dirigono le attivita' disciplinate dal presente decreto e i preposti

che vi sovraintendono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e

competenze, attuano le misure di protezione e di sicurezza previste

dal presente Titolo e dai provvedimenti emanati in applicazione di

esso.

2. Prima dell'inizio delle pratiche disciplinate dal presente

decreto, il datore di lavoro acquisisce e sottoscrive una relazione

redatta e firmata dall'esperto di radioprotezione contenente:

a) la descrizione della natura e la valutazione dell'entita'

dell'esposizione anche al fine della classificazione di

radioprotezione dei lavoratori nonche' la valutazione dell'impatto

radiologico sugli individui della popolazione a seguito

dell'esercizio della pratica;

b) le indicazioni di radioprotezione incluse quelle necessarie a

ridurre le esposizioni dei lavoratori in tutte le condizioni di

lavoro e degli individui della popolazione conformemente al principio

di ottimizzazione.

3. Per le finalita' di cui al comma 2 il datore di lavoro fornisce

all'esperto di radioprotezione le informazioni in merito a:

a) descrizione degli ambienti, degli impianti e dei processi che

comportano il rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti, ivi

compreso l'elenco delle sorgenti di radiazioni ionizzanti che si

intendono impiegare;

b) organizzazione del lavoro;

c) mansioni cui sono adibiti i lavoratori;

d) ogni altra informazione ritenuta necessaria dall'esperto di

radioprotezione.

4. Il datore di lavoro comunica altresi' preventivamente

all'esperto di radioprotezione le variazioni relative allo

svolgimento della pratica, ivi comprese quelle inerenti ai lavoratori

interessati e all'organizzazione del lavoro, nonche' le eventuali

migliorie tecniche che si intendono apportare alla pratica stessa.

5. La relazione di cui al comma 2 costituisce il documento di cui

all'articolo 28, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81, per gli aspetti relativi ai rischi di esposizione

alle radiazioni ionizzanti ed e' munita di data certa, in qualsiasi

modo attestata, nel rispetto dell'articolo 28, comma 2, del decreto

legislativo n. 81 del 2008.

6. Sulla base delle indicazioni della relazione di cui al comma 2,

e successivamente di quelle di cui all'articolo 131, comma 1, i

datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, nell'ambito delle

rispettive competenze:

a) provvedono affinche' gli ambienti di lavoro in cui sussiste un

rischio da radiazioni vengano, nel rispetto delle disposizioni di cui

all'articolo 133, individuati, delimitati, segnalati, classificati in

zone e che l'accesso a esse sia adeguatamente regolamentato;

b) provvedono affinche' i lavoratori interessati siano

classificati ai fini della radioprotezione nel rispetto delle

disposizioni di cui all'articolo 133 e informano i lavoratori stessi

in merito alla loro classificazione;

c) predispongono norme interne di protezione e sicurezza adeguate

al rischio di radiazioni e curano che copia di dette norme sia

consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, e in particolare

nelle zone classificate;

d) forniscono ai lavoratori, ove necessario, i mezzi di

sorveglianza dosimetrica e i dispositivi di protezione individuale in

relazione ai rischi cui sono esposti e ne garantiscono lo stato di

efficienza e la manutenzione;

e) provvedono affinche' i singoli lavoratori osservino le norme

interne di cui alla lettera c), e usino i dispositivi e i mezzi di

cui alla lettera d);

f) provvedono affinche' siano apposte segnalazioni che indichino

il tipo di zona, la natura delle sorgenti e i relativi tipi di

rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti

di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in

corso di manipolazione;

g) forniscono al lavoratore classificato esposto, o comunque al

lavoratore sottoposto a dosimetria individuale, i risultati delle

valutazioni di dose effettuate dall'esperto di radioprotezione, che

lo riguardino direttamente, nonche' assicurano l'accesso alla

documentazione di cui all'articolo 132 concernente il lavoratore

stesso.

7. Per gli obblighi previsti al comma 6, con esclusione di quelli

previsti alla lettera e), nei casi in cui occorre assicurare la

sorveglianza fisica ai sensi dell'articolo 125, i datori di lavoro, i

dirigenti e i preposti si avvalgono degli esperti di radioprotezione

e, per gli aspetti sanitari, dei medici autorizzati. Nei casi in cui

non occorre assicurare la sorveglianza fisica, essi adempiono alle

disposizioni di cui alle lettere c) ed e), e forniscono i dispositivi

di protezione eventualmente necessari di cui alla lettera d).

8. I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti comunicano

tempestivamente all'esperto di radioprotezione e al medico

autorizzato la cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore

esposto.

9. I datori di lavoro trasmettono al Ministero del lavoro e delle

politiche sociali i risultati delle valutazioni di dose effettuate

dall'esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti, ai fini del

loro inserimento nell'archivio nazionale dei lavoratori esposti di

cui all'articolo 126.

10. I datori di lavoro garantiscono le condizioni per la

collaborazione tra l'esperto di radioprotezione e il responsabile del

servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 2, comma 1,

lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nell'ambito

delle rispettive competenze. L'esperto di radioprotezione e, ove

nominato, il medico autorizzato partecipano alle riunioni periodiche

di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo.

11. Tutti gli oneri economici relativi alla sorveglianza fisica e

sanitaria della radioprotezione sono a carico del datore di lavoro.

Art. 110

Informazione e formazione dei dirigenti e dei preposti (direttiva

59/2013/EURATOM, articoli 14, 15; decreto legislativo 17 marzo

1995, n. 230, articolo 61, comma 3).

1. Il datore di lavoro che svolge le attivita' disciplinate dal

presente decreto, provvede affinche' i dirigenti e i preposti

ricevano un'adeguata informazione, una specifica formazione e un

aggiornamento almeno ogni tre anni in relazione ai propri compiti in

materia di radioprotezione. L'informazione e la formazione previste

nel presente articolo sono svolte nell'ambito delle rispettive

competenze dagli esperti di radioprotezione e dai medici autorizzati

in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente

concernente il riconoscimento della figura del formatore in materia

di salute e sicurezza. I contenuti dell'informazione e formazione

comprendono:

a) principali soggetti coinvolti e relativi obblighi;

b) definizione e individuazione dei fattori di rischio derivanti

dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti;

c) modalita' di valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione

alle radiazioni ionizzanti;

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e

procedurali di prevenzione e protezione dall'esposizione alle

radiazioni ionizzanti.

Art. 111

Informazione e formazione dei lavoratori (direttiva 59/2013/EURATOM,

articoli 14, 15, 82 comma 2, lettera l); decreto legislativo 17

marzo 1995, n. 230, articolo 61, comma3).

1. Il datore di lavoro che svolge le attivita' disciplinate dal

presente decreto provvede affinche' ciascun lavoratore soggetto ai

rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti riceva

una adeguata informazione:

a) sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi

all'attivita' svolta;

b) sui nominativi del medico autorizzato e dell'esperto di

radioprotezione;

c) sui rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attivita'

svolta, sulle norme interne di protezione e sicurezza, sulle

disposizioni aziendali in materia e sulle conseguenze legate al loro

mancato rispetto;

d) sulle misure e sulle attivita' di protezione e prevenzione

adottate;

e) sull'importanza dell'obbligo, per le lavoratrici esposte di

comunicare tempestivamente il proprio stato di gravidanza;

f) sull'importanza per le lavoratrici esposte di comunicare

l'intenzione di allattare al seno un neonato.

2. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore soggetto ai

rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, in

relazione alle mansioni cui e' addetto, riceva una formazione

sufficiente e adeguata in materia di radioprotezione anche con

eventuale addestramento specifico. La formazione e, ove previsto,

l'addestramento specifico, sono effettuati, ove possibile, sul luogo

di lavoro e devono avvenire con periodicita' almeno triennale, e

comunque in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio

dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove

tecnologie che modifichino il rischio di esposizione alle radiazioni

ionizzanti.

3. I contenuti minimi dell'informazione e della formazione dei

lavoratori soggetti ai rischi derivanti dall'esposizione alle

radiazioni ionizzanti riguardano:

a) i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,

organizzazione della radioprotezione aziendale, diritti e doveri dei

vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, sorveglianza e

assistenza;

b) i rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni sanitari e

alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione

tipici delle pratiche in cui i lavoratori sono coinvolti;

c) il significato dei limiti di dose nonche' i potenziali rischi

associati al loro superamento;

d) le circostanze nelle quali sono richieste la sorveglianza

fisica e sanitaria e gli obiettivi delle stesse;

e) le procedure di lavoro da utilizzarsi in relazione alle

mansioni svolte;

f) l'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale in

dotazione, nonche' le modalita' del loro controllo e verifica;

g) i comportamenti da tenere nell'attuazione dei piani e delle

procedure di emergenza.

4. Nel caso di pratiche con impiego di sorgenti sigillate ad alta

attivita' il datore di lavoro organizza specifiche iniziative di

informazione e formazione rivolte al responsabile della gestione

della sorgente e al personale addetto all'utilizzo della sorgente,

sulle caratteristiche tecniche della stessa e sugli aspetti di

radioprotezione. L'informazione e la formazione:

a) comprendono specifiche indicazioni sulle azioni da adottare e

i comportamenti da tenere ai fini della gestione in sicurezza della

sorgente;

b) indicano accorgimenti al fine di prevenire inconvenienti e

incidenti dovuti alla mancanza di controlli adeguati sulla sorgente;

c) forniscono indicazioni sull'attuazione delle specifiche

procedure gestionali per il trasporto, la detenzione e l'utilizzo

della sorgente finalizzate a impedire, in relazione alle

caratteristiche della stessa, l'accesso non autorizzato, lo

smarrimento, il furto o il danneggiamento anche a seguito di incendi;

d) sono ripetute a intervalli quinquennali e documentate in modo

che i lavoratori interessati siano adeguatamente preparati per gli

eventi di cui alla lettera b).

5. L'informazione e la formazione previste nel presente articolo

sono svolte nell'ambito delle rispettive competenze dagli esperti di

radioprotezione e dai medici autorizzati in possesso dei requisiti

previsti dalla normativa vigente concernente il riconoscimento della

figura del formatore in materia di salute e sicurezza.

6. La formazione di cui al comma 2 integra quella prevista

dall'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.

81 per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni

ionizzanti. La formazione di cui ai commi 3 e 4 integra quella

prevista dall'articolo 37, comma 1, del suddetto decreto legislativo.

Art. 112

Obblighi del datore di lavoro di lavoratori esterni (direttiva

59/2013/EURATOM, articolo 6, comma 1, lettera a), 15, 1 comma,

ultimo capoverso, 31, 2 comma, 40, 2 comma, 51, 2 comma; decreto

legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 62).

1. Il datore di lavoro di lavoratori esterni:

a) provvede alla valutazione preventiva che identifica la natura

e l'entita' del rischio radiologico per i lavoratori esposti

avvalendosi dell'esperto di radioprotezione;

b) provvede affinche' i lavoratori interessati siano classificati

ai fini della radioprotezione nel rispetto delle disposizioni di cui

all'articolo 133 e informa i lavoratori stessi in merito alla loro

classificazione;

c) assicura la tutela dei lavoratori dai rischi da radiazioni

ionizzanti, in conformita' alle disposizioni del presente Titolo e a

quelle emanate in sua applicazione, anche mediante accordi

contrattuali con i terzi esercenti di zone classificate nelle quali i

lavoratori sono chiamati a svolgere la loro attivita';

d) assicura per quanto di propria competenza il rispetto dei

principi generali di cui all'articolo 1 e dei limiti di dose di cui

all'articolo 146;

e) rende edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di

informazione e formazione finalizzato alla radioprotezione, delle

norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui

all'articolo 111, fatto salvo l'obbligo dei terzi di informazione

specifica sui rischi di cui all'articolo 113;

f) provvede affinche' vengano effettuate le valutazioni

periodiche della dose individuale e che le relative registrazioni

siano riportate nelle schede personali dosimetriche di cui

all'articolo 132;

g) provvede affinche' i lavoratori vengano sottoposti alla

sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 134 e che i relativi

giudizi di idoneita' siano riportati nel documento sanitario

personale di cui all'articolo 140;

h) provvede affinche' ai lavoratori vengano forniti gli

appropriati dispositivi di protezione individuale e i mezzi di

sorveglianza dosimetrica individuale;

i) istituisce per ogni lavoratore esterno di categoria A e

consegna al medesimo, prima di ogni prestazione, il libretto

personale di radioprotezione di cui al comma 2 e si assicura della

sua compilazione in relazione alla prestazione;

l) definisce, di concerto con l'esercente delle zone

classificate, il vincolo di dose da adottare in relazione alle

attivita' da svolgersi;

m) acquisisce dall'esercente delle zone classificate informazioni

sui rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti

esistenti nella zona classificata in cui il lavoratore esterno e'

destinato a operare e sulle misure di prevenzione, protezione e di

emergenza da adottarsi in relazione alla attivita' da svolgere;

n) coopera con l'esercente della zona classificata all'attuazione

delle misure e degli interventi di radioprotezione e prevenzione dai

rischi cui sono esposti i lavoratori esterni, scambiando con lo

stesso le informazioni necessarie anche al fine di eliminare gli

eventuali rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse

imprese coinvolte nell'esecuzione dell'attivita' complessiva.

2. Ai sensi dell'articolo 132, comma 6, sono stabilite le modalita'

di istituzione e di tenuta del libretto personale di radioprotezione

di cui al comma 1, lettera i). Il libretto contiene i dati relativi

alla valutazione delle dosi inerenti all'attivita' svolta, nonche' i

giudizi medici di idoneita' e le relative limitazioni di validita'.

Art. 113

Obblighi degli esercenti zone classificate che si avvalgono di

lavoratori esterni (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 51; decreto

legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 63).

1. Gli esercenti una o piu' zone classificate, i quali si avvalgono

di lavoratori esterni, sono tenuti ad assicurarne la tutela dai

rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti,

direttamente o mediante accordi contrattuali con il datore di lavoro

da cui detti lavoratori dipendono, e rispondono degli aspetti della

tutela che siano direttamente collegati con il tipo di zona

classificata e di prestazione richiesta.

2. Per ogni lavoratore esterno che effettua prestazioni in zona

classificata, l'esercente di tale zona e' tenuto a:

a) accertarsi, anche, laddove previsto, tramite il libretto

personale di radioprotezione di cui all'articolo 112, comma 1,

lettera i), che il lavoratore esterno, prima di effettuare la

prestazione nella zona classificata, sia stato riconosciuto idoneo da

un medico autorizzato al tipo di rischio connesso con la prestazione

stessa;

b) istituire, ove la normativa vigente nel paese di origine del

lavoratore non lo preveda, il libretto personale di radioprotezione

per i lavoratori esterni di categoria A provenienti da altri Paesi

dell'Unione europea o da Paesi terzi;

c) prevedere, nell'ambito degli accordi contrattuali di cui

all'articolo 112, comma 1, lettera c) che il lavoratore esterno abbia

ricevuto o comunque riceva, oltre all'informazione e alla formazione

di cui all'articolo 112, comma 1, lettera e), una formazione

specifica in rapporto alle caratteristiche particolari della zona

classificata ove la prestazione va effettuata e assicurarsi che tali

previsioni siano realizzate;

d) fornire specifiche informazioni e garantire una formazione in

relazione alle attivita' da svolgere nella zona classificata ove la

prestazione va effettuata e alle misure di prevenzione e di emergenza

adottate in relazione alle attivita' nonche' istruzioni di lavoro

adeguate all'entita' del rischio radiologico;

e) assicurarsi che il lavoratore esterno sia dotato dei

dispositivi di protezione individuale, ove necessari, e accertarsi

del loro utilizzo;

f) assicurarsi che il lavoratore esterno sia dotato dei mezzi di

sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di prestazione,

al loro utilizzo e che il lavoratore fruisca della sorveglianza

ambientale eventualmente necessaria;

g) curare il rispetto, per quanto di propria competenza, dei

principi generali di cui all'articolo 1 e dei limiti di dose di cui

all'articolo 146;

h) adottare le misure necessarie affinche', a cura dell'esperto

di radioprotezione, le valutazioni di dose vengano registrate sul

libretto individuale di radioprotezione per i lavoratori di categoria

A e trasmesse al datore di lavoro del lavoratore esterno di categoria

B;

i) verificare, avvalendosi dell'esperto di radioprotezione, che

la classificazione di radioprotezione del lavoratore esterno sia

appropriata in relazione alle dosi che il lavoratore puo' ricevere;

l) definire, nell'ambito degli accordi contrattuali di cui

all'articolo 112, comma 1, lettera c), o con il lavoratore stesso, se

autonomo, il vincolo di dose da adottarsi in relazione alle attivita'

da svolgere.

3. L'esercente la zona classificata e' altresi' tenuto a:

a) cooperare con il datore di lavoro dei lavoratori esterni o con

il lavoratore stesso, se autonomo, all'attuazione delle misure e

degli interventi di radioprotezione e di prevenzione dai rischi cui

sono esposti i lavoratori, anche al fine di eliminare gli eventuali

rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese

coinvolte nell'esecuzione dell'attivita' complessiva;

b) integrare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, del

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 114

Protezione dei lavoratori autonomi (decreto legislativo 17 marzo

1995, n. 230, articolo 64)

1. I lavoratori autonomi che svolgono attivita' soggette alle

disposizioni del presente decreto sono tenuti ad assolvere, ai fini

della propria tutela, agli obblighi previsti dal presente decreto.

Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 113 e 117, gli

esercenti di installazioni presso cui i lavoratori autonomi sono

esposti a rischio di radiazioni rispondono degli aspetti della tutela

che siano direttamente collegati con il tipo di zona e di prestazione

richiesta.

2. I lavoratori autonomi sono tenuti nel rispetto delle

disposizioni del presente Titolo a:

a) acquisire dall'esperto di radioprotezione la relazione redatta

ai sensi dell'articolo 109, comma 2, sulla base delle informazioni

sulle attivita' da svolgere fornite dallo stesso lavoratore autonomo,

nonche' il relativo aggiornamento ai sensi dell'articolo 131;

b) definire, d'intesa con l'esercente delle zone classificate,

avvalendosi dell'esperto di radioprotezione incaricato, i vincoli di

dose da adottare in relazione alla propria classificazione e alle

attivita' da svolgere;

c) curare il rispetto, per quanto di propria competenza, dei

principi generali di cui all'articolo 1 e dei limiti di dose di cui

all'articolo 146;

d) istituire, se chiamati a svolgere attivita' come lavoratori

esterni di categoria A presso zone classificate gestite da esercenti

terzi, prima di iniziare a svolgere la propria prestazione, il

libretto personale di radioprotezione di cui all'articolo 112, comma

1, lettera i), e assicurarsi della sua compilazione;

e) curare, avvalendosi dell'esperto di radioprotezione, che per

ogni prestazione vengano effettuate e registrate nelle schede

personali di cui all'articolo 132, comma 1, lettera d), le

valutazioni della dose individuale e che vengano registrate sul

libretto individuale di radioprotezione, ove previsto, le valutazioni

di dose inerenti alla prestazione;

f) trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto di

radioprotezione, con le modalita' di cui all'articolo 126, comma 2, e

ai fini del loro inserimento nell'archivio di cui al comma 1 del

medesimo articolo.

3. Il lavoratore autonomo che svolge attivita' in qualita' di

esperto di radioprotezione puo' provvedere personalmente

all'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere a) e b) che

lo riguardano direttamente.

Art. 115

Altre attivita' presso terzi (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.

230, articolo 65)

1. Fuori dei casi previsti negli articoli 112, 113 e 117, il datore

di lavoro, per conto del quale i lavoratori svolgono a qualsiasi

titolo attivita' presso una o piu' zone classificate gestite da terzi

esercenti, e' tenuto ad assicurare agli stessi la tutela dai rischi

da radiazioni ionizzanti in conformita' alle norme del presente

Titolo e alle disposizioni emanate in applicazione di esso, in

relazione all'entita' complessiva del rischio.

2. Il datore di lavoro deve svolgere presso i terzi esercenti le

azioni necessarie affinche' venga comunque assicurato il rispetto di

quanto disposto al comma 1, anche ai fini del coordinamento delle

misure da adottare, fermi restando gli obblighi dei terzi esercenti

stessi, derivanti dalle disposizioni del presente Titolo, per gli

aspetti operativi della radioprotezione direttamente connessi con la

natura dell'attivita' da essi svolta e dell'intervento che i

lavoratori sono chiamati a compiere.

3. I datori di lavoro e i dirigenti che svolgono e dirigono

attivita' alle quali non si applicano le disposizioni del presente

decreto e che si avvalgono di lavoratori esterni o di lavoratori

autonomi per compiere attivita' alle quali si applicano le

disposizioni del presente decreto adottano, coordinandosi con il

datore di lavoro dei lavoratori esterni o con i lavoratori autonomi,

le misure necessarie ad assicurare la tutela dei propri lavoratori

dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformita' alle norme del

presente Titolo e alle relative disposizioni attuative.

Art. 116

Molteplicita' di datori di lavoro (decreto legislativo 17 marzo 1995,

n. 230, articolo 66)

1. Nel caso di lavoratori i quali svolgono per piu' datori di

lavoro attivita' che li espongono a rischi di radiazioni ionizzanti,

ciascun datore di lavoro e' tenuto a richiedere agli altri datori di

lavoro e ai lavoratori, e a fornire quando richiesto, le informazioni

necessarie al fine di garantire il rispetto delle norme del presente

Titolo e, in particolare, dei limiti di dose.

Art. 117

Lavoratori autonomi e dipendenti da terzi, con particolari compiti

nell'ambito aziendale (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,

articolo 67).

1. I datori di lavoro e i dirigenti che svolgono e dirigono le

attivita' indicate nell'articolo 2 e i preposti che vi

sovraintendono, rendono edotti i lavoratori autonomi e, in relazione

alle mansioni cui sono addetti, i lavoratori dipendenti da terzi, che

svolgono nell'ambito aziendale attivita' diverse da quelle proprie

dei lavoratori esposti, dei rischi specifici da radiazioni esistenti

nei luoghi in cui sono chiamati a prestare la loro opera. I medesimi

soggetti forniscono ai predetti lavoratori i necessari mezzi di

protezione e si assicurano dell'impiego di tali mezzi.

2. E' vietato adibire i lavoratori di cui al comma 1 ad attivita'

che li espongono al rischio di superare i limiti di dose fissati per

gli stessi ai sensi dell'articolo 146.

Art. 118

Obblighi dei lavoratori (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,

articolo 68)

1. Ogni lavoratore si prende cura della propria salute e sicurezza

e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui

ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente

alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di

lavoro.

2. I lavoratori:

a) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai

preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore

di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione

collettiva e individuale, a seconda delle mansioni alle quali sono

addetti;

c) usano secondo le specifiche istruzioni ricevute i dispositivi

di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica predisposti

o forniti dal datore di lavoro;

d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o

al preposto la mancanza, l'insufficienza o il mancato funzionamento

dei dispositivi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza

dosimetrica, nonche' le eventuali condizioni di pericolo di cui

vengono a conoscenza;

e) si astengono dal compiere, di propria iniziativa, operazioni o

manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere

la protezione e la sicurezza propria o di altri lavoratori;

f) si sottopongono alla sorveglianza sanitaria ai sensi del

presente decreto;

g) partecipano ai programmi di formazione e di addestramento

organizzati dal datore di lavoro.

3. I lavoratori esposti che svolgono per piu' datori di lavoro

attivita' che li espongono al rischio da radiazioni ionizzanti,

informano ciascun datore di lavoro delle attivita' che svolgono o

hanno svolto in passato presso gli altri datori di lavoro, ai fini di

quanto previsto dall'articolo 116.

4. I lavoratori esterni di categoria A esibiscono il libretto

personale di radioprotezione all'esercente le zone controllate prima

di effettuare le prestazioni per le quali sono stati chiamati.

Art. 119

Scambio di informazioni (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 44)

1. Il gestore dell'archivio nazionale dei lavoratori esposti di cui

all'articolo 126 trasmette, previo consenso del lavoratore

interessato, alle autorita' competenti di cui all'articolo 8 o ai

soggetti, anche appartenenti ad altri paesi dell'Unione europea che

siano titolari di incarichi di sorveglianza fisica o sanitaria della

radioprotezione del lavoratore, che ne facciano motivata richiesta,

le informazioni relative alle dosi ricevute.

2. La richiesta deve essere motivata dalla necessita' di effettuare

le visite mediche prima dell'assunzione oppure di esprimere giudizi

in ordine all'idoneita' a svolgere mansioni che comportano la

classificazione del lavoratore come esposto oppure, comunque, di

tenere sotto controllo l'ulteriore esposizione del lavoratore.

3. Nelle more dell'operativita' dell'archivio nazionale dei

lavoratori esposti, le informazioni suddette sono trasmesse dal

lavoratore stesso.

Art. 120

Apprendisti e studenti (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 33 e 52;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 70).

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente

decreto gli apprendisti e gli studenti esposti al rischio derivante

dalle radiazioni ionizzanti, in ragione della attivita' di studio o

di apprendistato, sono suddivisi nelle seguenti categorie:

a) apprendisti e studenti, di eta' non inferiore a 18 anni, che

si avviano ad una professione nel corso della quale saranno esposti

alle radiazioni ionizzanti, o i cui studi implicano necessariamente

l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti;

b) apprendisti e studenti di eta' compresa tra 16 e 18 anni, che

si trovino nelle condizioni di cui alla precedente lettera a);

c) apprendisti e studenti di eta' non inferiore a 16 anni, che

non si trovino nelle condizioni di cui alla lettera a);

d) apprendisti e studenti di eta' inferiore a 16 anni.

Art. 121

Minori (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 8; decreto legislativo 17

marzo 1995, n. 230, articolo 71)

1. I minori di 18 anni non possono esercitare attivita' proprie dei

lavoratori esposti.

2. Gli apprendisti e gli studenti, ancorche' minori di 18 anni,

possono ricevere dosi superiori ai limiti previsti per gli individui

della popolazione in relazione alle specifiche esigenze della loro

attivita' di studio o di apprendistato, secondo le modalita' di

esposizione stabilite ai sensi dell'articolo 146.

Art. 122

Ottimizzazione della protezione (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli

5, 6 e 32, comma 1, lettera b); decreto legislativo 17 marzo 1995,

n. 230, articolo 72).

1. Il datore di lavoro, tenendo conto dei fattori economici e

sociali, attua, in conformita' ai principi generali di cui al Titolo

I del presente decreto, tutte le misure di sicurezza e protezione

idonee a ridurre le esposizioni dei lavoratori al livello piu' basso

ragionevolmente ottenibile.

2. Il datore di lavoro definisce i vincoli di dose da adottarsi

nell'esercizio delle attivita' disciplinate dal presente decreto

avvalendosi dell'esperto di radioprotezione.

3. Gli impianti, le apparecchiature, le attrezzature e le modalita'

operative concernenti le attivita' di cui al comma 2 rispondono alle

norme specifiche di buona tecnica, ovvero garantiscono un equivalente

livello di radioprotezione.

Art. 123

Provvedimenti e misure relativi al rispetto dei limiti di dose e alle

condizioni di esposizione (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 9,

10 e 11; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 73).

1. I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, nell'ambito delle

rispettive attribuzioni e competenze, adottano i provvedimenti idonei

a evitare il superamento dei limiti di dose fissati, per le diverse

modalita' di esposizione, ai sensi dell'articolo 146, per:

a) i lavoratori esposti;

b) gli apprendisti e studenti;

c) i lavoratori non esposti;

d) i lavoratori autonomi e dipendenti da terzi di cui

all'articolo 117.

2. I soggetti di cui al comma 1 adottano altresi' i provvedimenti

idonei ad assicurare il rispetto dei limiti e delle condizioni di

esposizione fissati ai sensi dell'articolo 146 per le lavoratrici, le

apprendiste e le studentesse in eta' fertile.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai casi di

cui all'articolo 146, comma 8, lettera b).

Art. 124

Esposizioni accidentali o di emergenza (decreto legislativo 17 marzo

1995, n. 230, articolo 74)

1. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 175, i datori

di lavoro, provvedono affinche' i lavoratori e il personale di

intervento previsto nei piani di cui al Titolo XIV vengano

preventivamente sottoposti a un programma di informazione e

formazione riguardante:

a) la disciplina della radioprotezione;

b) la possibilita' che, durante un intervento, siano sottoposti a

esposizione di emergenza, i rischi connessi all'esposizione stessa e

le precauzioni da adottare; tale informazione tiene conto delle

possibili situazioni di emergenza e dei tipi di intervento

ipotizzabili;

c) le procedure di emergenza da adottarsi e le istruzioni da

seguire;

d) il significato dei livelli operativi di riferimento connessi

alle esposizioni di emergenza a cui possono essere sottoposti;

e) le misure e le attivita' di protezione e prevenzione da

adottare;

f) il sistema di gestione delle emergenze previsto dal Titolo

XIV;

g) gli specifici dispositivi di protezione e i mezzi di

sorveglianza dosimetrica da utilizzarsi in relazione alle funzioni

svolte per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione.

2. I datori di lavoro provvedono affinche' l'informazione e la

formazione specifica di cui al comma 1 vengono aggiornate con

frequenza quinquennale.

3. I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, nell'ambito delle

rispettive attribuzioni e competenze, provvedono a dotare i

lavoratori di mezzi di protezione adeguati durante gli interventi di

emergenza.

4. I lavoratori e il personale delle squadre speciali di emergenza

che, in relazione all'attivita' cui sono adibiti, siano suscettibili

di incorrere in esposizioni professionali di emergenza, comportanti

il rischio di superare anche uno dei limiti di dose stabiliti per i

lavoratori esposti, sono soggetti classificati in categoria A

preventivamente indicati dal medico autorizzato sulla base dell'eta'

e dello stato di salute.

5. Ai soggetti di cui al comma 4 non si applicano i limiti di dose

efficace e di dose equivalente stabiliti per i lavoratori esposti di

cui all'articolo 146.

6. Nella pianificazione e nell'attuazione dei piani di emergenza,

vengono previste e adottate, per quanto ragionevolmente possibile

tenuto conto delle circostanze reali dell'emergenza, dei vincoli

tecnici e dei rischi di radioprotezione, le misure necessarie a

contenere l'esposizione dei soggetti di cui al comma 4, al di sotto

dei limiti stabiliti per i lavoratori esposti di cui all'articolo

146. In situazioni in cui la condizione suddetta non possa essere

rispettata, le esposizioni devono essere mantenute al di sotto dei

seguenti livelli di riferimento:

a) 100 mSv di dose efficace;

b) 300 mSv di dose equivalente al cristallino;

c) 1 Sv di dose equivalente alle estremita';

d) 1 Sv di dose equivalente alla pelle.

7. In via eccezionale, soltanto allo scopo di salvare vite umane,

impedire gravi effetti sulla salute dovuti alle radiazioni o impedire

il verificarsi di una catastrofe, le esposizioni possono superare il

valore di 100mSv di dose efficace da irraggiamento esterno e non

possono comunque superare il valore di 500 mSv di dose efficace da

irraggiamento esterno.

8. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 141, i

soggetti che possono incorrere nelle esposizioni di cui ai commi da 1

a 7 devono essere volontari che siano chiaramente ed esaustivamente

informati in anticipo in merito ai rischi per la salute associati a

tale esposizione e alle misure di protezione disponibili.

9. Nella pianificazione e nell'attuazione dei piani di emergenza

vengono previste e adottate le misure idonee a evitare che i

lavoratori ed il personale addetto alle emergenze, diversi da quelli

di cui al presente articolo, siano suscettibili di incorrere in

esposizioni superiori ai limiti stabiliti per i lavoratori esposti di

cui all'articolo 146.

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 141, dopo ogni

esposizione accidentale o professionale di emergenza, i datori di

lavoro, i dirigenti e i preposti, nell'ambito delle rispettive

attribuzioni e competenze, forniscono all'esperto di radioprotezione

i dati, gli elementi e le informazioni necessari, al fine di

acquisire dallo stesso una apposita relazione tecnica, dalla quale

risultano le circostanze e i motivi dell'esposizione nonche' la

valutazione delle dosi ricevute dai lavoratori interessati e

dall'individuo rappresentativo della popolazione. La predetta

valutazione delle dosi include la distribuzione delle stesse

nell'organismo.

11. Per le attivita' estrattive gli interventi di soccorso sono

effettuati su base volontaria da personale appositamente addestrato.

12. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i

Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dello

sviluppo economico, sentito il Dipartimento della protezione civile

sono stabiliti le modalita' e i livelli di esposizione dei lavoratori

e del personale di intervento.

13. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 12, si

applicano le disposizioni stabilite nell'allegato XX.

Art. 125

Sorveglianza fisica (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 32, 1 comma,

lettera d), 34, 39; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,

articolo 75).

1. La sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e degli

individui della popolazione e' effettuata quando le attivita' svolte

comportano la classificazione degli ambienti di lavoro in una o piu'

zone controllate o sorvegliate, ovvero comportano la classificazione

degli addetti come lavoratori esposti.

2. I datori di lavoro esercenti le attivita' disciplinate dal

presente decreto assicurano la sorveglianza fisica, effettuata ai

sensi delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo

133, comma 9, sulla base delle indicazioni della relazione di cui

all'articolo 109, comma 2, e, successivamente, di quella di cui

all'articolo 131, comma 1.

Art. 126

Archivio nazionale dei lavoratori esposti (direttiva 59/2013/EURATOM,

articolo 44)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto presso il Ministero del lavoro e delle politiche

sociali e' istituito l'Archivio nazionale dei lavoratori esposti.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'INAIL, l'Istituto

Superiore di Sanita', l'ISIN e il Garante per la protezione dei dati

personali, sono stabilite le modalita' e i criteri di costituzione,

alimentazione e gestione dell'Archivio nazionale di cui al comma 1

nonche' le modalita' di accesso all'archivio da parte dell'ISIN,

delle altre autorita' di vigilanza e delle amministrazioni dello

Stato interessate per le specifiche finalita' istituzionali.

Art. 127

Servizi di dosimetria (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,

articolo 76)

1. Ferme restando le competenze previste dalla vigente normativa,

chiunque svolge attivita' di servizio di dosimetria individuale,

anche per le attivita' disciplinate al Titolo IV e' soggetto alla

vigilanza dell'ISIN al quale e' tenuto a comunicare, entro trenta

giorni, l'avvenuto inizio delle attivita'.

2. La cessazione dell'attivita' di servizio di dosimetria

individuale e' comunicata dai soggetti di cui al comma 1 all'ISIN

trenta giorni prima della data di cessazione.

3. Nelle more dell'adozione del decreto previsto al comma 3

dell'articolo 155, chiunque, alla data di entrata in vigore del

presente decreto, svolge attivita' di dosimetria individuale deve

adottare programmi di controllo e garanzia della qualita' e garantire

la tracciabilita' dei sistemi di taratura utilizzati presso un

laboratorio accreditato di taratura.

Art. 128

Nomina esperto di radioprotezione (direttiva 59/2013/EURATOM,

articolo 82; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo

77).

1. Il datore di lavoro assicura la sorveglianza fisica per mezzo di

esperti di radioprotezione.

2. La lettera di incarico all'esperto di radioprotezione e la

relativa dichiarazione di accettazione da parte dell'incaricato

devono essere conservate dal datore di lavoro ed esibite, su

richiesta, agli organi di vigilanza. Il datore di lavoro puo'

affidare mansioni strettamente esecutive, inerenti alla sorveglianza

fisica della protezione contro le radiazioni, a personale dipendente

o a un soggetto che presta attivita' lavorativa presso il medesimo

datore di lavoro sulla base di altre tipologie contrattuali, non

provvisto dell'abilitazione di cui all'articolo 129, scelto d'intesa

con l'esperto di radioprotezione e che opera sotto la responsabilita'

di quest'ultimo secondo le direttive e le procedure scritte dallo

stesso definite.

3. Il datore di lavoro fornisce i mezzi e le informazioni e

assicura le condizioni necessarie all'esperto di radioprotezione per

lo svolgimento dei suoi compiti.

4. Le funzioni di esperto di radioprotezione non possono essere

assolte dalla persona fisica del datore di lavoro ne' dai dirigenti

che eserciscono e dirigono l'attivita' disciplinata, ne' dai preposti

che a essa sovrintendono, ne' dagli addetti alla vigilanza di cui

all'articolo 106.

5. In caso di cessazione dell'incarico di esperto di

radioprotezione, il datore di lavoro deve assicurare la continuita'

della sorveglianza fisica come previsto al comma 1 e fornire

all'esperto di radioprotezione subentrante e all'esperto di

radioprotezione che ha cessato l'incarico i risultati delle

misurazioni e ogni altra informazione utile ai fini delle valutazioni

di cui all'articolo 130, comma 11.

Art. 129

Abilitazione degli esperti di radioprotezione: elenco nominativo

(decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 78).

1. Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e'

istituito l'elenco degli esperti di radioprotezione. In detto elenco

sono iscritti d'ufficio, con il medesimo grado di abilitazione, i

soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono

iscritti nell'elenco degli esperti qualificati istituito ai sensi

dell'articolo 78 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

2. L'elenco degli esperti di radioprotezione e' ripartito secondo i

seguenti gradi di abilitazione:

a) abilitazione di primo grado, per la sorveglianza fisica delle

sorgenti costituite da apparecchi radiologici che accelerano

elettroni con tensione massima, applicata al tubo, inferiore a 400

kV;

b) abilitazione di secondo grado, per la sorveglianza fisica

delle sorgenti costituite da macchine radiogene con energia degli

elettroni accelerati compresa tra 400 keV e 10 MeV, o da materie

radioattive, incluse le sorgenti di neutroni la cui produzione media

nel tempo, su tutto l'angolo solido, sia non superiore a 104 neutroni

al secondo;

c) abilitazione di terzo grado sanitario, per la sorveglianza

fisica delle sorgenti di radiazioni diverse da quelle di cui alle

lettere a) e b), esclusi gli impianti di cui all'articolo 7, numeri

16), 63), 66), 67), 68), 69) e 116), che siano utilizzate

esclusivamente a fini medici all'interno di strutture sanitarie;

d) abilitazione di terzo grado, per la sorveglianza fisica degli

impianti come definiti all'articolo 7, numeri 16), 63), 66), 67),

68), 69) e 116) e delle altre sorgenti di radiazioni diverse da

quelle di cui alle lettere a), b) e c).

3. L'abilitazione di grado superiore comprende quelle di grado

inferiore.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

di concerto con il Ministro della salute, sentiti il Ministro

dell'universita' e della ricerca, l'ISIN, l'ISS e l'INAIL, da

emanarsi entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,

sono disciplinati i requisiti di iscrizione all'elenco, le modalita'

di formazione, le modalita' di svolgimento dell'esame e

l'aggiornamento professionale degli esperti di radioprotezione, nel

rispetto dei seguenti criteri:

a) indicazione, per ciascun grado per il quale il candidato

esperto in radioprotezione intende ottenere l'iscrizione, dei titoli

di studio universitario occorrenti;

b) previsione di una formazione post-universitaria corrispondente

almeno al master di primo livello per il primo grado e almeno al

master di secondo livello per il secondo e il terzo grado ovvero ad

una scuola di specializzazione per tutti i gradi, che contempli anche

un tirocinio pratico della durata minima di 20, 40 e 60 giorni

lavorativi rispettivamente per il primo, il secondo e il terzo grado;

c) previsione dei contenuti tecnico-scientifici della prova di

esame fermo restando che la stessa dovra' contemplare anche la

risoluzione di un caso pratico;

d) aggiornamento professionale assicurato mediante corsi tenuti

da istituti universitari, dagli Albi professionali o dalle

associazioni di categoria della durata minima di 100 ore ogni tre

anni o corrispondenti crediti formativi universitari;

e) previsione dell'impossibilita' dell'iscrizione nell'elenco per

chi abbia riportata una condanna per reati contro la pubblica

amministrazione e contro la fede pubblica, fermo restando che possono

essere iscritti a detto elenco coloro che godono dei diritti politici

e che non risultano interdetti;

f) indicazione degli obblighi informativi dei soggetti presso i

quali il tirocinio e' svolto;

g) indicazione delle modalita' di presentazione della domanda di

iscrizione nell'elenco e della modalita' secondo cui avviene

l'iscrizione e delle cause di cancellazione dall'elenco;

h) previsione della composizione della commissione di esame con

designazione dei suoi componenti nelle seguenti proporzioni:

1) due componenti designati dal Ministero del lavoro e delle

politiche sociali;

2) un componente designato dal Ministero della salute;

3) un componente designato dall'Istituto superiore di sanita';

4) un componente designato dall'INAIL;

5) un componente designato dal Ministero dell'Universita';

6) due componenti designati dall'ISIN;

fermo il ruolo del presidente in capo ad uno dei componenti

designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

i) definizione dei compiti della commissione preposta a deliberare

sull'iscrizione nell'elenco, fermo restando che alla stessa spetta di

esprimere proposte e pareri in merito alla sospensione e alla

cancellazione dagli elenchi;

l) individuazione nella sede del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali in Roma del luogo di svolgimento degli esami

finalizzati ad ottenere l'iscrizione;

m) annualita' della sessione d'esami ed equiparazione a rinuncia

della mancata presentazione del candidato all'esame nella data

stabilita.

5. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 4 si applica la

disciplina di cui all'allegato XXI.

Art. 130

Attribuzioni dell'esperto di radioprotezione (direttiva

2013/59/EURATOM, articoli 34, 41, 43; decreto legislativo 17 marzo

1995, n. 230, articolo 79).

1. L'esperto di radioprotezione, nell'esercizio della sorveglianza

fisica per conto del datore di lavoro:

a) effettua la valutazione di radioprotezione di cui all'articolo

109 e fornisce indicazioni al datore di lavoro sull'attuazione dei

compiti di cui al comma 6 del predetto articolo a esclusione di

quelli di cui alle lettere e) e g);

b) effettua l'esame e la verifica delle attrezzature, dei

dispositivi di protezione e dei mezzi di misura, e in particolare:

1) procede all'esame preventivo e rilascia il relativo

benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica della

radioprotezione, dei progetti di installazioni che comportano rischi

di esposizione, dell'ubicazione delle medesime all'interno dello

stabilimento in relazione a tali rischi, nonche' delle modifiche alle

installazioni che implicano rilevanti trasformazioni delle

condizioni, delle caratteristiche di sicurezza, dei dispositivi

d'allarme, dell'uso o della tipologia delle sorgenti;

2) effettua la prima verifica, dal punto di vista della

sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle eventuali

modifiche apportate alle stesse;

3) esegue la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi

e delle procedure di radioprotezione;

4) effettua la verifica periodica delle buone condizioni di

funzionamento degli strumenti di misurazione;

5) effettua la verifica di conformita' degli strumenti di

misura ai requisiti di cui all'articolo 155;

c) effettua una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle

zone controllate e sorvegliate, e, ove appropriato, nelle zone con

esse confinanti;

d) procede alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di

radionuclidi relativamente ai lavoratori come previsto ai commi 2, 3,

4 e 5;

e) verifica che il personale di cui all'articolo 128, comma 2,

impieghi in maniera corretta gli strumenti e i mezzi di misura e

svolga le attivita' delegate secondo le procedure definite;

f) svolge l'attivita' di sorveglianza sullo smaltimento dei

materiali che soddisfano le condizioni di allontanamento previste dal

presente decreto;

g) assiste, nell'ambito delle proprie competenze, il datore di

lavoro:

1) nella predisposizione dei programmi di sorveglianza

individuale nonche' nella individuazione delle tecniche di dosimetria

personale appropriate;

2) nella predisposizione del programma di garanzia della

qualita' finalizzato alla radioprotezione dei lavoratori e degli

individui della popolazione, attraverso la redazione di procedure e

istruzioni di lavoro che rendano efficace ed efficiente

l'organizzazione radioprotezionistica adottata;

3) nella predisposizione del programma di monitoraggio

ambientale connesso all'esercizio della pratica;

4) nella predisposizione delle procedure per la gestione di

rifiuti radioattivi;

5) nella predisposizione delle procedure di prevenzione di

inconvenienti e di incidenti;

6) nella pianificazione e risposta nelle situazioni di

emergenza;

7) nella definizione dei programmi di formazione e

aggiornamento dei lavoratori;

8) nell'esame e nell'analisi degli infortuni, delle situazioni

incidentali e nell'adozione delle azioni di rimedio appropriate;

9) nell'individuazione delle condizioni di lavoro delle

lavoratrici in stato di gravidanza e in periodo di allattamento;

2. Nel caso di pratiche che comportano esposizioni a scopo medico,

l'esperto di radioprotezione, coordinandosi, laddove necessario, con

lo specialista in fisica medica:

a) svolge l'attivita' di sorveglianza fisica della

radioprotezione dei lavoratori e degli individui della popolazione;

b) fornisce indicazioni al datore di lavoro in merito

all'ottimizzazione della protezione dei lavoratori.

3. La valutazione delle dosi individuali da esposizioni esterne per

i lavoratori esposti deve essere eseguita, a norma dell'articolo 125,

mediante uno o piu' apparecchi di misura individuali nonche' in base

ai risultati della sorveglianza ambientale di cui al comma 1, lettera

c), anche tenuto conto delle norme di buona tecnica applicabili.

4. La valutazione delle dosi efficaci impegnate per i lavoratori

soggetti a rischi di incorporazione di sostanze radioattive deve

essere effettuata in base a idonei metodi fisici e/o radio

tossicologici, anche tenuto conto delle norme di buona tecnica

applicabili.

5. La valutazione della dose equivalente al cristallino deve essere

effettuata mediante uno o piu' apparecchi di misura individuali,

anche tenuto conto delle norme di buona tecnica applicabili.

6. La valutazione della dose equivalente alle estremita' e alla

cute deve essere effettuata mediante uno o piu' apparecchi di misura

individuali, anche tenuto conto delle norme di buona tecnica

applicabili.

7. Qualora la valutazione individuale delle dosi con i metodi di

cui ai commi 2 e 3 risulti per particolari condizioni impossibile o

insufficiente, la valutazione stessa puo' essere effettuata sulla

scorta dei risultati della sorveglianza dell'ambiente di lavoro o a

partire da misurazioni individuali compiute su altri lavoratori

esposti.

8. L' esperto di radioprotezione comunica per iscritto al medico

autorizzato, almeno ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi ricevute

o impegnate dai lavoratori di categoria A e, con periodicita' almeno

annuale, quelle relative agli altri lavoratori esposti. In caso di

esposizioni accidentali o di emergenza la comunicazione delle

valutazioni basate sui dati disponibili deve essere immediata e, ove

necessario, tempestivamente aggiornata.

9. L'esperto di radioprotezione procede inoltre alle analisi e alle

valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della

protezione degli individui della popolazione secondo i principi di

cui al Titolo XII del presente decreto; in particolare, effettua la

valutazione preventiva dell'impegno di dose derivante dall'attivita'

e, in corso di esercizio, delle dosi ricevute o impegnate

dall'individuo rappresentativo della popolazione in condizioni

normali, con frequenza almeno annuale, nonche' la valutazione delle

esposizioni in caso di eventi anomali o incidentali. A tal fine, il

predetto individuo rappresentativo della popolazione e' identificato

sulla base di valutazioni ambientali, adeguate alla rilevanza

dell'attivita' stessa, che tengano conto delle diverse vie di

esposizione.

10. L'esperto di radioprotezione partecipa alle riunioni previste

dall'articolo 35, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,

debitamente comunicate dal datore di lavoro, e relaziona in tale

occasione in merito ai risultati della sorveglianza fisica relativi

all'anno precedente.

11. In caso di cessazione dall'incarico, l'esperto di

radioprotezione e' comunque tenuto a effettuare e registrare le

valutazioni dosimetriche relative a tutto il periodo del suo

incarico, anche se derivanti da risultati di misurazioni resi

disponibili successivamente alla data di cessazione dell'incarico.

Art. 131

Comunicazioni al datore di lavoro e relativi adempimenti (direttiva

2013/59/EURATOM, articoli 32, 37; decreto legislativo 17 marzo

1995, n. 230, articolo 80).

1. In base alle valutazioni relative all'entita' del rischio,

l'esperto di radioprotezione indica, con apposita relazione scritta,

trasmessa anche per via telematica al datore di lavoro:

a) l'individuazione e la classificazione delle zone ove sussiste

rischio da radiazioni;

b) la classificazione dei lavoratori addetti, previa definizione

da parte del datore di lavoro delle attivita' che questi devono

svolgere;

c) la frequenza delle valutazioni di cui all'articolo 130, che

deve essere almeno annuale;

d) tutti i provvedimenti di cui ritenga necessaria l'adozione, al

fine di assicurare la sorveglianza fisica, di cui all'articolo 125,

dei lavoratori esposti e della popolazione;

e) la valutazione delle dosi ricevute e impegnate, per tutti i

lavoratori esposti e per gli individui dei gruppi di riferimento, con

la frequenza stabilita ai sensi della lettera c).

2. Il datore di lavoro provvede ai necessari adempimenti sulla base

delle indicazioni di cui al comma 1, si assicura altresi' che

l'esperto di radioprotezione trasmetta al medico autorizzato i

risultati delle valutazioni di cui alla lettera e) del comma 1

relative ai lavoratori esposti, con la periodicita' prevista

all'articolo 130, comma 8.

Art. 132

Documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione

(direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 42, 43; decreto legislativo 17

marzo 1995, n. 230, articolo 81).

1. L'esperto di radioprotezione provvede, per conto del datore di

lavoro, a istituire e tenere aggiornata la seguente documentazione:

a) la relazione di cui all'articolo 109, comma 2 e all'articolo

131, comma 1, relativa all'esame preventivo dei progetti e delle

eventuali modifiche, nonche' le valutazioni di cui all'articolo 130,

comma 1, lettera b), numero 1), e comma 9;

b) le valutazioni di cui all'articolo 130, comma 1, lettera c),

nonche' i verbali di controllo di cui al medesimo articolo 130, comma

1, lettera b), numeri 3) e 4);

c) i verbali dei controlli di cui all'articolo 130, comma 1,

lettera b), numero 2), e dei provvedimenti di intervento da lui

prescritti, nonche' copia delle prescrizioni e delle disposizioni

formulate dagli organi di vigilanza divenute esecutive;

d) le schede personali dosimetriche sulle quali sono annotati i

risultati delle valutazioni delle dosi individuali e delle

introduzioni individuali; le dosi derivanti da eventuali esposizioni

accidentali, di emergenza, da esposizioni soggette ad autorizzazione

speciale o da altre modalita' di esposizione debbono essere annotati,

separatamente, in ciascuna scheda;

e) le relazioni sulle circostanze e i motivi inerenti alle

esposizioni accidentali o di emergenza di cui all'articolo 124, comma

1, nonche' alle altre modalita' di esposizione;

f) i risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro

che siano stati utilizzati per la valutazione delle dosi dei

lavoratori esposti.

2. Per i lavoratori di cui agli articoli 112 e 115 nelle schede

personali devono essere annotati tutti i contributi alle esposizioni

professionali individuali, con le modalita' stabilite nell'allegato

di cui al comma 6.

3. Il datore di lavoro conserva:

a) per almeno cinque anni dalla data di compilazione la

documentazione di cui al comma 1, lettera b);

b) sino a cinque anni dalla cessazione dell'attivita' di impresa

che comporta esposizioni alle radiazioni ionizzanti la documentazione

di cui al comma 1, lettere a) e c);

c) sino alla cessazione del rapporto di lavoro, o dell'attivita'

dell'impresa comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti,

mantenendone successivamente copia per almeno cinque anni, la

documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f);

d) per almeno cinque anni i risultati della sorveglianza

dosimetrica individuale e ambientale e delle analisi radio

tossicologiche utilizzate dall'esperto di radioprotezione ai fini

delle valutazioni di competenza.

4. Entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o

dell'attivita' d'impresa comportante esposizione alle radiazioni

ionizzanti la documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f)

e' consegnata al medico autorizzato che provvede alla sua

trasmissione, unitamente al documento di cui all'articolo 140,

all'INAIL, che assicura la loro conservazione nel rispetto dei

termini previsti dall'articolo 140, comma 3.

5. In caso di cessazione definitiva dell'attivita' di impresa, i

documenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono consegnati

entro sei mesi all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per

territorio che assicura la loro conservazione nel rispetto dei

termini e delle modalita' previsti nel presente articolo.

6. L'allegato XXIII stabilisce le modalita' di tenuta della

documentazione e i modelli della stessa. Con decreto del Ministero

del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 180 giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite

le modalita' per l'istituzione e la conservazione in formato

elettronico del registro di cui al punto 4 dell'allegato XXIII.

Art. 133

Classificazione dei lavoratori e degli ambienti di lavoro ai fini

della radioprotezione e della sorveglianza fisica (direttiva

2013/59/EURATOM, articoli 9, 36; decreto legislativo 17 marzo 1995,

n. 230, articolo 82).

1. Sono classificati lavoratori esposti i soggetti che, in ragione

della attivita' lavorativa svolta per conto del datore di lavoro,

sono suscettibili di superare in un anno solare uno o piu' dei

seguenti valori:

a) 1 mSv di dose efficace;

b) 15 mSv di dose equivalente per il cristallino;

c) 150 mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in media

su 1 cm² qualsiasi di pelle, indipendentemente dalla superficie

esposta;

d) 50 mSv di dose equivalente per le estremita'.

2. Sono considerati lavoratori non esposti i soggetti che, in

ragione dell'attivita' lavorativa svolta per conto del datore di

lavoro, non siano suscettibili di superare uno qualsiasi dei limiti

fissati per gli individui della popolazione di cui all'articolo 146,

comma 7.

3. Sono classificati in Categoria A i lavoratori esposti che, sulla

base degli accertamenti compiuti dall'esperto di radioprotezione ai

sensi del paragrafo 5 dell'allegato XXII sono suscettibili di

un'esposizione superiore, in un anno solare, ad uno dei seguenti

valori:

a) 6 mSv di dose efficace;

b) 15 mSv di dose equivalente per il cristallino;

c) 150 mSv di dose equivalente per la pelle nonche' per mani,

avambracci, piedi e caviglie, con le modalita' di valutazione

stabilite al predetto paragrafo.

4. I lavoratori esposti non classificati in Categoria A ai sensi

del comma 3 sono classificati in Categoria B.

5. Agli apprendisti ed agli studenti di cui all'articolo 120, comma

1, lettera a) si applicano le modalita' di classificazione stabilite

per i lavoratori di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

6. Sono classificati in categoria A i prestatori di lavoro addetti

alle lavorazioni minerarie disciplinate dal Titolo V del presente

decreto, salvo esplicita dimostrazione di non necessita' da parte di

un esperto di radioprotezione.

7. Ogni area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti e

delle valutazioni compiuti dall'esperto di radioprotezione ai sensi

del paragrafo 5 dell'Allegato XXII, sussiste per i lavoratori in essa

operanti il rischio di superamento di uno qualsiasi dei valori di cui

al precedente comma 3, e' classificata Zona Controllata.

8. Ogni area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti e

delle valutazioni compiuti dall'esperto di radioprotezione ai sensi

del paragrafo 5 dell'Allegato XXII, sussiste per i lavoratori in essa

operanti il rischio di superamento di uno dei limiti di dose fissati

per gli individui della popolazione dall'articolo 146 comma 7, ma che

non debba essere classificata Zona Controllata ai sensi del comma 7,

e' classificata Zona Sorvegliata.

9. Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e

della salute, sentito l'ISIN, possono essere stabilite particolari

modalita' di esposizione, di sorveglianza fisica e di classificazione

in zone degli ambienti di lavoro ai fini della radioprotezione, nel

rispetto dei criteri di cui all'allegato XXII.

10. I criteri, le categorie e le modalita' di cui al comma 1

garantiscono comunque, con la massima efficacia, la tutela sanitaria

dei lavoratori, degli apprendisti e degli studenti dai rischi

derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Art. 134

Sorveglianza sanitaria (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 32, 44;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 83).

1. Il datore di lavoro provvede ad assicurare mediante uno o piu'

medici autorizzati la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti e

degli apprendisti e studenti in conformita' alle norme del presente

Titolo. Tale sorveglianza e' basata sui principi che disciplinano la

medicina del lavoro. La lettera di incarico al medico autorizzato e

la relativa dichiarazione di accettazione da parte dell'incaricato,

deve essere conservata dal datore di lavoro ed esibita, su richiesta,

agli organi di vigilanza.

2. I medici competenti di cui all'articolo 25 del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che alla data di entrata in vigore

della presente disposizione gia' svolgono l'attivita' di sorveglianza

sanitaria sui lavoratori classificati esposti di categoria B possono

continuare a svolgere tale attivita' anche senza l'abilitazione di

cui all'articolo 138 per ulteriori ventiquattro mesi.

3. Il datore di lavoro non puo' assegnare le persone di cui al

comma 1 ad alcuna attivita' che le esponga al rischio di radiazioni

ionizzanti in assenza di giudizio di idoneita' favorevole.

4. Il datore di lavoro assicura ai medici di cui al comma 1 le

condizioni e i mezzi necessari per lo svolgimento dei loro compiti.

5. Il datore di lavoro consente ai medici di cui al comma 1

l'accesso a qualunque informazione o documentazione che questi

ritengano necessaria per la valutazione dello stato di salute dei

lavoratori esposti, e delle condizioni di lavoro incidenti, sotto il

profilo medico, sul giudizio di idoneita' dei lavoratori.

6. Le funzioni di medico autorizzato non possono essere assolte

dalla persona fisica del datore di lavoro ne' dai dirigenti che

eserciscono e dirigono l'attivita' disciplinata, ne' dai preposti che

ad essa sovrintendono, ne' dagli addetti alla vigilanza di cui

all'articolo 106.

Art. 135

Visita medica preventiva (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 45;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 84).

1. Il datore di lavoro assicura che i lavoratori esposti e gli

apprendisti e studenti di cui all'articolo 120, prima di essere

destinati ad attivita' che li espongono alle radiazioni ionizzanti,

sono sottoposti a visita medica a cura del medico autorizzato al fine

di valutare la loro idoneita' alla mansione specifica.

2. Il datore di lavoro informa il medico autorizzato, all'atto

della visita, della destinazione lavorativa del soggetto, nonche' dei

rischi, ancorche' di natura diversa da quella radiologica, connessi a

tale destinazione.

3. La visita medica preventiva comprende un'anamnesi completa,

dalla quale risultino anche le eventuali esposizioni precedenti,

dovute sia alle mansioni esercitate sia a esami e trattamenti medici,

e un esame obiettivo completato dalle indagini specialistiche e di

laboratorio, ritenute necessarie dal medico autorizzato, ai fini

della valutazione di cui al comma 1. A tal fine egli puo' avvalersi,

per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici

specialisti.

4. In base alle risultanze della visita medica preventiva il medico

autorizzato esprime per il lavoratore uno dei seguenti giudizi:

a) idoneo;

b) idoneo a determinate condizioni;

c) non idoneo.

5. Il medico autorizzato comunica per iscritto al datore di lavoro

o suo delegato, anche in modalita' telematica, il giudizio di

idoneita' e i limiti di validita' del medesimo.

6. Il medico autorizzato, nell'ambito della visita preventiva

nonche' in occasione delle visite previste dall'articolo 136,

illustra al lavoratore il significato delle dosi ricevute, delle

introduzioni di radionuclidi, degli esami medici e radiotossicologici

e gli comunica per iscritto anche in modalita' telematica i risultati

dei giudizi di idoneita' che lo riguardano.

7. Ai fini della valutazione dell'idoneita' all'esposizione alle

radiazioni ionizzanti il medico autorizzato tiene conto delle linee

guida riconosciute nell'ambito del Sistema Nazionale di cui alla

legge 8 marzo 2017, n. 24.

Art. 136

Visite mediche periodiche e straordinarie (direttiva 2013/59/EURATOM,

articolo 45, 46, 47; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,

articolo 85).

1. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori esposti e

gli apprendisti e studenti di cui all'articolo 120 siano sottoposti,

a cura del medico autorizzato, a visita medica periodica almeno una

volta ogni dodici mesi e, comunque, ogni qualvolta venga variata la

destinazione lavorativa o aumentino i rischi connessi a tale

destinazione. La visita medica periodica per i lavoratori

classificati esposti di categoria A e per gli apprendisti e studenti

a essi equiparati deve essere effettuata di norma ogni sei mesi e

comunque almeno una volta ogni dodici mesi a giudizio del medico

autorizzato. Le visite mediche periodiche sono integrate dalle

indagini specialistiche e di laboratorio ritenute necessarie dal

medico autorizzato per esprimere il giudizio di idoneita'.

2. Gli organi preposti alla vigilanza di cui all'articolo 106,

comma 2, e i medici autorizzati possono disporre che dette visite

siano ripetute con maggiore frequenza in tutti i casi in cui le

condizioni di esposizione e lo stato di salute dei lavoratori lo

esigano.

3. La visita medica straordinaria e' eseguita su richiesta del

lavoratore qualora la motivazione della richiesta stessa sia ritenuta

dal medico autorizzato correlabile ai rischi professionali e,

pertanto, suscettibile di modificare il giudizio di idoneita' alla

mansione specifica.

4. In base alle risultanze delle visite mediche di cui ai commi 1 e

2, il medico autorizzato esprime per i lavoratori uno dei seguenti

giudizi:

a) idonei;

b) idonei a determinate condizioni;

c) non idonei;

d) lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria dopo la

cessazione del lavoro che li ha esposti alle radiazioni ionizzanti.

5. Il medico autorizzato comunica per iscritto, anche in modalita'

telematica, al datore di lavoro il giudizio di cui al comma 3 e i

termini di validita' del medesimo.

6. Il datore di lavoro dispone la prosecuzione della sorveglianza

sanitaria per il tempo ritenuto opportuno, a giudizio del medico

autorizzato, nei confronti dei lavoratori allontanati dal rischio

perche' non idonei o trasferiti ad attivita' che non espongono ai

rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Anche per tali

lavoratori il medico formula il giudizio di idoneita' ai sensi del

comma 3, al fine di un loro eventuale reinserimento in attivita' con

radiazioni.

7. Prima della cessazione del rapporto di lavoro il datore di

lavoro provvede a sottoporre il lavoratore a visita medica. In tale

occasione il medico autorizzato fornisce al lavoratore indicazioni

riguardo all'opportunita' di sottoporsi ad accertamenti sanitari,

anche dopo la cessazione dell'attivita' lavorativa, sulla base dello

stato di salute del medesimo e dell'evoluzione delle conoscenze

scientifiche.

8. Ferma restando la periodicita' delle visite di cui al comma 1,

nel periodo necessario all'espletamento e alla valutazione delle

indagini specialistiche e di laboratorio di cui allo stesso comma, il

giudizio di idoneita', di cui al comma 3, in precedenza formulato

conserva la sua efficacia.

Art. 137

Allontanamento dal lavoro (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 47;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 86).

1. Il datore di lavoro ha l'obbligo di allontanare immediatamente

dal lavoro comportante esposizione a rischi derivanti dalle

radiazioni ionizzanti i lavoratori che alla visita medica risultino,

a giudizio del medico autorizzato, non idonei.

2. Detti lavoratori non possono proseguire l'attivita' cui erano

adibiti, ne' altre attivita' che li espongano ai rischi derivanti

dalle radiazioni ionizzanti, se non dopo essere stati riconosciuti

nuovamente idonei dal medico autorizzato.

3. Il medico autorizzato richiede al datore di lavoro

l'allontanamento dal lavoro dei lavoratori non idonei e propone il

reinserimento di essi quando accerta la cessazione dello stato di non

idoneita'.

Art. 138

Elenco dei medici autorizzati (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.

230, articolo 88)

1. Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e'

tenuto l'elenco dei medici autorizzati cui sono iscritti su domanda,

i medici competenti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h),

del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che abbiano i requisiti

stabiliti dal successivo comma 2 e che dimostrino di essere in

possesso della capacita' tecnica e professionale necessaria per lo

svolgimento dei compiti inerenti alla sorveglianza sanitaria dei

lavoratori esposti.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

di concerto con il Ministro della salute e il Ministro

dell'universita' e della ricerca, da emanarsi entro diciotto mesi

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono

disciplinate le modalita' di iscrizione nell'elenco di cui al comma

1, i contenuti della formazione e dell'aggiornamento professionale

dei medici autorizzati, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) indicazione dei titoli di studio e professionali richiesti ai

fini dell'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati;

b) previsione di una formazione post-universitaria corrispondente

almeno al master di secondo livello ovvero ad una scuola di

specializzazione che comprendano una parte pratica corrispondente a

40 giorni lavorativi;

c) previsione dei contenuti tecnico-scientifici della prova di

esame fermo restando che la stessa dovra' contemplare anche la

risoluzione di un caso pratico;

d) aggiornamento professionale assicurato mediante corsi tenuti

da istituti universitari, dagli Albi professionali o dalle

associazioni di categoria equivalente a 150 crediti ECM ogni tre

anni;

e) previsione dell'impossibilita' dell'iscrizione nell'elenco per

chi abbia riportata una condanna per reati contro la pubblica

amministrazione e contro la fede pubblica, fermo restando che possono

essere iscritti a detto elenco coloro che godono dei diritti politici

e che non risultano interdetti;

f) indicazione degli obblighi informativi dei soggetti presso i

quali il tirocinio e' svolto;

g) indicazione delle modalita' di presentazione della domanda di

iscrizione nell'elenco e della modalita' secondo cui avviene

l'iscrizione e delle cause di cancellazione dall'elenco;

h) previsione della composizione della commissione di esame con

designazione dei suoi componenti nelle seguenti proporzioni:

1) due componenti designati dal Ministero del lavoro e delle

politiche sociali;

2) un componente designato dal Ministero della salute;

3) un componente designato dall'Istituto superiore di sanita';

4) un componente designato dall'INAIL;

5) un componente designato dal Ministero dell'Universita';

6) due componenti designati dall'ISIN;

fermo il ruolo del presidente in capo ad uno dei componenti

designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

i) definizione dei compiti della commissione preposta a

deliberare sull'iscrizione nell'elenco, fermo restando che alla

stessa spetta di esprimere proposte e pareri in merito alla

sospensione e alla cancellazione dagli elenchi;

l) individuazione nella sede del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali in Roma del luogo di svolgimento degli esami

finalizzati ad ottenere l'iscrizione;

m) annualita' della sessione d'esami ed equiparazione a rinuncia

della mancata presentazione del candidato all'esame nella data

stabilita.

3. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 si applica la

disciplina di cui all'allegato XXI.

Art. 139

Attribuzioni del medico autorizzato (decreto legislativo 17 marzo

1995, n. 230, articolo 89)

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il medico addetto alla

sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, fermi comunque

restando gli altri compiti previsti nel presente Titolo:

a) effettua l'analisi dei rischi individuali per la salute

connessi alla destinazione lavorativa e alle mansioni ai fini della

programmazione della sorveglianza sanitaria del lavoratore, anche

attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro;

b) istituisce e aggiorna i documenti sanitari personali e li

consegna all'INAIL con le modalita' previste all'articolo 140 del

presente decreto;

c) consegna al medico autorizzato subentrante i documenti

sanitari personali di cui alla lettera b), nel caso di cessazione

dall'incarico;

d) fornisce consulenza al datore di lavoro per la messa in atto

di infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza

sanitaria dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro normale

che in caso di esposizioni accidentali o di emergenza.

Art. 140

Documento sanitario personale (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo

48; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 90).

1. Per ogni lavoratore esposto il medico autorizzato istituisce,

aggiorna e conserva un documento sanitario personale in cui sono

compresi:

a) i dati raccolti nella visita preventiva e nelle visite mediche

periodiche, straordinarie e in occasione della sorveglianza sanitaria

eccezionale;

b) la destinazione lavorativa, i rischi a essa connessi e i

successivi mutamenti;

c) le dosi ricevute dal lavoratore, derivanti sia da esposizioni

normali, sia da esposizioni accidentali o di emergenza ovvero

soggette ad autorizzazione speciale, utilizzando i dati trasmessi

dall'esperto di radioprotezione.

2. I lavoratori hanno diritto ad accedere ai risultati delle

valutazioni di dose, delle valutazioni delle introduzioni di

radionuclidi e degli esami medici e radiotossicologici che li

riguardano, e di ricevere, dietro loro richiesta, copia della

relativa documentazione. Copia del documento sanitario personale e'

consegnata dal medico autorizzato all'interessato su sua richiesta e,

comunque, alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. Il documento sanitario personale e' conservato sino alla data in

cui il lavoratore compie o avrebbe compiuto il settantacinquesimo

anno di eta', e in ogni caso per almeno trenta anni dopo la

cessazione del lavoro comportante esposizione alle radiazioni

ionizzanti.

4. Il medico autorizzato provvede entro nove mesi dalla cessazione

del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell'attivita' di impresa

comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti a consegnare i

predetti documenti sanitari personali unitamente ai documenti di cui

all'articolo 132, comma 1, lettere d) ed e) all'INAIL, che assicura

la loro conservazione nel rispetto dei termini e delle modalita'

previste nel presente articolo. Su richiesta motivata del medico

autorizzato e valutate le circostanze dei singoli casi, il Ministero

del lavoro e delle politiche sociali puo' concedere proroga ai

predetti termini di consegna.

5. Le modalita' di tenuta e conservazione della predetta

documentazione e i modelli della stessa, anche per i casi di

esposizione contemporanea alle radiazioni ionizzanti e ad altri

fattori di rischio, sono stabiliti nell'allegato XXIII.

Art. 141

Sorveglianza sanitaria eccezionale (direttiva 2013/59/EURATOM,

articolo 49; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo

91).

1. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori che hanno

subito una contaminazione siano sottoposti a provvedimenti di

decontaminazione.

2. Il datore di lavoro provvede inoltre affinche' siano sottoposti

a visita medica eccezionale, da parte di un medico autorizzato, i

lavoratori che abbiano subito una esposizione tale da comportare il

superamento di uno qualsiasi dei valori stabiliti ai sensi

dell'articolo 146. Provvede altresi' a che i lavoratori in questione

siano sottoposti a sorveglianza sanitaria eccezionale, comprendente

in particolare i trattamenti terapeutici, il controllo clinico e gli

esami, che siano ritenuti necessari dal medico autorizzato a seguito

dei risultati della visita medica. Le successive condizioni di

esposizione sono subordinate all'assenso del medico autorizzato.

3. Nel caso in cui, nell'ambito della sorveglianza sanitaria

eccezionale di cui al comma 2, il medico autorizzato decida

l'allontanamento di un lavoratore dal lavoro cui era assegnato, il

datore di lavoro ne da' notizia all'Ispettorato territoriale del

lavoro e agli organi del SSN competenti per territorio.

Art. 142

Segnalazione di incidenti, esposizioni rilevanti e malattie

professionali (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo

92).

1. Il datore di lavoro comunica, senza ritardo e comunque entro tre

giorni, all'ISIN, all'Ispettorato territoriale del lavoro e agli

organi del SSN, competenti per territorio, gli incidenti verificatisi

nelle attivita' previste dall'articolo 2, nonche' le esposizioni che

abbiano comportato il superamento dei valori stabiliti ai sensi

dell'articolo 146.

2. Entro tre giorni dal momento in cui ne abbia effettuato la

diagnosi il medico comunica all'Ispettorato territoriale del lavoro e

agli organi del SSN competenti per territorio i casi di malattia

professionale.

3. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonche'

gli istituti previdenziali o assicurativi pubblici o privati, che

refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione

professionale alle radiazioni ionizzanti, trasmettono all'INAIL copia

della relativa documentazione clinica ovvero anatomopatologica e

quella inerente l'anamnesi lavorativa.

4. L'INAIL inserisce nel registro di cui all'articolo 244, comma 3,

del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, i casi di neoplasia

di cui al comma 3.

Art. 143

Provvedimenti a carico dell'esperto di radioprotezione e del medico

autorizzato (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo

93).

1. Su segnalazione degli organismi di vigilanza il Ministero del

lavoro e delle politiche sociali puo' disporre, previa contestazione

degli addebiti, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla

legge, la sospensione, non superiore a sei mesi, dall'esercizio delle

funzioni dell'esperto di radioprotezione o del medico autorizzato, in

caso di accertata inosservanza dei rispettivi compiti o dell'obbligo

di aggiornamento professionale periodico.

2. Nei casi piu' gravi il Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, su proposta del Direttore generale competente, con le

modalita' stabilite al comma 1, puo' disporre la cancellazione

dell'esperto di radioprotezione o del medico autorizzato dagli

elenchi previsti, rispettivamente, dagli articoli 129 e 138.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere adottati

dopo che sia stato assegnato all'interessato un termine di sessanta

giorni per presentare le proprie controdeduzioni sugli addebiti

contestati. Tali provvedimenti non possono essere adottati decorsi

sei mesi dalla presentazione delle controdeduzioni da parte

dell'interessato.

4. La procedura per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1

o 2 viene iniziata d'ufficio in caso di condanna definitiva a pena

detentiva del medico autorizzato o dell'esperto di radioprotezione

per reati inerenti alle funzioni attribuite. La procedura per

l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1 viene iniziata

d'ufficio anche in caso di sentenza non passata in giudicato con

condanna a pena detentiva.

Art. 144

Ricorsi (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 94)

1. Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia

di protezione sanitaria dei lavoratori sono esecutive.

2. Avverso le disposizioni di cui al comma 1 e' ammesso ricorso,

entro trenta giorni, con eventuale richiesta di sospensione

dell'esecutivita' dei provvedimenti, all'autorita' gerarchicamente

sovraordinata nell'ambito dei rispettivi organi di vigilanza, che

decide il ricorso entro quindici giorni. Decorso inutilmente il

termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.

Art. 145

Ricorso avverso il giudizio di idoneita' medica (Direttiva

59/2013/EURATOM, articolo 50, decreto legislativo 17 marzo 1995, n.

230, articolo 95).

1. Avverso il giudizio in materia di idoneita' medica

all'esposizione alle radiazioni ionizzanti e' ammesso ricorso, entro

il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio

stesso, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso

senza che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali abbia

provveduto, il ricorso si intende respinto.

Art. 146

Limiti di dose (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 9, 10, 11;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 96).

1. I limiti di dose per i lavoratori esposti sono stabiliti in:

a) 20 mSv dose efficace in un anno solare;

b) fermo restando il rispetto del limite di dose efficace di cui

alla lettera a), sono stabiliti i seguenti limiti di dose equivalente

in un anno solare:

1) 20 mSv per il cristallino;

2) 500 mSv per la pelle; tale limite si applica alla dose

media, su qualsiasi superficie di 1 cm², indipendentemente dalla

superficie esposta;

3) 500 mSv per le estremita'.

2. I limiti di dose per gli apprendisti e per gli studenti di cui

all'articolo 120, comma 1, sono stabiliti, in relazione alla

suddivisione dei medesimi in ragione dell'eta' e del tipo di

attivita' lavorativa o di studio, nel modo seguente:

a) per gli apprendisti e studenti di cui all'articolo 120, comma

1, lettera a) i limiti di dose efficace e di dose equivalente per

particolari organi o tessuti, sono uguali ai limiti fissati per i

lavoratori esposti di cui al comma 1;

b) per gli apprendisti e studenti di cui all'articolo 120, comma

1, lettera b), i limiti di esposizione sono stabiliti in:

1) 6 mSv di dose efficace per anno solare;

2) fermo restando il rispetto del limite di dose efficace di

cui alla lettera a), sono stabiliti i seguenti limiti di dose

equivalente in un anno solare:

2.1) 15 mSv per il cristallino;

2.2) 150 mSv per la pelle; tale limite si applica alla dose

media, su qualsiasi superficie di 1 cm² indipendentemente dalla

superficie esposta;

2.3) 150 mSv per le estremita';

c) per gli apprendisti e gli studenti di cui all'articolo 120,

comma 1, lettere c) e d) i limiti annuali di dose efficace nonche' di

dose equivalente per particolari organi o tessuti sono uguali alla

meta' di quelli stabiliti al comma 7, per gli individui della

popolazione; per detti soggetti, inoltre, la dose ricevuta per ogni

singola esposizione correlata alla loro attivita' non puo' superare

un ventesimo dei limiti annuali di cui allo stesso comma 7.

3. Qualora per i lavoratori esposti e per gli apprendisti e gli

studenti ad essi equiparati ai sensi del comma 2, lettera a), sia

superato, anche a seguito di esposizioni accidentali, di emergenza o

esposizioni soggette ad autorizzazione speciale di cui al paragrafo 5

dell'Allegato XXII stesso, il limite annuale di dose efficace di 20

mSv di cui al comma 1, le successive esposizioni devono essere

limitate, per anno solare, a 10 mSv sino a quando la media annuale

delle esposizioni stesse per tutti gli anni seguenti, compreso l'anno

del superamento, risulti non superiore a 20 mSv.

4. L'obbligo della sorveglianza sanitaria eccezionale previsto

dall'articolo 141 sussiste per i lavoratori esposti, gli apprendisti

e gli studenti che, nel corso delle loro attivita' lavorative o di

studio, abbiano ricevuto, in un anno solare:

a) una dose superiore al limite di 20 mSv fissato al comma 1,

lettera a) per la dose efficace, determinata in base alle indicazioni

di cui al comma 3, oppure

b) una dose maggiore di uno dei limiti fissati nel comma 1,

lettera b) per particolari organi o tessuti.

5. L'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 142 sussiste ove

si sia verificata anche una delle condizioni di cui al comma 4.

6. I limiti di dose per i lavoratori che, in relazione alle proprie

occupazioni, sono considerati, ai sensi dell'articolo 133, comma 2,

lavoratori non esposti, nonche' per i lavoratori autonomi e

dipendenti da terzi, di cui all'articolo 117, sono, con riferimento

all'attivita' lavorativa di tali soggetti, pari ai corrispondenti

limiti fissati nel comma 7, per gli individui della popolazione.

7. I limiti di esposizione per gli individui della popolazione sono

stabiliti in:

a) 1 mSv di dose efficace per anno solare;

b) fermo restando il rispetto del limite di dose efficace di cui

alla lettera a), sono stabiliti i seguenti limiti di dose equivalente

in un anno solare:

1) 15 mSv per il cristallino;

2) 50 mSv per la pelle, calcolato in media su 1 cm² di pelle,

indipendentemente dalla superficie esposta.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare e della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e

delle politiche sociali e del Dipartimento della protezione civile

della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti l'ISIN, l'INL,

l'ISS e l'INAIL, sono stabiliti, con riferimento alle diverse

modalita' di classificazione di cui all'articolo 133:

a) le specifiche grandezze radioprotezionistiche, come mezzo per

garantire l'osservanza dei limiti di dose, con i relativi criteri di

utilizzo, anche per i casi di esposizione esterna e interna

concomitante;

b) particolari casi per i quali non si applicano i limiti di

dose;

c) metodi di valutazione delle dosi per lavoratori, apprendisti,

studenti e individui della popolazione;

d) i valori di concentrazione di radionuclidi nelle acque di

miniera ai fini dell'articolo 23, comma 1.

e) l'aggiornamento dei coefficienti di dose efficace impegnata

per unita' di introduzione secondo le indicazioni fornite dall'Unione

europea.

9. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 8, si

applicano le disposizioni dell'Allegato XXIV.

Titolo XII  
ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE

Art. 147

Attivita' disciplinate. Vigilanza (direttiva 59/2013/EURATOM,

articolo 1, comma 1, articolo 104; decreto legislativo 17 marzo

1995, n. 230, articolo 97).

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle attivita'

che comunque espongono la popolazione ai rischi derivanti dalle

radiazioni ionizzanti.

2. La tutela sanitaria della popolazione spetta al Ministero della

salute che si avvale degli organi del servizio sanitario nazionale.

3. La vigilanza per la tutela sanitaria della popolazione si

esercita su tutte le sorgenti di radiazioni ionizzanti al fine di

prevenire, secondo i principi generali di cui all'articolo 1,

esposizioni della popolazione e contaminazioni delle matrici

ambientali, delle sostanze alimentari e delle bevande, a uso sia

umano che animale, o di altre matrici rilevanti.

4. La vigilanza di cui al comma 3 e' esercitata attraverso gli

organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio,

che collaborano con gli altri competenti organismi regionali, e

attraverso l'ISIN.

Art. 148

Norme generali di protezione. Limitazione delle dosi e delle

esposizioni (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 68, comma 1,

lettera a); decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo

99).

1. Chiunque pone in essere le attivita' disciplinate dal presente

decreto deve:

a) attuare le misure necessarie al fine di evitare che gli

individui della popolazione siano esposti al rischio di ricevere o

impegnare dosi superiori a quelle fissate nell'allegato XXIV, anche a

seguito di contaminazione di matrici.

b) adottare tutte le misure di sicurezza e protezione idonee ad

attuare il principio di ottimizzazione come indicato all'articolo 1,

comma 4, lettera b), in relazione alle dosi ricevute o impegnate

dall'individuo rappresentativo della popolazione, nonche' a

realizzare e mantenere un livello ottimizzato di protezione

dell'ambiente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) non si applicano

ai casi di cui all'articolo 146, comma 8, lettera b).

Art. 149

Significativi incrementi del rischio di contaminazione dell'ambiente

e di esposizione del pubblico. Registrazione e notifica. (direttiva

59/2013/EURATOM, articolo 96; decreto legislativo 17 marzo 1995, n.

230, articolo 100).

1. Qualora nelle aree all'interno del perimetro di una

installazione ove si svolgono le pratiche a cui si applicano le norme

del presente decreto, o nel corso di un'operazione di trasporto, si

verifichi una contaminazione radioattiva non prevista o, comunque, un

evento accidentale che comporta un significativo incremento del

rischio di esposizione degli individui della popolazione,

l'esercente, ovvero il vettore autorizzato, prende le misure idonee

per evitare l'aggravamento del rischio e da' comunicazione

dell'evento e delle misure adottate all'autorita' che ha emanato il

provvedimento abilitativo. In caso di necessita' l'esercente richiede

l'ausilio delle strutture di protezione civile, tramite il prefetto

competente per territorio.

2. Se l'evento di cui al comma 1 comporta il rischio di diffusione

della contaminazione o comunque di esposizione delle persone

all'esterno del perimetro dell'installazione, l'esercente ne da'

immediata comunicazione al Prefetto, per l'eventuale attivazione dei

piani di emergenza di cui al Titolo XIV, al Comandante dei vigili del

fuoco e agli organi del SSN competenti per territorio che, in

relazione al livello del rischio, informano l'ISIN.

3. Fermo restando quanto disposto all'articolo 45, le disposizioni

previste ai commi 1 e 2 si applicano anche alle installazioni e alle

operazioni di trasporto non soggette alle disposizioni del presente

decreto, all'interno o nel corso delle quali l'esercente o il vettore

viene a conoscenza di eventi accidentali che coinvolgano materie

radioattive, e determinano le medesime situazioni di cui ai

richiamati commi 1 e 2.

4. L'esercente adotta un sistema per l'analisi e la registrazione

di eventi significativi che hanno comportato o possono comportare

esposizioni accidentali o involontarie degli individui della

popolazione.

Art. 150

Disposizioni particolari per i rifiuti radioattivi (decreto

legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 102)

1. Chiunque esercita un'attivita' soggetta al presente decreto

adotta le misure necessarie affinche' la gestione dei rifiuti

radioattivi avvenga nel rispetto delle specifiche norme di buona

tecnica e delle eventuali prescrizioni tecniche contenute nei

provvedimenti autorizzativi, al fine di evitare rischi di esposizione

degli individui della popolazione.

2. Fermi restando i provvedimenti contingibili e urgenti a tutela

della salute pubblica, dei lavoratori e dell'ambiente, e' facolta'

del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, e

del Ministero della salute, nell'ambito delle rispettive competenze e

fornendosi reciproche informazioni, sentito l'ISIN, nonche' le

autorita' individuate agli articoli 52, comma 1, e 54, comma 3, nel

caso delle attivita' di cui agli stessi articoli 52 e 54, di

prescrivere l'adozione di adeguati dispositivi e provvedimenti,

nonche' di ulteriori mezzi di rilevamento e di sorveglianza,

necessari ai fini della protezione sanitaria, in particolare nelle

aree ove coesistono piu' fonti di rifiuti radioattivi.

Art. 151

Protezione operativa degli individui della popolazione - Obblighi

degli esercenti (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 65, comma 1,

articolo 68; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo

103).

1. Al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti all'articolo 148,

chiunque, nell'ambito delle attivita' disciplinate dal presente

decreto che comportano l'obbligo della sorveglianza fisica, produce,

tratta, manipola, utilizza, ha in deposito materie radioattive o

comunque detiene apparecchi contenenti dette materie, o smaltisce

rifiuti radioattivi ovvero impiega apparecchi generatori di

radiazioni ionizzanti, provvede a far effettuare e registrare le

valutazioni preventive e in corso di esercizio di cui all'articolo

130, comma 9.

2. I soggetti di cui al comma 1, inoltre, a seconda del tipo o

della entita' del rischio:

a) effettuano o fanno effettuare la valutazione preventiva del

sito proposto per le nuove installazioni dal punto di vista della

protezione contro esposizioni o contaminazioni che possano

interessare il sottosuolo dell'installazione e l'ambiente esterno al

suo perimetro, tenendo conto del contesto ambientale, che include le

pertinenti condizioni demografiche, meteoclimatiche, geologiche,

idrologiche ed ambientali nelle quali le installazioni si

inseriscono;

b) provvedono al collaudo dei sistemi che sono volti a garantire

un'adeguata protezione contro qualsiasi esposizione o contaminazione

radioattiva che puo' uscire dal perimetro dell'impianto o

contaminazione radioattiva che puo' estendersi al suolo adiacente

all'installazione, ai fini dell'avvio all'esercizio

dell'installazione;

c) predispongono dei programmi per lo smaltimento degli effluenti

radioattivi;

d) predispongono misure di controllo dell'accesso di individui

della popolazione all'impianto;

e) verificano l'efficacia periodica dei dispositivi tecnici di

protezione;

f) verificano le apparecchiature di misurazione della esposizione

e della contaminazione;

g) provvedono alla valutazione delle contaminazioni radioattive,

con indicazione della natura, dello stato fisico e chimico delle

materie radioattive e della loro concentrazione nelle matrici

ambientali e delle dosi che interessano l'individuo rappresentativo.

3. Le valutazioni delle dosi dell'individuo rappresentativo di cui

al comma 2, lettera g) comportano:

a) la valutazione delle esposizioni esterne, con l'indicazione,

se del caso, del tipo e della qualita' delle radiazioni;

b) la valutazione dell'esposizione interna a seguito

dell'inalazione o ingestione di radionuclidi, specificando i

radionuclidi inclusi nella valutazione e il loro stato fisico e

chimico, tramite la determinazione delle concentrazioni di attivita'

di detti radionuclidi nell'atmosfera, negli alimenti, nell'acqua

potabile e nelle matrici ambientali incluse nella valutazione;

c) la stima della dose all'individuo rappresentativo derivante

dallo smaltimento nell'ambiente dei rifiuti, solidi, liquidi o

aeriformi;

d) la predisposizione degli opportuni mezzi di rilevamento e

sorveglianza, atti a consentire la verifica del rispetto dei livelli

di smaltimento definiti con lo studio di cui al comma 2, lettera a),

delle eventuali prescrizioni autorizzative o dei livelli di

allontanamento di cui all'articolo 54;

4. La registrazione delle valutazioni di cui al comma 3, lettere

a), b) e c), e delle relative misurazioni effettuate, devono essere

rese disponibili alle autorita' di vigilanza.

5. Le valutazioni di cui al comma 3, lettera c), sono effettuate

sulla base delle norme di buona tecnica, delle raccomandazioni e

degli orientamenti tecnici forniti dalla Commissione europea o da

organismi internazionali o, ove disponibili, secondo guide tecniche

emanate dall'ISIN ai sensi dell'articolo 236.

6. Le informazioni relative alle stime di dose all'individuo

rappresentativo derivanti dalle valutazioni di cui al comma 3 sono

trasmesse all'ISIN, anche ai fini delle disposizioni di cui

all'articolo 154, secondo modalita' stabilite dallo stesso, e sono

rese disponibili dall'esercente, su richiesta, all'autorita' di

vigilanza di cui all'articolo 147 e ai soggetti portatori di

interesse. Per le attivita' comportanti la somministrazione di

sostanze radioattive a scopo diagnostico o terapeutico l'obbligo e'

assolto dalla trasmissione della relazione prevista al punto 4

dell'allegato XIV.

7. I provvedimenti e le valutazioni di cui ai commi 2 e 3 che hanno

carattere di periodicita' devono avere frequenza tale da garantire il

rispetto delle disposizioni di cui agli 147, 148, 149.

8. Per le valutazioni previste dal comma 2 lettere a), b) c), e),

f), g) e previste dal comma 3 lettere a), b), c) l'esercente si

avvale, per quanto di competenza, della collaborazione dell'esperto

di radioprotezione.

Art. 152

Controllo sulla radioattivita' ambientale (direttiva 59/2013/EURATOM,

articolo 72; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo

104).

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 97, nonche' le

competenze in materia delle Regioni, delle Province autonome di

Trento e Bolzano e dell'ISIN, il Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare esercita il controllo sulla

radioattivita' ambientale e il Ministero della salute esercita il

controllo sugli alimenti e bevande per consumo umano e animale. I

ministeri si danno reciproca informazione sull'esito dei controlli

effettuati. Il complesso dei controlli e' articolato in reti di

sorveglianza regionale e reti di sorveglianza nazionale, i cui dati

confluiscono nella banca dati della rete nazionale di sorveglianza

della radioattivita' ambientale istituita ai sensi dell'articolo 104,

del decreto legislativo n. 230 del 1995.

2. La gestione delle reti uniche regionali e' effettuata dalle

singole regioni, secondo le direttive impartite dal Ministero della

salute e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare. Le regioni, per l'effettuazione dei prelievi e delle

misure, si avvalgono, anche attraverso forme consortili tra le

regioni stesse, delle strutture pubbliche idoneamente attrezzate. Le

direttive dei ministeri riguardano anche la standardizzazione e

l'intercalibrazione dei metodi e delle tecniche di campionamento e

misura.

3. Le reti nazionali si avvalgono dei rilevamenti e delle misure

effettuati da istituti, enti e organismi idoneamente attrezzati.

4. Per assicurare l'omogeneita' dei criteri di rilevamento e delle

modalita' di esecuzione dei prelievi e delle misure, relativi alle

reti nazionali ai fini dell'interpretazione integrata dei dati

rilevati, nonche' per gli effetti dell'articolo 35 del Trattato

istitutivo della CEEA, sono affidate all'ISIN le funzioni di

coordinamento tecnico. A tal fine l'ISIN, sulla base delle direttive

in materia, emanate dal Ministero della salute e dal Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

a) coordina le misure effettuate dagli istituti, enti o organismi

di cui sopra, riguardanti la radioattivita' dell'atmosfera, delle

acque, del suolo, delle sostanze alimentari e bevande e delle altre

matrici rilevanti, seguendo le modalita' di esecuzione e promuovendo

criteri di normalizzazione e di intercalibrazione;

b) promuove l'installazione di stazioni di prelevamento di

campioni e l'effettuazione delle relative misure di radioattivita',

quando cio' sia necessario per il completamento di un'organica rete

di rilevamento su scala nazionale, eventualmente contribuendo con

mezzi e risorse, anche finanziarie;

c) trasmette, in ottemperanza all'articolo 36 del Trattato

istitutivo della CEEA, le informazioni relative ai rilevamenti

effettuati.

5. Per quanto attiene alle reti nazionali, l'ISIN provvede inoltre

alla diffusione dei risultati delle misure effettuate.

6. La rete di allarme gestita dal Ministero dell'interno ai sensi

del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concorre autonomamente

al sistema di reti nazionali.

Art. 153

Particolari disposizioni per i radionuclidi presenti nel corpo umano

(decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 105).

1. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai

radionuclidi presenti nel corpo umano a seguito di pratiche mediche o

a quelli naturalmente in esso presenti.

2. Nel caso di individui contaminati o portatori di radioattivita'

gia' ricoverati presso strutture sanitarie o da esse presi in carico,

la protezione sanitaria dei lavoratori e degli individui della

popolazione e' garantita dalla struttura medesima, compresa la

definizione delle istruzioni e delle norme di comportamento da

tenersi dopo la dimissione, che tengono conto dei principi e dei

criteri generali di cui all'articolo 158, commi 8 e 9.

3. L'accertamento di contaminazione o presenza di radioattivita'

negli individui che non sono ricoverati ne' presi in carico da

strutture sanitarie, deve essere tempestivamente comunicato alla ASL

competente per territorio che li prende in carico e, se il ricovero

non risulta necessario, fornisce loro le istruzioni e norme di

comportamento cui attenersi, tenuto conto dei principi e criteri

generali di cui all'articolo 158, commi 9 e 10.

4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3,

del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285

recante «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria».

Art. 154

Esposizione della popolazione nel suo insieme (decreto legislativo 17

marzo 1995, n. 230, articolo 106)

1. L'ISIN, in collaborazione con l'INAIL e l'ISS, anche sulla base

dei dati forniti dagli organi del SSN competenti per territorio,

effettua la stima dei diversi contributi all'esposizione della

popolazione derivanti dalle attivita' disciplinate dal presente

decreto, salvo quanto previsto al comma 3, dandone annualmente

comunicazione al Ministero della salute, anche ai fini delle

indicazioni da adottare per mantenere il contributo delle pratiche

all'esposizione dell'intera popolazione entro il valore piu' basso

ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici e

sociali.

2. Ai fini della stima di cui al comma 1, gli organi del SSN

competenti per territorio trasmettono i dati in loro possesso all'ISS

che li rende disponibili all'INAIL e all'ISIN.

3. La valutazione complessiva delle dosi da esposizioni mediche

viene effettuata secondo le modalita' di cui all'articolo 168.

4. Il Ministero della salute comunica alla Commissione europea i

risultati delle stime di cui al comma 1.

Art. 155

Riconoscimento dei servizi di dosimetria individuale e degli

organismi di misura (direttiva 59/2013/EURATOM articolo 79; decreto

legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 107).

1. La determinazione della dose o dei ratei di dose, delle altre

grandezze tramite le quali possono essere valutati le dosi e i ratei

di dose nonche' delle attivita' e concentrazioni di attivita',

volumetriche o superficiali, di radionuclidi deve essere effettuata

con mezzi di misura, adeguati ai diversi tipi e qualita' di

radiazione, che siano muniti di certificati di taratura secondo la

normativa vigente, ovvero conformi alle norme di buona tecnica

applicabili.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai mezzi

radiometrici impiegati per:

a) la sorveglianza ambientale di radioprotezione nei luoghi di

lavoro, di cui all'articolo 130, comma 1, lettera c);

b) la sorveglianza ambientale di cui all'articolo 151, comma 2,

lettere f) e g), ivi compresa quella dovuta ai sensi dell'articolo

130, comma 9;

c) i rilevamenti e la sorveglianza ambientali volti a verificare

i livelli di smaltimento nell'ambiente dei rifiuti, e il rispetto

delle prescrizioni autorizzative relative allo smaltimento medesimo;

d) il controllo sulla radioattivita' ambientale e sugli alimenti

e bevande per consumo umano e animale, di cui all'articolo 152;

e) rilevamenti con apparecchi, diversi da quelli di cui al comma

3, a lettura diretta assegnati per la rilevazione di dosi;

f) ove possibile, i rilevamenti con apparecchi impiegati per la

sorveglianza radiometrica su rottami o altri materiali metallici, di

cui all'articolo 72;

g) i rilevamenti previsti dai piani di emergenza di cui al Titolo

XIV.

3. I soggetti che svolgono attivita' di servizio di dosimetria

individuale e quelli di cui agli articoli 17, comma 6, 19, comma 4, e

22, comma 6, devono essere riconosciuti idonei nell'ambito delle

norme di buona tecnica da istituti previamente abilitati; nel

procedimento di riconoscimento si tiene conto dei tipi di apparecchi

di misura e delle metodiche impiegate. Con uno o piu' decreti del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i

Ministri dello sviluppo economico, dell'interno e della salute,

sentiti l'ISIN, l'Istituto di metrologia primaria delle radiazioni

ionizzanti e l'INAIL, sono disciplinate le modalita' per

l'abilitazione dei predetti istituti, tenendo anche conto delle

decisioni, delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti

dalla Commissione europea o da organismi internazionali.

4. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 3, sono

attribuite funzioni di istituti abilitati all'ISIN e all'INAIL,

nonche' al laboratorio di difesa atomica del Dipartimento dei vigili

del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, limitatamente

ai servizi dedicati al personale operativo del Corpo nazionale dei

vigili del fuoco.

Titolo XIII  
ESPOSIZIONI MEDICHE

Art. 156

Ambito di applicazione (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 1,

articolo. 2, c. 1; decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187,

articolo 1).

1. Il presente Titolo definisce i principi generali della

radioprotezione delle persone per quanto riguarda le esposizioni di

cui ai commi 2 e 3.

2. Il presente Titolo si applica alle esposizioni di:

a) pazienti nell'ambito della rispettiva diagnosi o trattamento

medico;

b) persone nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui

all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c) persone nell'ambito di programmi di screening sanitario;

d) individui asintomatici e pazienti che partecipano

volontariamente a programmi di ricerca medica o biomedica, in campo

diagnostico o terapeutico;

e) persone nell'ambito di procedure a scopo non medico condotte

con attrezzature medico-radiologiche.

3. Il presente Titolo si applica inoltre alle esposizioni di coloro

che coscientemente e volontariamente, al di fuori della loro

occupazione, assistono e confortano persone sottoposte a esposizioni

mediche.

Art. 157

Applicazione del principio di giustificazione alle esposizioni

mediche (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 6, commi 1 e 2,

articolo 19, comma 4, 55; decreto legislativo 26 maggio 2000, n.

187, articolo 3).

1. E' vietata l'esposizione non giustificata.

2. Le esposizioni mediche di cui all'articolo 156, comma 2, lettere

a), b), c) e d), devono mostrare di essere sufficientemente efficaci

mediante la valutazione dei potenziali vantaggi diagnostici o

terapeutici complessivi da esse prodotti, inclusi i benefici diretti

per la salute della persona e della collettivita', rispetto al danno

alla persona che l'esposizione potrebbe causare, tenendo conto

dell'efficacia, dei vantaggi e dei rischi di tecniche alternative

disponibili, che si propongono lo stesso obiettivo, ma che non

comportano un'esposizione ovvero comportano una minore esposizione

alle radiazioni ionizzanti. In particolare:

a) tutti i nuovi tipi di pratiche che comportano esposizioni

mediche devono essere giustificate preliminarmente prima di essere

generalmente adottate, tenendo altresi' conto, ove pertinente, delle

esposizioni dei lavoratori e degli individui della popolazione

associate;

b) i tipi di pratiche esistenti che comportano esposizioni

mediche possono essere rivisti ogniqualvolta vengano acquisite prove

nuove e rilevanti circa la loro efficacia o le loro conseguenze;

c) il processo di giustificazione preliminare e di revisione

delle pratiche deve svolgersi nell'ambito dell'attivita'

professionale medico-specialistica, tenendo conto dei risultati della

ricerca scientifica e delle linee guida riconosciute nell'ambito del

Sistema nazionale di cui alla legge 8 marzo 2017, n. 24.

3. Il Ministero della salute puo' vietare, sentito il Consiglio

superiore di sanita', tipi di esposizioni mediche non giustificati.

4. Tutte le esposizioni mediche individuali devono essere

giustificate preliminarmente, tenendo conto degli obiettivi specifici

dell'esposizione e delle caratteristiche della persona interessata.

Se un tipo di pratica che comporta un'esposizione medica non e'

giustificata in generale, puo' essere giustificata invece per il

singolo individuo in circostanze da valutare caso per caso.

5. Il medico prescrivente e il medico specialista, per evitare

esposizioni non necessarie, si avvalgono delle informazioni acquisite

o si assicurano di non essere in grado di procurarsi precedenti

informazioni diagnostiche o documentazione medica pertinenti alla

prevista esposizione.

6. Le esposizioni mediche per la ricerca clinica e biomedica sono

valutate dal comitato etico istituito ai sensi delle norme vigenti.

7. Le esposizioni di cui all'articolo 156, comma 2, lettera e), che

non presentano un beneficio diretto per la salute delle persone

esposte, devono essere giustificate in modo particolare e devono

essere effettuate secondo le disposizioni di cui all'articolo 169.

8. Le esposizioni di cui all'articolo 156, comma 3, devono mostrare

un sufficiente beneficio netto, tenendo conto dei benefici diretti

per la salute del paziente, dei possibili vantaggi per le persone di

cui all'articolo 156, comma 3, nonche' del danno che l'esposizione

potrebbe causare; i relativi criteri di giustificazione sono indicati

nell'allegato XXV.

9. Le esposizioni di cui all'articolo 156, comma 3, sono vietate

nei confronti dei minori di diciotto anni e delle donne con

gravidanza in atto.

10. Le strutture sanitarie competenti, con il concorso delle

istituzioni e societa' scientifiche, predispongono una

giustificazione specifica per le procedure medico-radiologiche da

svolgere nell'ambito dei programmi di screening sanitario di cui

all'articolo 156, comma 2, lettera c).

11. Il responsabile dell'impianto radiologico verifica che ogni

procedura medico-radiologica condotta su un soggetto asintomatico ai

fini della diagnosi precoce di una malattia rientri in un programma

di screening sanitario o richieda una giustificazione documentata

specifica per il soggetto interessato da parte di un medico

specialista, in consultazione con il medico prescrivente, secondo le

linee guida riconosciute dell'autorita' competente e delle

istituzioni e societa' scientifiche. Particolare attenzione e'

rivolta alla comunicazione di informazioni alla persona soggetta a

esposizione medica, come previsto dall'articolo 159, comma 6.

Art. 158

Applicazione del principio di ottimizzazione alle esposizioni

mediche(direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 22, comma 4, lettera c)

punto i), e articolo 56; decreto legislativo 26 maggio 2000, n.

187, articolo 4).

1. Tutte le dosi dovute alle esposizioni di cui all'articolo 156,

comma 2, a eccezione delle procedure radioterapeutiche, devono essere

mantenute al livello piu' basso ragionevolmente ottenibile e

compatibile con il raggiungimento dell'informazione diagnostica

richiesta, tenendo conto di fattori economici e sociali.

2. L'ottimizzazione comprende la scelta delle attrezzature

medico-radiologiche, la produzione di un'informazione diagnostica

appropriata o del risultato terapeutico, gli aspetti pratici delle

procedure medico-radiologiche, nonche' i programmi per la garanzia

della qualita', inclusi il controllo della qualita', l'esame e la

valutazione delle dosi o delle attivita' somministrate al paziente,

tenendo conto dei fattori economici e sociali.

3. Per tutte le esposizioni mediche a scopo terapeutico di cui

all'articolo 156, comma 2, lettera a), il medico specialista deve

programmare individualmente l'esposizione dei volumi bersaglio, con

un'appropriata verifica dell'erogazione, tenendo conto che le dosi a

volumi e tessuti non bersaglio devono essere le piu' basse

ragionevolmente ottenibili e compatibili con il fine radioterapeutico

perseguito con l'esposizione.

4. Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Istituto Superiore

di Sanita', e con il concorso delle rilevanti societa' scientifiche,

promuove la definizione e la revisione periodica di livelli

diagnostici di riferimento per esami radiodiagnostici, tenendo conto

dei livelli eventualmente raccomandati a livello europeo e, se del

caso, per procedure di radiologia interventistica.

5. Il responsabile dell'impianto radiologico, ai fini

dell'ottimizzazione dell'esecuzione degli esami in radiodiagnostica e

medicina nucleare nonche' delle procedure di radiologia

interventistica, garantisce che si tenga conto dei livelli

diagnostici di riferimento, laddove disponibili, tenendo conto delle

indicazioni piu' aggiornate pubblicate dall'Istituto Superiore di

Sanita' e della linea guida in allegato XXVI.

6. Le procedure di giustificazione e di ottimizzazione della

ricerca scientifica comportante esposizioni a radiazioni ionizzanti

di cui all'articolo 156, comma 2, lettera d), si conformano a quanto

previsto nell'allegato XXVII.

7. Nel caso di pazienti che accettano volontariamente di sottoporsi

a trattamento sperimentale terapeutico o diagnostico e che si

aspettano di ricevere un beneficio terapeutico o diagnostico da tale

trattamento, il medico specialista programma su base individuale i

livelli massimi delle dosi.

8. Particolare attenzione deve essere posta affinche' la dose

derivante da esposizione a scopi non medici di cui all'articolo 156,

comma 2, lettera e), sia mantenuta al livello piu' basso

ragionevolmente possibile.

9. Le procedure di ottimizzazione e i vincoli di dose per le

esposizioni di cui all'articolo 156, comma 3, nonche' le direttive

comportamentali, per i soggetti che coscientemente e volontariamente

collaborano, al di fuori della loro occupazione, all'assistenza e al

conforto di pazienti sottoposti a diagnosi o, se del caso, a terapia,

sono quelli indicati nell'allegato XXV.

10. Il medico specialista fornisce al paziente portatore di

radioattivita' a seguito di trattamento terapeutico e, se del caso, a

seguito di esame diagnostico, o al suo rappresentante, istruzioni

scritte volte a ridurre, per quanto ragionevolmente conseguibile, le

dosi per le persone in diretto contatto con il paziente, nonche' le

informazioni sui rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni

ionizzanti. Tali istruzioni, concordate con lo specialista in fisica

medica secondo le indicazioni di cui all'allegato XXV, parte II,

punto 8, sono fornite prima di lasciare la struttura sanitaria.

11. Per quanto riguarda l'attivita' dei radionuclidi presenti nel

paziente all'atto della dimissione da strutture sanitarie, si applica

quanto previsto nell'allegato XXV, parte II.

Art. 159

Responsabilita' (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 18, comma 2, 56

comma 3, lettere a) e b), 57, 58, comma 1, lettera d), 59; decreto

legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo 5, articolo 6, comma

3, articolo 7 commi 3, 4, 5,7, 11, 12).

1. Tutte le esposizioni di cui all'articolo 156, comma 2, lettere

a), b), c) e d) sono effettuate sotto la responsabilita' clinica del

medico specialista, su richiesta motivata del medico prescrivente. Al

medico specialista compete la scelta delle metodologie e tecniche

idonee a ottenere il maggior beneficio clinico con il minimo

detrimento individuale e la valutazione della possibilita' di

utilizzare tecniche alternative che si propongono lo stesso

obiettivo, ma che non comportano un'esposizione ovvero comportano una

minore esposizione alle radiazioni ionizzanti.

2. L'attivita' di refertazione e' responsabilita' esclusiva del

medico specialista in radiodiagnostica o in medicina nucleare,

nell'ambito di competenza. Nel caso di esposizioni nell'ambito di

programmi di screening giustificati secondo le disposizioni di cui

all'articolo 157, commi 10 e 11, la valutazione clinica del risultato

non include l'anamnesi individuale.

3. Gli aspetti pratici per l'esecuzione della procedura o di parte

di essa sono definiti nell'ambito delle procedure disciplinate dalle

linee guida di cui all'articolo 161, comma 1, in capo al medico

specialista o al tecnico sanitario di radiologia medica, oppure

all'infermiere o all'infermiere pediatrico, ciascuno nell'ambito

delle rispettive competenze professionali.

4. L'esercente ha l'obbligo di nominare il responsabile

dell'impianto radiologico e fornirgli le risorse necessarie allo

svolgimento dei suoi compiti.

5. Le esposizioni di persone a scopo di ricerca scientifica clinica

possono essere effettuate soltanto con il consenso scritto delle

persone medesime, previa informazione sui rischi connessi

all'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

6. Ove praticabile, e prima che l'esposizione abbia luogo, il

medico specialista si accerta che il paziente o il suo rappresentante

riceva, o abbia ricevuto dal medico prescrivente, informazioni

adeguate in merito ai benefici e ai rischi associati alla dose di

radiazione dovuta all'esposizione medica. Analoghe informazioni

devono essere ricevute da assistenti e accompagnatori.

7. L'esercente garantisce che nelle attivita' che comportano le

esposizioni di cui all'articolo 156, comma 2, sia coinvolto uno

specialista in fisica medica e gli siano fornite le risorse

necessarie allo svolgimento dell'attivita' di competenza. Il livello

di coinvolgimento di tale specialista e' proporzionale al rischio

radiologico associato alla pratica. In particolare, l'esercente,

avvalendosi del responsabile dell'impianto radiologico per quanto di

competenza, garantisce che lo specialista in fisica medica:

a) sia strettamente coinvolto nelle procedure inerenti la

radioterapia e nelle pratiche terapeutiche di medicina nucleare non

standardizzate;

b) sia coinvolto nelle pratiche terapeutiche standardizzate di

medicina nucleare, nelle attivita' diagnostiche di medicina nucleare,

nelle procedure speciali e nelle attivita' radiologiche

specialistiche che comportano dosi elevate per il paziente;

c) sia coinvolto, ove opportuno, nelle altre pratiche

medico-radiologiche non contemplate alle lettere a) e b), per

consultazioni e pareri sui problemi connessi alla radioprotezione

nelle esposizioni mediche;

d) abbia adeguato accesso alle attrezzature medico-radiologiche

ai fini dello svolgimento delle attivita' di competenza.

8. Il medico specialista, lo specialista in fisica medica e i

professionisti sanitari direttamente coinvolti nelle procedure

medico-radiologiche partecipano al processo di ottimizzazione,

ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, in accordo alle

procedure definite dalle linee guida di cui all'articolo 161, comma

1.

9. L'esercizio professionale specialistico della radiodiagnostica,

della radioterapia e della medicina nucleare e' consentito ai

laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio

professionale e iscritti all'albo del pertinente Ordine dei medici,

in possesso dello specifico diploma di specializzazione o di un

diploma di specializzazione in una delle discipline equipollenti ai

sensi del decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1998,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998, S.O.

e successive modificazioni.

10. Le attivita' dello specialista in fisica medica, nello

specifico campo di applicazione del presente decreto, sono descritte

all'articolo 160.

11. L'esercizio professionale specialistico della fisica medica e'

consentito ai laureati in fisica, in possesso del diploma di

specializzazione in fisica medica, o a esso equipollente ai sensi del

decreto del Ministro della Sanita' 30 gennaio 1998, iscritti all'albo

istituito presso il pertinente Ordine dei chimici e dei fisici, con

annotazione della specializzazione posseduta.

12. L'esercizio professionale delle attivita' proprie del tecnico

sanitario di radiologica medica e' consentito ai laureati in tecniche

di radiologia medica per immagini e radioterapia, o in possesso di

titolo di studio equipollente ai sensi del decreto del Ministero

della sanita' 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

190 del 16 agosto 2000, iscritti all'albo del pertinente Ordine dei

tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie

tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

13. Le attivita' radiodiagnostiche complementari all'esercizio

clinico possono essere svolte dal medico chirurgo in possesso della

specializzazione nella disciplina in cui rientra l'attivita'

complementare stessa, o dall'odontoiatra nell'ambito della propria

attivita' professionale specifica. Nell'ambito di dette attivita' non

possono essere effettuati esami per conto di altri soggetti o

professionisti sanitari pubblici o privati, ne' essere redatti o

rilasciati referti radiologici.

14. L'esercente assicura che professionisti sanitari possano

partecipare agli aspetti pratici delle procedure medico-radiologiche

in modo graduale, secondo il livello di formazione e le cognizioni

acquisite.

15. Il personale medico chirurgo privo di specializzazione, che

abbia svolto documentato esercizio professionale specialistico della

radiodiagnostica, della radioterapia e della medicina nucleare ai

sensi dell'articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 187 del

2000, puo' continuare a esercitare dette attivita', previa

comunicazione all'organo di vigilanza competente per territorio.

16. I laureati in fisica, chimica e ingegneria, privi di

specializzazione, che abbiano esercitato documentata attivita' di

esperto in fisica medica ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del

decreto legislativo n. 187 del 2000, possono continuare a esercitare

dette attivita', previa iscrizione all'albo del pertinente Ordine e

comunicazione all'organo di vigilanza competente per territorio. Tali

soggetti documentano all'organo di vigilanza medesimo il periodico

aggiornamento professionale, che deve risultare equivalente a quanto

previsto per lo specialista in fisica medica all'articolo 162, comma

3.

17. Il personale medico chirurgo privo di specializzazione, che

abbia svolto documentate attivita' radiodiagnostiche complementari

all'esercizio clinico ai sensi dell'articolo 7, comma 12, del decreto

legislativo n. 187 del 2000, puo' continuare a esercitare dette

attivita', previa comunicazione all'organo di vigilanza competente

per territorio.

Art. 160

Specialista in fisica medica (direttiva n. 59/2013/EURATOM, articolo

83)

1. Lo specialista in fisica medica fornisce consulenza

specialistica, ove opportuno, sulle questioni riguardanti la fisica

delle radiazioni in relazione al rispetto dei requisiti del presente

Titolo, avendo in via esclusiva la responsabilita' della misura e

della valutazione delle dosi assorbite dai pazienti nell'ambito delle

esposizioni di cui all'articolo 156, commi 2 e 3, nonche' la

responsabilita' della scelta della strumentazione da impiegarsi

nell'ambito della dosimetria sul paziente e dei controlli di qualita'

da effettuarsi sulle attrezzature medico-radiologiche.

2. Le attivita' dello specialista in fisica medica, nello specifico

campo di applicazione del presente Titolo, sono dirette

prevalentemente a:

a) effettuare le prove di accettazione e di funzionamento delle

attrezzature medico-radiologiche, rispettivamente ai fini del

collaudo tecnico e dopo ogni rilevante intervento manutentivo;

b) contribuire a definire e mettere in atto i programmi di

garanzia della qualita' finalizzati all'attuazione del principio di

ottimizzazione, ivi compresi l'applicazione e l'impiego di livelli

diagnostici di riferimento;

c) contribuire a garantire la sorveglianza sulle apparecchiature

medico-radiologiche anche attraverso un adeguato controllo della

qualita';

d) definire i protocolli di effettuazione delle prove di

funzionamento delle attrezzature medico-radiologiche;

e) effettuare la pianificazione fisico-dosimetrica nei

trattamenti radioterapeutici sulla base delle prescrizioni

terapeutiche del medico specialista e assicurare le necessarie

verifiche dosimetriche;

f) contribuire alla prevenzione e all'analisi delle esposizioni

accidentali e indebite di cui all'articolo 167;

g) contribuire alla formazione, finalizzata alla protezione del

paziente, dei professionisti sanitari coinvolti nelle esposizioni

mediche.

3. L'esercente garantisce:

a) la collaborazione dello specialista in fisica medica con

l'esperto di radioprotezione, in particolare nell'ambito delle

procedure di radiologia interventistica e delle attivita' che

comportano infissioni permanenti o somministrazione di sostanze

radioattive;

b) il coinvolgimento dello specialista in fisica medica e del

responsabile dell'impianto radiologico nella definizione delle

specifiche tecniche delle attrezzature medico-radiologiche, e nella

progettazione e collaudo degli impianti nell'ambito

dell'organizzazione della struttura sanitaria.

4. Le stazioni appaltanti di cui al decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50 che provvedono all'acquisizione di beni o servizi

relativi a tecnologie correlate all'impiego medico di radiazioni

ionizzanti garantiscono il coinvolgimento di uno specialista in

fisica medica e di un medico specialista di area radiologica.

Art. 161

Procedure (direttiva n. 59/2013/EURATOM, articoli 18, commi 1, 3 e 4,

56, comma 2, 58, lettere a), b), c), f); decreto legislativo 26

maggio 2000, n. 187, articolo 6, commi 1, 2, 5, articolo 7, commi

1, 2, 8, 10).

1. Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore

di sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e con

il concorso delle societa' scientifiche, adotta linee guida per le

procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate

e standardizzate, nonche' i criteri per individuare le pratiche

terapeutiche di medicina nucleare non standardizzate. Nelle linee

guida sono altresi' fornite raccomandazioni ai medici prescriventi

relative ai criteri di appropriatezza e giustificazione, nonche'

indicazioni sull'entita' delle dosi assorbite dai pazienti e sulle

modalita' di intervento dello specialista in fisica medica. Tali

linee guida sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

2. Fino alla pubblicazione delle pertinenti linee guida di cui al

comma 1 si applicano le «Raccomandazioni per l'impiego corretto delle

apparecchiature TC volumetriche «Cone beam» pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2010, e le «Linee guida per le

procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate

(articolo 6, decreto legislativo n. 187/2000)» pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2015, tenendo altresi' conto

delle raccomandazioni delle societa' scientifiche rilevanti.

3. Il responsabile dell'impianto radiologico provvede affinche',

per ciascun tipo di pratica radiologica standardizzata ai sensi del

comma 1 e per l'utilizzo di ciascuna attrezzatura radiologica, siano

redatti e adottati protocolli scritti di riferimento.

4. Il responsabile dell'impianto radiologico e lo specialista in

fisica medica, per quanto di competenza, verificano e assicurano il

rispetto dei livelli diagnostici di riferimento, secondo quanto

indicato in allegato XXVI. In caso di scostamento sistematico dai

livelli diagnostici di riferimento, il responsabile dell'impianto

radiologico adotta gli adeguati interventi correttivi in accordo allo

stesso allegato XXVI.

5. L'esercente e il responsabile dell'impianto radiologico, per

quanto di competenza, garantiscono che il referto relativo alle

procedure medico-radiologiche sia comprensivo dell'informazione

relativa all'esposizione connessa alla prestazione, in conformita'

alle linee guida in materia emanate dal Ministero della salute,

d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e con il concorso

delle istituzioni e societa' scientifiche.

6. Nelle more dell'emanazione di dette linee guida, l'informazione

relativa all'esposizione, da riportarsi sul referto, e' costituita

dall'indicazione della classe di dose (da I a IV) riconducibile

all'esame in questione, di cui all'allegato sub B dell'Accordo, ai

sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

tra il Ministro della salute e le Regioni e Province autonome di

Trento e di Bolzano sul documento relativo alle «Linee guida per la

diagnostica per immagini» -Atto rep. n.2113 del 28 ottobre 2004,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.100 del 2 maggio 2005, S.O.. La

classe di dose dovra' essere individuata sulla base della tipologia e

delle modalita' di effettuazione degli esami radiologici e di

medicina nucleare e delle indicazioni fornite dallo specialista in

fisica medica. Per la diagnostica medico-nucleare devono inoltre

essere indicati il radiofarmaco e l'attivita' somministrata espressa

in MBq.

Art. 162

Formazione

1. Le universita', entro un anno dall'entrata in vigore del

presente decreto, assicurano l'inserimento di adeguate attivita'

didattiche in materia di radioprotezione del paziente

nell'esposizione medica all'interno degli ordinamenti didattici dei

corsi di laurea di medicina e chirurgia, di odontoiatria, di tecniche

di radiologia medica per immagini e radioterapia, dei diplomi di

specializzazione in radiodiagnostica, radioterapia, medicina

nucleare, e delle specializzazioni mediche che possono comportare

attivita' radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico.

2. I professionisti sanitari che operano in ambiti direttamente

connessi con all'esposizione medica e, limitatamente alle tematiche

connesse ai criteri di giustificazione e appropriatezza, i medici di

medicina generale e i pediatri di famiglia, devono seguire corsi di

formazione in materia di radioprotezione del paziente nell'ambito

della formazione continua di cui all'articolo 16-bis del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche.

3. La formazione continua di cui al comma 2 si colloca nell'ambito

del programma di educazione continua in medicina (ECM) di cui

all'Accordo 2 febbraio 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province

autonome di Trento e di Bolzano sul documento «La formazione continua

nel settore salute» ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del

23 novembre 2017.

4. I crediti specifici in materia di radioprotezione devono

rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti

nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale,

i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli

infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei

crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in

fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che

svolgono attivita' complementare.

5. Per l'organizzazione e la predisposizione dei programmi dei

corsi di cui al comma 2 e la scelta dei docenti, i provider ECM

accreditati secondo l'accordo di cui al comma 3 si avvalgono di enti,

istituzioni, associazioni e societa' scientifiche che comprendono tra

le proprie finalita', oltre alla radioprotezione del paziente, uno

dei seguenti settori: radiodiagnostica, radioterapia, medicina

nucleare o fisica medica, e che siano maggiormente rappresentativi

nelle singole specialita'.

6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,

l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS)

introduce nel proprio «Manuale nazionale di accreditamento per

l'erogazione di eventi ECM» l'obiettivo formativo specifico

«Radioprotezione del paziente».

Art. 163

Attrezzature medico-radiologiche (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo

60; decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articoli 7, commi

4, 6, 13, articolo 8, e 9, comma 6).

1. Le Regioni e le Province autonome, nell'ambito del sistema

previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, formulano

indirizzi agli organi di vigilanza affinche' tutte le attrezzature

radiologiche in uso siano tenute sotto stretta sorveglianza, per

quanto riguarda la radioprotezione del paziente. Gli organi di

vigilanza predispongono programmi di ispezione che tengono conto

anche dell'entita' e della natura dei potenziali pericoli per il

paziente associati alle pratiche mediche condotte presso le strutture

sanitarie di competenza. Le Regioni e le Province autonome

provvedono, altresi', affinche':

a) solo strutture in possesso di autorizzazione sanitaria

regionale e dei requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 8, comma

4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, intraprendano

pratiche mediche comportanti esposizioni a radiazioni ionizzanti;

b) nell'ambito della programmazione sanitaria si tenga conto

anche della necessita' di evitare l'inutile proliferazione delle

attrezzature radiologiche.

2. L'esercente e' tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 48.

3. Il responsabile dell'impianto radiologico, tenendo conto delle

indicazioni fornite dallo specialista in fisica medica, provvede

affinche', sulle attrezzature medico-radiologiche, siano:

a) intrapresi e documentati adeguati programmi di garanzia della

qualita', compreso il controllo della qualita'. Rientrano in tali

programmi anche la valutazione della dose o dell'attivita'

somministrata ai pazienti;

b) effettuate e documentate, secondo le norme di buona tecnica

applicabili e tenuto conto delle indicazioni fornite dal produttore,

le seguenti prove:

1) accettazione prima dell'entrata in uso;

2) corretto funzionamento a intervalli regolari;

3) corretto funzionamento dopo ogni intervento rilevante di

manutenzione;

c) redatti protocolli di esecuzione di tutte le prove necessarie

a esprimere il giudizio di idoneita' all'uso clinico.

4. Il responsabile dell'impianto radiologico, provvede, altresi',

affinche' i radiofarmaci impiegati in medicina nucleare siano

preparati secondo le norme di buona preparazione di cui all'Accordo

28 ottobre 2010, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di

Trento e di Bolzano sul documento relativo a «Linee guida per

l'applicazione delle norme di buona preparazione dei radiofarmaci in

medicina nucleare». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23

novembre 2010.

5. Lo specialista in fisica medica esprime il giudizio sulla

qualita' tecnica delle attrezzature medico-radiologiche in relazione

ai risultati delle prove di cui al comma 3, lettera b).

6. Il responsabile dell'impianto radiologico esprime il giudizio di

idoneita' sull'uso clinico delle attrezzature medico-radiologiche,

tenendo conto dei risultati del programma di controllo della qualita'

e delle valutazioni conseguenti effettuate dallo specialista in

fisica medica. Nel caso di attrezzature utilizzate per radiologia

interventistica, il responsabile dell'impianto acquisisce e tiene

conto anche delle valutazioni del medico specialista che svolge la

pratica.

7. Le prove di cui al comma 3, lettera b), punto 2), sono

effettuate dal tecnico sanitario di radiologia medica o dallo

specialista in fisica medica, sulla base delle indicazioni e del

protocollo di esecuzione predisposti da quest'ultimo.

8. Il personale tecnico in servizio in strutture del servizio

sanitario nazionale o accreditate, che nei cinque anni antecedenti

alla data di pubblicazione del presente decreto abbia effettuato in

modo continuativo e documentato in una determinata struttura le prove

di cui al comma 3, lettera b), punto 2), puo' continuare a svolgere

detta attivita' all'interno della struttura medesima sotto la

responsabilita' dello specialista in fisica medica, previa

comunicazione all'organo di vigilanza competente per territorio.

9. I soggetti che abbiano esercitato documentata attivita' di

controllo di qualita' delle apparecchiature radiologiche ai sensi

dell'articolo 7, comma 13, del decreto legislativo n. 187/2000,

possono continuare a svolgere detta attivita', previa comunicazione

all'organo di vigilanza. Tali soggetti documentano all'organo di

vigilanza medesimo il periodico aggiornamento professionale in

materia di protezione del paziente.

10. Il Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di

sanita', avvalendosi dell'Istituto Superiore di Sanita' e tenendo

conto dell'evoluzione tecnico-scientifica, nonche' degli orientamenti

tecnici dell'Unione europea e internazionali, elabora e diffonde

linee guida concernenti i criteri specifici di accettabilita' delle

attrezzature medico-radiologiche, al fine di indicare quando e'

necessario un adeguato intervento correttivo o la dismissione delle

attrezzature. Nelle more dell'emanazione di tali linee guida vengono

adottati i criteri di accettabilita' contenuti nei documenti tecnici

pubblicati dalla Commissione europea e nelle norme di buona tecnica

applicabili.

11. L'esercente, il responsabile dell'impianto radiologico e lo

specialista in fisica medica tengono conto delle raccomandazioni e

delle indicazioni europee e internazionali riguardanti i programmi di

garanzia della qualita' e i criteri di accettabilita' delle

attrezzature radiologiche utilizzate nelle esposizioni di cui

all'articolo 156, commi 2 e 3. Ai fini dell'applicazione di detti

programmi e della verifica di detti criteri, limitatamente

all'impiego di apparecchiature di radiodiagnostica endorale in ambito

odontoiatrico con tensione non superiore a 70 kV, caratterizzate da

basso rischio radiologico, l'esercente puo' avvalersi dell'esperto di

radioprotezione gia' incaricato della sorveglianza fisica dei

lavoratori nella stessa struttura, previa comunicazione all'organo di

vigilanza. Tale soggetto documenta all'organo di vigilanza medesimo

il periodico aggiornamento professionale.

12. L'esercente, su segnalazione del responsabile dell'impianto

radiologico, adotta gli opportuni interventi correttivi sulle

attrezzature medico-radiologiche e provvede, ove necessario, alla

loro dismissione.

13. Gli esami fluoroscopici senza intensificazione dell'immagine o

tecniche analoghe sono vietati. Sono altresi' vietati gli esami

fluoroscopici senza dispositivo per controllare il rateo di dose.

14. Gli acceleratori di particelle con energia nominale superiore a

1 MeV, impiegati in radioterapia e acquisiti dopo la data di entrata

in vigore del presente decreto, devono essere dotati di sistemi di

registrazione e verifica dei parametri di trattamento; le

apparecchiature gia' in esercizio devono essere dotate di detti

sistemi entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto.

15. Le apparecchiature radiologiche impiegate per radiologia

interventistica devono essere munite di un dispositivo che informi il

medico specialista o il tecnico sanitario di radiologia medica, circa

la quantita' di radiazioni ionizzanti prodotta dall'apparecchiatura

nel corso della procedura.

16. Le apparecchiature radiologiche impiegate per radiologia

interventistica, tomografia computerizzata, nonche' quelle impiegate

per scopi di pianificazione, guida e verifica acquisite dopo la data

di entrata in vigore del presente decreto, devono essere munite di un

dispositivo che informi il medico specialista, al termine della

procedura, sui parametri utili alla valutazione della dose al

paziente.

17. Le apparecchiature radiologiche per procedure di radiologia

interventistica e tomografia computerizzata, acquisite dopo la data

di entrata in vigore del presente decreto, devono essere dotate di

sistemi di ottimizzazione della dose.

18. Tutte le apparecchiature radiologiche utilizzate per la

radiologia interventistica, la tomografia computerizzata e la

radiodiagnostica specialistica, acquisite dopo la data di entrata in

vigore del presente decreto, dovranno essere in grado di trasferire

le informazioni di cui ai commi 15 e 16 nella registrazione

dell'esame.

19. Le apparecchiature radiologiche impiegate in radiodiagnostica

devono essere munite di un indicatore che informi il medico

specialista sui parametri che permettono la valutazione della dose al

paziente. Qualora non sia tecnicamente possibile disporre di tale

indicatore, lo specialista in fisica medica individua le procedure

per determinare un adeguato indice di dose che consenta la

valutazione della dose al paziente standard.

Art. 164

Documentazione (decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo

8, comma 9)

1. Il responsabile dell'impianto radiologico:

a) provvede affinche', all'interno del manuale di qualita', siano

inseriti almeno gli elementi contenuti nell'allegato XXVIII parte I,

tenendo conto delle indicazioni fornite dallo specialista in fisica

medica o, nei casi consentiti, dall'esperto di radioprotezione;

b) provvede affinche' vengano registrati almeno i dati e le

valutazioni, come indicato nell'allegato XXVIII parte II;

c) conserva le informazioni di cui alla lettera precedente, con

le modalita' stabilite nell'allegato XXVIII parte II, ovvero su

supporto informatico, nel rispetto delle linee guida dell'Agenzia per

l'Italia digitale.

Art. 165

Pratiche speciali (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli. 57, comma 1,

lettera d), 6, comma 1 ultimo capoverso; decreto legislativo 26

maggio 2000, n. 187, articolo 9).

1. L'esercente e il responsabile dell'impianto radiologico,

nell'ambito delle rispettive competenze, individuano gli interventi

da attuarsi ai fini dell'applicazione del principio di

giustificazione e di ottimizzazione alle pratiche che comportano, in

particolare, esposizioni di soggetti:

a) in eta' pediatrica;

b) esposti nell'ambito di programmi di screening;

c) esposti nell'ambito di pratiche radiologiche comportanti alte

dosi per il paziente, come puo' avvenire nel caso delle seguenti

procedure:

1) radiologia interventistica;

2) tomografia computerizzata;

3) medicina nucleare;

d) sottoposti a trattamenti radioterapeutici.

2. Per le attivita' di cui al comma 1, lettera c), punto 1), devono

essere utilizzate apparecchiature radiologiche a cio'

specificatamente dedicate.

3. Per i professionisti sanitari coinvolti nelle pratiche di cui al

comma 1 devono essere previste specifiche attivita' formative,

nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 162, commi 2 e 3.

4. Per le esposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), per le

quali non siano disponibili livelli diagnostici di riferimento, il

responsabile dell'impianto radiologico provvede affinche' lo

specialista in fisica medica esegua valutazioni dosimetriche

periodiche. La documentazione relativa alle modalita' e agli esiti di

tali valutazioni integra quella prevista dall'articolo 164.

5. Per le esposizioni di cui al comma 1, lettera b), l'esercente

garantisce la partecipazione agli audit clinici di cui all'articolo

168, comma 5.

6. Per le esposizioni di cui al comma 1, lettera c), punto 1), il

responsabile dell'impianto radiologico:

a) indica, nell'ambito del programma di controllo e garanzia

della qualita', i criteri e le modalita' di follow-up sul paziente di

eventuali reazioni tissutali che interessino la cute e gli annessi

cutanei;

b) prevede specifiche attivita' di formazione e addestramento, in

collaborazione con lo specialista in fisica medica, in merito

all'utilizzo dell'apparecchiatura radiologica e all'ottimizzazione

del suo impiego;

c) definisce, in collaborazione con lo specialista in fisica

medica, sulla base del monitoraggio di cui al comma 7 e delle

indicazioni fornite dalle norme tecniche e linee guida applicabili, i

livelli diagnostici di riferimento il cui superamento implichi la

verifica delle procedure di ottimizzazione o la possibilita' di un

particolare follow-up per il paziente.

7. Per le esposizioni di cui al comma 1, lettera c), punto 1, il

responsabile dell'impianto radiologico provvede affinche' lo

specialista in fisica medica effettui, attraverso l'impiego degli

indicatori dosimetrici forniti dall'apparecchiatura radiologica, le

valutazioni dosimetriche e un monitoraggio periodico, almeno annuale,

delle dosi assorbite dal paziente.

8. Per le esposizioni di cui al comma 1, lettera c), punto 1, il

medico specialista informa il paziente sui rischi radiologici

connessi con la procedura e si assicura che il documento di consenso

sia esplicito rispetto a tali rischi.

9. Per le esposizioni di cui al comma 1, lettera c), punto 1, lo

specialista in fisica medica, nell'ambito della predisposizione delle

procedure del controllo della qualita', provvede alla verifica dei

dispositivi di misura previsti all'articolo 163, commi 15 e 16. Il

medico specialista tiene conto delle informazioni fornite dai

suddetti dispositivi, al fine di adottare le eventuali misure

correttive, compatibili con le finalita' cliniche.

10. L'esercente e il responsabile dell'impianto radiologico, per

quanto di rispettiva competenza, tengono conto delle verifiche

effettuate dallo specialista in fisica medica per adottare misure

correttive eventualmente necessarie.

11. Nelle attivita' di radioterapia, l'esercente e il responsabile

dell'impianto radiologico, nell'ambito delle rispettive competenze,

garantiscono che lo specialista in fisica medica:

a) effettui la pianificazione dosimetrica sulla base delle

prescrizioni del medico specialista;

b) collabori all'ottimizzazione del processo terapeutico;

c) collabori alla prevenzione delle esposizioni accidentali o

indebite;

d) predisponga le procedure per la valutazione delle dosi

somministrate ai pazienti durante i trattamenti e ne verifichi la

corretta applicazione.

Art. 166

Protezione particolare durante la gravidanza e l'allattamento

(direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 62; decreto legislativo 26

maggio 2000, n. 187, articolo 10).

1. Il medico prescrivente e, al momento dell'indagine diagnostica o

del trattamento, il medico specialista, devono effettuare un'anamnesi

per indagare un eventuale stato di gravidanza della paziente, e si

informano, nel caso di somministrazione di radiofarmaci, se la donna

interessata allatta al seno.

2. Per le pratiche che, su indicazione dello specialista in fisica

medica, espongono l'utero a dosi potenzialmente superiori a 1mSv, nei

casi in cui la gravidanza non possa essere esclusa o nei casi in cui

sia accertata, il medico specialista fornisce allo specialista in

fisica medica medesimo le informazioni necessarie alla valutazione

della dose che derivera' al nascituro a seguito della prestazione

diagnostica o terapeutica. Il medico specialista porra' quindi

particolare attenzione alla giustificazione, alla necessita' o

all'urgenza, considerando la possibilita' di procrastinare l'indagine

o il trattamento. Nel caso in cui l'indagine diagnostica o la terapia

non possano essere procrastinate, il medico specialista informa la

donna o un suo rappresentante dei rischi derivanti al nascituro. Nel

caso in cui si debba procedere comunque all'esposizione, il medico

specialista e il tecnico sanitario di radiologia medica, nell'ambito

delle rispettive competenze, devono porre particolare attenzione al

processo di ottimizzazione riguardante sia la madre che il nascituro.

3. Nel caso in cui una paziente in stato di gravidanza riferisca

successivamente allo svolgimento della pratica radiologica la

probabile sussistenza di tale stato al momento della stessa, il

medico specialista fornisce le informazioni del caso sui rischi per

il nascituro, previa valutazione da parte dello specialista in fisica

medica della dose assorbita dal nascituro medesimo.

4. Nei casi di somministrazione di radiofarmaci a donne che

allattano al seno, particolare attenzione e' rivolta alla

giustificazione della procedura, tenendo conto della necessita' o

dell'urgenza, e al processo di ottimizzazione, che deve riguardare

sia la madre che il figlio; le prescrizioni del medico specialista,

in questi casi, possono comportare anche la sospensione temporanea o

definitiva dell'allattamento.

5. Fermo restando quanto disposto ai commi 1, 2 e 4, il

responsabile dell'impianto radiologico deve assicurare che vengano

esposti avvisi atti a segnalare il potenziale pericolo per il

nascituro, o per il lattante nel caso di somministrazione di

radiofarmaci; tali avvisi non sostituiscono l'informazione di cui al

comma 2, e devono esplicitamente invitare la paziente a comunicare al

medico specialista, o al tecnico sanitario di radiologia medica, lo

stato di gravidanza certa, presunta o potenziale, o l'eventuale

situazione di allattamento.

Art. 167

Esposizioni accidentali e indebite (direttiva 59/2013/EURATOM,

articolo 63; decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo

11).

1. L'esercente e il responsabile dell'impianto radiologico adottano

tutte le procedure ragionevoli per ridurre al minimo la probabilita'

e l'entita' delle esposizioni accidentali o indebite delle persone

soggette a esposizione medica.

2. L'esercente attua, per tutte le esposizioni mediche, un sistema

appropriato per la registrazione e l'analisi di eventi implicanti o

potenzialmente implicanti esposizioni accidentali o indebite,

commisurato al rischio radiologico associato alla pratica.

3. I professionisti sanitari che svolgono aspetti pratici delle

procedure comunicano tempestivamente al responsabile dell'impianto

radiologico, secondo le modalita' da questi definite, ogni

situazione, anche solo potenziale, di esposizione accidentale o

indebita occorsa.

4. Le istruzioni per il funzionamento e i protocolli scritti di cui

all'articolo 161, comma 3, nonche' quanto previsto dai programmi di

garanzia della qualita' dovranno essere redatti anche in

considerazione della prevenzione delle esposizioni accidentali e

indebite.

5. Nelle pratiche radioterapeutiche, lo specialista in fisica

medica definisce procedure di valutazione dei rischi di esposizioni

accidentali e indebite e fornisce al responsabile dell'impianto

radiologico le indicazioni necessarie a prevenirle; tali indicazioni

sono elaborate sulla base delle raccomandazioni e delle informazioni

disponibili a livello internazionale.

6. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 4, il responsabile

dell'impianto radiologico adotta tutte le misure ragionevolmente

attuabili, tenendo conto dei fattori economici e sociali, per ridurre

l'entita' e la probabilita' che dosi, accidentali o indebite, siano

assorbite dai pazienti nel corso di pratiche radioterapeutiche.

7. Nell'ambito della formazione continua prevista all'articolo 162,

commi 2 e 3, per il personale coinvolto nelle procedure di

radioterapia devono essere previsti percorsi formativi che

comprendano, per quanto di competenza delle rispettive figure

professionali:

a) la gestione del rischio clinico specifico;

b) lo sviluppo della sensibilita' e della capacita' di segnalare

gli eventi avversi;

c) lo sviluppo della capacita' di implementare metodiche di

prevenzione e di analisi proattiva del rischio.

8. Il responsabile dell'impianto radiologico:

a) informa il medico prescrivente, il medico specialista e il

paziente o un suo rappresentante su eventuali esposizioni indebite o

accidentali clinicamente significative e sulle conseguenze da esse

derivanti;

b) nel caso di esposizioni indebite o accidentali avvenute

nell'ambito di trattamenti radioterapeutici, informa la funzione

aziendale deputata alla gestione del rischio clinico, cosi' come

prevista dall'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province

autonome di Trento e Bolzano del 20 marzo 2008 concernente la

gestione del rischio clinico e la sicurezza dei pazienti e delle cure

(Rep. atti n. 116/CSR), ai fini della comunicazione dell'evento al

sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanita'

(SIMES) istituito presso il Ministero della salute. I risultati delle

indagini e le misure correttive adottate sono comunicati al Ministero

della salute entro un anno dal verificarsi dell'evento.

9. Il Ministero della salute provvede affinche' nell'ambito del

sistema SIMES sia prevista la definizione di uno specifico evento

sentinella relativo a esposizioni accidentali o indebite a radiazioni

ionizzanti.

Art. 168

Valutazione delle dosi alla popolazione e audit clinici (direttiva

59/2013/EURATOM, articolo 66; decreto legislativo 26 maggio 2000,

n. 187, articolo 12).

1. L'esercente, il responsabile dell'impianto radiologico, il

medico specialista, il tecnico sanitario di radiologia medica e lo

specialista in fisica medica, per quanto di competenza, provvedono

affinche' le indagini, i trattamenti con radiazioni ionizzanti e i

principali parametri tecnici a essi relativi siano registrati

singolarmente su supporto informatico, anche ai fini della

predisposizione dei dati di cui al comma 3 e del confronto rispetto

ai livelli diagnostici di riferimento ove applicabili.

2. La registrazione dei dati di cui al comma 1 avviene nel rispetto

delle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale.

3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, e successivamente con cadenza quadriennale, gli esercenti

provvedono a trasmettere alla Regione o alla Provincia autonoma di

competenza i dati definiti con decreto del Ministero della salute,

d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi con

il concorso dell'Istituto Superiore di Sanita' e delle societa'

scientifiche entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del

presente decreto. Nelle more dell'emanazione di detto decreto,

relativamente alle attivita' di radiodiagnostica e di medicina

nucleare, si applicano le indicazioni di cui all'allegato XXIX.

4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono

a valutare le entita' e variabilita' delle esposizioni a scopo medico

della popolazione residente, tenendo conto dei dati complessivi

dell'attivita' sanitaria in loro possesso. Le valutazioni dovranno

essere effettuate secondo le indicazioni fornite nel documento della

Commissione europea «Radiation Protection 154» o documenti

successivi, secondo lo schema indicato nel decreto del Ministero

della salute di cui al comma 3.

5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche

sulla base delle valutazioni di cui al comma 4, promuovono la

realizzazione di audit clinici, tenendo in conto le indicazioni della

pubblicazione Radiation Protection 159 - European Commission

Guidelines on clinical audit for medical radiological practices - e

successive modifiche, finalizzati al miglioramento continuo della

qualita' e della sicurezza delle prestazioni radiologiche,

radioterapeutiche e di medicina nucleare erogate, nonche' delle

modalita' di verifica della loro giustificazione e appropriatezza. I

risultati degli audit sono trasmessi al Ministero della salute, che

puo' emanare ulteriori raccomandazioni in materia.

6. Le valutazioni di cui al comma 4 e i dati di cui al comma 3

vengono inviati dalle Regioni e le Province autonome di Trento e

Bolzano al Ministero della salute entro quattro anni dalla data di

applicazione del presente decreto, e successivamente ogni quattro

anni, ai fini di una valutazione complessiva, anche a scopo

epidemiologico, da effettuarsi avvalendosi dell'Istituto Superiore di

Sanita'.

7. Il Ministero della salute con l'Istituto Superiore di Sanita',

sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, organizza

periodicamente una valutazione del quadro nazionale di

radioprotezione del paziente e richiede su tale tema una verifica

inter pares internazionale, al fine di garantire che siano raggiunti

elevati standard di sicurezza e qualita'.

Art. 169

Pratiche implicanti l'esposizione intenzionale delle persone a scopo

non medico con attrezzature medico-radiologiche (direttiva 59/2013

/EURATOM, articolo 22).

1. Sono consentite, esclusivamente presso strutture sanitarie in

possesso di autorizzazione sanitaria regionale e dei requisiti

stabiliti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 502, le seguenti pratiche implicanti

l'esposizione intenzionale a radiazioni ionizzanti di persone con

metodiche per immagini a scopo non medico mediante attrezzature

medico-radiologiche:

a) tecniche diagnostiche ai fini dell'accertamento preventivo dei

requisiti di idoneita' fisica al lavoro, su richiesta di un medico

prescrivente recante la motivazione, ferme restando le disposizioni

di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di

sorveglianza sanitaria dei lavoratori;

b) tecniche diagnostiche nell'ambito di procedure medico-legali o

assicurative che non presentano un beneficio diretto per la salute

delle persone esposte, su richiesta di un medico prescrivente recante

la motivazione;

c) tecniche diagnostiche ai fini della determinazione della

minore eta', eseguite presso strutture sanitarie pubbliche

possibilmente dotate di reparti pediatrici, su richiesta

dell'autorita' giudiziaria;

d) tecniche diagnostiche ai fini dell'identificazione di oggetti

occultati all'interno del corpo umano, eseguite presso strutture

sanitarie pubbliche su richiesta dell'autorita' giudiziaria.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d):

a) sono generalmente accettate e giustificate le procedure che

comportano esposizioni a basse dosi. Le pratiche comportanti alte

dosi, in particolare la tomografia computerizzata, sono in generale

da ritenersi non giustificate per scopi non medici, fatto salvo

quanto previsto alla lettera c);

b) sono da ritenersi generalmente accettate e giustificate le

applicazioni specifiche su soggetti adulti e donne non in eta'

fertile. Nei confronti dei minori sono da ritenersi giustificate

esclusivamente le pratiche finalizzate alla tutela giuridica del

minore medesimo, in particolare quelle di cui al comma 1), lettera

c);

c) tutte le singole procedure che comportano esposizioni con

metodiche per immagini a scopo non medico devono essere effettuate

esclusivamente previa giustificazione individuale sotto la

responsabilita' clinica di un medico specialista in radiodiagnostica,

tenendo conto degli obiettivi specifici della procedura e delle

caratteristiche della persona interessata. Nei casi di cui al comma

1, lettera a), e' vietata l'esecuzione di accertamenti radiografici

in via routinaria e generalizzata in assenza di valutazioni

individuali;

d) devono essere applicate le prescrizioni pertinenti

l'esposizione medica di cui al presente Titolo, comprese quelle

relative alle attrezzature, all'ottimizzazione, alle responsabilita',

alla formazione e alla protezione particolare in caso di gravidanza,

nonche' al coinvolgimento, se opportuno, dello specialista in fisica

medica;

e) devono essere fornite dal medico specialista informazioni

sulla pratica alla persona che sara' esposta, a cui deve essere

richiesto il consenso, salvo che sia diversamente disposto

dall'autorita' giudiziaria.

3. Il Ministero della salute elabora, ove appropriato, ulteriori

criteri e prescrizioni, inclusi eventuali specifici livelli

diagnostici di riferimento nel caso di utilizzo di attrezzature

medico-radiologiche, ai fini dell'applicazione del presente articolo,

sentite le istituzioni e societa' scientifiche di riferimento.

Art. 170

Vigilanza (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 104; decreto

legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo 13)

1. La vigilanza sull'applicazione del presente Titolo spetta in via

esclusiva agli organi del Servizio sanitario nazionale competenti per

territorio.

Art. 171

Modifiche degli allegati al presente Titolo (decreto legislativo 26

maggio 2000, n. 187, articolo 15, comma 3).

1. Il Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di

sanita', provvede a dare attuazione alle disposizioni che saranno

adottate dalla Commissione europea per le parti in cui modificano

modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico degli

allegati; tale decreto e' adottato, di concerto con i Ministri

dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, del lavoro e

delle politiche sociali e dello sviluppo economico, ogni qualvolta

tali disposizioni prevedano, per l'attuazione di tali punti, poteri

discrezionali.

Titolo XIV  
PREPARAZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE  
Capo I  
Piani di emergenza

Art. 172

Campo di applicazione - Sistema di gestione delle emergenze - Livelli

di riferimento (Direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 7, 69, 97, 98,

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 115 e

115-quater, comma 2 e 3).

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano alle

situazioni di esposizione di emergenza che avvengono negli impianti

nucleari di cui agli articoli 76 e 77, negli altri impianti di cui al

Titolo IX, nelle installazioni di cui all'articolo 174, comma 1,

nonche' alle situazioni che diano luogo o possano dar luogo a dosi

per l'individuo rappresentativo della popolazione, superiori ai

valori stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 7 e che

avvengano:

a) al di fuori del territorio nazionale;

b) in navi a propulsione nucleare in aree portuali;

c) nel corso di trasporto di materie radioattive e fissili;

d) nel caso di rinvenimento di sorgenti orfane;

e) in aree del territorio nazionale che non siano preventivamente

individuabili.

2. Il sistema di gestione dell'emergenza e' disciplinato dalla

vigente normativa che regolamenta il Servizio nazionale della

protezione civile e dai piani di emergenza di cui al presente Titolo.

3. I piani di emergenza di cui al presente Titolo sono elaborati

alla luce dei principi generali di cui all'articolo 173, tenendo

presenti i livelli di riferimento stabiliti ai sensi del comma 7 del

presente articolo.

4. I piani di emergenza di cui al presente Titolo prevedono, ove

occorra, l'impiego di squadre speciali di intervento in cui e'

assicurata la presenza delle competenze necessarie, di tipo tecnico,

medico e sanitario.

5. Con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle

politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, dell'interno e della difesa e

sentito l'ISIN, previo parere della Conferenza per i rapporti tra lo

Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono

definiti i programmi di formazione e le modalita' per assicurare ai

componenti delle squadre di cui al comma 4 una formazione adeguata

alle attivita' che esse sono chiamate a svolgere.

6. I piani di emergenza di cui del presente Titolo includono i

requisiti di cui all'allegato XXX per la eventuale transizione da una

situazione di esposizione di emergenza ad una situazione di

esposizione esistente.

7. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del

Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, dell'interno sentiti il

Dipartimento della protezione civile, l'ISIN, l'Istituto Superiore di

Sanita', l'INAIL e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, sono

stabiliti, anche in relazione agli orientamenti dell'Unione europea e

internazionali in materia, i livelli di riferimento per le situazioni

di esposizione di emergenza e i criteri generici per l'adozione di

misure protettive, da inserirsi nei piani di emergenza di cui al

presente Titolo. Fino all'emanazione del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri di cui al presente comma si applica, per

quanto compatibile, l'allegato XXXI.

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute e

dell'interno, su proposta dell'ISIN, sentiti l'ISS e l'INAIL, sono

stabiliti per l'aria, le acque ed il suolo, i criteri operativi

derivati corrispondenti ai criteri in termini di dose stabiliti con

il decreto di cui al comma 7.

9. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

sentiti l'ISIN, l'INAIL e l'ISS, sono stabiliti per le sostanze

alimentari e le bevande, sia ad uso umano che animale, e per altre

matrici i criteri operativi derivati corrispondenti ai criteri in

termini di dose stabiliti con il decreto di cui al comma 7.

10. Con i decreti di cui ai commi 8 e 9 sono altresi' stabiliti i

valori di rilevanti contaminazioni per le matrici di cui agli stessi

commi per i quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo

176.

11. I piani di emergenza individuano i soggetti responsabili della

valutazione e registrazione delle conseguenze dell'emergenza e

dell'efficacia delle misure protettive.

Art. 173

Principi generali della radioprotezione per le situazioni di

esposizione di emergenza (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 5, 7,

69 e 97; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli

11-quinques e 115-bis).

1. Ai fini delle decisioni in merito alla attuazione delle misure

protettive nelle situazioni di esposizione di emergenza, sono

rispettati i seguenti principi generali:

a) le decisioni che introducono o modificano una via di

esposizione nelle situazioni di esposizione di emergenza, devono

essere giustificate nel senso che devono apportare piu' benefici che

danni;

b) il tipo, l'ampiezza e la durata delle misure protettive sono

ottimizzati allo scopo di mantenere l'entita' delle dosi individuali,

la probabilita' dell'esposizione e il numero di individui esposti al

minimo ragionevolmente possibile, tenendo conto dello stato attuale

delle conoscenze tecniche e di fattori economici e sociali;

c) l'ottimizzazione della protezione riguarda in via prioritaria

le esposizioni al di sopra dei livelli di riferimento stabiliti ai

sensi dell'articolo 172, comma 7, e continua a essere messa in atto

al di sotto di detto livello, anche tenuto conto delle valutazioni e

delle registrazioni dell'efficacia delle misure protettive, adottate

nel corso dell'emergenza;

d) alle operazioni svolte per l'applicazione di misure protettive

non si applicano i limiti di dose di cui all'articolo 146, commi 1,

lettera a), 2, 6 e 7;

e) i livelli di riferimento e i criteri in termini di dose,

stabiliti ai sensi dell'articolo 172, comma 7, sono utilizzati ai

fini della programmazione e dell'eventuale attuazione delle misure

protettive; detti livelli non costituiscono limiti di dose.

2. La strategia di protezione definita nei piani di emergenza di

cui al presente Titolo e' finalizzata a conseguire l'obiettivo

primario di evitare reazioni tissutali che comportino gravi effetti

deterministici in qualsiasi individuo della popolazione

effettivamente interessata dall'emergenza e ridurre il rischio di

effetti stocastici, tenendo conto dei principi generali di cui al

comma 1 e dei livelli di riferimento di cui all'articolo 172, comma

7.

3. Le misure protettive previste nei piani di emergenza sono

individuate, in relazione ai livelli di riferimento di cui

all'articolo 172, comma 7, con riguardo:

a) alla sorgente, al fine di ridurre o arrestare l'emissione e la

dispersione di radionuclidi all'esterno dell'installazione, nonche'

l'esposizione esterna dovuta ai radionuclidi medesimi;

b) all'ambiente, per ridurre il trasferimento di sostanze

radioattive agli individui;

c) agli individui interessati dall'emergenza radiologica, ai fini

della riduzione della loro esposizione e dell'adozione di eventuali

provvedimenti sanitari nei loro confronti.

4. In caso di emergenza radiologica o nucleare, l'organizzazione

delle opportune misure protettive deve tener conto delle

caratteristiche reali dell'emergenza ed essere in linea con la

strategia di protezione ottimizzata che e' parte integrante del piano

di emergenza.

Art. 174

Esposizioni potenziali nelle emergenze per installazioni soggette a

provvedimenti autorizzativi (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo

97; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 115-ter).

1. Nelle pratiche con materie radioattive che siano soggette a

provvedimenti autorizzativi previsti nei Titoli V, VII a eccezione di

quelli previsti dall'articolo 56, e nell'articolo 95 del Titolo IX,

nonche' nell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, fatto

salvo quanto previsto nel presente articolo, i soggetti richiedenti

l'emanazione di detti provvedimenti provvedono a eseguire,

avvalendosi anche dell'esperto di radioprotezione, le valutazioni

preventive della distribuzione spaziale e temporale delle materie

radioattive disperse o rilasciate, nonche' delle esposizioni

potenziali relative ai lavoratori e all'individuo rappresentativo

della popolazione nei possibili casi di emergenza radiologica. Sono

escluse dai suddetti obblighi le pratiche con macchine radiogene e

con macchine acceleratrici anche con produzione di sostanze

radioattive, in cui le sole materie radioattive prodotte non siano

soggette ai provvedimenti di cui all'articolo 50.

2. Le valutazioni di cui al comma 1 sono eseguite facendo anche

riferimento alle raccomandazioni in materia dei competenti organismi

dell'Unione europea ed internazionali.

3. Le valutazioni di cui al comma 1 sono oggetto della

registrazione di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e). Dette

valutazioni sono altresi' unite alla documentazione prodotta ai fini

dell'emanazione dei provvedimenti autorizzativi di cui al comma 1 e

sono contestualmente trasmesse dal richiedente l'autorizzazione al

Prefetto competente.

4. Nel caso in cui le valutazioni di cui al comma 1 inerenti le

installazioni di cui all'articolo 52 indichino per l'individuo

rappresentativo della popolazione il superamento dei valori stabiliti

con i provvedimenti di cui all'articolo 172, comma 7, le

amministrazioni competenti al rilascio del nulla osta di cui

all'articolo 52 inseriscono apposite prescrizioni nel nulla osta e

inviano copia del provvedimento autorizzativo, contestualmente alla

sua emanazione, al Prefetto competente, al fine della predisposizione

del piano di emergenza di cui all'articolo 175.

5. Fermo restando quanto disposto al comma 4, per le installazioni

soggette agli altri provvedimenti autorizzativi di cui al comma 1 e'

sempre prevista la redazione dei piani di emergenza.

L'amministrazione che rilascia il provvedimento di cui al comma 1 ne

invia copia alle autorita' di cui all'articolo 175, ai fini della

predisposizione dei piani stessi.

6. L'attivita' delle nuove installazioni per cui e' necessaria la

predisposizione di piani di emergenza non puo' iniziare prima che le

autorita' di cui all'articolo 175 abbiano approvato i piani stessi.

Art. 175

Piani di emergenza per le installazioni soggette a provvedimenti

autorizzativi (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 69 e 98; decreto

legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 115-quater).

1. Il Prefetto, per le installazioni di cui all'articolo 174,

predispone e aggiorna il piano di emergenza, anche con riferimento

all'interno degli impianti, avvalendosi di un comitato appositamente

costituito, denominato «comitato per la pianificazione dell'emergenza

radiologica e nucleare» , al quale prendono parte il Questore, il

Comandante dei vigili del fuoco, il Comandante provinciale dei

carabinieri, il Capo del Compartimento marittimo ove interessato, un

rappresentante della Regione o della Provincia autonoma, un

rappresentante delle amministrazioni e degli enti locali competenti

per la specifica pianificazione, afferenti al sistema di gestione

delle emergenze di cui all'articolo 172, un rappresentante degli

organi del SSN competenti per territorio nonche', un rappresentante

dell'ARPA/APPA e da un rappresentante del titolare

dell'autorizzazione. L'aggiornamento del piano di emergenza deve

tenere conto anche delle risultanze delle esercitazioni di cui

all'articolo 188.

2. Gli elementi da inserire nel piano di emergenza sono desunti tra

quelli riportati nell'allegato XXXII.

3. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennita',

gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque

denominati.

Art. 176

Attuazione dei piani di emergenza (direttiva 2013/59/EURATOM,

articolo 69; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo

115-quinquies).

1. Qualora nelle installazioni di cui all'articolo 174, comma 1, si

verifichino eventi che possano comportare emissioni e dispersioni di

radionuclidi all'esterno dell'installazione, che determinino

rilevanti contaminazioni dell'aria, delle acque, del suolo e di altre

matrici in zone esterne al perimetro dell'installazione, gli

esercenti sono tenuti a informare immediatamente:

a) il Prefetto, il Comando dei vigili del fuoco, gli organi del

Servizio sanitario nazionale competenti per territorio, le ARPA/APPA

e l'ISIN;

b) le amministrazioni di cui alla lettera a), nonche' il Capo del

compartimento marittimo e l'ufficio di sanita' marittima quando gli

eventi stessi interessino gli ambiti portuali e le altre zone di

demanio marittimo e di mare territoriale.

2. Gli esercenti le installazioni di cui al comma 1 in cui si

verifichino gli eventi di cui allo stesso comma sono altresi' tenuti

a prendere tutte le misure atte a ridurre la contaminazione

radioattiva nelle zone esterne al perimetro dell'installazione in

modo da limitare il rischio per la popolazione, nonche' a procedere,

sulla base delle informazioni disponibili, ad una prima valutazione

provvisoria delle circostanze e degli effetti dell'emergenza.

3. Il Prefetto, ricevuta l'informazione di cui al comma 1, ne da'

immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Dipartimento della protezione civile e al Presidente della Regione o

della Provincia autonoma e al Ministero dell'interno e attiva il

piano di emergenza.

Art. 177

Piano di emergenza esterna (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 98;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 116).

1. Al fine di assicurare la protezione della popolazione e dei beni

dai rischi di esposizione in situazioni di emergenza, per ciascuno

degli impianti previsti dagli articoli 76 e 77 deve essere

predisposto un piano di emergenza esterna.

2. Il piano di emergenza esterna prevede l'insieme coordinato delle

misure da prendersi, con la gradualita' che le circostanze

richiedono, dalle autorita' responsabili in caso di incidente

dell'impianto nucleare.

Art. 178

Presupposti del piano di emergenza esterna (direttiva

2013/59/EURATOM, articoli 69 e 98; decreto legislativo 17 marzo

1995, n. 230, articolo 117).

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 87, comma 4, ai

fini della predisposizione del piano di emergenza esterna il titolare

dell'autorizzazione dell'impianto nucleare deve fornire all'ISIN un

rapporto tecnico contenente:

a) l'esposizione analitica delle presumibili condizioni

ambientali pericolose per la popolazione e per i beni, derivanti dai

singoli incidenti nucleari ragionevolmente ipotizzabili, in relazione

alle caratteristiche strutturali e di esercizio dell'impianto, e

delle prevedibili loro localizzazioni ed evoluzioni nel tempo,

nonche' dei conseguenti livelli di esposizione delle persone del

pubblico, dei lavoratori e del personale impiegati per l'emergenza;

b) la descrizione dei mezzi predisposti per il rilevamento e la

misurazione della radioattivita' nell'ambiente circostante

l'impianto, in caso di incidente, e delle modalita' del loro impiego.

2. Nel rapporto tecnico sono evidenziati gli scenari incidentali le

cui conseguenze attese siano circoscrivibili nell'ambito provinciale

o interprovinciale e quelli che possono invece richiedere misure

protettive su un territorio piu' ampio.

3. L'ISIN, esaminato il rapporto tecnico, redige una relazione

critica riassuntiva, che trasmette, unitamente al rapporto stesso, ai

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

Ministero dell'interno, Ministero della salute e alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Protezione Civile,

nonche' ai Prefetti competenti ai fini della predisposizione dei

piani di emergenza.

4. Gli elementi da inserire nel piano di emergenza sono desunti tra

quelli riportati nell'allegato XXXII.

Art. 179

Predisposizione del piano di emergenza esterna (Direttiva

2013/59/EURATOM, articolo 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n.

230, articolo 118).

1. Il Prefetto, sulla base della documentazione trasmessagli ai

sensi dell'articolo 178, comma 3 predispone il piano di emergenza

esterna sul territorio della provincia.

2. Per l'attivita' di cui al comma 1 il Prefetto si avvale del

«Comitato per la pianificazione dell'emergenza radiologica e

nucleare» di cui all'articolo 175.

3. Sono chiamati a partecipare ai lavori del Comitato di cui al

comma 2 esperti dell'ISIN e l'esercente interessato.

4. Nei casi in cui la localizzazione dell'impianto renda

prevedibile l'estensione a piu' province delle situazioni di

esposizione di emergenza, deve essere predisposto un piano di

emergenza per ciascuna provincia con le modalita' previste ai commi 1

e 2, d'intesa fra i prefetti delle province interessate. Il

coordinamento dei piani provinciali e' demandato al prefetto della

provincia ove ha sede l'impianto cui si riferiscono i singoli piani

provinciali.

Art. 180

Approvazione del piano di emergenza esterna (direttiva

2013/59/EURATOM, articolo 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n.

230, articolo 119).

1. Il Prefetto, trasmette il piano di emergenza esterna di cui

all'articolo 179 all'ISIN che glielo restituisce, munito di eventuali

osservazioni, ai fini dell'approvazione.

2. Il piano di emergenza di cui al comma 1 viene trasmesso dal

Prefetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento

della protezione civile e al Ministero dell'interno, nonche' a

ciascuno degli enti e delle amministrazioni di cui all'articolo 179,

comma 2 e al titolare dell'autorizzazione.

3. Il Prefetto, compie tutti gli adempimenti necessari per

assicurarne l'attuazione in caso di emergenza.

Art. 181

Riesame, aggiornamento e annullamento del piano di emergenza esterna

(direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 98; decreto legislativo 17

marzo 1995, n. 230, articolo 120).

1. Il piano di emergenza esterna deve essere riesaminato dal

Prefetto e dal Comitato di cui all'articolo 179 in caso di modifiche

rilevanti dei presupposti tecnici di cui all'articolo 178, e comunque

ogni triennio, in relazione ai mutamenti sopravvenuti nelle

circostanze precedentemente valutate, e particolarmente nell'ambiente

fisico, demografico e nelle modalita' per l'impiego dei mezzi

previsti, ed allo scopo di adeguarlo alle mutate esigenze della

sicurezza ed allo sviluppo della tecnica e dei mezzi disponibili. Gli

aggiornamenti eventualmente necessari sono effettuati con le

procedure di cui agli articoli 179 e 180, tenendo conto anche delle

risultanze delle esercitazioni periodiche di cui all'articolo 188.

2. In caso di disattivazione dell'impianto nucleare, il piano di

emergenza viene riesaminato ed adeguato e, se del caso, revocato, in

relazione alle diverse fasi di cui all'articolo 98, secondo le

procedure di cui all'articolo 178, 179 e 180.

Art. 182

Piano nazionale di emergenza (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 97

e 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 121).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su

proposta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, sentiti

il Ministero dell'interno e il Ministero della salute che si avvale

dell'Istituto Superiore di Sanita', e acquisito il parere dell'ISIN e

della Conferenza unificata, e' emanato il piano nazionale per la

gestione delle emergenze radiologiche e nucleari su tutto il

territorio tali da richiedere azioni di intervento coordinate a

livello nazionale.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della

protezione civile predispone il piano di cui al comma 1 avvalendosi

di un comitato appositamente costituito e al quale prendono parte

rappresentanti del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili

del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, dell'ISIN, del

Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore di Sanita', nonche'

di altre amministrazioni, enti o esperti competenti per la specifica

pianificazione. Il piano e' trasmesso ai prefetti interessati

affinche' sviluppino la pianificazione operativa e predispongano i

connessi strumenti di attuazione, per quanto di loro competenza. Il

piano e' trasmesso altresi' a tutte le altre amministrazioni

interessate.

3. I presupposti tecnici del piano di emergenza di cui al presente

articolo sono predisposti dall'ISIN.

4. L'aggiornamento del piano di emergenza di cui al presente

articolo tiene conto degli insegnamenti tratti dalle precedenti

situazioni di esposizione di emergenza, e delle risultanze delle

esercitazioni periodiche di cui all'articolo 188, nonche' degli esiti

della partecipazione a esercitazioni promosse a livello bilaterale,

comunitario e internazionale.

5. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennita',

gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque

denominati.

Art. 183

Attuazione del piano di emergenza esterna (direttiva 2013/59/EURATOM,

articolo 69; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo

122).

1. Il direttore responsabile di un impianto nucleare ha l'obbligo

di dare immediata comunicazione al Prefetto, alla Regione o Provincia

autonoma interessata, al Ministero dell'interno - Dipartimento dei

Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile -

Direzione Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico e

Antincendio Boschivo e all'ISIN, nonche' agli organi del Servizio

sanitario nazionale competenti per territorio, di qualsiasi incidente

nucleare, nonche' evento che possano comportare o far temere

un'emergenza, indicando tutte le misure adottate per contenerla e

comunicando ogni altro dato tecnico per l'attuazione del piano di

emergenza esterna, specificando l'entita' prevedibile dell'incidente.

Il Direttore responsabile ha inoltre l'obbligo di adottare tutte le

misure per ridurne gli effetti e di procedere ad una prima

valutazione provvisoria delle circostanze e degli effetti

dell'emergenza, fornendo il suo contributo alle misure protettive

attuate.

2. Nei casi di cui al comma 1 il Prefetto avvia le azioni previste

dal piano di emergenza esterna, ne informa immediatamente la

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione

civile e il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del

Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione

Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico e Antincendio Boschivo

nonche' il Presidente della Regione o delle Province autonome di

Trento e Bolzano e gli organi del Servizio sanitario nazionale,

competenti per territorio. Nel caso in cui si preveda che l'emergenza

possa estendersi a province limitrofe, il prefetto ne da' immediato

avviso agli altri prefetti interessati.

Art. 184

Centro di elaborazione e valutazione dati (direttiva 2013/59/EURATOM,

articolo 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo

123).

1. Al fine di assicurare un comune riferimento tecnico nella

gestione delle emergenze radiologiche di cui al presente Titolo e'

istituito, presso l'ISIN, il Centro di elaborazione e valutazione

dati (CEVaD).

2. Il Centro costituisce struttura tecnica per la Presidenza del

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, anche

ai fini del funzionamento del comitato operativo della protezione

civile.

3. Il Centro effettua le valutazioni in ordine all'andamento nel

tempo e nello spazio dei livelli di radioattivita' nell'ambiente

nelle situazioni di emergenza ed ai conseguenti livelli di

esposizione, al fine di consentire alle autorita' responsabili della

gestione dell'emergenza, l'adozione dei necessari provvedimenti di

intervento sulla base delle valutazioni effettuate. La rete nazionale

di sorveglianza della radioattivita' ambientale di cui all'articolo

152 e tutti i centri e le reti di rilevamento, ivi comprese quelle

regionali, debbono far confluire ad esso i dati delle misure

radiometriche effettuate nel corso dell'emergenza. Il Centro, sulla

base della situazione in atto, puo' dare indicazione di specifiche

modalita' operative delle reti e dei mezzi mobili di rilevamento

disponibili sul territorio nazionale e fornisce alle autorita'

preposte alla diffusione dell'informazione alla popolazione i

relativi elementi radiometrici. Le indicazioni formulate dal CEVaD

sono rese prescrittive da parte del Capo Dipartimento della

protezione civile nelle situazioni di cui al comma 4, ovvero dal

prefetto nei casi di cui al comma 5, nei confronti delle strutture

delle reti di sorveglianza regionali e delle reti di sorveglianza

nazionale di cui all'articolo 152.

4. Il CEVaD viene attivato dal Capo Dipartimento della protezione

civile per le emergenze previste dal Piano di cui all'articolo 182.

5. L'intervento del CEVaD puo' inoltre essere richiesto dal

Prefetto al Dipartimento della Protezione Civile nelle situazioni che

comportino l'attuazione dei Piani di Emergenza di propria competenza.

6. Il CEVaD e' costituito da un membro con funzioni di

coordinamento designato dall'ISIN, da cinque membri effettivi e

cinque supplenti, esperti di radioprotezione, designati

rispettivamente dall'ISIN, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

dall'Istituto Superiore di Sanita', dall'INAIL e dalla Conferenza per

i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento

e Bolzano, e da due membri, di cui uno supplente, dell'Agenzia

ItaliaMeteo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre

2017.

7. Nelle more della piena operativita' dell'Agenzia di cui al comma

6 e della conseguente impossibilita' di designare due propri

rappresentanti, sono designati due membri, di cui uno supplente,

Ufficiali del Genio Aeronautico esperti di meteorologia, designati

dall'Aeronautica militare.

8. Possono essere chiamati a partecipare all'attivita' del CEVaD

esperti designati dalle regioni eventualmente interessate

dall'emergenza, nonche' esperti di altri enti o istituti le cui

competenze siano ritenute utili in relazione allo specifico problema

in esame.

Art. 185

Piano di emergenza esterna per le aree portuali. (direttiva

2013/59/EURATOM, articoli 69, 97 e 98; decreto legislativo 17 marzo

1995, n. 230, articolo 124 e Decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 10 febbraio 2006).

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle

aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a propulsione

nucleare.

2. Il Prefetto predispone un apposito piano provinciale di

emergenza esterna dell'area portuale avvalendosi del Comitato di cui

all'articolo 175. Sono chiamati a partecipare ai lavori del comitato

esperti designati dall'ISIN, dal Ministero della difesa e dalla

Capitaneria di Porto. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori

del comitato anche esperti designati dalla Presidenza del Consiglio

dei ministri - Dipartimento della protezione civile.

3. Gli elementi da inserire nel piano di emergenza sono desunti tra

quelli riportati nell'allegato XXXII.

4. Il piano provinciale di cui al comma 2 deve essere riesaminato,

con le procedure esposte nel presente articolo, in caso di modifiche

rilevanti del rapporto tecnico di cui al comma 5 e, in ogni caso, con

cadenza almeno triennale, anche in relazione ai mutamenti

sopravvenuti nelle circostanze precedentemente valutate, e

particolarmente nell'ambiente fisico, demografico e nelle modalita'

per l'impiego dei mezzi previsti, e allo scopo di adeguarlo alle

mutate esigenze della sicurezza ed allo sviluppo della tecnica e dei

mezzi disponibili. L'aggiornamento del piano di emergenza deve tenere

conto anche delle risultanze delle esercitazioni periodiche di cui

all'articolo 188.

5. Ai fini della predisposizione del Piano di emergenza esterna di

cui al presente articolo deve essere predisposto un apposito rapporto

tecnico dal Ministero della difesa, nei casi di naviglio militare, e

dall'ISIN, in collaborazione con l'autorita' di sistema portuale o

con l'autorita' marittima per gli elementi d'informazione di

specifica competenza, nei casi di naviglio civile. In entrambi i

casi, il rapporto tecnico dovra' recare i seguenti elementi:

a) l'individuazione degli scenari incidentali di riferimento

ragionevolmente ipotizzabili e la descrizione della loro evoluzione

nel tempo in relazione ai rilasci di radioattivita' nell'ambiente;

b) l'esposizione analitica delle presumibili condizioni

ambientali pericolose per la popolazione e per i beni, derivanti dai

singoli incidenti di cui alla lettera precedente e delle loro

localizzazioni ed evoluzioni nel tempo;

c) la descrizione delle misure strutturali ed organizzative ai

fini dell'accoglimento del naviglio a propulsione nucleare, di quelle

necessarie per la mitigazione delle conseguenze dell'incidente

nonche' i mezzi necessari per il rilevamento e la misurazione della

radioattivita' nell'ambiente circostante all'area portuale, e delle

modalita' del loro impiego;

d) l'evidenziazione degli incidenti le cui conseguenze attese

siano circoscrivibili nell'ambito provinciale o interprovinciale e di

quelli che possono, invece, richiedere misure protettive su un

territorio piu' ampio.

6. Nel caso di aree portuali o installazioni militari il rapporto

tecnico e' trasmesso dall'amministrazione militare all'ISIN. L'ISIN,

sulla base del rapporto tecnico, redige una relazione critica

riassuntiva sulle conseguenze radiologiche e sulla necessita' di

monitoraggio ambientale consequenziale. Il rapporto tecnico,

corredato della relazione critica riassuntiva dell'ISIN nel caso

delle aree militari, e' trasmesso dall'ISIN alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile. Il

Dipartimento della Protezione Civile trasmette il rapporto tecnico ai

prefetti competenti per territorio per la predisposizione dei piani

di emergenza esterna.

7. L'autorita' di sistema portuale nei porti ove e' istituita ai

sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e

l'autorita' marittima negli altri porti e l'autorita' militare nei

porti e nelle aree portuali finalizzati alla difesa militare

garantiscono, anche avvalendosi delle amministrazioni pubbliche, ogni

azione utile per il rilevamento e la misurazione della radioattivita'

nell'ambiente circostante all'area portuale in presenza di naviglio a

propulsione nucleare.

8. Il comandante del naviglio a propulsione nucleare ha l'obbligo

di dare immediata comunicazione all'autorita' marittima competente di

qualsiasi evento che possa far ritenere la possibilita'

dell'insorgenza di un pericolo per la pubblica incolumita' e di

qualsiasi incidente nucleare interessante il naviglio a propulsione

nucleare presente nell'area portuale che comporti pericolo per la

pubblica incolumita' e per i beni. La comunicazione deve specificare

l'entita' prevedibile dell'incidente, le misure adottate per

contenerlo e ogni altro dato tecnico utile per l'attuazione del piano

d'emergenza esterna dell'area portuale. L'autorita' marittima

competente trasmette immediatamente le informazioni ricevute al

prefetto ed al Comando dei vigili del fuoco. Il prefetto attiva il

piano di emergenza e, ricevuta la comunicazione di allarme, la

trasmette immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Dipartimento della protezione civile, al Ministero dell'interno -

Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della

difesa civile - Direzione centrale per l'emergenza, il soccorso

tecnico e l'antincendio boschivo, alla regione ed agli enti locali

interessati, nonche' agli altri enti ed amministrazioni previsti dal

piano di emergenza. Qualora il pericolo possa estendersi a province

limitrofe, il prefetto ne da' immediato avviso ai prefetti

interessati ed agli enti, anche locali, territorialmente competenti.

Art. 186

Piano di emergenza per incidenti durante il trasporto di materie

radioattive e fissili (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 69 e 97

e articolo 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo

125 e Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio

2006).

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle

emergenze che possano derivare da incidenti durante il trasporto di

materie radioattive e fissili aventi una quantita' totale di

attivita' e concentrazione di attivita' per unita' di massa superiori

ai valori determinati ai sensi presente decreto.

2. Il Prefetto predispone e aggiorna un apposito piano provinciale

di emergenza per incidenti durante il trasporto di materie

radioattive e fissili avvalendosi del comitato di cui all'articolo

175.

3. Gli elementi da inserire nel piano di emergenza sono desunti tra

quelli riportati nell'allegato XXXII.

4. Nei casi di trasporto di combustibile esaurito, il Prefetto

competente della provincia ove avviene la partenza del trasporto

predispone, secondo le modalita' previste al comma 2, uno specifico

piano di emergenza in coordinamento con i prefetti delle province

interessate dal trasporto stesso.

5. Il piano provinciale di emergenza per i trasporti si fonda su un

apposito rapporto tecnico predisposto, nei casi di cui al comma 2,

dall'ISIN, e nei casi di cui al comma 4 dal vettore autorizzato. Nei

casi di cui al comma 2, l'ISIN trasmette il rapporto tecnico ai

prefetti competenti per territorio per la predisposizione dei piani

provinciali di emergenza, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Dipartimento della protezione civile. Nei casi di cui al

comma 4, il vettore autorizzato trasmette il rapporto tecnico

all'ISIN. L'ISIN trasmette detto rapporto al prefetto competente, con

eventuali osservazioni, per la predisposizione del relativo piano di

emergenza, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Dipartimento della protezione civile. I piani di cui ai commi 2 e 4,

una volta approvati, vengono trasmessi alla Presidenza del Consiglio

dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile ed al Ministero

dell'Interno.

6. Il vettore autorizzato ha l'obbligo di dare immediata

comunicazione al prefetto ed al Comando dei vigili del fuoco di

qualsiasi incidente avvenuto durante ogni fase del trasporto che

possa comportare una situazione di emergenza. Per gli incidenti

occorsi in ambito portuale il vettore autorizzato e' tenuto ad

effettuare la predetta comunicazione anche all'autorita' marittima

territorialmente competente.

7. I vettori autorizzati hanno l'obbligo di comunicazione

preventiva del trasporto di materie radioattive al prefetto, al

Comando dei vigili del fuoco ed alla azienda sanitaria locale del

luogo di partenza e, nel caso di trasporti nazionali, anche del luogo

di destinazione, quando si verificano le condizioni e secondo le

modalita' di cui all'allegato XXXIII. Nel caso di trasporto di

materie fissili la comunicazione preventiva da parte dei vettori

autorizzati deve essere effettuata unicamente al prefetto e al

Comando dei vigili del fuoco del luogo di partenza e, nel caso di

trasporto nazionale, anche del luogo di destinazione, quando si

verificano le condizioni e secondo le modalita' di cui all'allegato

XXXIII. Qualora le spedizioni avvengano via mare, la comunicazione

preventiva deve essere effettuata anche nei confronti della autorita'

marittima del porto di partenza e, in caso di trasporti nazionali,

del porto di arrivo.

Art. 187

Piano di emergenza in caso di rinvenimento di sorgenti orfane o di

materiale metallico contaminato (direttiva 2013/59/EURATOM,

articoli 94, comma 1 98; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.

52, articoli 14 e articolo 18).

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle

situazioni di emergenza che derivano dal rinvenimento di sorgenti

orfane o dalla presenza di livelli anomali di radioattivita' nei

carichi di rottami metallici o nei materiali metallici.

2. Il Prefetto predispone e aggiorna schemi di piano di emergenza

per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di

presenza di sorgenti orfane nel territorio della provincia,

avvalendosi del comitato di cui all'articolo 175. L'aggiornamento del

piano di emergenza deve tenere conto anche delle risultanze delle

esercitazioni di cui all'articolo 188.

3. Nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di

una o piu' sorgenti orfane o comunque livelli anomali di

radioattivita' nei carichi di rottami metallici o di materiali

metallici introdotti in Italia da soggetti con sede o stabile

organizzazione fuori dal territorio italiano, anche appartenenti a

Stati membri dell'Unione europea, il prefetto adotta, valutate le

circostanze del caso e in relazione alle necessita' di tutela della

popolazione dai rischi di esposizione e di tutela dell'ambiente, in

linea con quanto previsto nel piano di cui al comma 2, i

provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio della sorgente orfana

o delle sorgenti orfane o il respingimento dell'intero carico o di

parte di esso al soggetto responsabile dell'invio del carico stesso

in Italia. Il soggetto estero e' responsabile anche per quanto

riguarda gli oneri inerenti al rinvio della sorgente o delle sorgenti

orfane o del carico medesimo. Il Ministero degli affari esteri e

della cooperazione internazionale, con la collaborazione dell'ISIN,

provvede ad informare, ai sensi dell'articolo 189, comma 7, del

respingimento del carico la competente autorita' dello Stato

responsabile dell'invio del carico.

4. Nei casi previsti dal presente articolo, il Prefetto comunica

tempestivamente il ritrovamento delle sorgenti orfane, ovvero la

presenza di livelli anomali di radioattivita', al Dipartimento della

protezione civile e all'ISIN ai fini dell'attivazione delle previste

forme di cooperazione internazionale e di scambio di informazioni di

cui all'articolo 189.

Art. 188

Esercitazioni (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 98; decreto

legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 126)

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della

protezione civile ed il prefetto, ciascuno negli ambiti di propria

competenza effettuano esercitazioni al fine di verificare

l'adeguatezza dei piani di emergenza di cui al presente Titolo e dei

relativi strumenti di attuazione.

Art. 189

Collaborazione con altri Stati (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo

99; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 126-ter;

legge 31 ottobre 1989 n. 375; legge 9 aprile 1990 n. 92; decisione

del Consiglio 87/600/EURATOM).

1. Nella predisposizione dei piani di emergenza di cui al presente

Titolo si tiene altresi' conto delle eventuali conseguenze di

emergenze radiologiche e nucleari sul territorio nazionale che

possano interessare altri Stati, anche non appartenenti all'Unione

europea.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della

protezione civile e l'ISIN, ognuno per quanto di propria competenza,

d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione

internazionale, cooperano con altri Stati membri dell'Unione Europea

e con paesi terzi che potrebbero essere interessati da eventuali

emergenze che si verifichino o possano verificarsi nel territorio

nazionale, al fine di agevolare la predisposizione e l'eventuale

attuazione di misure di radioprotezione di detti Stati, nonche' il

coordinamento dei rispettivi piani di emergenza.

3. In caso di una emergenza radiologica o nucleare che si verifichi

nel territorio nazionale, ovvero possa dar luogo a conseguenze sul

territorio nazionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Dipartimento della protezione civile e l'ISIN, ciascuno per quanto di

propria competenza, d'intesa con Ministero degli affari esteri e

della cooperazione internazionale, stabiliscono tempestivamente

contatti con le omologhe autorita' competenti di tutti gli Stati

membri e con i paesi terzi eventualmente coinvolti o che sono

suscettibili di essere interessati, al fine di:

a) condividere le informazioni e le valutazioni riguardo la

situazione di esposizione in atto;

b) coordinare l'attuazione delle misure protettive e

l'informazione alla popolazione;

c) cooperare durante la fase di transizione da una situazione di

esposizione di emergenza ad una situazione di esposizione esistente.

4. Le attivita' di coordinamento non impediscono ne' ritardano

l'adozione delle azioni necessarie a livello nazionale.

5. Per le attivita' di cui al comma 3, devono essere utilizzati, se

del caso, i sistemi di scambio di informazioni e di coordinamento a

livello bilaterale, in ambito europeo o internazionale. A tal fine,

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della

protezione civile e l'ISIN, ciascuno per quanto di propria

competenza, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della

cooperazione internazionale, provvedono all'attuazione a livello

nazionale:

a) delle Convenzioni internazionali sulla pronta notifica di un

incidente nucleare e sulla assistenza in caso di un incidente

nucleare o di una emergenza radiologica;

b) del sistema europeo di scambio rapido delle informazioni in

caso di emergenza radiologica di cui alla Decisione del Consiglio

87/600/Euratom.

6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della

protezione civile e l'ISIN, ognuno per quanto di propria competenza,

di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione

internazionale, promuovono e stabiliscono accordi di cooperazione

bilaterali o multilaterali, in particolare con i paesi confinanti,

finalizzata a favorire lo scambio rapido delle informazioni in caso

di una emergenza radiologica o nucleare, e il coordinamento

transfrontaliero delle misure protettive durante la riposta ad un

incidente nucleare.

7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della

protezione civile e l'ISIN, ognuno per quanto di propria competenza e

di concerto con le altre autorita' competenti in materia e d'intesa

con Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

condividono tempestivamente le informazioni e cooperano con le

omologhe autorita' competenti degli altri Stati membri o dei paesi

terzi interessati e con le pertinenti organizzazioni internazionali,

riguardo allo smarrimento, al furto o al ritrovamento di sorgenti

sigillate ad alta attivita', di altre sorgenti radioattive e

materiale radioattivo critico e ai relativi controlli periodici

successivi o indagini, fatti salvi i pertinenti requisiti di

riservatezza e la legislazione nazionale in materia.

8. Ai fini dell'efficace attuazione della Convenzione

sull'assistenza in caso di incidente nucleare, adottata a Vienna il

26 settembre 1986, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9

aprile 1990, n. 92, la Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Dipartimento della protezione civile costituisce l'autorita'

competente per la ricognizione e il censimento, su tutto il

territorio nazionale, delle risorse umane e strumentali utili alla

gestione delle emergenze radiologiche e nucleari.

Art. 190

Particolari disposizioni per le attivita' di protezione civile e di

polizia giudiziaria (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,

articolo 126-quater).

1. In casi di necessita' e di urgenza nel corso delle attivita' di

protezione civile svolte sotto la direzione dell'autorita'

responsabile dell'attuazione dei piani di emergenza nonche' nel corso

delle attivita' di polizia giudiziaria non si applicano gli obblighi

di denuncia, di comunicazione, di autorizzazione o di nulla osta

previsti nel presente decreto e nella legge 31 dicembre 1962, n.

1860, per le sorgenti di radiazioni ionizzanti.

Capo II  
Informazione della popolazione

Art. 191

Situazioni disciplinate (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,

articolo 127)

1. Le norme del presente Capo disciplinano le attivita' e le

procedure di informazione della popolazione sulle misure di

protezione sanitaria e sul comportamento da adottare nelle emergenze

di cui al Capo I del presente Titolo.

Art. 192

Popolazione interessata e piani di emergenza (decreto legislativo 17

marzo 1995, n. 230, articolo 128)

1. Ferme restando le definizioni di cui al Titolo II, ai fini

dell'applicazione del presente Capo valgono le definizioni seguenti:

a) popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza

radiologica: qualsiasi gruppo di popolazione per il quale e' stato

stabilito un piano di emergenza;

b) popolazione effettivamente interessata dall'emergenza:

qualsiasi gruppo di popolazione per il quale sono previste misure

specifiche di protezione qualora sopravvenga un caso di emergenza;

c) piano di emergenza: i piani di cui al Capo I del presente

Titolo.

Art. 193

Obbligo di informazione. (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 70 e

71; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 129).

1. Alla popolazione che rischia di essere interessata

dall'emergenza radiologica, intesa come qualsiasi gruppo di

popolazione per il quale e' stato stabilito un piano di emergenza ai

sensi del Capo I del presente Titolo, e alla popolazione

effettivamente interessata dall'emergenza, intesa come qualsiasi

gruppo di popolazione per il quale sono previste misure specifiche di

protezione qualora sopravvenga un caso di emergenza, devono essere

fornite le informazioni previste nel presente Capo senza che le

stesse ne debbano fare richiesta.

2. Le informazioni devono essere accessibili al pubblico, sia in

condizioni normali, sia in fase di preallarme o di emergenza

radiologica.

Art. 194

Informazione preventiva. (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 70;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 130).

1. La popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza

viene informata e regolarmente aggiornata sulle misure di protezione

sanitaria ad essa applicabili nei vari casi di emergenza prevedibili,

nonche' sul comportamento da adottare in caso di emergenza.

2. L'informazione comprende almeno gli elementi riportati

nell'allegato XXXIV.

3. Informazioni dettagliate sono rivolte a particolari gruppi di

popolazione in relazione alla loro attivita', funzione e

responsabilita' nei riguardi della collettivita' nonche' al ruolo che

eventualmente debbano assumere in caso di emergenza.

Art. 195

Informazione in caso di emergenza. (direttiva 2013/59/EURATOM,

articolo 71; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo

131).

1. La popolazione effettivamente interessata dall'emergenza viene

immediatamente informata sui fatti relativi all'emergenza, sul

comportamento da adottare e sui provvedimenti di protezione sanitaria

ad essa applicabili nella fattispecie.

2. L'informazione comprende almeno gli elementi riportati

nell'allegato XXXIV.

3. Informazioni specifiche sono rivolte, anche in fase di

preallarme, a particolari gruppi di popolazione, in relazione alla

loro attivita', funzione ed eventuale responsabilita' nei riguardi

della collettivita' nonche' al ruolo che eventualmente debbano

assumere nella particolare occasione.

Art. 196

Informazione delle persone che possono intervenire nella

organizzazione dei soccorsi. (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli

70 e 71; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 132).

1. I soggetti che possono comunque intervenire nella organizzazione

dei soccorsi in caso di emergenza devono ricevere un'informazione

adeguata e regolarmente aggiornata sui rischi che l'intervento puo'

comportare per la loro salute e sulle precauzioni da prendere in un

caso simile; tale informazione deve tener conto dei vari casi di

emergenza prevedibili.

2. Dette informazioni sono completate con notizie particolareggiate

in funzione del caso in concreto verificatosi.

Art. 197

Procedure di attuazione (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 70 e 71;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 133 e 134).

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della

protezione civile, anche sulla base dei contenuti di cui all'allegato

XXXIV, avvalendosi di un comitato appositamente costituito e al quale

prendono parte rappresentanti designati dal Ministero della Salute,

dal Ministero dell'Interno, dal Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, dall'ISIN, dall'Istituto Superiore

di Sanita', dalla Conferenza Unificata, nonche' da altre

amministrazioni ed enti competenti, provvede entro centoventi giorni

dall'istituzione del predetto Comitato:

a) alla definizione dei contenuti dell'informazione preventiva

per le emergenze previste dal Piano Nazionale di cui all'articolo

182;

b) alla definizione di direttive per l'informazione preventiva e

in caso di emergenza per tutte le pianificazioni disciplinate nel

presente Titolo, di competenza del Prefetto.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della

protezione civile in raccordo con i prefetti territorialmente

competenti provvede alla diffusione dell'informazione di cui

all'articolo 194. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri

- Dipartimento della protezione civile in raccordo con i prefetti

predispone e attua, ciascuno per le emergenze di propria competenza,

sulla base di contenuti delle direttive di cui al comma 1, appositi

programmi di comunicazione per la diffusione dell'informazione di cui

all'articolo 194 che possono prevedere in funzione delle specifiche

modalita' operative e dei destinatari dell'informazione stessa il

concorso delle amministrazioni statali, delle Regioni e Province

autonome di Trento e Bolzano, dei sindaci, nonche' delle strutture

operative del Servizio nazionale della protezione civile e degli

organi del Servizio sanitario nazionale.

3. I prefetti, sulla base delle direttive di cui al comma 1,

lettera b), e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento

della protezione civile individuano, nell'ambito dei piani di

emergenza di rispettiva competenza, le disposizioni e le procedure

per la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 195.

4. Il comitato di cui al comma 1 si avvale di una Commissione

tecnico scientifica coordinata dal Ministero della salute e composta

da esperti in materia di radioprotezione, individuati dal Ministero

della salute, dall'Istituto Superiore di Sanita', dall'ISIN, dal

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e

dal Ministero per lo sviluppo economico.

5. Ai componenti del Comitato e della Commissione di esperti non

spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o

altri emolumenti comunque denominati.

Titolo XV  
PARTICOLARI SITUAZIONI DI ESPOSIZIONE ESISTENTE

Art. 198

Campo di applicazione (direttiva 2013/59 EURATOM; decreto legislativo

17 marzo 1995, n. 230, articolo 126-bis e allegato XVII: Elenco

indicativo di tipi di situazioni di esposizione esistenti di cui

all'articolo 100, decreto legislativo n. 230/1995).

1. Il presente Titolo si applica alle situazioni di esposizione

esistente di seguito elencate:

a) esposizione dovuta alla contaminazione di aree da parte di

materiale radioattivo derivante da:

1) attivita' del passato che non sono mai state sottoposte a

controlli amministrativi o che non sono state disciplinate

conformemente alle disposizioni del presente decreto;

2) un'emergenza, dopo che e' stata dichiarata la conclusione

della situazione di esposizione di emergenza come stabilito dal

Titolo XIV;

3) incidenti o eventi nucleari o radiologici anche avvenuti

all'estero senza aver determinato un'emergenza sul territorio

nazionale;

4) attivita' del passato per le quali l'esercente e' ignoto o

non e' piu' giuridicamente responsabile;

b) esposizione dovuta a materiali contaminati da sostanze

radioattive;

c) esposizione a beni di consumo, tranne alimenti, mangimi e

acqua potabile, contenenti:

1) radionuclidi provenienti dalle zone contaminate di cui alla

lettera a);

2) radionuclidi naturali.

Art. 199

Principi della radioprotezione per le misure correttive e protettive

(direttiva 2013/59 EURATOM, articolo 100; decreto legislativo 17

marzo 1995, n. 230, articolo 126- bis).

1. Ai fini delle decisioni in merito all'attuazione delle misure

correttive e protettive nelle situazioni di esposizione esistente di

cui all'articolo 198 sono rispettati i seguenti principi:

a) le decisioni che introducono o modificano una via di

esposizione nelle situazioni di esposizione esistente, devono essere

giustificate nel senso che devono apportare piu' benefici che danni;

b) il tipo, l'ampiezza e la durata delle misure correttive e

protettive sono ottimizzati allo scopo di mantenere l'entita' delle

dosi individuali, la probabilita' dell'esposizione e il numero di

individui esposti al minimo ragionevolmente possibile, tenendo conto

di fattori economici e sociali;

c) l'ottimizzazione della protezione si applica in via

prioritaria alle esposizioni al di sopra dei livelli di riferimento

di cui all'allegato XXXV e continua a essere messa in atto al di

sotto di detti livelli, anche tenuto conto delle valutazioni e

dell'efficacia delle misure correttive e protettive attuate;

d) i livelli di riferimento in termini di dose, di cui

all'allegato XXXV, sono utilizzati ai fini della programmazione e

dell'eventuale attuazione delle misure correttive e protettive. Detti

livelli non costituiscono limiti di dose.

2. Nei casi previsti dall'articolo 36 della legge n. 234 del 2012

le disposizioni dell'allegato XXXV aventi contenuto tecnico possono

essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri di cui all'articolo 146, comma 8.

Art. 200

Campagna di individuazione e valutazione delle situazioni di

esposizione esistente (direttiva 2013/59 EURATOM, articolo 101;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 126-bis).

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,

avvalendosi delle proprie Agenzie regionali o provinciali per la

protezione dell'ambiente, individuano le situazioni di esposizione

esistente indicate nell'articolo 198, comma 1, lettera a), entro

centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto.

2. L'Agenzia regionale o provinciale per la protezione

dell'ambiente valuta la dose agli individui della popolazione

derivanti dalle situazioni individuate al comma 1, e comunica alla

Regione e alla Provincia autonoma gli esiti delle valutazioni. Nel

caso in cui sia superato il livello di riferimento di cui

all'allegato XXXV, la comunicazione e' trasmessa anche al Prefetto e

all'ISIN.

Art. 201

Misure correttive e protettive nelle situazioni di esposizioni

esistenti (direttiva 2013/59 EURATOM, articolo 73; decreto

legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 126-bis).

1. Nella definizione delle strategie di gestione delle situazioni

di esposizione esistente il Prefetto tiene conto dei principi di cui

all'articolo 199, delle necessità e del rischio di esposizione,

nonche' dell'efficacia delle misure protettive e correttive e delle

caratteristiche reali della situazione.

2. A tal fine il Prefetto si avvale di una commissione consultiva

costituita da rappresentanti delle amministrazioni e degli organismi

tecnici e sanitari locali, nonche' da rappresentanti delle realta'

economiche e sociali interessate. La Commissione e' integrata, in

relazione alla rilevanza della situazione, con rappresentanti

dell'ISIN, del Ministero dell'Interno-Dipartimento dei vigili del

fuoco, della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della

protezione civile, dell'ISPRA e dell'ISS.

3. Le strategie di cui al comma 1 includono:

a) l'individuazione degli obiettivi da perseguire, anche a lungo

termine, e i livelli di riferimento corrispondenti, tenendo conto di

quelli stabiliti nell'allegato XXXV;

b) la valutazione della necessita' di misure correttive e

protettive da applicare nelle aree interessate, il beneficio agli

individui della popolazione interessati e la determinazione della

portata e dell'efficacia di tali misure;

c) l'individuazione delle aree interessate e degli individui

della popolazione interessati, la loro delimitazione e la

regolamentazione dell'accesso a tali aree o agli edifici in esse

ubicati, ovvero la necessita' di imporre limitazioni alle condizioni

di vita in tali aree;

d) la valutazione dell'esposizione di gruppi diversi della

popolazione e dei mezzi a disposizione dei singoli individui per

verificare la propria esposizione;

e) l'istituzione di un dispositivo di sorveglianza delle

esposizioni.

4. Il Prefetto, autorizzato l'insediamento e la ripresa di

attivita' sociali ed economiche in aree con una contaminazione

residua di lunga durata, adotta accorgimenti per il controllo

costante dell'esposizione per stabilire condizioni di vita che

possono essere considerate normali, tra cui:

a) la definizione di livelli di riferimento adeguati, tenendo

conto di quelli stabiliti nell'allegato XXXV;

b) l'organizzazione di un sistema di gestione a sostegno del

mantenimento delle misure di autoprotezione nelle aree interessate,

comprese le informazioni e la consulenza agli individui della

popolazione e la sorveglianza delle esposizioni;

c) eventuale adozione di misure di risanamento ambientale;

d) eventuale delimitazione di aree.

5. Ai componenti della commissione non spettano compensi,

indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti

comunque denominati.

Art. 202

Attuazione delle misure correttive e protettive (direttiva 2013/59

EURATOM, articolo 102; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,

articolo 126-bis).

1. Nelle situazioni che comportano un'esposizione esistente di cui

all'articolo 200, comma 1, il Prefetto assume il coordinamento delle

attivita' spettanti ai soggetti tenuti all'attuazione delle misure

correttive e protettive, di cui all'articolo 201, avvalendosi della

commissione di cui all'articolo 201, comma 2.

2. L'attuazione delle strategie correttive e protettive, prevede

periodicamente:

a) di valutare le eventuali misure correttive e protettive

disponibili per conseguire gli obiettivi e l'efficienza delle misure

pianificate e realizzate;

b) di fornire alle popolazioni esposte informazioni sui

potenziali rischi sanitari e sui mezzi a disposizione per ridurre, se

necessario, la relativa esposizione;

c) di fornire le indicazioni per la gestione delle esposizioni a

livello individuale o locale.

3. Alle situazioni di esposizione esistente per le quali e'

superato il livello di riferimento di cui all'allegato XXXV ed e'

possibile attribuire la responsabilita' giuridica a un determinato

soggetto, si applicano le disposizioni di cui ai capi XI e XII e il

soggetto responsabile e' tenuto a darne notifica al Prefetto.

4. In ogni caso ai lavoratori impegnati nelle misure correttive e

protettive relative alle esposizioni di cui al comma 1 si applicano

le disposizioni di cui al Titolo XI.

Art. 203

Disposizioni particolari per taluni tipi di beni di consumo

(direttiva 2013/59 EURATOM, articolo 21; decreto legislativo 17

marzo 1995, n. 230, articolo 126-bis).

1. E' vietato mettere in circolazione, produrre, impiegare,

manipolare, importare o comunque detenere, quando tali attivita' sono

svolte a fini commerciali:

a) beni di consumo che contengono radionuclidi naturali e

derivano dalle attivita' di cui all'articolo 20, le cui

concentrazioni di attivita' sono tali da determinare una dose annuale

alla popolazione superiore al valore di cui all'allegato XXXV lettera

d);

b) beni di consumo, a esclusione di alimenti, mangimi e acqua

potabile, che contengono radionuclidi artificiali provenienti dalle

aree contaminate di cui all'articolo 198, comma 1, lettera a) le cui

concentrazione di attivita' sono tali da determinare una dose annuale

alla popolazione superiore al valore di cui all'allegato XXXV lettera

d).

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il

Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'interno e il

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'ISIN, sono

stabiliti per bene di consumo i livelli di concentrazione di

attivita' di cui ai divieti indicati al comma 1.

Art. 204

Rinvenimento di materiale radioattivo (direttiva 2013/59 EURATOM,

articolo 94; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo

126-bis).

1. Il presente articolo si applica alle situazioni di esposizione

esistente di cui all'articolo 198, comma 1, lettera b) ovvero a

situazioni di rinvenimento di materiale radioattivo non altrove

disciplinato dal presente decreto.

2. Ferme restando le disposizioni degli articoli 45 e 202, comma 4,

nel caso in cui l'origine dei materiali radioattivi sia riconducibile

a una pratica, i suddetti materiali non sono soggetti al regime

autorizzatorio del presente decreto e possono essere allontanati se

la concentrazione di attivita' rispetta i valori stabiliti

nell'Allegato I. Nei casi di superamento di tali valori, la medesima

condizione ricorre se viene dimostrato il rispetto del criterio di

non rilevanza radiologica di cui all'Allegato I.

3. Ferme restando le disposizioni degli articoli 26 e 202, comma 4,

nel caso in cui i materiali radioattivi contengano radionuclidi di

origine naturale e non sono stati utilizzati per le loro proprieta'

radioattive, fissili o fertili, non sono soggetti al regime

autorizzatorio del presente decreto e sono allontanati se hanno

concentrazioni di attivita' minori o uguali ai valori stabiliti

nell'Allegato II ovvero, in caso di superamento di detti valori, sia

rispettato il livello di esenzione di dose efficace per l'individuo

rappresentativo di cui all'Allegato II.

4. Il soggetto responsabile dell'attivita' all'interno della quale

avviene il rinvenimento del materiale radioattivo verifica le

condizioni di cui ai commi 2 e 3 avvalendosi dell'esperto di

radioprotezione. Negli altri casi di rinvenimento tale onere e' a

carico dell'ARPA/APPA per le funzioni tecniche e di valutazione della

dose.

5. Il soggetto di cui al comma 4 e' tenuto a comunicare

preventivamente al Prefetto e agli organi di vigilanza competenti per

territorio l'allontanamento del materiale radioattivo che soddisfa i

criteri di cui ai commi 2 e 3.

6. Nei casi in cui il materiale radioattivo che non soddisfa le

condizioni di cui ai commi 2 e 3 e' introdotto nel territorio

nazionale da soggetti con sede o stabile organizzazione fuori dal

territorio italiano, anche appartenenti a Stati membri dell'Unione

europea, il Prefetto adotta, valutate le circostanze del caso e in

relazione alle necessita' di tutela della popolazione dai rischi di

esposizione e di tutela dell'ambiente, i provvedimenti opportuni ivi

compreso il rinvio del materiale radioattivo o il respingimento

dell'intero carico o di parte di esso al soggetto responsabile

dell'invio del carico stesso in Italia. Il soggetto estero e'

responsabile anche per quanto riguarda gli oneri inerenti il rinvio

del materiale radioattivo o del carico medesimo. Il Prefetto, con la

collaborazione dell'ISIN, avvisa il Ministero degli affari esteri e

della cooperazione internazionale, che provvede a informare, della

restituzione del materiale radioattivo o del carico alla competente

autorita' dello Stato responsabile dell'invio.

Titolo XVI  
APPARATO SANZIONATORIO  
Capo I  
Illeciti penali

Art. 205

Sanzioni penali relative al Titolo IV (decreto legislativo 17 marzo

1995, n. 230, articolo 142-bis)

1. L'esercente che non effettua con le modalita' e scadenze

indicate le misurazioni di cui agli articoli 17, commi 1 e 3, e 22,

commi 1, 2 e 3, e' punito con l'arresto da uno a sei mesi o con

l'ammenda da euro 2.000,00 ad euro 15.000,00.

2. L'esercente che, in violazione dell'articolo 17, comma 3, non si

avvale dell'esperto di cui all'articolo 15 o non pone in essere le

misure correttive indicate dallo stesso e' punito con l'arresto da

sei mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 5.000,00 ad euro

20.000,00.

3. Nei casi previsti dagli articoli 17, comma 4, e 28, comma 5, ai

soggetti che violano le disposizioni richiamate di cui al Titolo XI

si applicano le relative sanzioni.

4. Nel caso previsto dall'articolo 22, comma 4, ai soggetti che

violano le disposizioni richiamate di cui ai capi XI e XII si

applicano le relative sanzioni.

5. Chiunque pone in essere le attivita' di cui all'articolo 23 o

all'articolo 26 senza il titolo autorizzativo rispettivamente

prescritto oppure in violazione delle prescrizioni in esso contenute

e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da

euro 30.000,00 ad euro 90.000,00.

6. L'omissione della notifica prevista dall'articolo 24, nonche'

l'inottemperanza alle prescrizioni date dall'amministrazione

competente, sono punite con l'arresto da sei mesi ad un anno o con

l'ammenda da euro 5.000,00 ad euro 30.000,00.

7. La violazione del divieto di cui all'articolo 23, comma 9, e'

punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro

3000,00 a euro 15.000,00.

8. La violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 6, e'

punita con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da euro

30.000,00 ad euro 100.000,00.

9. La prosecuzione delle attivita' dopo la sospensione o la revoca

dei provvedimenti autorizzatori e' punita con le pene previste per lo

svolgimento dell'attivita' in assenza dei prescritti titoli

autorizzatori.

Art. 206

Sanzioni penali relative al Titolo V (decreto legislativo 17 marzo

1995, n. 230, articolo 139)

1. Il direttore responsabile che omette la segnalazione di cui

all'articolo 31 e' punito con l'arresto da quindici giorni a tre mesi

o con l'ammenda da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00.

2. Il direttore responsabile che omette di adottare le misure o di

dare l'avviso indicati nell'articolo 33 e' punito con l'arresto da

tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 3.000,00 ad euro 10.000,00.

3. Il direttore responsabile che viola il divieto di cui

all'articolo 34, comma 1 e non ottempera alla previsione di cui

all'articolo 34, comma 2, e' punito con l'arresto da due a otto mesi

o con l'ammenda da euro 2.000,00 ad euro 8.000,00.

4. Il direttore responsabile che non ottempera agli obblighi di cui

all'articolo 35 e' punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con

l'ammenda da euro 3.000,00 ad euro 9.000,00.

Art. 207

Sanzioni penali relative al Titolo VI (decreto legislativo 17 marzo

1995, n. 230, articolo 136)

1. Chiunque pone in essere le attivita' di cui agli articoli 36, 38

e 43 in assenza dell'autorizzazione prevista o in violazione delle

prescrizioni dettate nella stessa, e' punito con l'arresto da sei

mesi a due anni o con l'ammenda da euro 30.000,00 ad euro 50.000,00.

2. Chiunque omette la notifica prevista dagli articoli 37 e 46,

nonche' la denuncia prevista dall'articolo 44, comma 1, e' punito con

l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 10.000,00 ad

euro 20.000,00.

3. Chiunque pone in essere le condotte vietate dagli articoli 38,

comma 7, e 39, commi 1 e 2, e' punito con l'arresto da uno a tre anni

e con l'ammenda da euro 20.000,00 ad euro 100.000,00.

4. Chiunque non ottempera agli obblighi di informazione di cui

all'articolo 41, con le modalita' in esso indicate, oppure omette di

dare la comunicazione di cui all'articolo 45, comma 1, e' punito con

l'arresto da quindici giorni a due mesi o con l'ammenda da euro

5.000,00 ad euro 10.000,00.

5. La prosecuzione delle attivita' dopo la sospensione o la revoca

dei provvedimenti autorizzatori e' punita con le pene previste per lo

svolgimento dell'attivita' in assenza dei prescritti titoli

autorizzatori.

Art. 208

Sanzioni penali relative al Titolo VII (decreto legislativo 17 marzo

1995, n. 230, articolo 137)

1. L'esercizio delle pratiche di categoria A senza il nulla-osta di

cui all'articolo 51, comma 1, o in violazione delle condizioni e dei

requisiti di esercizio della pratica indicati ai sensi dell'articolo

50, comma 7, e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con

l'ammenda da euro 15.000,00 ad euro 50.000,00 euro. La violazione

delle prescrizioni dettate con il nulla-osta e' punito con l'arresto

da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro

45.000,00.

2. L'esercizio delle pratiche di categoria B senza il nulla-osta di

cui all'articolo 52, comma 1, o in violazione delle condizioni e dei

requisiti di esercizio della pratica indicati ai sensi dell'articolo

50, comma 7, e' punito con l'arresto da due a sei mesi o con

l'ammenda da euro 5.000,00 ad euro 30.000,00. La violazione delle

prescrizioni dettate con il nulla-osta e' punito con l'arresto da un

mese a quattro mesi o con l'ammenda da euro 3.000,00 ad euro

20.000,00.

3. Chiunque effettua lo smaltimento, il riciclo o il riutilizzo di

rifiuti radioattivi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 54,

comma 1, e' punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da

euro 30.000,00 a euro 150.000,00. La violazione delle prescrizioni

dettate nell'autorizzazione e' punito con l'arresto da sei mesi a due

anni e con l'ammenda da euro 20.000,00 ad euro 100.000,00.

4. La violazione del divieto di cui all'articolo 54, comma 9, o lo

svolgimento dell'attivita' di cui all'articolo 54, comma 10, in

assenza dell'autorizzazione o in violazione delle prescrizioni, sono

puniti con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro

3.000,00 ad euro 15.000,00.

5. Chiunque effettua le attivita' di cui agli articoli 56, comma 1,

e 57, comma 1, senza le richieste autorizzazioni e' punito con

l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da euro 15.000,00 ad euro

60.000,00. La violazione delle prescrizioni dettate

nell'autorizzazione, nonche' delle disposizioni di cui all'articolo

56, commi 3 e 4, e' punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e con

l'ammenda da euro 6.000,00 ad euro 30.000,00.

6. La violazione della disposizione di cui all'articolo 58, comma

1, e' punita con l'arresto da uno a tre anni o con l'ammenda da euro

60.000,00 ad euro 120.000,00.

7. Chiunque effettua una delle attivita' di cui all'articolo 59,

comma 1, senza il preventivo nulla-osta e' punito con l'arresto da

sei mesi a due anni o con l'ammenda da euro 30.000,00 ad euro

60.000,00. La violazione delle prescrizioni dettate con il nulla-osta

e' punito con l'arresto da quattro mesi ad un anno o con l'ammenda da

euro 15.000,00 ad euro 45.000,00.

8. La prosecuzione delle attivita' dopo la sospensione o la revoca

dei provvedimenti autorizzatori e' punita con le pene previste per lo

svolgimento dell'attivita' in assenza dei prescritti titoli

autorizzatori.

Art. 209

Sanzioni penali relative al Titolo VIII (decreto legislativo 6

febbraio 2007, n.52, articoli 23, 23)

1. Chiunque svolge le attivita' di cui all'articolo 62 senza il

nulla-osta richiesto e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni o

con l'ammenda da euro 15.000,00 a euro 60.000,00. La violazione delle

prescrizioni dettate con il nulla-osta, degli obblighi previsti

dall'articolo 68, comma 1, lettere a), b), c) e d), nonche' il

mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi dell'articolo 62,

comma 3, sono puniti con l'arresto da tre mesi ad un anno o con

l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00.

2. L'inottemperanza ai doveri di cui all'articolo 63, commi 1 e 2,

e' punita con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da euro

2.000,00 ad euro 10.000,00.

3. Chiunque svolge le attivita' di cui all'articolo 64 senza

l'autorizzazione richiesta dai commi 1 e 7 dello stesso articolo e'

punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da euro

20.000,00 ad euro 40.000,00 euro. La violazione delle prescrizioni

dettate con l'autorizzazione e' punita con l'arresto da tre mesi ad

un anno o con l'ammenda da euro 15.000,00 ad euro 30.000,00.

4. L'inottemperanza ai doveri di cui agli articoli 65 e 69 e'

punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro

1.000,00 ad euro 6.000,00.

5. L'omessa tenuta del libretto di cui all'articolo 66 e' punita

con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da euro 1.000,00 ad

euro 3.000,00 euro. La tenuta del libretto in modo non conforme alle

previsioni di cui all'articolo 66, comma 1, il mancato aggiornamento

o la mancata consegna di cui all'articolo 66, commi 2 e 3, sono

puniti con l'arresto da quindici giorni a due mesi o con l'ammenda da

euro 1.000,00 ad euro 3.000,00.

6. Chiunque svolge le attivita' di cui all'articolo 67 senza la

registrazione prevista e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno

o con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00.

7. L'inottemperanza ai doveri di cui all'articolo 72, comma 1, e'

punita con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da euro

3.000,00 ad euro 40.000,00.

8. L'omessa attivazione delle misure indicate nell'articolo 72,

comma 5, e l'omissione delle comunicazioni ed informazioni di cui

all'articolo 72, commi 5 e 6, primo periodo, sono punite con

l'arresto da uno a due anni o con l'ammenda da euro 45.000,00 ad euro

60.000,00.

9. L'immissione sul mercato o lo smaltimento dei prodotti indicati

nell'articolo 72, comma 6, ultimo periodo, in assenza

dell'autorizzazione prescritta, e' punito con l'arresto da due a tre

anni e con l'ammenda da euro 20.000,00 ad euro 70.000,00.

10. La prosecuzione delle attivita' dopo la sospensione o la revoca

dei provvedimenti autorizzatori e' punita con le pene previste per lo

svolgimento dell'attivita' in assenza dei prescritti titoli

autorizzatori.

Art. 210

Sanzioni penali relative ai Titoli IX e X (decreto legislativo 17

marzo 1995, n. 230, articolo 138)

1. Chiunque pone in essere le attivita' di cui agli articoli 76,

77, 94 e 95 o esegue le operazioni connesse alla disattivazione di un

impianto nucleare di cui all'articolo 98 in assenza dei prescritti

titoli autorizzativi e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o

con l'ammenda da euro 50.000,00 ad euro 100.000,00.

2. Chiunque pone in essere l'attivita' di cui all'articolo 96 senza

il prescritto titolo autorizzativo o in violazione delle prescrizioni

contenute nel titolo e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o

con l'ammenda da euro 30.000,00 ad euro 90.000,00.

3. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, della

legge 31 dicembre 1962, n. 1860 o il titolare del nulla-osta di cui

all'articolo 77 del presente decreto che mettono in esecuzione i

progetti particolareggiati di impianti nucleari senza l'approvazione

di cui all'articolo 84, comma 2, sono puniti con l'arresto da sei

mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 30.000,00 ad euro 90.000,00.

La pena e' dell'arresto da tre a sei mesi o dell'ammenda da euro

15.000,00 ad euro 60.000,00 nel caso in cui i progetti

particolareggiati di cui all'articolo 84, comma 2, siano realizzati

in difformita' da quanto approvato.

4. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 98 che mette

in esecuzione i progetti particolareggiati ovvero i piani operativi

senza l'approvazione di cui all'articolo 99, comma 6, o non

rispettando le prescrizioni di cui all'articolo 99, comma 5, e'

punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro

20.000,00 ad euro 50.000,00. La pena e' dell'arresto da uno a tre

mesi o dell'ammenda da euro 15.000,00 ad euro 40.000,00 nel caso in

cui i progetti particolareggiati di cui all'articolo 99, comma 6,

siano realizzati in difformita' da quanto approvato.

5. Chiunque viola le prescrizioni contenute nei titoli

autorizzativi previsti dagli articoli 76, 77, 94, 95 e 98 o il

regolamento di esercizio di cui all'articolo 89 oppure contravviene

agli obblighi o alle prescrizioni di cui agli articoli 91, comma 1,

97, 100, comma 3, e 102, comma 2, e' punito con l'arresto da tre a

nove mesi o con l'ammenda da euro 30.000,00 ad euro 90.000,00.

6. Chiunque effettua le attivita' di cui all'articolo 87 in assenza

dell'approvazione del programma generale di cui all'articolo 87,

comma 4, o in mancanza del parere positivo di cui all'articolo 87,

comma 5, ovvero in violazione delle prescrizioni previste

dall'articolo 87, comma 6, e' punito con l'arresto da due a sei mesi

o con l'ammenda da euro 20.000,00 ad euro 60.000,00.

7. L'inottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 79, comma 1,

lettere da a) ad e), e 97, comma 1, e' punito con l'arresto da uno a

tre mesi o con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00.

8. Il personale incaricato ai sensi dell'articolo 91, comma 1, che

abbandona il posto di lavoro senza preavviso e senza essere stato

sostituito e' punito con l'arresto da quindici giorni a tre mesi o

con l'ammenda da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00.

9. L'omessa attivita' di formazione e aggiornamento di cui

all'articolo 103, comma 1 primo periodo, e l'omessa acquisizione

dell'attestazione di cui all'articolo. 103, comma 1 secondo periodo,

sono punite con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da euro

1.000,00 ad euro 5.000,00.

10. La prosecuzione delle attivita' dopo la sospensione o la revoca

dei provvedimenti autorizzatori e' punita con le pene previste per lo

svolgimento dell'attivita' in assenza dei prescritti titoli

autorizzatori.

Art. 211

Sanzioni penali relative al Titolo XI (decreto legislativo 17 marzo

1995, n. 230, articolo 139)

1. La violazione dei divieti di cui agli articoli 107, comma 2,

117, comma 2, 121, comma 1, 134, comma 3, 137, commi 1 e 2, e' punita

con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da euro 20.000,00 ad

euro 90.000,00.

2. La violazione degli obblighi e delle prescrizioni di cui agli

articoli 109, comma 6, 112, comma 1, 113, commi 2 e 3, 115, 117,

comma 1, 123, 124, comma 3, 125, 128, e 141, commi 1 e 2, e' punita

con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 5.000,00 ad

euro 20.000,00.

3. La violazione degli obblighi e delle prescrizioni di cui agli

articoli 109, commi 2 e 3, 122 e 131, comma 2, e' punita con

l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 1.000,00 ad

euro 3.000,00.

4. La violazione degli obblighi e delle prescrizioni di cui agli

articoli 110, 111, 124, commi 1 e 2, e' punita con l'arresto da due a

sei mesi o con l'ammenda da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00.

5. La violazione degli obblighi e delle prescrizioni di cui agli

articoli 114, comma 2 lettere a), b) e c), e 118, comma 2 lettere b)

e c), e' punita con l'ammenda da euro 150,00 ad euro 500,00.

6. La violazione degli obblighi e delle prescrizioni di cui agli

articoli 130, 131, comma 1, 137, comma 3, 139, comma 1 lettera a), e'

punita con l'arresto da giorni quindici ad un mese o con l'ammenda da

euro 300,00 ad euro 2.000,00.

7. L'inottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 134,

commi 1, 4 e 5, 135, comma 1, 136, commi 1, 6 e 7 e' punita con

l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da euro 3.000,00 ad euro

10.000,00.

8. La violazione dell'articolo 142, comma 1, e' punita con

l'arresto da uno a due anni o con l'ammenda da euro 45.000, ad euro

60.000,00.

9. La prosecuzione delle attivita' dopo la sospensione o la revoca

dei provvedimenti autorizzatori e' punita con le pene previste per lo

svolgimento dell'attivita' in assenza dei prescritti titoli

autorizzatori.

10. L'esercizio di funzioni proprie degli esperti di

radioprotezione o dei medici autorizzati ad opera di soggetti non

abilitati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 129 e 138,

nonche' l'utilizzo di esperti e medici non abilitati ai sensi delle

stesse disposizioni e' punito con l'arresto da due a quattro mesi o

con l'ammenda da euro 2.000,00 ad euro 6.000,00.

Art. 212

Sanzioni penali relative al Titolo XII (decreto legislativo 17 marzo

1995, n. 230, articolo 140)

1. Chiunque omette di attuare le misure indicate dall'articolo 148

e' punito con l'arresto da tre a nove mesi o con l'ammenda da euro

20.000,00 ad euro 40.000,00.

2. L'esercente o il vettore che omettono di adottare le misure o di

effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 149, commi 1, 2 e 3,

e' punito con l'arresto da uno a due anni o con l'ammenda da euro

50.000,00 ad euro 100.000,00.

3. Chiunque viola le disposizioni degli articoli 150, comma 1, e

151, commi 1, 2 e 3, e' punito con l'arresto da due a sei mesi o con

l'ammenda da euro 4.000,00 ad euro 10.000,00.

Art. 213

Sanzioni penali relative al Titolo XIII (decreto legislativo 17 marzo

1995, n. 230, articolo 140)

1. La violazione del divieto di cui all'articolo 157, comma 1, dei

divieti previsti con il provvedimento reso ai sensi dell'articolo

157, comma 3, o della disposizione di cui all'articolo 159, comma 5,

e' punita con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da

euro 20.000,00 ad euro 60.000,00.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 159, commi

4 e 7, e' punita con l'arresto da quindici giorni a due mesi o con

l'ammenda da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00.

3. Nel caso in cui non si tenga conto dei livelli dia-gnostici di

cui all'articolo 158, comma 4, e non si ottemperi agli obblighi di

cui all'articolo 161, comma 4, e' applicata la sanzione dell'arresto

da quindici giorni a due mesi o dell'ammenda da euro 1.500,00 ad euro

5.000,00.

4. L'esercente che, in violazione dell'articolo 163, comma 12, non

adotta gli interventi correttivi sulle attrezzature

medico-radiologiche o non provvede alla loro dismissione e' punito

con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da euro

10.000,00 ad euro 30.000,00.

5. L'inosservanza della disposizione di cui all'articolo 163, comma

13, e' punita con l'arresto da nove mesi ad un anno o con l'ammenda

da euro 20.000,00 ad euro 40.000,00.

6. L'omessa esposizione dell'avviso di cui all'articolo 166, comma

5, e' punita con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da euro

5.000,00 ad euro 10.000,00.

7. L'inosservanza da parte del responsabile dell'impianto

radiologico dell'obbligo di dare le informazioni di cui all'articolo

167, comma 8, e' punita con l'arresto da tre a nove mesi o con

l'ammenda da euro 6.000,00 ad euro 15.000,00.

Art. 214

Sanzioni penali relative ai Titoli XIV e XV (decreto legislativo 17

marzo 1995, n. 230, articolo 141)

1. La violazione dell'articolo 174, comma 6, e' punita con

l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da euro 3.000,00 ad euro

10.000,00.

2. L'inottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 176, commi 1

e 2, 183, comma 1, 185, comma 8, e 186, comma 6, e' punita con

l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da euro 40.000,00 ad

euro 100.000,00.

3. La violazione dei divieti di cui all'articolo 203 e' punita con

l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da euro 60.000,00 ad euro

150.000,00.

Capo II  
Illeciti amministrativi

Art. 215

Sanzioni amministrative relative al Titolo IV (decreto legislativo 17

marzo 1995, n. 230, articolo 142-bis)

1. L'inottemperanza agli obblighi di trasmissione, informazione o

comunicazione previsti dagli articoli 18, commi 1, 2 e 4, 22, commi 3

e 5, e 23, commi 4, 5 e 6, nonche' la mancata conservazione di cui

agli articoli 17, commi 2 e 4, 22 commi 2, 3 e 5, e 23, comma 7, sono

punite con la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro

10.000,00.

Art. 216

Sanzioni amministrative relative al Titolo V (decreto legislativo 17

marzo 1995, n. 230, articolo 136)

1. L'inottemperanza agli obblighi di informazione o comunicazione

previsti dall'articolo 32 e' punita con la sanzione amministrativa da

euro 1.500 ad euro 3.000,00.

Art. 217

Sanzioni amministrative relative al Titolo VI

1. L'inottemperanza agli obblighi di comunicazione, informazione,

registrazione o trasmissione previsti dagli articoli 42, comma 1, 43,

commi 5 e 6, 44, comma 1, nonche' la violazione dell'obbligo di

tenere la contabilita' di cui all'articolo 44 sono punite con la

sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro 10.000,00.

2. L'inottemperanza alla previsione di cui all'articolo 45, comma

2, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro

500,00.

Art. 218

Sanzioni amministrative relative al Titolo VII (decreto legislativo

17 marzo 1995, n. 230, articolo 137)

1. Chiunque omette la notifica prevista dall'articolo 53, comma 1,

o compie le attivita' di cui all'articolo 53, comma 2, in assenza

dell'autorizzazione prevista e' punito con la sanzione amministrativa

da euro 5.000,00 a euro 10.000,00.

2. L'inottemperanza agli obblighi di registrazione, trasmissione,

comunicazione o informazione previsti dagli articoli 48, comma 1, 54,

comma 8, 56, comma 6, e 60, comma 1, sono punite con la sanzione

amministrativa da euro 2.000,00 ad euro 6.000,00.

Art. 219

Sanzioni amministrative relative al Titolo VIII (decreto legislativo

6 febbraio 2007, n. 52, articoli 23, 23)

1. L'inottemperanza agli obblighi di comunicazione o informazione

previsti dagli articoli 64, commi 5, 6 e 8, 67, comma 1, e 68, comma

1 lettera e), e' punita con la sanzione amministrativa da euro

5.000,00 ad euro 10.000,00.

Art. 220

Sanzioni amministrative relative al Titolo IX (decreto legislativo 6

febbraio 2007, n. 52, articolo 23 e 23)

1. L'inottemperanza agli obblighi di trasmissione, comunicazione o

informazione previsti dagli articoli 86, commi 1 e 2, 88, comma 1,

91, comma 4, 96, comma 2, 97, comma 2, e 100, comma 1, il mancato

adempimento degli ulteriori obblighi indicati dagli articoli 86,

comma 1, 88, comma 1, e 91, comma 3, nonche' il mancato aggiornamento

dei registri di esercizio di cui all'articolo 93, comma 5, sono

puniti con la sanzione amministrativa da euro 10.000,00 ad euro

30.000,00.

Art. 221

Sanzioni amministrative relative al Titolo XI (decreto legislativo 17

marzo 1995, n. 230, articolo 139)

1. L'inottemperanza agli obblighi di trasmissione, comunicazione,

informazione o consegna previsti dagli articoli 109, comma 8, 116,

127, nonche' agli obblighi e alle prescrizioni di cui agli articoli

132, commi 1 e 3, 139, comma 1 lettere b) e c), 140, commi 1, 3 e 4,

e' punita con la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro

10.000,00.

2. L'inottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 132, commi 4

e 5, 142, commi 2 e 3, e' punita con la sanzione amministrativa da

euro 600,00 ad euro 2.000,00.

Art. 222

Sanzioni amministrative relative al Titolo XII (decreto legislativo

17 marzo 1995, n. 230, articolo 140)

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 149, comma

4, e 155, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa da euro

3.000,00 ad euro 9.000,00.

2. L'inottemperanza all'obbligo di comunicazione previsto

dall'articolo 151, comma 5, e' punita con la sanzione amministrativa

da euro 2.000,00 ad euro 10.000,00.

Art. 223

Sanzioni amministrative relative al Titolo XIII (decreto legislativo

17 marzo 1995, n. 230, articolo 140)

1. L'inottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 161, comma

5, e 167, commi 1 e 5, e' punita con la sanzione amministrativa da

euro 4.000,00 ad euro 10.000,00.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 160, commi

3 e 4, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 4.000,00 ad

euro 12.000,00.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 163, commi

3, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e' punita con la sanzione amministrativa

da euro 6.000,00 ad euro 12.000,00.

4. L'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 164 e' punita

con la sanzione amministrativa da euro 400,00 ad euro 800,00.

5. L'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 166, comma 1,

e' punita con la sanzione amministrativa da euro 300,00 ad euro

600,00.

6. La mancata organizzazione dei percorsi formativi di cui

all'articolo 167, comma 7, e' punito con la sanzione amministrativa

da euro 5.000,00 ad euro 15.000,00.

Art. 224

Sanzioni amministrative relative ai capi XIV e XV (decreto

legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 141)

1. L'inottemperanza all'obbligo di comunicazione previsto dagli

articoli 186, comma 6, e 204, comma 5, nonche' la violazione delle

prescrizioni di cui all'articolo. 204, comma 4, primo periodo, sono

punite con la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro

10.000,00.

Capo III  
Disposizioni ulteriori

Art. 225

Ostacoli al controllo (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art

135-bis)

1. Chiunque impedisce l'esecuzione delle ispezioni previste dal

presente decreto o comunque ne ostacola l'effettuazione, ovvero non

esibisce i documenti richiesti nel corso di un'ispezione, e' punito

con l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda da euro 3.000,00

ad euro 90.000,00.

Art. 226

Clausola di salvezza

1. Le sanzioni penali di cui agli articoli da 205 a 214 si

applicano solo se i medesimi fatti non sono gia' puniti come reati da

altre disposizioni.

2. Le sanzioni amministrative di cui agli articoli da 215 a 224 si

applicano solo se i medesimi fatti non sono gia' puniti piu'

gravemente da altre disposizioni.

Art. 227

Pene accessorie

1. La condanna per uno dei reati di cui agli articoli da 205 a 214,

qualora commesso nell'esercizio di una delle attivita' disciplinate

dal presente decreto per la quale e' previsto un atto autorizzatorio,

comunque denominato, quando sia irrogata una pena detentiva superiore

a due anni di arresto, anche a seguito di applicazione della pena su

richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale,

comporta altresi' la sospensione dell'autorizzazione per una durata

non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno oppure la revoca

dell'autorizzazione nel caso in cui sia gia' intervenuta una condanna

nel quinquennio precedente per un fatto previsto dal presente

decreto.

Art. 228

Estinzione del reato (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,

articolo 135-bis)

1. Le contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda, anche se

alternativa a quella dell'arresto, possono essere estinte se la

consumazione e' dipesa da eventi inerenti a un contesto produttivo,

organizzativo, commerciale o comunque di lavoro che possono essere

neutralizzati o rimossi e se dal fatto non e' derivato un danno.

2. Per consentire l'estinzione della contravvenzione accertata,

l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia

giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale,

ovvero la polizia giudiziaria procedente impartiscono al

contravventore un'apposita prescrizione fissando per la

regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo

tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi. In

presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al

contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il

termine puo' essere prorogato per una sola volta, a richiesta del

contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con

provvedimento motivato che e' comunicato immediatamente al pubblico

ministero.

3. Copia della prescrizione e' notificata o comunicata anche al

rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale

opera il contravventore.

4. Con la prescrizione l'organo accertatore puo' imporre specifiche

misure atte a far cessare situazioni di potenziale pericolo ovvero la

prosecuzione di attivita' potenzialmente pericolose.

5. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al

pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione,

ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

6. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi

del comma 2, l'organo accertatore verifica se la violazione e' stata

eliminata secondo le modalita' e nel termine indicati dalla

prescrizione.

7. Quando la prescrizione e' adempiuta, l'organo accertatore

ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel

termine di trenta giorni, una somma pari ad un terzo del massimo

dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro

centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella

prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero

l'adempimento della prescrizione nonche' l'eventuale pagamento della

predetta somma.

8. Quando la prescrizione non e' adempiuta, l'organo accertatore ne

da' comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro

novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa

prescrizione.

9. Se il pubblico ministero acquisisce notizia di una

contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o

da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi

dall'organo di vigilanza o dalla polizia giudiziaria, ne da'

comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria

affinche' provveda agli adempimenti di cui ai commi precedenti. In

tale caso l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il

pubblico ministero della propria attivita' senza ritardo.

10. Il procedimento per la contravvenzione e' sospeso dal momento

dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui

all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in

cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui ai

commi 7 e 9.

11. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di

archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con

incidente probatorio, ne' gli atti urgenti di indagine preliminare,

ne' il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti

del codice di procedura penale.

12. La contravvenzione e' estinta se il contravventore adempie alle

prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza nel termine ivi

fissato e provvede al pagamento previsto dal comma 7.

13. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla

prescrizione, ma comunque entro quello di cui al comma 6, ovvero

l'eliminazione delle conseguenze pericolose della contravvenzione con

modalita' diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono

valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice

penale.

Art. 229

Sanzioni amministrative accessorie

1. L'autorita' amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il

giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo

24, della legge 24 novembre 1981, n. 689 possono applicare per gli

illeciti amministrativi previsti dagli articoli da 215 a 224, tenuto

conto della natura e della gravita' dei fatti, le seguenti sanzioni

amministrative accessorie:

a) nel caso di reiterazione specifica delle violazioni, la

sospensione dell'attivita' da un minimo di cinque giorni ad un

massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza,

dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che

consente l'esercizio dell'attivita';

b) per i fatti reiterati di particolare gravita' dai quali sia

derivato un danno concreto, la definitiva cessazione dell'attivita' o

la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo

provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attivita'.

Art. 230

Effetti della depenalizzazione

1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni

penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni

commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto,

sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza

o con decreto divenuti irrevocabili.

2. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del

presente decreto non puo' essere applicata una sanzione

amministrativa pecuniaria superiore al massimo della pena pecuniaria

originariamente prevista per il reato e a tali fatti non si applicano

le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente

decreto.

3. L'autorita' giudiziaria entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto legislativo, dispone la

trasmissione all'autorita' amministrativa competente degli atti dei

procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti

amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per

altra causa alla medesima data.

4. Se l'azione penale non e' stata ancora esercitata, la

trasmissione degli atti e' disposta direttamente dal pubblico

ministero, che, in caso di procedimento gia' iscritto, annota la

trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta

estinto per qualunque causa, il pubblico ministero richiede

l'archiviazione a norma del codice di procedura penale.

5. Se l'azione penale e' stata esercitata, il giudice, ove

l'imputato o il pubblico ministero non si oppongano, pronuncia, in

camera di consiglio, sentenza inappellabile di assoluzione o di non

luogo a procedere perche' il fatto non e' previsto dalla legge come

reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 2.

6. L'autorita' amministrativa notifica gli estremi della violazione

agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il

termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il

termine di trecentosessanta giorni dalla ricezione degli atti.

7. Entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli

estremi della violazione, l'interessato e' ammesso al pagamento in

misura ridotta a norma dell'articolo 16, della legge 24 novembre

1981, n. 689. Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche in

deroga ad eventuali esclusioni o limitazioni previste dalla legge.

8. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.

9. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, le

disposizioni delle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre

1981, n. 689, in quanto compatibili.

Art. 231

Destinazione degli importi delle sanzioni amministrazione

1. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni

amministrative previste dai Capi I e II nonche' dall'articolo 225

sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello

Stato per la successiva riassegnazione agli stati di previsione delle

amministrazioni competenti all'adozione del provvedimento

sanzionatorio, per essere destinate ad attivita' dirette alla

protezione dell'ambiente, dei lavoratori o della popolazione contro i

rischi connessi alle radiazioni ionizzanti, in cio' compreso anche il

finanziamento delle attivita' di controllo e di informazione.

2. Le sanzioni amministrative previste nel presente capo sono

irrogate dalle autorita' cui e' attribuita ai sensi dell'articolo 9

la vigilanza sui singoli ambiti e settori disciplinati dai Titoli che

precedono.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al Titolo XVI non

devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate per il

bilancio dello Stato.

Titolo XVII  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 232

Provvedimenti autorizzativi di cui al Titolo IX del presente decreto

(decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 147).

1. I provvedimenti autorizzativi, le approvazioni, i certificati

nonche' tutti gli atti gia' emanati per gli impianti di cui al Titolo

VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, conservano a tutti

gli effetti la loro efficacia.

2. I provvedimenti autorizzativi, le approvazioni, i certificati,

nonche' tutti gli atti gia' emanati per gli impianti di cui al Titolo

VII del decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1964,

n. 185, conservano a tutti gli effetti la loro efficacia.

Art. 233

Regime transitorio per i procedimenti autorizzativi in corso (decreto

legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 148).

1. Per gli impianti nucleari per i quali sia stata inoltrata

istanza di disattivazione ai sensi dell'articolo 55, del decreto

legislativo 17 marzo 1995, n. 230, in attesa della relativa

autorizzazione, possono essere autorizzati, ai sensi delle previgenti

disposizioni, particolari operazioni e specifici interventi,

ancorche' attinenti alla disattivazione, atti a garantire nel modo

piu' efficace la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione.

Art. 234

Particolari disposizioni concernenti le comunicazioni preventive di

pratiche (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo

144-bis).

1. Ferme restando le disposizioni di esonero di cui all'articolo

47, le comunicazioni preventive di pratica effettuate ai sensi

dell'articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 sono

considerate, a tutti gli effetti, come notifica di pratica di cui

all'articolo 46.

2. Coloro che, al momento dell'entrata in vigore del presente

decreto, eserciscono una pratica sottoposta a comunicazione

preventiva a cui si applicano le previsioni per lo smaltimento in

esenzione stabilite ai sensi delle disposizioni precedentemente

vigenti, presentano alle amministrazioni procedenti, entro

centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,

istanza di autorizzazione all'allontanamento secondo le disposizioni

di cui all'articolo 54.

3. Fino all'emanazione del provvedimento di autorizzazione di cui

al comma 2, l'allontanamento dei materiali ed effluenti e' consentito

nelle modalita' e condizioni previste all'articolo 30, comma 1, del

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

4. Coloro che, alla data dell'entrata in vigore del presente

decreto, svolgono un'attivita' per la quale e' gia' stata effettuata

la comunicazione preventiva di cui all'articolo 22 del decreto

legislativo 17 marzo 1995, n. 230, provvedono, entro centottanta

giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a far effettuare

e registrare le valutazioni preventive e in corso di esercizio alle

Amministrazioni procedenti, secondo le previsioni di cui all'articolo

151.

Art. 235

Provvedimenti autorizzativi di cui al Titolo VII del presente decreto

1. Coloro che, al momento dell'entrata in vigore del presente

decreto sono gia' in possesso di provvedimenti autorizzativi

presentano alle amministrazioni procedenti, entro due anni

dall'entrata in vigore del presente decreto, istanza di aggiornamento

secondo le norme del presente decreto dei provvedimenti medesimi.

2. Ove i provvedimenti autorizzativi in possesso dei soggetti di

cui al comma 1 prevedono il rinnovo, la richiesta di aggiornamento

deve essere presentata nei termini previsti per il rinnovo.

3. Le autorita' competenti al rilascio dei provvedimenti

autorizzativi aggiornati inviano all'ISIN, secondo le modalita'

indicate nei provvedimenti applicativi di cui all'articolo 52, copia

di tali provvedimenti.

4. Fino all'emanazione dei provvedimenti di aggiornamento e'

consentita la prosecuzione dell'esercizio della pratica, incluso

l'allontanamento dei materiali ed effluenti nel rispetto delle

modalita', limiti e condizioni stabiliti nel provvedimento

autorizzativo rilasciato in precedenza.

5. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto,

svolgono un'attivita' per la quale e' gia' in corso di validita' un

provvedimento autorizzativo emesso ai sensi del decreto legislativo

17 marzo 1997, n. 230, provvedono, entro due anni dall'entrata in

vigore del presente decreto, ad inoltrare istanza di aggiornamento

secondo le previsioni di cui all'articolo 151.

Art. 236

Guide tecniche (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo

153)

1. L'ISIN, sentiti gli altri enti ed organismi interessati, puo'

elaborare e diffondere, a mezzo di guide, anche in relazione agli

standard internazionali, norme di buona tecnica in materia di

sicurezza nucleare e protezione sanitaria.

Art. 237

Specifiche modalita' applicative per il trasporto (decreto

legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 156)

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 1, con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri

dell'ambiente, della tutela del mare e del territorio, dello sviluppo

economico, della salute e dell'interno, sentito l'ISIN, possono

essere indicate specifiche modalita' di applicazione delle

disposizioni del presente decreto alla attivita' di trasporto di

materie radioattive, anche al fine di un'armonizzazione con le norme

internazionali in materia.

Art. 238

Specifiche disposizioni per particolari sostanze radioattive (decreto

legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 156 bis).

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5 della legge 28

aprile 2015, n. 58, con decreto del Ministro dello sviluppo

economico, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, della salute e delle

infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'Ispettorato

nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN),

anche ai fini della prevenzione di atti di terrorismo nucleare, sono

stabilite le sostanze radioattive e le opportune misure di protezione

delle stesse, da adottare nelle pratiche comportanti l'impiego di

dette sostanze, tenendo conto delle raccomandazioni formulate

dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica.

Art. 239

Disposizioni transitorie per i rifiuti radioattivi

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, con decreto interministeriale del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro

dello sviluppo economico, il decreto interministeriale del 7 agosto

2015, di classificazione dei rifiuti radioattivi, emanato ai sensi

dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 e'

adeguato alle disposizioni del presente decreto.

2. Sino all'adozione delle disposizioni di cui al comma 1, rimane

valida la classificazione dei rifiuti di cui al decreto

interministeriale del 7 agosto 2015, emanato ai sensi dell'articolo 5

del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45.

Art. 240

Disposizioni transitorie in materia di abilitazione di esperto di

radioprotezione

1. La disposizione di cui all'articolo 129, comma 2, lettera c),

relativa all'abilitazione di terzo grado sanitario e' applicabile

decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente

decreto.

Art. 241

Disposizioni transitorie in materia di registrazione dei dati sulle

sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi.

1. L'ISIN rende operativo il sistema di registrazione dei dati

sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi

entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, dandone comunicazione mediante pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. I detentori provvedono alla registrazione entro novanta giorni

dalla data di pubblicazione della comunicazione di cui al comma 1.

Art. 242

Disposizioni particolari per il Ministero della difesa (direttiva

2013/59/EURATOM, articoli. 1, 2; decreto legislativo 17 marzo 1995,

n. 230, articolo 162).

1. Per particolari esigenze connesse con i compiti istituzionali

delle Forze armate in tempo di pace, le disposizioni del presente

decreto si applicano alle attivita' dell'Amministrazione della

difesa, secondo quanto previsto dall'articolo 185 del decreto

legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dagli articoli da 265 a 271 del

decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalla

disciplina tecnica ivi richiamata. I rinvii alle disposizioni del

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 contenuti nelle

disposizioni di cui al precedente periodo s'intendono riferiti alle

corrispondenti disposizioni del presente decreto.

2. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto

sono emanate le disposizioni necessarie ad adeguare il decreto del

Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e la disciplina

tecnica ivi richiamata alle norme del presente decreto.

3. I rifiuti radioattivi, a bassa e media attivita', derivanti da

attivita' industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla

pregressa gestione di impianti nucleari, dei comandi e degli enti

dell'Amministrazione della difesa confluiscono, a titolo definitivo,

nel deposito nazionale secondo le modalita' previste dalle norme

vigenti. Le funzioni ispettive sul processo di trattamento, di

condizionamento e di stoccaggio sono eseguite presso la dedicata area

del Centro interforze per gli studi e le applicazioni militari

(CISAM), dall'ISIN secondo le modalita' di cui all'articolo 9.

Art. 243

Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono

abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 3, 4 e 5, della legge 31 dicembre 1962 n. 1860;

b) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 cosi' come

modificato dal decreto legislativo n. 241 del 2000, dal decreto

legislativo n. 23 del 2009, dal decreto legislativo n. 100 del 2011,

dal decreto legislativo n. 185 del 2011, dall'articolo 3 del decreto

legislativo n. 45 del 2014 e dall'articolo 2 del decreto legislativo

n. 137 del 2017;

c) il decreto legislativo 26 maggio 2000, n.187;

d) il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.52;

e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 settembre

2011.

Art. 244

Modifiche

1. L'articolo 180, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008,

n. 81 e' sostituito dal seguente:

«3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti e'

disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al titolo I, dalle

disposizioni speciali in materia».

Art. 245

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non

devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei

compiti derivanti del presente decreto con le risorse umane,

strumentali, finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 31 luglio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei

ministri

Amendola, Ministro per gli affari

europei

Speranza, Ministro della salute

Patuanelli, Ministro dello sviluppo

economico

Catalfo, Ministro del lavoro e

delle politiche sociali

Costa, Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del

mare

Lamorgese, Ministro dell'interno

Guerini, Ministro della difesa

De Micheli, Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti

Bonafede, Ministro della giustizia

Di Maio, Ministro degli affari

esteri e della cooperazione

internazionale

Gualtieri, Ministro dell'economia e

delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Parte di provvedimento in formato grafico